



Senato
della Repubblica

Costituzione della Repubblica e Regolamento del Senato



marzo 2013



Senato
della Repubblica

Costituzione della Repubblica e Regolamento del Senato

marzo 2013

La presente pubblicazione è stata curata
dal Servizio dell'Assemblea, Ufficio del Regolamento
e dal Servizio dei resoconti e della comunicazione
istituzionale del Senato.

Le pubblicazioni del Senato
possono essere richieste alla Libreria del Senato
- per posta: via della Maddalena 27, 00186 Roma
- per posta elettronica: libreria@senato.it
- per telefono: n. 0667062505
- per fax: n. 0667063398

INDICE GENERALE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA .	<i>Pag.</i>	7
– Indice	»	93
REGOLAMENTO DEL SENATO	»	95
– Indice sistematico	»	279
– Indice alfabetico-analitico	»	295
– Tavole di raffronto tra gli articoli dei Regolamenti del Senato e della Ca- mera dei deputati	»	523
PROCEDIMENTO ELETTRONICO DI VOTAZIONE . .	»	537
– Descrizione del dispositivo elettro- nico di votazione	»	539
– Istruzioni per l'uso del dispositivo elettronico di votazione	»	544

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*(G.U. n. 298, ediz. straord., del 27 dicembre 1947;
G.U. n. 2 del 3 gennaio 1948)*

Con le modificazioni introdotte con le leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2: «Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione» (G.U. n. 40 del 12 febbraio 1963); 27 dicembre 1963, n. 3: «Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise» (G.U. n. 3 del 4 gennaio 1964); 22 novembre 1967, n. 2: «Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale» (G.U. n. 294 del 25 novembre 1967); 16 gennaio 1989, n. 1: «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione» (G.U. n. 13 del 17 gennaio 1989); 4 novembre 1991, n. 1: «Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione» (G.U. n. 262 dell'8 novembre 1991); 6 marzo 1992, n. 1: «Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto» (G.U. n. 57 del 9 marzo 1992); 29 ottobre 1993, n. 3: «Modifica dell'articolo 68 della Costituzione» (G.U. n. 256 del 30 ottobre 1993); 22 novembre 1999, n. 1: «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni» (G.U. n. 299 del 22 dicem-

bre 1999); **23 novembre 1999, n. 2: «Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione»** (*G.U. n. 300 del 23 dicembre 1999*); **17 gennaio 2000, n. 1: «Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero»** (*G.U. n. 15 del 20 gennaio 2000*); **23 gennaio 2001, n. 1: «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero»** (*G.U. n. 19 del 24 gennaio 2001*); **18 ottobre 2001, n. 3: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»** (*G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001*); **23 ottobre 2002, n. 1: «Cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione»** (*G.U. n. 252 del 26 ottobre 2002*); **30 maggio 2003, n. 1: «Modifica dell'articolo 51 della Costituzione»** (*G.U. n. 134 del 12 giugno 2003*); **2 ottobre 2007, n. 1: «Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte»** (*G.U. n. 236 del 10 ottobre 2007*); **20 aprile 2012, n. 1: «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale»** (*G.U. n. 95 del 13 aprile 2012*).

NOTA. – I numeri riportati, nel testo normativo, fra parentesi quadra, indicano gli articoli della Costituzione correlati; le annotazioni richiamate con asterisco, gli articoli del Regolamento del Senato attinenti al testo costituzionale.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica italiana;

Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

Nota. – L'Assemblea Costituente, che approvò la Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948, era stata eletta il 2 giugno 1946. Tale Assemblea era stata prevista dal decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, convertito in legge per effetto della XV disposizione transitoria della Costituzione.

Col decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, venivano emanate le norme per la elezione dei deputati all'Assemblea Costituente. Successivamente il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, stabiliva il *referendum* popolare per la scelta della forma istituzionale dello Stato, da tenersi contemporaneamente alle elezioni per l'Assemblea Costituente (2 giugno 1946).

Nel citato decreto n. 151 del 1944 fu stabilito che l'Assemblea fosse sciolta di diritto il giorno dell'entrata in vigore della nuova Costituzione e comunque non oltre l'ottavo mese dalla sua prima riunione. Detto termine fu prorogato prima al 24 giugno 1947 (L. cost. 21 febbraio 1947, n. 1) e successivamente non oltre il 31 dicembre 1947 (L. cost. 17 giugno 1947, n. 2).

PROMULGA

la Costituzione della Repubblica italiana nel seguente testo:

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [29², 37¹, 48¹, 51¹, 117⁷], di razza, di lingua [6], di religione [8, 19], di opinioni politiche [22], di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana

e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo [118]; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento [114 e segg., IX].

Art. 6. (*)

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche [X].

(*) *Reg. Sen.*: art. 113^{4 e 7}.

Art. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale [138].

Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [19, 20].

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [33, 34].

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche ga-

rantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici [26] (1).

Art. 11.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12.

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

(1) V. anche la legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 («Estradizione per i delitti di genocidio») (*Gazz. Uff.* n. 164 del 3 luglio 1967).

PARTE I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I

RAPPORTI CIVILI

Art. 13. (*)

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria [111⁶, 27] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [25³].

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà [27³].

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

(*) *Reg. Sen.*: art. 113^{4 e 7}.

Art. 14. (*)

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti

dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale [13, 111⁷].

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

(*) *Reg. Sen.*: art. 113^{4 e 7}.

Art. 15. (*)

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [111⁶] con le garanzie stabilite dalla legge.

(*) *Reg. Sen.*: art. 113^{4 e 7}.

Art. 16. (*)

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche [120¹, XIII²].

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge [35⁴].

(*) *Reg. Sen.*: art. 113^{4 e 7}.

Art. 17. (*)

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

(*) *Reg. Sen.*: art. 113^{4 e 7}.

Art. 18. (*)

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [19, 20, 39, 49].

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

(*) *Reg. Sen.*: art. 113^{4 e 7}.

Art. 19. (*)

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume [8, 20].

(*) *Reg. Sen.*: art. 113^{4 e 7}.

Art. 20. (*)

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di

speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività [8, 19].

(*) *Reg. Sen.*: art. 113⁴ e ⁷.

Art. 21. (*)

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [111⁶] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

(*) *Reg. Sen.*: art. 113⁴ e ⁷.

Art. 22. (*)

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

(*) *Reg. Sen.*: art. 113^{4 e 7}.

Art. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24. (*)

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [113].

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

(*) *Reg. Sen.*: art. 113^{4 e 7}.

Art. 25. (*)

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge [102].

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge [13²].

(*) *Reg. Sen.*: art. 113^{4 e 7}.

Art. 26. (1) (*)

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici [10⁴].

(*) *Reg. Sen.*: art. 113⁴ e ⁷.

Art. 27. (2) (*)

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato [13⁴].

Non è ammessa la pena di morte.

(*) *Reg. Sen.*: art. 113⁴ e ⁷.

Art. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici [97²].

(1) V. anche la legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 («Estradizione per i delitti di genocidio») (*Gazz. Uff.* n. 164 del 3 luglio 1967).

(2) Articolo modificato con la legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1 («Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte») (*Gazz. Uff.* n. 236 del 10 ottobre 2007).

TITOLO II

RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29. (*)

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

(*) *Reg. Sen.*: art. 113^{4 e 7}.

Art. 30. (*)

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

(*) *Reg. Sen.*: art. 113^{4 e 7}.

Art. 31. (*)

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo [37].

(*) *Reg. Sen.*: art. 113^{4 e 7}.

Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. (*)

(*) *Reg. Sen.*: art. 113^{4 e 7}.

Art. 33.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34.

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III

RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore [3¹]. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Art. 39.

L'organizzazione sindacale è libera [18].

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41.

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali [43].

Art. 42.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti [44, 47²].

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43.

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà [42², 3].

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI

Art. 48. (1)

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età [56, 58, 71², 75^{1, 3}, 138², XIII¹].

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge [XII², XIII¹].

Art. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo demo-

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1 («Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero») (*Gazz. Uff.* n. 15 del 20 gennaio 2000).

cratico a determinare la politica nazionale [18, 98³, XII¹].

Art. 50. (*)

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

(*) *Reg. Sen.*: artt. 140 e 141.

Art. 51. (1)

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge [56³, 58², 84¹, 97³, 104⁴, 106, 135^{1, 2, 6}]. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 («Modifica dell'articolo 51 della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 134 del 12 giugno 2003).

Art. 52.

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività [119²].

Art. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PARTE II

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I

IL PARLAMENTO

SEZIONE I. – *Le Camere.*

Art. 55.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune [63², 64^{2,3}] dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione [83, 90², 91, 104⁴, 135^{1, 7}] (*).

(*) *Reg. Sen.*: Capo VIII.

Art. 56. (1)

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

(1) Articolo modificato con le leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2 («Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 40 del 12 febbraio 1963) e 23 gennaio 2001, n. 1 («Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero») (*Gazz. Uff.* n. 19 del 24 gennaio 2001).

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 57. (1)

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni

(1) Articolo modificato con le leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2 («Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 40 del 12 febbraio 1963), 27 dicembre 1963, n. 3 («Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise») (*Gazz. Uff.* n. 3 del 4 gennaio 1964) e 23 gennaio 2001, n. 1 («Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero») (*Gazz. Uff.* n. 19 del 24 gennaio 2001).

del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti [IV].

Art. 58.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Art. 59.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Art. 60. (1)

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni [88].

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 («Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 40 del 12 febbraio 1963).

Art. 61.

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni [87³] (*).

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti (**).

(*) *Reg. Sen.*: artt. 2 e 3.

(**) *Reg. Sen.*: artt. 12³, 52³ e 78¹.

Art. 62.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti [77²] (*).

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

(*) *Reg. Sen.*: artt. 52^{2 e 3} e 78¹.

Art. 63.

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza (*).

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune [55²], il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati (**).

(*) *Reg. Sen.*: Capo II (V. anche Capo III).

(**) *Reg. Sen.*: art. 64¹.

Art. 64.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti (*).

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite [55²] possono deliberare di adunarsi in seduta segreta (**).

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale [64¹, 73², 79¹, 83³, 90², 138^{1, 3}] (***).

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono (****).

(*) *Reg. Sen.*: art. 167 (nonché art. 19⁶, art. 113⁴ e art. 161⁴).

(**) *Reg. Sen.*: artt. 31³, 32, 33, 57, 60, 70, 71 e 165².

(***) V. inoltre la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, art. 9³. *Reg. Sen.*: art. 107 ed in genere Capo XIII.

(****) *Reg. Sen.*: artt. 59 e 63 (V. anche gli artt. 42⁵, 46, 48⁵, 50, 53^{3, 4 e 5}, 55^{1 e 7}, 56⁴, 57, 58, 81^{1 e 3}, 89¹, 95^{4 e 5}, 99^{1, 2 e 4}, 100^{2, 9, 10 e 12}, 103^{1 e 3}, 125-*bis*⁴, 126⁵, 127², 129^{1 e 5}, 142¹, 148³, 149¹, 151, 151-*bis*^{2, 3, 5 e 6}, 153¹, 155, 156^{2 e 3}, 156-*bis*⁴, 159, 161^{2 e 4}).

Art. 65.

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore [84², 104⁷, 122², 135⁶] (*).

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere (**).

(*) *Reg. Sen.*: artt. 19, 135-*ter*.

(**) *Reg. Sen.*: art. 3.

Art. 66. (*)

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità [65].

(*) *Reg. Sen.*: artt. 3, 19 e 135-ter.

Art. 67.

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68. (1) (*)

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni,

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 («Modifica dell'articolo 68 della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 256 del 30 ottobre 1993).

in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

(*) *Reg. Sen.*: artt. 19⁵ e 135.

Art. 69.

I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

SEZIONE II. – *La formazione delle leggi* [117].

Art. 70.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo [87⁴], a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale [99³, 121²] (*).

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli (**).

(*) *Reg. Sen.*: artt. 73 e 76-bis¹.

(**) *Reg. Sen.*: artt. 74 e 76-bis³.

Art. 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale (*).

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza (**).

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni (***).

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale [138] ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa [76], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [80], di approvazione di bilanci e consuntivi [81] (****).

(*) *Reg. Sen.*: artt. 34¹, 102 e 120 (V. anche art. 76 e, in generale, Capi VI, XII e XIII).

(**) *Reg. Sen.*: Capo XI.

(***) *Reg. Sen.*: artt. 35 e 41; artt. 36 e 42 (V. anche art. 33).

(****) *Reg. Sen.*: artt. 35¹ e 36¹.

Art. 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione [74, 87⁵, 138²].

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza [72²], la legge è promulgata nel termine da essa stabilito (*).

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

(*) *Reg. Sen.*: art. 82.

Art. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere [87²] chiedere una nuova deliberazione (*).

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

(*) *Reg. Sen.*: art. 136.

Art. 75.

È indetto *referendum* popolare [87⁶] per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge [76, 77], quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio [81], di amnistia e di indulto [79], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [80].

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.

Art. 76.

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato [72⁴] al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [76], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni [61², 62²] (*).

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia re-

golare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

(*) *Reg. Sen.*: art. 78.

Art. 78.

Le Camere deliberano lo stato di guerra [87⁹] e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79. (1)

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale [75²].

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 80.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali [87⁸] che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi [72⁴, 75², V].

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1, («Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto») (*Gazz. Uff.* n. 57 del 9 marzo 1992).

Art. 81. (1) (*)

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. (**)

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo [72⁴, 75², 100²].

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 («Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale») (*Gazz. Uff.* n. 95 del 23 aprile 2012), le cui disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014. Per l'esercizio finanziario relativo all'anno 2013 si applicano le disposizioni dell'articolo 81 nel testo previgente, con la seguente formulazione:

«Art. 81.

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuovi o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte».

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

(*) *Reg. Sen.*: Capo XV.

(**) *Reg. Sen.*: art. 76-*bis*; (V. anche gli artt. 40^{3, 5, 8, 10 e 12}, 41⁵, 42¹, 100⁷ e 102-*bis*).

Art. 82. (*)

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

(*) *Reg. Sen.*: Capo XX.

TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri [55², 85] (*).

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione [85²] eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato [II].

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

(*) *Reg. Sen.*: Capo VIII.

Art. 84.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati [63²] convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali [83²], per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove [61¹]. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati [63²] indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione [85³].

Art. 87.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere [74¹].

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [61¹].

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [71¹].

Promulga le leggi [73, 74, 138²] ed emana i decreti aventi valore di legge [76, 77] e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione [75, 138²].

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere [80].

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [78].

Presiede il Consiglio superiore della magistratura [104²].

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura (1).

(1) Comma modificato con la legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1 («Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 262 dell'8 novembre 1991).

Art. 89.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo [76, 77] e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 90.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune [55²], a maggioranza assoluta dei suoi membri [134, 135⁷] (1).

Art. 91.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune [55²].

(1) V. anche le leggi costituzionali 11 marzo 1953, n. 1 («Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale») (*Gazz. Uff.* n. 62 del 14 marzo 1953) e 16 gennaio 1989, n. 1 («Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 13 del 17 gennaio 1989), nonché il «Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa» (approvato, con disgiunto atto di impulso, in identico testo, dal Senato il 7 giugno 1989, e dalla Camera dei deputati il 28 giugno 1989) (*Gazz. Uff.* 3 luglio 1989, n. 153).

TITOLO III
IL GOVERNO

SEZIONE I. – *Il Consiglio dei Ministri.*

Art. 92.

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.

Art. 93.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale (*).

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia (**).

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione (***)).

(*) *Reg. Sen.*: artt. 116 e 161.

(**) *Reg. Sen.*: art. 52⁴.

(***) *Reg. Sen.*: art. 161.

Art. 95.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando la attività dei Ministri.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri [89].

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri [97¹].

Art. 96. (1)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti,

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 («Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 13 del 17 gennaio 1989).

per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale (1) (*).

(*) *Reg. Sen.*: artt. 19⁵ e 135-*bis*.

SEZIONE II. – *La Pubblica Amministrazione.*

Art. 97. (2) (*)

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

(1) V. la legge costituzionale n. 1 del 1989, sopracitata.

(2) Articolo modificato con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 («Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale») (*Gazz. Uff.* n. 95 del 23 aprile 2012). Per l'esercizio finanziario relativo all'anno 2013 non si applicano le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, introdotto dalla citata legge costituzionale n. 1 del 2012.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge [95³], in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari [28].

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge [51¹].

(*) *Reg. Sen.*: artt. 40^{2 e 6}, 41⁵, 42¹.

Art. 98.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero [49].

SEZIONE III. – *Gli organi ausiliari.*

Art. 99.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produt-

tive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge (*).

Ha l'iniziativa legislativa [71¹] e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

(*) *Reg. Sen.*: artt. 49, 76-bis¹ e 98.

Art. 100.

Il Consiglio di Stato [103¹] è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti [103²] esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito [81¹] (*).

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo [108²].

(*) *Reg. Sen.*: artt. 34¹, 76-bis⁴, 131, 132 e 133.

TITOLO IV
LA MAGISTRATURA

SEZIONE I. – *Ordinamento giurisdizionale.*

Art. 101.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario [108].

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali [25¹]. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura [VI].

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 103.

Il Consiglio di Stato [100¹] e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari mate-

rie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi [24¹, 111⁸, 113, 125¹].

La Corte dei conti [100²] ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge [113³].

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate [111⁷, VI²].

Art. 104.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura [105, 106³, 107¹] è presieduto dal Presidente della Repubblica [87¹⁰].

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune [55²] tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice-presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati [106, 107].

Art. 106.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario [108] può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Art. 108.

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge [VII¹].

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali [100³], del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia [102^{2, 3}].

Art. 109.

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110.

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia [107²] l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

SEZIONE II. – *Norme sulla giurisdizione.*

Art. 111. (1)

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 («Inserimento dei principi del giusto pro-

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

cesso nell'articolo 111 della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 300 del 23 dicembre 1999). V. anche la legge 25 febbraio 2000, n. 35 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo») (*Gazz. Uff.* n. 50 del 1° marzo 2000).

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati [13², 14², 15², 21³].

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale [13], pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge [137³]. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra [103³, VI²].

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione [103^{1, 2}].

Art. 112.

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art. 113.

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa [24¹, 103^{1, 2}, 125¹].

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

TITOLO V

LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI (1)

Art. 114. (2)

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni [131] e dallo Stato.

(1) «1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti» [*Articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»)*] (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).].

(2) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 115. (1)

[Abrogato.]

Art. 116. (2) (*)

Il Friuli Venezia Giulia [X], la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale (3).

(1) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 248 del 24 ottobre 2001).

(2) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 248 del 24 ottobre 2001).

(3) Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 «Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato con D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455»; Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 «Statuto speciale per la Sardegna»; Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 «Statuto speciale per la Valle d'Aosta»; Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 «Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»; Legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 «Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; Legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 «Modifica al termine stabilito per la durata in carica

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *l*), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n*) e *s*), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge

dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia»; D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; Legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3 «Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell'assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia. Modifica allo statuto speciale per la Valle d'Aosta»; Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 «Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano»; Legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1 «Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1»; Legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 2 «Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie»; Legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 3 «Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale».

è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

(*) *Reg. Sen.*: art. 40⁹.

Art. 117. (1) (*)

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costitu-

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 248 del 24 ottobre 2001) e con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 («Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale») (*Gazz. Uff.* n. 95 del 23 aprile 2012), le cui disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

Per l'esercizio finanziario relativo all'anno 2013 si applicano le disposizioni dell'articolo 117 nel testo previgente, come modificato dalla citata legge costituzionale n. 3 del 2001, con la seguente formulazione:

«Art. 117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

zione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento

- b)* immigrazione;
- c)* rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d)* difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e)* moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; ar-

sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

monizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informa-

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».

tico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato (1).

(1) «1. (*Omissis*).

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parla-

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive [3].

mentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti». [*Articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).*]

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

(*) *Reg. Sen.*: art. 40⁹.

Art. 118. (1) (*)

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b*) e *h*) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di at-

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 248 del 24 ottobre 2001).

tività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

(*) *Reg. Sen.*: art. 40⁹.

Art. 119. (1)

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 248 del 24 ottobre 2001) e con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 («Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale») (*Gazz. Uff.* n. 95 del 23 aprile 2012), le cui disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

Per l'esercizio finanziario relativo all'anno 2013 si applicano le disposizioni dell'articolo 119 nel testo previgente, come modificato dalla citata legge costituzionale n. 3 del 2001, con la seguente formulazione:

«Art. 119.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di partecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione [53²] e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti».

esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 120. (1)

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni [16¹], né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 248 del 24 ottobre 2001).

oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Art. 121. (1)

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione [117¹, 3[,] 4[]] e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione [75¹, 83², 122⁵, 123², 126², 132, 138²] e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere [71¹] (*).

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative dele-

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 («Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni») (*Gazz. Uff.* n. 299 del 22 dicembre 1999).

gate dallo Stato alla Regione [118¹], conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

(*) *Reg. Sen.*: artt. 74⁴ e 76-bis¹.

Art. 122. (1)

Il sistema d'elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità [84², 104⁷, 135⁶] del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 («Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni») (*Gazz. Uff.* n. 299 del 22 dicembre 1999).

Art. 123. (1)

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

(1) Articolo modificato con le leggi costituzionali 22 novembre 1999, n. 1 («Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni») (*Gazz. Uff.* n. 299 del 22 dicembre 1999) e 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 248 del 24 ottobre 2001).

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Art. 124. (1)

[Abrogato.]

Art. 125. (2)

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126. (3)

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo sciogli-

(1) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 248 del 24 ottobre 2001).

(2) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 248 del 24 ottobre 2001).

(3) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 («Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni») (*Gazz. Uff.* n. 299 del 22 dicembre 1999).

mento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica (1) (*).

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

(*) *Reg. Sen.*: artt. 40⁹, 125-bis¹ e 137.

(1) «1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. *(Omissis)*» [Articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001).].

Art. 127. (1)

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale [134, 136] entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale [134, 136] entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 128. (2)

[Abrogato.]

Art. 129. (3)

[Abrogato.]

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 248 del 24 ottobre 2001).

(2) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 248 del 24 ottobre 2001).

(3) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 248 del 24 ottobre 2001).

Art. 130. (1)

[Abrogato.]

Art. 131. (2)

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;
Valle d'Aosta [57³, 83², 116];
Lombardia;
Trentino-Alto Adige [116];
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia [116, X];
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi [IV];
Molise [57³, IV];
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia [116];
Sardegna [116].

(1) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 248 del 24 ottobre 2001).

(2) Articolo modificato con la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3 («Modificazioni degli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise») (*Gazz. Uff.* n. 3 del 4 gennaio 1964).

Art. 132. (1)

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse [XI].

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Art. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 248 del 24 ottobre 2001).

TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI

SEZIONE I. – *La Corte costituzionale.*

Art. 134. (1)

La Corte costituzionale giudica [VII²]:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge [76, 77], dello Stato e delle Regioni [127];

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione [90] (*).

(*) V. il «Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa», cit. in nota all'art. 90.

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 («Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 13 del 17 gennaio 1989).

V. anche l'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 («Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale») (*Gazz. Uff.* n. 62 del 14 marzo 1953).

Art. 135. (1)

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune [55²] e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 («Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale») (*Gazz. Uff.* n. 294 del 25 novembre 1967) e con la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 («Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione») (*Gazz. Uff.* n. 13 del 17 gennaio 1989).

V. inoltre l'articolo 13, primo comma, della citata legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 12 della citata legge costituzionale n. 1 del 1989: «Il Parlamento in seduta comune, nel porre in istato di accusa il Presidente della Repubblica, elegge, anche tra i suoi componenti, uno o più commissari per sostenere l'accusa».

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge [84²].

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica [90] intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore [58²], che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari (*).

(*) V. il «Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa», cit. in nota all'art. 90.

Art. 136.

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge [134], la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali (*).

(*) *Reg. Sen.*: art. 139.

Art. 137.

Una legge costituzionale (1) stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

SEZIONE II. – *Revisione della Costituzione.*
Leggi costituzionali.

Art. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [72⁴] (*).

(1) Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 («Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale») (*Gazz. Uff.* n. 43 del 20 febbraio 1948) e legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 («Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale») (*Gazz. Uff.* n. 62 del 14 marzo 1953), successivamente modificate con legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 («Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale») (*Gazz. Uff.* n. 294 del 25 novembre 1967).

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare [87⁶] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata [73¹, 87⁵] se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

(*) *Reg. Sen.*: Capo XIV.

Art. 139.

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I.

Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II.

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III.

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV.

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V.

La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

VII.

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione (1).

VIII.

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni delegino loro l'esercizio.

(1) Disposizione transitoria modificata dall'articolo 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 «Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale» con l'abrogazione dell'ultimo comma del seguente tenore: «I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni».

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX.

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X.

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.

XI.

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione (1) si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma

(1) L'articolo unico della legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1, stabilisce che:

«Il termine di cui alla XI delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione scadrà il 31 dicembre 1963».

dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

XII.

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII. (1)

I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avvocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

(1) L'articolo unico della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1 («Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione», *Gazz. Uff.* n. 252 del 26 ottobre 2002), stabilisce che:

«I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

XIV.

I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV.

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI.

Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII.

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviando al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII.

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947

ENRICO DE NICOLA

CONTROFIRMANO

*Il Presidente
dell'Assemblea Costituente*
UMBERTO TERRACINI

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
ALCIDE DE GASPERI

V. Il Guardasigilli
GIUSEPPE GRASSI

INDICE

Principi fondamentali (artt. 1-12)	Pag. 10
--	---------

PARTE I

Diritti e doveri dei cittadini

TITOLO I – Rapporti civili (artt. 13-28) .	» 14
TITOLO II – Rapporti etico-sociali (artt. 29-34)	» 20
TITOLO III – Rapporti economici (artt. 35-47)	» 22
TITOLO IV – Rapporti politici (artt. 48-54)	» 27

PARTE II

Ordinamento della Repubblica

TITOLO I – Il Parlamento	» 30
<i>Sezione I</i> – Le Camere (artt. 55-69) .	» 30
<i>Sezione II</i> – La formazione delle leggi (artt. 70-82)	» 36

TITOLO II – Il Presidente della Repubblica (artt. 83-91)	Pag. 43
TITOLO III – Il Governo	» 47
<i>Sezione I</i> – Il Consiglio dei ministri (artt. 92-96)	» 47
<i>Sezione II</i> – La Pubblica Amministrazione (artt. 97-98)	» 49
<i>Sezione III</i> – Gli organi ausiliari (artt. 99-100)	» 50
TITOLO IV – La Magistratura	» 52
<i>Sezione I</i> – Ordinamento giurisdizionale (artt. 101-110)	» 52
<i>Sezione II</i> – Norme sulla giurisdizione (artt. 111-113)	» 55
TITOLO V – Le Regioni, le Province, i Comuni (artt. 114-133)	» 58
TITOLO VI – Garanzie costituzionali	» 79
<i>Sezione I</i> – La Corte costituzionale (artt. 134-137)	» 79
<i>Sezione II</i> – Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali (artt. 138-139)	» 82
Disposizioni transitorie e finali (I-XVIII)	» 84

REGOLAMENTO DEL SENATO

REGOLAMENTO DEL SENATO

Testo approvato dall'Assemblea il 17 febbraio 1971 (Gazzetta Ufficiale, Suppl. ord. n. 53 del 1° marzo 1971) e successive modificazioni approvate dall'Assemblea il 26 gennaio 1977 (Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1977, n. 28), il 31 maggio 1978 (Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1978, n. 153), l'8 novembre 1979 (Gazzetta Ufficiale 19 novembre 1979, n. 315), il 10 marzo 1982 (Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1982, n. 81), il 5 ottobre 1983 (Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 1983, n. 277), il 22 dicembre 1983 (Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1983, n. 351), il 31 luglio 1985 (Gazzetta Ufficiale 2 agosto 1985, n. 181), il 30 luglio 1987 (Gazzetta Ufficiale 1° agosto 1987, n. 178 e 8 agosto 1987, n. 184), il 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988 (Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 1988, n. 282); il 7 giugno 1989 (Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1989, n. 136); il 23 gennaio 1992 (Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1992, n. 25); il 6 agosto 1992 (Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1992, n. 188); il 3 marzo 1993 (Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1993, n. 54); il 24 febbraio 1999 (Gazzetta Ufficiale 1° marzo 1999, n. 49); il 21 luglio 1999 (Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1999, n. 173); il 25 ottobre 2001 (Gazzetta Ufficiale 3 novembre 2001, n. 256); il 17 luglio 2002 (Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2002, n. 171); il 6 febbraio 2003 (Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2003, n. 36); il 31 gennaio 2007 (Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2007, n. 33 e 21 febbraio 2007, n. 43) e il 21 novembre 2012 (Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2012, n. 276).

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1. (1) (*)

Decorrenza delle prerogative e dei diritti inerenti alla funzione di Senatore - Doveri dei Senatori.

1. I Senatori acquistano le prerogative della carica e tutti i diritti inerenti alle loro funzioni, per

(1) Articolo modificato dal Senato il 17 novembre 1988.

(*) «Fatta eccezione per i casi specifici della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige, espressamente previsti dalla speciale

il solo fatto della elezione o della nomina, dal momento della proclamazione se eletti, o dalla comunicazione della nomina se nominati.

2. I Senatori hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni.

Art. 2.

Ufficio di Presidenza provvisorio.

1. Nella prima seduta dopo le elezioni il Senato è presieduto provvisoriamente dal più anziano di età.

2. I sei Senatori più giovani presenti alla seduta sono chiamati ad esercitare le funzioni di Segretari.

(Segue: nota)

disciplina dell'articolo 21-ter della legge elettorale per il Senato, il procedimento per l'attribuzione dei seggi che si rendano vacanti nel corso della legislatura è un procedimento complesso, che si svolge attraverso fasi diverse e coinvolge le competenze di una pluralità di organi.

1. L'Ufficio elettorale regionale, nel proclamare i candidati eletti, consacra l'ordine dei candidati che seguono in ciascuna lista elettorale.

2. Quando si verifichi la vacanza, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari prende atto dei candidati subentranti ai senatori cessati dal mandato parlamentare e ne dà comunicazione al Presidente del Senato.

3. Sulla base delle comunicazioni della Giunta, il Presidente del Senato proclama senatori i candidati individuati mediante tale procedura e ne dà comunicazione all'Assemblea, che ne prende atto». (*Parere della Giunta per il Regolamento del 7 giugno 2006*).

Art. 3.

*Giunta provvisoria per la verifica dei poteri.
Proclamazione dei Senatori subentranti.*

1. Costituito il seggio provvisorio, il Presidente, ove occorra, proclama eletti Senatori i candidati che subentrano agli optanti per la Camera dei deputati.

2. Per i relativi accertamenti, il Presidente convoca immediatamente una Giunta provvisoria per la verifica dei poteri.

3. La Giunta provvisoria è costituita dai Senatori membri della Giunta delle elezioni del Senato della precedente legislatura che siano presenti alla prima seduta. Qualora il loro numero sia inferiore a sette, il Presidente procede, mediante sorteggio, all'integrazione del collegio sino a raggiungere il numero predetto. La Giunta provvisoria è presieduta dal componente più anziano di età ed ha come segretario il più giovane.

CAPO II

COSTITUZIONE DELL'UFFICIO
DI PRESIDENZA

Art. 4.

Elezione del Presidente.

Dopo gli adempimenti previsti negli articoli precedenti, il Senato procede alla elezione del Presidente con votazione a scrutinio segreto. È eletto chi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei

componenti del Senato. Qualora non si raggiunga questa maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, nel giorno successivo, ad una terza votazione nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, computando tra i voti anche le schede bianche. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato detta maggioranza, il Senato procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza, anche se relativa. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

Art. 5. (1)

Elezione degli altri componenti della Presidenza.

1. Eletto il Presidente, nella seduta successiva si procede alla elezione di quattro Vice Presidenti, di tre Questori e di otto Segretari.

2. Per le votazioni di cui al comma 1, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda due nomi per i Vice Presidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

2-bis. Al fine di assicurare una più adeguata rappresentatività del Consiglio di Presidenza, i Gruppi parlamentari che non siano in esso rappresentati possono richiedere che si proceda all'elezione di al-

(1) Articolo modificato dal Senato il 30 novembre 1988, il 3 marzo 1993, il 24 febbraio 1999, il 25 ottobre 2001 e il 31 gennaio 2007.

tri Segretari. Su tali richieste delibera il Consiglio di Presidenza. Il numero degli ulteriori Segretari non può essere in ogni caso superiore a due.

2-ter. Il Presidente stabilisce la data della votazione per l'elezione di cui al comma 2-bis. Nella votazione ciascun Senatore può scrivere sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi la cui richiesta sia stata accolta dal Consiglio di Presidenza, ottengono il maggior numero dei voti, limitatamente ad uno per Gruppo.

2-quater. I Segretari che, eletti ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter, entrino a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione, decadono dall'incarico.

3. Nelle elezioni suppletive, quando si debbano coprire uno o due posti, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda un nome; quando si debbano coprire più di due posti scrive un numero di nomi pari alla metà dei posti stessi, con arrotondamento per eccesso delle frazioni di unità. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

4. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Art. 6.

Spoglio delle schede per l'elezione dei componenti della Presidenza.

1. Lo spoglio delle schede per l'elezione del Presidente è fatto in seduta pubblica dall'Ufficio di Presidenza provvisorio.

2. Lo spoglio delle schede per le votazioni di cui all'articolo 5 è fatto senza indugio da otto Senatori estratti a sorte. La presenza di cinque è necessaria per la validità delle operazioni di scrutinio.

Art. 7.

Consiglio di Presidenza.

Appena costituito l'Ufficio definitivo di Presidenza, che prende il nome di Consiglio di Presidenza, il Presidente ne informa il Presidente della Repubblica e la Camera dei deputati.

CAPO III

DELLE ATTRIBUZIONI
DELLA PRESIDENZA

Art. 8.

Attribuzioni del Presidente.

Il Presidente rappresenta il Senato e regola l'attività di tutti i suoi organi, facendo osservare il Regolamento. Sulla base di questo, dirige la discussione e mantiene l'ordine, giudica della ricevibilità dei testi, concede la facoltà di parlare, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati. Sovrintende alle funzioni attribuite ai Questori ed ai Segretari. Assicura, impartendo le necessarie direttive, il buon andamento dell'Amministrazione del Senato.

Art. 9.

Attribuzioni dei Vice Presidenti.

1. I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente nella direzione dei dibattiti e nelle mansioni di rappresentanza del Senato nelle pubbliche cerimonie.

2. Il Presidente del Senato designa il Vice Presidente incaricato di esercitare le sue funzioni in caso di temporaneo impedimento.

Art. 10.

Attribuzioni dei Questori.

I Questori, secondo le disposizioni del Presidente, sovrintendono collegialmente alla polizia, ai servizi del Senato ed al cerimoniale; predispongono il progetto di bilancio ed il conto consuntivo del Senato; provvedono, anche singolarmente nei casi previsti dai Regolamenti interni dell'Amministrazione, alla gestione dei fondi a disposizione del Senato.

Art. 11.

Attribuzioni dei Segretari.

1. I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redigono quello delle sedute segrete; tengono nota dei Senatori iscritti a parlare; danno lettura dei processi verbali e, su richiesta del Presidente, di ogni altro atto e documento che debba essere comunicato all'Assemblea; fanno l'appello nominale; accertano il

risultato delle votazioni; vigilano sulla fedeltà dei resoconti delle sedute; redigono il processo verbale delle adunanze del Consiglio di Presidenza e coadiuvano in genere il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Senato.

2. In caso di necessità, il Presidente può chiamare uno o più Senatori presenti in Aula ad esercitare le funzioni di Segretari.

Art. 12. (1)

Attribuzioni del Consiglio di Presidenza - Proroga dei poteri.

1. Il Consiglio di Presidenza, presieduto dal Presidente del Senato, delibera il progetto di bilancio del Senato, le variazioni degli stanziamenti dei capitoli ed il conto consuntivo; approva il Regolamento della biblioteca e il Regolamento dell'archivio storico del Senato; delibera le sanzioni, nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 67, nei confronti dei Senatori; nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale del Senato; approva i Regolamenti interni dell'Amministrazione del Senato e adotta i provvedimenti relativi al personale stesso nei casi ivi previsti; esamina tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente.

2. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza, tenute ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 67, partecipano i Presidenti dei Gruppi parlamentari che non abbiano propri componenti in seno al Consiglio stesso.

(1) Articolo modificato dal Senato il 17 luglio 2002.

3. Il Consiglio di Presidenza rimane in carica, quando viene rinnovato il Senato, fino alla prima riunione della nuova Assemblea.

Art. 13.

Cessazione dalle cariche del Consiglio di Presidenza.

I Senatori chiamati a far parte del Governo cessano dalle cariche del Consiglio di Presidenza.

CAPO IV

DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Art. 14. (1)(*)

Composizione dei Gruppi parlamentari.

1. Tutti i Senatori debbono appartenere ad un Gruppo parlamentare.

(1) Articolo modificato dal Senato il 26 gennaio 1977, il 5 ottobre 1983 e, da ultimo, il 6 agosto 1992.

(*) «1) Il Regolamento del Senato – ad eccezione della isolata e non estensibile previsione dell'articolo 156-*bis*, comma 1 – non conosce la figura dei componenti politiche del Gruppo misto;

2) (*omissis*);

3) (*omissis*)». (*Parere della Giunta per il Regolamento del 30 marzo 2004*).

Nella stessa riunione, la Giunta ha ribadito all'unanimità che la possibilità di costituire Gruppi parlamentari con meno di dieci iscritti prevista dall'articolo 14, comma 5, del Regolamento presuppone requisiti tipici della legge elettorale previgente alle modifiche del 1993. Pertanto, allo stato attuale della legislazione elettorale, la predetta disposizione non può trovare applicazione.

2. Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni Senatore è tenuto ad indicare alla Presidenza del Senato il Gruppo del quale intende far parte.

3. I Senatori che entrano a far parte del Senato nel corso della legislatura devono indicare alla Presidenza del Senato, entro tre giorni dalla proclamazione o dalla nomina, a quale Gruppo parlamentare intendono aderire.

4. Ciascun Gruppo dev'essere composto da almeno dieci Senatori. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto.

5. Il Consiglio di Presidenza può autorizzare la costituzione di Gruppi con meno di dieci iscritti, purché rappresentino un partito o un movimento organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno quindici regioni, proprie liste di candidati alle elezioni per il Senato ed abbia ottenuto eletti in almeno tre regioni, e purché ai Gruppi stessi aderiscano almeno cinque Senatori, anche se eletti con diversi contrassegni.

6. Quando i componenti di un Gruppo regolarmente costituito si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a dieci, il Gruppo è dichiarato sciolto e i Senatori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri Gruppi, vengono iscritti al Gruppo misto, salva la facoltà del Consiglio di Presidenza prevista dal comma precedente.

Art. 15.(1)

*Convocazione e costituzione dei Gruppi.
Approvazione del regolamento.*

1. Entro sette giorni dalla prima seduta, il Presidente del Senato indice, per ogni Gruppo da costituire, la convocazione dei Senatori che hanno dichiarato di volerne far parte e la convocazione dei Senatori da iscrivere nel Gruppo misto.

2. Ciascun Gruppo si costituisce comunicando alla Presidenza del Senato l'elenco dei propri componenti, sottoscritto dal Presidente del Gruppo stesso, nominato nella seduta convocata ai sensi del primo comma. Ogni Gruppo nomina inoltre uno o più Vice presidenti ed uno o più Segretari. Di dette nomine e di ogni relativo mutamento così come delle variazioni nella composizione del Gruppo parlamentare, viene data comunicazione alla Presidenza del Senato.

3. Nuovi Gruppi parlamentari possono costituirsi nel corso della legislatura.

3-bis. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, l'Assemblea di ciascun Gruppo approva un regolamento, che è trasmesso alla Presidenza del Senato nei successivi cinque giorni. Il regolamento è pubblicato nel sito *internet* del Senato.

3-ter. Il regolamento indica in ogni caso nell'Assemblea del Gruppo l'organo competente ad approvare il rendiconto; individua gli organi responsabili della gestione amministrativa e della contabilità del Gruppo; disciplina altresì le modalità e i criteri

(1) Articolo modificato dal Senato il 21 novembre 2012.

secondo i quali l'organo responsabile della gestione amministrativa destina i contributi alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16.

3-quater. Il Consiglio di Presidenza individua le forme di pubblicità dei documenti relativi all'organizzazione interna dei Gruppi, ferme restando in ogni caso la pubblicazione e la libera consultazione *on line*, nel sito *internet* del Gruppo, delle informazioni circa l'inquadramento, la qualifica e le mansioni specificamente assegnate e la sede ordinaria di lavoro, relative a ciascun posto di lavoro alle dipendenze del Gruppo.

Art. 16.(1)

*Locali, attrezzature e contributi
destinati ai Gruppi parlamentari.*

1. Ai Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali, attrezzature e di un unico contributo annuale, a carico del bilancio del Senato, proporzionale alla loro consistenza numerica, per le finalità di cui al comma 2. Nell'ambito di tale contributo a ciascun Gruppo spetta comunque una dotazione minima di risorse finanziarie, stabilita dal Consiglio di Presidenza tenuto conto delle esigenze di base comuni ai Gruppi.

2. I contributi a carico del bilancio del Senato complessivamente erogati in favore dei Gruppi parlamentari, come determinati e definiti in base alle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presi-

(1) Articolo modificato dal Senato il 21 novembre 2012.

denza, sono destinati dai Gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare e alle attività politiche ad essa connesse, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad esse ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento dei loro organi e delle loro strutture, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici del personale.

Art. 16-bis.(1)

*Gestione contabile e finanziaria
dei Gruppi parlamentari.*

1. Ciascun Gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale, entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal Consiglio di Presidenza mediante un apposito regolamento di contabilità che disciplina le procedure di contabilizzazione di entrate e spese, con riferimento ai contributi trasferiti dal Senato al Gruppo e destinati alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16.

2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i Gruppi si avvalgono di una società di revisione legale, selezionata dal Consiglio di Presidenza con procedura ad evidenza pubblica, la quale verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1.

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 21 novembre 2012.

3. Il rendiconto è trasmesso al Presidente del Senato, corredato di una dichiarazione del Presidente del Gruppo che ne attesta l'avvenuta approvazione da parte dell'Assemblea del Gruppo e del giudizio della società di revisione di cui al comma 2.

4. Ciascun Gruppo è tenuto a pubblicare *on line*, nel proprio sito *internet* liberamente accessibile, ogni mandato di pagamento, assegno o bonifico bancario, con indicazione della relativa causale, secondo modalità stabilite con delibera del Consiglio di Presidenza.

5. Il controllo di conformità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo alle prescrizioni del Regolamento è effettuato a cura dei Senatori Questori, secondo criteri e forme stabiliti dal Consiglio di Presidenza. Successivamente, i rendiconti sono pubblicati sia nel rispettivo sito *internet* di ciascun Gruppo sia in allegato al conto consuntivo delle entrate e delle spese del Senato di cui all'articolo 165.

6. L'erogazione dei contributi ai Gruppi a carico del bilancio del Senato è autorizzata dai Senatori Questori, subordinatamente all'esito positivo del controllo di conformità di cui al comma 5.

7. I Senatori Questori riferiscono al Consiglio di Presidenza sulle risultanze dell'attività svolta ai sensi dei commi 5 e 6.

8. Qualora un Gruppo non trasmetta il rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 1, decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, dei contributi di cui all'articolo 16. Ove i Senatori Questori riscontrino che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo

dello stesso non sia conforme alle prescrizioni del Regolamento, entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto invitano il Presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissando un termine di adempimento. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, esso decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, dei contributi di cui all'articolo 16. Le decadenze previste nel presente comma sono accertate con deliberazione del Consiglio di Presidenza, su proposta dei Senatori Questori, e comportano altresì l'obbligo di restituire, secondo modalità stabilite dallo stesso Consiglio di Presidenza, le somme a carico del bilancio del Senato ricevute e non rendicontate.

9. Con il regolamento di contabilità di cui al comma 1, il Consiglio di Presidenza approva altresì la disciplina del rendiconto da presentare al termine della legislatura, nonché in caso di scioglimento di un Gruppo. In tali ipotesi, ove i contributi percepiti dal Gruppo non siano stati interamente spesi per gli scopi istituzionali di cui all'articolo 16, il Consiglio di Presidenza fissa termini e modi di restituzione della quota non spesa.

10. La quota non spesa e restituita di cui al comma 9 confluisce in appositi fondi, istituiti separatamente per ciascun Gruppo, e viene accantonata, per un periodo non inferiore a un anno, per far fronte a eventuali spese pregresse o esigenze sopravvenute.

CAPO V

DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO,
DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE
IMMUNITÀ PARLAMENTARI E DELLA COM-
MISSIONE PER LA BIBLIOTECA E PER
L'ARCHIVIO STORICO (1)

Art. 17. (2)

Nomina dei componenti della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico.

Il Presidente, non appena costituiti i Gruppi parlamentari, nomina i componenti della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico, dandone comunicazione al Senato.

Art. 18.

Giunta per il Regolamento.

1. La Giunta per il Regolamento è composta di dieci Senatori ed è presieduta dallo stesso Presidente del Senato.

(1) Denominazione del Capo modificata dal Senato il 17 luglio 2002.

(2) Rubrica ed articolo modificati dal Senato il 17 luglio 2002.

2. Il Presidente, apprezzate le circostanze e udito il parere della Giunta, può integrare con non più di quattro membri la composizione della Giunta stessa al fine di assicurarne una più adeguata rappresentatività.

3. Spetta alla Giunta l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di modificazione del Regolamento e il parere su questioni di interpretazione del Regolamento ad essa sottoposte dal Presidente del Senato.

Art. 19. (1)

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

1. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è composta di ventitré Senatori ed è presieduta da un Senatore che la Giunta elegge fra i propri membri.

2. I Senatori nominati dal Presidente del Senato a comporre la Giunta non possono rifiutare la nomina, né dare le dimissioni. Il Presidente del Senato può sostituire un componente della Giunta che non possa per gravissimi motivi partecipare, per un periodo prolungato, alle sedute della Giunta stessa.

3. Qualora la Giunta, sebbene ripetutamente convocata dal suo Presidente, non si riunisca per

(1) Articolo modificato dal Senato il 17 novembre 1988 e, limitatamente al comma 3, il 7 giugno 1989; nuovamente modificato il 23 gennaio 1992 con l'inserimento dei commi 2 e 3 (testo conseguentemente coordinato).

oltre un mese, il Presidente del Senato provvede a rinnovarne i componenti.

4. La Giunta procede alla verifica, secondo le norme dell'apposito Regolamento, dei titoli di ammissione dei Senatori e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità; riferisce, se richiesta, al Senato sulle eventuali irregolarità delle operazioni elettorali che abbia riscontrato nel corso della verifica.

5. Spetta inoltre alla Giunta l'esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione nonché di riferire al Senato sugli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione e sulle domande di autorizzazione presentate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

6. Il Regolamento per la verifica dei poteri previsto dal comma 4 è proposto dalla Giunta per il Regolamento, sentita la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ed è adottato dal Senato a maggioranza assoluta dei suoi componenti (1).

Art. 20. (2)

Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico.

La Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico è composta di tre Senatori. La Com-

(1) Regolamento approvato dal Senato il 23 gennaio 1992 (G.U. 31 gennaio 1992, n. 25).

(2) Rubrica ed articolo modificati dal Senato il 17 luglio 2002.

missione vigila sulla Biblioteca e sull'Archivio storico del Senato e propone al Consiglio di Presidenza il testo e le modificazioni dei rispettivi Regolamenti.

CAPO VI

DELLE COMMISSIONI PERMANENTI, DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DELLE COMMISSIONI SPECIALI E BICAMERALI

Art. 21. (1) (*)

Formazione e rinnovo delle Commissioni permanenti: designazioni da parte dei Gruppi.

1. Ciascun Gruppo, entro cinque giorni dalla propria costituzione, procede, dandone comunica-

(1) Articolo modificato dal Senato il 26 gennaio 1977, il 30 luglio 1987 e, da ultimo, il 6 febbraio 2003.

(*) «1) L'articolo 21, comma 3, del Regolamento, ai sensi del quale, la distribuzione dei "Senatori eccedentari" in ciascuna Commissione permanente deve essere effettuata in modo tale da rispecchiare la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari, si interpreta anche alla luce del necessario rispetto dei rapporti di consistenza tra i Gruppi di maggioranza e opposizione;

2) con riferimento al Gruppo Misto e agli altri Gruppi dei quali facciano parte Senatori sia di maggioranza che di opposizione, le proposte di designazione devono garantire l'equilibrata distribuzione dei componenti di ciascun Gruppo in Commis-

zione alla Presidenza del Senato, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti di cui all'articolo 22, in ragione di uno ogni tredici iscritti, fatto salvo quanto previsto al comma 4-*bis*.

2. I Gruppi composti da un numero di Senatori inferiore a quello delle Commissioni sono autorizzati a designare uno stesso Senatore in tre Commissioni in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni.

3. I Senatori che non risultino assegnati dopo la ripartizione prevista nel primo comma sono distri-

(Segue: nota)

sione, nel rispetto del criterio interpretativo di cui al punto 1 del presente parere;

3) il Presidente, in conformità del potere attribuitogli dall'articolo 21, comma 3, del Regolamento, valuta che le proposte dei Gruppi siano rispondenti al principio stabilito al punto 1 del presente parere. Il Presidente distribuisce conseguentemente i "Senatori eccedentari" nelle Commissioni dandone avviso anche per le vie brevi ai Presidenti dei Gruppi e delle Commissioni interessati prima di ogni altra comunicazione. I Presidenti dei Gruppi hanno facoltà di formulare proposte alternative, nel rispetto dei criteri di cui al punto 1 del presente parere, entro la successiva riunione della Commissione, ai fini della definitiva pronuncia della Presidenza;

4) il Presidente può esercitare il potere derivante dall'articolo 21, comma 3, del Regolamento, con le modalità di cui al punto 3 del presente parere, ogni qualvolta modificazioni intervenute nel numero e nella composizione dei Gruppi parlamentari alterino, attraverso la distribuzione dei "Senatori eccedentari" in ciascuna Commissione, la proporzione esistente in Assemblea tra i Gruppi parlamentari con riferimento alla loro consistenza e ai rapporti tra maggioranza e opposizione». (*Parere della Giunta per il Regolamento dell'11 ottobre 2011*).

buiti nelle Commissioni permanenti, sulla base delle proposte dei Gruppi di appartenenza, dal Presidente del Senato, in modo che in ciascuna Commissione sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari.

4. Il Senatore chiamato a far parte del Governo o eletto Presidente della 14^a Commissione è, per la durata della carica, sostituito dal suo Gruppo nella Commissione con altro Senatore, il quale continua ad appartenere anche alla Commissione di provenienza.

4-bis. I Senatori designati a far parte della 14^a Commissione permanente sono in ogni caso componenti anche di altra Commissione permanente. A tal fine ciascun Gruppo parlamentare designa i propri rappresentanti nella 14^a Commissione permanente successivamente alla composizione delle altre Commissioni. Il Presidente del Senato promuove le intese necessarie perché nella composizione della 14^a Commissione sia rispettato, per quanto possibile, il criterio della proporzionalità e perché essa sia formata da tre Senatori appartenenti a ciascuna delle Commissioni 1^a, 3^a e 5^a e da due Senatori appartenenti a ciascuna delle altre Commissioni permanenti.

5. Tranne i casi previsti nei commi 2, 4 e 4-bis, nessun Senatore può essere assegnato a più di una Commissione permanente.

6. Il Presidente comunica al Senato la composizione delle Commissioni permanenti.

7. Le Commissioni permanenti vengono rinnovate dopo il primo biennio della legislatura ed i loro componenti possono essere confermati.

Art. 22. (1)

Commissioni permanenti - Competenze.

1. Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:

- 1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione;
- 2^a - Giustizia;
- 3^a - Affari esteri, emigrazione;
- 4^a - Difesa;
- 5^a - Programmazione economica, bilancio;
- 6^a - Finanze e tesoro;
- 7^a - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport;
- 8^a - Lavori pubblici, comunicazioni;
- 9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare;
- 10^a - Industria, commercio, turismo;
- 11^a - Lavoro, previdenza sociale;
- 12^a - Igiene e sanità;
- 13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali.
- 14^a - Politiche dell'Unione europea.

(1) Articolo modificato dal Senato il 30 luglio 1987 e il 6 febbraio 2003.

Art. 23. (1)

Commissione Politiche dell'Unione europea. (2)

1. La Commissione Politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti dell'Unione europea e delle sue istituzioni e dell'attuazione degli accordi comunitari. La Commissione ha inoltre competenza sulle materie connesse al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. La Commissione cura altresì, per quanto di sua competenza, i rapporti con il Parlamento europeo e con la Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari dei Parlamenti nazionali degli Stati dell'Unione.

2. La Commissione ha competenza referente sui disegni di legge comunitaria.

3. Spetta alla Commissione esprimere il parere – o, nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 144, formulare osservazioni e proposte – sui disegni di legge e sugli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea, e successive modificazioni, o relativi all'attuazione di norme comunitarie ed in generale su tutti i disegni di legge che possano comportare problemi rilevanti di compatibilità con la normativa comunitaria, nonché esaminare gli affari e le relazioni di cui all'articolo 142. In particolare, la Commissione esprime il parere ovvero formula os-

(1) Articolo modificato dal Senato il 17 e il 30 novembre 1988 e, da ultimo, interamente sostituito il 6 febbraio 2003.

(2) Rubrica modificata dal Senato il 6 febbraio 2003.

servazioni e proposte sui predetti atti in merito ai rapporti delle Regioni con l'Unione europea, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla formazione ed all'attuazione degli atti normativi comunitari, di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, alla disciplina dei casi e delle forme in cui le Regioni possono concludere accordi con Stati o intese con enti territoriali interni ad altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 117, nono comma, della Costituzione, nonché al rispetto del principio di sussidiarietà nei rapporti tra l'Unione europea e lo Stato e le Regioni, di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. La Commissione esercita inoltre le competenze che ad essa sono specificamente attribuite dalle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 24.

Commissioni speciali.

Quando il Senato disponga la nomina di una Commissione speciale, il Presidente ne stabilisce la composizione e procede alla sua formazione attraverso le designazioni dei Gruppi parlamentari, rispettando il criterio della proporzionalità.

Art. 25.

Nomina di organi collegiali.

1. Salvo quanto disposto da norme speciali di legge o del Regolamento, per la elezione dei mem-

bri di organi collegiali ciascun Senatore vota per due terzi dei componenti da nominare, non computando le frazioni inferiori a metà dell'unità; quando si debbano nominare meno di tre componenti ciascun Senatore vota per un solo nome. Sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti si applica l'ultimo comma dell'articolo 5.

2. Lo spoglio delle schede è fatto da tre Segretari designati dal Presidente. Si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 11.

3. Per la nomina, mediante elezione, di organi collegiali che per prescrizione di legge o del Regolamento debbono essere composti in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, la Presidenza comunica ai Gruppi stessi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio, richiedendo la designazione di un eguale numero di nomi. Sulla base di tali designazioni il Presidente compila la lista da sottoporre all'Assemblea, che delibera con votazione a scrutinio segreto.

4. Le disposizioni dei commi precedenti si osservano, in quanto possibile, anche nelle elezioni suppletive.

5. La nomina di organi collegiali o di singoli loro componenti può essere deferita dal Senato al Presidente.

Art. 26.

Organi collegiali bicamerali.

1. Quando si deve procedere alla formazione di organi collegiali bicamerali, il Presidente del Senato promuove le opportune intese con il Presidente della Camera dei deputati al fine di assicurare, nel rispetto del criterio della proporzionalità, la rappresentanza del maggior numero di Gruppi parlamentari costituiti nei due rami del Parlamento.

2. Per il funzionamento di tali organi, quando hanno sede in Senato, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento del Senato.

Art. 27.

*Elezione dell'Ufficio di Presidenza
delle Commissioni.*

1. Le Commissioni, nella loro prima seduta, procedono all'elezione del Presidente, di due Vice Presidenti e di due Segretari.

2. Per la elezione del Presidente si applicano le disposizioni dell'articolo 4.

3. Per la elezione, rispettivamente, dei due Vice Presidenti e dei due Segretari ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome e sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

Art. 28.

*Riunione delle Commissioni
nelle diverse sedi.*

Le Commissioni si riuniscono in sede deliberante per l'esame e la deliberazione di disegni di legge; in sede redigente per l'esame e la deliberazione dei singoli articoli di disegni di legge da sottoporre all'Assemblea per la sola votazione finale; in sede referente per l'esame di disegni di legge o affari sui quali devono riferire all'Assemblea; in sede consultiva per esprimere pareri su disegni di legge o affari assegnati ad altre Commissioni. Esse si riuniscono inoltre per l'esame o la deliberazione di affari per i quali non devono riferire all'Assemblea, per lo svolgimento di interrogazioni, per ascoltare o discutere comunicazioni del Governo, per acquisire elementi informativi e per compiere indagini conoscitive.

Art. 29. (1) (*)

Convocazione delle Commissioni.

1. Le Commissioni sono convocate per la prima volta dal Presidente del Senato per procedere alla

(1) Articolo modificato dal Senato il 17 novembre 1988 e il 6 febbraio 2003.

(*) «In mancanza di accordo in sede di Ufficio di Presidenza allargato sul programma e sul calendario dei lavori delle Commissioni, la decisione definitiva in materia va rimessa al *plenum* della Commissione medesima: ciò, in applicazione analogica del principio puntualmente sancito dalle disposizioni rego-

propria costituzione. Successivamente la convocazione è fatta dai rispettivi Presidenti con la diramazione dell'ordine del giorno.

2. Gli Uffici di Presidenza delle Commissioni, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, predispongono il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione, che sono stabiliti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei disegni di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dell'Assemblea. Quando la discussione di un determinato argomento, anche non compreso nel programma, sia richiesta da almeno un quinto dei componenti della Commissione, l'inserimento nell'ordine del giorno in tempi brevi è rimesso all'Ufficio di Presidenza della Commissione stessa.

2-bis. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono altresì predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti preparatori della legislazione dell'Unione europea, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea o comunicati dal Governo.

3. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. L'ordine del giorno è stampato e pubblicato.

4. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, se-

(Segue: nota)

lamentari per la programmazione dell'attività dell'Assemblea». (Parere della Giunta per il Regolamento del 16 novembre 1988).

condo quanto disposto dal comma precedente, l'ordine del giorno deve essere stampato, pubblicato ed inviato a tutti i componenti della Commissione non meno di ventiquattro ore prima della seduta. Per le sedute delle Commissioni in sede deliberante e redigente detto termine è di quarantotto ore.

5. La convocazione delle Commissioni in sede deliberante e redigente nei periodi di aggiornamento dei lavori del Senato viene comunicata, mediante annuncio della data e dell'ordine del giorno delle sedute delle Commissioni stesse, dal Presidente del Senato in Assemblea nell'ultima seduta prima dell'aggiornamento o mediante invio dell'ordine del giorno stesso a tutti i Senatori, di norma almeno tre giorni prima della data di riunione.

6. Le Commissioni vengono convocate in via straordinaria, per la discussione di determinati argomenti, quando ne faccia richiesta il Presidente del Senato, anche su domanda del Governo. Il Presidente del Senato può altresì richiedere che le convocazioni già disposte vengano revocate quando lo reputi necessario in relazione ai lavori dell'Assemblea.

7. Nei periodi di aggiornamento dei lavori del Senato, la convocazione di Commissioni per la discussione di determinati argomenti può essere richiesta anche da un terzo dei componenti delle Commissioni stesse. La convocazione deve avvenire entro il decimo giorno dalla richiesta.

8. Quando l'Assemblea è riunita, le Commissioni in sede deliberante e redigente sono tenute a sospendere la seduta se lo richiedano il Presidente

del Senato o un terzo dei Senatori presenti in Commissione.

Art. 30. (1)

*Numero legale per le sedute delle
Commissioni - Verificazione.*

1. Per la validità delle sedute delle Commissioni in sede deliberante e redigente, di quelle nelle quali le Commissioni discutano e adottino deliberazioni su affari per i quali non debbano riferire all'Assemblea, nonché nei casi previsti dall'articolo 27, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti delle Commissioni stesse, accertata dal Presidente all'inizio della seduta. In tutti gli altri casi, tale accertamento non è richiesto.

2. Si presume che la Commissione sia sempre in numero legale per deliberare. Tuttavia il Presidente, d'ufficio in occasione della prima votazione per alzata di mano successiva alla chiusura della discussione generale, o su richiesta di un Senatore, formulata prima dell'indizione di ogni altra votazione per alzata di mano, dispone la verifica.

3. Quando ha luogo la verifica del numero legale, per la validità delle deliberazioni assunte nelle sedi di cui al comma 1 è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione. In ogni altra sede, è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.

4. Prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole

(1) Articolo modificato dal Senato il 24 febbraio 1999.

di una maggioranza dei componenti della Commissione, il Presidente può disporre l'accertamento del numero dei presenti.

5. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per venti minuti. Si applica, per il prosiegua, la disciplina prevista per l'Assemblea.

Art. 31.

Partecipazione dei Senatori a Commissioni diverse da quelle di appartenenza - Vincolo del segreto.

1. Ogni Senatore può partecipare alle sedute di Commissioni diverse da quelle alle quali appartiene, senza diritto di voto.

2. Ciascun Gruppo può, per un determinato disegno di legge o per una singola seduta, sostituire i propri rappresentanti in una Commissione, previa comunicazione scritta al Presidente della Commissione stessa.

3. Le Commissioni possono decidere che, per determinati documenti, notizie o discussioni che interessano lo Stato, i propri componenti siano vincolati dal segreto. In questo caso è vietata la partecipazione dei Senatori che non facciano parte delle Commissioni stesse, prevista dal primo comma.

Art. 32.

*Processo verbale
delle sedute delle Commissioni.*

Delle sedute delle Commissioni si redige il processo verbale secondo le norme del primo comma dell'articolo 60. Alla redazione del processo verbale sovrintendono i Senatori segretari.

Art. 33. (1)

Pubblicità dei lavori delle Commissioni.

1. Di ogni seduta di Commissione si redige e si pubblica un riassunto dei lavori, nonché, nei casi di sedute in sede deliberante e redigente e nelle altre ipotesi previste dal Regolamento, il resoconto stenografico.

2. Nel riassunto e nel resoconto non si fa menzione delle discussioni e delle deliberazioni relative agli argomenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 31.

3. Le sedute delle Commissioni in sede referente e consultiva non sono pubbliche.

4. Ad eccezione delle ipotesi di cui al comma precedente, il Presidente del Senato, su domanda della Commissione, da avanzarsi almeno ventiquattro ore prima, può disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svol-

(1) Articolo modificato dal Senato il 17 novembre 1988.

gimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi.

5. Nei casi di sedute in sede deliberante e redigente, la pubblicità dei lavori è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi collocati in separati locali, a disposizione del pubblico e della stampa.

Art. 34. (1)

Assegnazione dei disegni di legge e degli affari alle Commissioni - Commissioni riunite - Conflitti di competenza.

1. Il Presidente del Senato assegna alle Commissioni permanenti competenti per materia o a Commissioni speciali i disegni di legge e in generale gli affari sui quali le Commissioni sono chiamate a pronunciarsi ai sensi del presente Regolamento, e ne dà comunicazione al Senato. Può inoltre inviare alle Commissioni relazioni, documenti e atti pervenuti al Senato riguardanti le materie di loro competenza.

2. Un disegno di legge o affare può essere assegnato a più Commissioni per l'esame o la deliberazione in comune. Le Commissioni riunite sono di regola presiedute dal più anziano di età fra i Presidenti delle Commissioni stesse.

(1) Articolo modificato dal Senato il 17 novembre 1988 e il 6 febbraio 2003.

3. Il Presidente del Senato assegna alla 14^a Commissione permanente e alle altre Commissioni competenti per materia, secondo le rispettive competenze, gli atti previsti dagli articoli 23, 125-*bis*, 142, 143 e 144.

4. Se la Commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza, ne riferisce al Presidente del Senato per le decisioni da adottare.

5. Nel caso in cui più Commissioni si ritengano competenti, il Presidente del Senato decide, uditi i Presidenti delle Commissioni interessate.

Art. 35. (1)

Assegnazione alle Commissioni in sede deliberante.

1. Fatta eccezione per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di conversione di decreti-legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e per i disegni di legge rinviati alle Camere ai sensi dell'arti-

(1) Coordinato con le modificazioni all'articolo 40 approvate dal Senato il 22 e il 30 novembre 1988.

colo 74 della Costituzione, per i quali sono sempre obbligatorie la discussione e la votazione da parte dell'Assemblea, il Presidente può assegnare, dandone comunicazione al Senato, singoli disegni di legge alla deliberazione delle stesse Commissioni permanenti che sarebbero competenti a riferire all'Assemblea, o di Commissioni speciali.

2. Fino al momento della votazione finale, tuttavia, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei componenti della Commissione richiedano al Presidente del Senato, o, a discussione già iniziata, al Presidente della Commissione, che il disegno di legge stesso sia discusso e votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto, con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109. Il disegno di legge è rimesso all'Assemblea anche nell'ipotesi prevista dai commi 5 e 6 dell'articolo 40.

Art. 36. (1)

Assegnazione alle Commissioni in sede redigente.

1. Salve le eccezioni previste dal primo comma dell'articolo 35, il Presidente può, dandone comu-

(1) Coordinato con le modificazioni all'articolo 40 approvate dal Senato il 22 e il 30 novembre 1988.

nicazione al Senato, assegnare in sede redigente alle Commissioni permanenti o a Commissioni speciali disegni di legge per la deliberazione dei singoli articoli, riservata all'Assemblea la votazione finale con sole dichiarazioni di voto, con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109.

2. Entro otto giorni dalla comunicazione al Senato dell'avvenuta assegnazione, otto Senatori possono chiedere che l'esame in Commissione sia preceduto da una discussione in Assemblea per fissare, con apposito ordine del giorno, i criteri informativi a cui la Commissione dovrà attenersi nella formulazione del testo. Sulla richiesta l'Assemblea delibera per alzata di mano, senza discussione. Se la richiesta è accolta, il disegno di legge viene inserito nel programma dei lavori per essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per la discussione anzidetta.

3. Fino al momento della votazione finale da parte dell'Assemblea, il disegno di legge è sottoposto alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne facciano richiesta il Governo o un decimo dei componenti del Senato, o un quinto dei componenti della Commissione, o quando si verifichi l'ipotesi prevista dai commi 5 e 6 dell'articolo 40.

Art. 37. (1) (*)

Trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede deliberante o redigente.

1. Salve le eccezioni previste dal primo comma dell'articolo 35, il Presidente del Senato, quando ne faccia richiesta la Commissione unanime e il Governo dia il proprio assenso, ha facoltà di trasferire in sede deliberante o redigente un disegno di legge precedentemente deferito alla Commissione in sede referente.

2. Il trasferimento non può essere disposto quando sia stato espresso, nell'ipotesi prevista dai commi 5 e 6 dell'articolo 40, parere contrario al provvedimento.

(1) Coordinato con le modificazioni all'articolo 40 approvate dal Senato il 22 e il 30 novembre 1988.

(*) «In merito alla procedura di nuova assegnazione alla sede deliberante o redigente dei disegni di legge già deferiti ed esaminati in sede referente, la Giunta conferma la legittimità della prassi con la quale la Presidenza si riappropria del potere generale di assegnazione previsto dall'articolo 34 del Regolamento con il conforto dell'avviso della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, espresso all'unanimità o con una maggioranza tale da riscontrare la sola opposizione di Presidenti di Gruppo la cui complessiva consistenza non consenta di attivare la rimessione del provvedimento all'esame dell'Assemblea. Nel constatare il carattere risalente della prassi, la Giunta ritiene che questa si fondi su imprescindibili ragioni di funzionalità delle procedure e, sul piano formale, appaia assolutamente coerente con il disposto dell'articolo 72, terzo comma, della Costituzione, il quale esclude che esigue minoranze possano detenere un potere di libero veto sulla scelta della sede d'esame dei disegni di legge». (*Parere della Giunta per il Regolamento del 15 febbraio 2000*).

Art. 38.

Pareri sui disegni di legge e sugli affari.

Il Presidente può disporre che su un disegno di legge o affare da lui assegnato ad una Commissione sia espresso il parere di altra Commissione. Se una Commissione ritiene utile sentire il parere di altra Commissione o di esprimerlo su disegni di legge o affari assegnati a Commissione diversa, lo chiede tramite il Presidente del Senato.

Art. 39.

Procedura per la espressione dei pareri.

1. La Commissione incaricata di esprimere il parere dovrà comunicarlo entro un termine non superiore a quindici giorni, o otto per i disegni di legge dichiarati urgenti, salvo la facoltà del Presidente del Senato, apprezzate le circostanze, di fissare un termine ridotto.

2. Se detti termini decorrono senza che la Commissione faccia conoscere il proprio parere, si intende che essa non reputa di doverne esprimere alcuno, a meno che, su richiesta del Presidente dell'organo consultato, sia stata concessa dalla Commissione competente per materia una proroga del termine, per un tempo che non può essere superiore a quello del termine originario.

3. Il parere è di norma espresso per iscritto. In casi di urgenza o quando comunque se ne manifesti l'opportunità, il parere può essere comunicato alla Commissione competente mediante intervento personale del Presidente della Commissione consultata o di un membro di essa da lui delegato.

4. La Commissione consultata può chiedere che il parere scritto sia stampato in allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.

Art. 40. (1) (*)

Pareri obbligatori.

1. Sono assegnati alla 14^a Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge di cui all'articolo 23, comma 3, deferiti ad altre Commissioni, nonché i disegni di legge che disciplinano le procedure di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa comunitaria.

2. Sono assegnati alla 1^a Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della pubblica Amministrazione.

(1) Articolo modificato dal Senato il 22 e il 30 novembre 1988 e, da ultimo, il 6 febbraio 2003.

(*) «In attesa dell'attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la 1^a Commissione permanente – in via sperimentale e transitoria – esprime parere sui disegni di legge e sugli emendamenti presentati in Commissione come pure in Assemblea, nonché sugli schemi di atti normativi del Governo sottoposti a parere parlamentare, al fine di valutarne la conformità al mutato assetto costituzionale del riparto delle competenze normative fra lo Stato e le regioni.

Si applica a tal fine, per quanto occorra, l'articolo 100, comma 7, primo periodo, del Regolamento». (*Parere della Giunta per il Regolamento del 23 ottobre 2001*).

3. Sono assegnati per il parere alla 5^a Commissione permanente i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate o che contengano disposizioni rilevanti ai fini delle direttive e delle previsioni del programma di sviluppo economico.

4. Sono assegnati alla 2^a Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative.

5. Quando la 5^a Commissione permanente esprime parere scritto contrario all'approvazione di un disegno di legge che importi nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate e che sia stato assegnato in sede deliberante o redigente ad altra Commissione, motivando la sua opposizione con la insufficienza delle corrispettive quantificazioni o della copertura finanziaria, secondo le prescrizioni dell'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione e delle vigenti disposizioni legislative, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.

6. Gli stessi effetti produce il parere scritto contrario espresso dalla 1^a Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, nonché il parere contrario della 14^a Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 1, qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.

7. Fatte salve le disposizioni contenute nel comma 10, i pareri di cui al presente articolo

sono espressi nei termini e con le modalità stabiliti nell'articolo 39 e sono stampati in allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea. La relazione deve motivare l'eventuale mancato recepimento dei suddetti pareri.

8. La verifica della idoneità della copertura finanziaria, ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 5, deve riferirsi alla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e agli oneri ricadenti su ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale in vigore.

9. I disegni di legge che contengano disposizioni nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione e in quelle previste dagli statuti speciali delle Regioni adottati con leggi costituzionali, o che riguardino l'attività legislativa o amministrativa delle Regioni, sono trasmessi anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove quest'ultima, nei termini di cui all'articolo 39, esprima il proprio parere, questo è allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.

10. Ai fini della espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti 1^a, 5^a e 14^a, tutti i termini stabiliti nell'articolo 39 decorrono dalla data in cui il parere viene richiesto dalla Commissione competente per materia.

11. Ove siano trasmessi per il parere alla 5^a Commissione permanente disegni di legge ed emendamenti che prevedano l'utilizzo di stanziamenti di bilancio, ivi inclusi gli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, per finalità difformi da

quelle stabilite nella legge di bilancio annuale e pluriennale e nella legge finanziaria, è facoltà della medesima 5^a Commissione permanente chiedere, alle Commissioni competenti nella materia di cui allo stanziamento di bilancio o all'accantonamento, un parere in ordine al richiamato utilizzo difforme.

12. Le Commissioni competenti per materia sono tenute ad inviare alla 5^a Commissione permanente, in ordine ai disegni di legge ed agli emendamenti sui quali è richiesto il parere di questa, tutti gli elementi da esse acquisiti, utili alla verifica della quantificazione degli oneri, ivi inclusa la relazione tecnica di cui al successivo articolo 76-bis, comma 3, ove richiesta.

Art. 41. (1)

Procedura delle Commissioni in sede deliberante.

1. Per la discussione e votazione dei disegni di legge da parte delle Commissioni in sede deliberante si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla discussione e votazione in Assemblea, con esclusione delle limitazioni alla presentazione degli emendamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 100. Per le votazioni nominali ed a scrutinio segreto – che si svolgono con le modalità indicate nei commi 1 e 2 dell'articolo 116 e nel comma 6

(1) Articolo modificato dal Senato il 17 novembre 1988 e il 6 febbraio 2003.

dell'articolo 118 – è richiesta rispettivamente la domanda di tre e di cinque Senatori. Le richieste che in Assemblea debbono essere avanzate da almeno otto Senatori, sono proposte in Commissione da almeno due Senatori o anche da uno, se a nome di un Gruppo parlamentare.

2. La discussione può essere preceduta da una esposizione preliminare del Presidente, o di un Senatore dallo stesso delegato a riferire alla Commissione, sul disegno di legge, sui suoi precedenti e su tutto quanto possa servire ad inquadrare i problemi che nel disegno stesso vengono regolati.

3. Se il Senatore proponente del disegno di legge, o, nel caso di più proponenti, il primo firmatario non fa parte della Commissione competente a discuterlo, egli dovrà essere avvertito della convocazione della Commissione stessa.

4. Tutti i Senatori possono trasmettere alla Commissione emendamenti e ordini del giorno e chiedere o essere richiesti di illustrarli davanti ad essa.

5. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della pubblica Amministrazione, quelli che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative e quelli che contengano disposizioni nelle materie di cui all'articolo 40, comma 1, devono essere presentati prima dell'inizio della discussione e non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla 5^a, alla 1^a,

alla 2^a e alla 14^a Commissione permanente. Il termine per il parere è di otto giorni a decorrere dalla data dell'invio. Per quanto concerne i pareri della 1^a, della 5^a e della 14^a Commissione permanente si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 40.

Art. 42.

*Procedura delle Commissioni
in sede redigente - Votazione finale
del disegno di legge in Assemblea.*

1. Per la discussione degli articoli nelle Commissioni in sede redigente si applicano le norme dell'articolo 41.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'articolo 36, la Commissione discute e approva i singoli articoli sulla base dei criteri informativi fissati dall'Assemblea. Sull'ammissibilità di ordini del giorno o emendamenti che appaiano contrastanti con i detti criteri decide il Presidente della Commissione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive non sono proponibili nell'ipotesi di cui al comma precedente; nelle altre ipotesi si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 43.

4. Dopo l'approvazione dei singoli articoli la Commissione nomina un relatore incaricato di redigere la relazione scritta.

5. In Assemblea hanno facoltà di parlare soltanto il relatore e il rappresentante del Governo. Il disegno di legge viene quindi posto ai voti per

l'approvazione finale. Sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109.

Art. 43. (1)

*Procedura delle Commissioni
in sede referente.*

1. Nell'esame dei disegni di legge assegnati in sede referente alle Commissioni, dopo la eventuale esposizione preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 41, si svolge una discussione generale di carattere sommario.

2. Alla discussione dei singoli articoli si procede quando siano stati presentati emendamenti. In tal caso la Commissione può nominare un Comitato, composto in modo da garantire la partecipazione della minoranza, al quale affidare la redazione definitiva del testo del disegno di legge.

3. In Commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive. Ove siano avanzate e la Commissione sia ad esse favorevole, sono sottoposte, con relazione, all'Assemblea. È ammesso il semplice rinvio della discussione, purché non superi il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Senato.

(1) Articolo modificato dal Senato il 17 novembre 1988 e il 6 febbraio 2003.

3-bis. In ogni Commissione permanente i Senatori appartenenti anche alla 14^a Commissione hanno il compito di riferire, anche oralmente, per gli aspetti di cui all'articolo 40, comma 1, dopo la conclusione del relativo esame presso la 14^a Commissione permanente.

4. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore incaricato di riferire all'Assemblea. La relazione deve essere presentata nel termine massimo di dieci giorni dalla data dell'incarico.

5. Per sostenere la discussione dinanzi all'Assemblea la Commissione può nominare una Sottocommissione di non più di sette componenti scelti in modo da garantire la partecipazione della minoranza.

6. È sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

7. Sia il relatore incaricato dalla Commissione di riferire all'Assemblea che quello di minoranza possono integrare oralmente la propria relazione.

Art. 44.

Termini per la presentazione delle relazioni.

1. Le relazioni delle Commissioni sui disegni di legge assegnati in sede referente e redigente devono essere presentate nel termine massimo di due mesi dalla data di assegnazione.

2. Il Presidente del Senato, in relazione alle esigenze del programma dei lavori o quando le circostanze lo rendano opportuno, può stabilire un termine ridotto per la presentazione della relazione, dandone comunicazione all'Assemblea.

3. Scaduto il termine, il disegno di legge è preso in considerazione, in sede di programmazione dei lavori, per essere discusso, anche senza relazione, nel testo del proponente, salvo che l'Assemblea conceda, su richiesta della Commissione, un nuovo termine di non oltre due mesi, compatibile con l'attuazione del programma dei lavori.

4. Quando, in applicazione delle disposizioni del precedente comma, vengono in discussione disegni di legge assegnati in sede redigente e dei quali la Commissione non abbia esaurito la votazione degli articoli, i disegni di legge stessi sono esaminati e votati dall'Assemblea secondo la procedura ordinaria. Tuttavia, nel caso che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 36, l'esame in Commissione sia stato preceduto dalla discussione preliminare in Assemblea, non si fa luogo alla discussione generale.

5. Le relazioni sono stampate e distribuite almeno due giorni prima della discussione.

Art. 45.

Computo dei termini.

Nel computo dei termini per la presentazione delle relazioni e l'espressione dei pareri non si

tiene conto dei periodi in cui i lavori del Senato siano stati aggiornati in attesa di convocazione a domicilio dell'Assemblea.

Art. 46. (1)

*Informazioni e chiarimenti richiesti dalle
Commissioni al Governo - Comunicazioni
dei rappresentanti del Governo.*

1. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere ai rappresentanti del Governo informazioni o chiarimenti su questioni, anche politiche, in rapporto alle materie di loro competenza.

2. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data ad ordini del giorno, mozioni e risoluzioni approvati dal Senato o accettati dal Governo. Ciascuna Commissione, al fine di conoscere lo stato di attuazione di leggi già in vigore nelle materie di sua competenza, può nominare uno o più relatori che, acquisiti gli elementi conoscitivi, riferiscano alla Commissione entro il termine loro assegnato.

3. I rappresentanti del Governo possono intervenire alle sedute delle Commissioni per farvi comunicazioni.

(1) Articolo modificato dal Senato il 17 novembre 1988.

Art. 47.

Acquisizione di elementi informativi su disegni di legge e affari assegnati alle Commissioni.

In relazione ai disegni di legge e in generale agli affari ad esse assegnati, le Commissioni possono chiedere ai Ministri di disporre che dalle rispettive Amministrazioni e dagli Enti sottoposti al loro controllo, anche mediante l'intervento personale alle sedute di singoli funzionari ed amministratori, siano forniti notizie ed elementi di carattere amministrativo o tecnico occorrenti per integrare l'informazione sulle questioni in esame.

Art. 48. (1)

Indagini conoscitive.

1. Nelle materie di loro competenza, le Commissioni possono disporre, previo consenso del Presidente del Senato, indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni.

2. Nello svolgimento di tali indagini, le Commissioni non dispongono dei poteri di cui al comma 5 dell'articolo 162, né hanno facoltà di esercitare alcun sindacato politico, di emanare direttive, di procedere ad imputazioni di responsabilità.

(1) Coordinato con le modificazioni all'articolo 162 approvate dal Senato il 30 novembre 1988.

3. I programmi relativi, predisposti dalle Commissioni, sono comunicati al Presidente del Senato il quale, per la loro concreta attuazione, cura le intese con i Ministri competenti, anche per quanto riguarda gli Enti pubblici sottoposti al loro controllo, e può autorizzare eventuali consulenze tecniche e sopralluoghi.

4. Tutte le spese riferentisi allo svolgimento delle indagini sono a carico del bilancio del Senato.

5. Al fine delle indagini di cui al presente articolo, le Commissioni hanno facoltà di tenere apposite sedute alle quali possono essere chiamati ad intervenire i Ministri competenti, funzionari ministeriali e amministratori di Enti pubblici. Possono altresì essere invitati rappresentanti di Enti territoriali, di organismi privati, di associazioni di categoria ed altre persone esperte nella materia in esame.

6. A conclusione dell'indagine la Commissione può approvare un documento che viene stampato e distribuito. Delle sedute di cui al presente articolo può essere redatto e pubblicato il resoconto stenografico qualora la Commissione lo disponga.

7. Se anche alla Camera dei deputati sia stata disposta una indagine sulla stessa materia, il Presidente del Senato può promuovere le opportune intese con il Presidente della Camera affinché le Commissioni dei due rami del Parlamento procedano congiuntamente.

Art. 48-bis. (1)

Richiesta di procedure informative.

Nel caso in cui il ricorso alle procedure di cui agli articoli 46, 47 e 48 sia proposto da almeno un terzo dei membri della Commissione, la richiesta stessa deve essere sottoposta alla decisione della Commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 49.

Richieste al CNEL di pareri, di studi e di indagini - Osservazioni e proposte del CNEL.

1. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere al Presidente del Senato di invitare il CNEL ad esprimere il proprio parere su questioni al loro esame che importino indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale, o che comunque rientrino nell'ambito della economia e del lavoro. Il Presidente del Senato provvede ad inoltrare la richiesta al Presidente del CNEL fissando il termine per l'emanazione del parere. Se tale termine implichi il superamento di quello assegnato alla Commissione per riferire, il Presidente sottopone la questione all'Assemblea per la concessione di una proroga ai sensi del comma 3 dell'articolo 44.

2. Il parere del CNEL viene pubblicato in allegato alla relazione della Commissione o, nel caso

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 17 novembre 1988.

di disegno di legge assegnato in sede deliberante, in apposito stampato allegato a quello del disegno di legge medesimo.

3. Con il consenso del Presidente del Senato e d'intesa con il Presidente del CNEL, le Commissioni possono invitare ad assistere alle sedute di cui all'articolo 48 i componenti delle Commissioni o dei Comitati del CNEL competenti per materia.

4. I Presidenti delle Commissioni o, su loro designazione, i Vice Presidenti, per incarico delle rispettive Commissioni, possono intervenire alle sedute del Consiglio nazionale della economia e del lavoro e delle sue Commissioni.

5. Le Commissioni possono richiedere al Presidente del Senato di invitare il CNEL a compiere studi ed indagini su argomenti di loro interesse attinenti alle materie di competenza del CNEL medesimo. I risultati di tali studi ed indagini sono pubblicati appena pervenuti.

6. Sono ugualmente pubblicate in appositi stampati le osservazioni e le proposte che il CNEL abbia inviato relativamente a disegni di legge all'esame del Senato.

Art. 50.

Relazioni e proposte di iniziativa delle Commissioni - Risoluzioni.

1. Le Commissioni hanno facoltà di presentare all'Assemblea, di propria iniziativa, relazioni e proposte sulle materie di loro competenza.

2. A conclusione dell'esame di affari ad esse assegnati sui quali non siano tenute a riferire al Senato, le Commissioni possono votare risoluzioni intese ad esprimere il loro pensiero e gli indirizzi che ne derivano in ordine all'argomento in discussione. Un rappresentante del Governo deve essere invitato ad assistere alla seduta.

3. Le risoluzioni, quando ne faccia richiesta il Governo o un terzo dei componenti la Commissione, sono comunicate, accompagnate da una relazione scritta, al Presidente del Senato affinché le sottoponga all'Assemblea.

Art. 51.

Connessione e concorrenza di iniziative legislative.

1. I disegni di legge aventi oggetti identici o strettamente connessi sono posti congiuntamente all'ordine del giorno della Commissione competente, salvo che per alcuni di essi la Commissione abbia già esaurito la discussione.

2. Quando il Governo informa l'Assemblea di voler presentare un proprio disegno di legge su una materia che sia già oggetto di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare assegnato ad una Commissione, questa può differire o sospendere la discussione del disegno di legge fino alla presentazione del progetto governativo, ma comunque per non più di un mese.

3. Quando sia posto all'ordine del giorno di una Commissione un disegno di legge avente un oggetto identico o strettamente connesso rispetto a

quello di un progetto già presentato alla Camera dei deputati, il Presidente del Senato ne informa il Presidente della Camera per raggiungere le possibili intese.

CAPO VII

DELLA CONVOCAZIONE DEL SENATO, DELLA ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI E DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

Art. 52.

Convocazione del Senato.

1. La convocazione del Senato è fatta dal Presidente con la diramazione dell'ordine del giorno.

2. Quando il Senato è convocato ai sensi dell'articolo 62, secondo comma, della Costituzione, nella richiesta di convocazione deve essere specificamente indicato l'argomento da porre all'ordine del giorno.

3. La convocazione in via straordinaria può avvenire anche durante il periodo di proroga dei poteri dopo lo scioglimento del Senato.

4. Nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 94 della Costituzione, il Presidente stabilisce, d'accordo col Presidente della Camera dei deputati, la data di convocazione del Senato.

Art. 53. (1)

Programma dei lavori.

1. I lavori del Senato sono organizzati secondo il metodo della programmazione per sessioni bimestrali sulla base di programmi e calendari.

2. Di norma quattro settimane della sessione sono riservate alle sedute delle Commissioni permanenti e speciali, nonché all'attività delle Commissioni bicamerali, per le quali sono riservati tempi specifici e adeguati, previe le opportune intese con il Presidente della Camera dei deputati; tre settimane sono dedicate all'attività dell'Assemblea; una settimana è destinata all'attività dei Gruppi parlamentari e dei singoli Senatori.

3. Il programma dei lavori viene predisposto ogni due mesi dal Presidente del Senato, prendendo gli opportuni contatti con il Presidente della Camera dei deputati, con i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali e con il Governo, ed è sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che si riunisce con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e l'intervento del rappresentante del Governo. Il programma è redatto tenendo conto delle priorità indicate dal Governo e delle proposte avanzate dai Gruppi parlamentari nonché da singoli Senatori, anche per quanto attiene alle funzioni di ispezione e di controllo, per le quali sono riservati

(1) Articolo modificato dal Senato il 30 novembre 1988, il 3 marzo 1993 e, da ultimo, il 24 febbraio 1999.

tempi specifici ed adeguati. Ogni due mesi, almeno quattro sedute sono destinate esclusivamente all'esame di disegni di legge e di documenti presentati dai Gruppi parlamentari delle opposizioni e da questi fatti propri ai sensi dell'articolo 79, comma 1. Si applicano le disposizioni dell'articolo 55, comma 5.

4. Il programma, se approvato all'unanimità, diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Se all'atto della comunicazione un Senatore o il rappresentante del Governo chiedono di discuterne, nella discussione può intervenire, oltre al richiedente, un oratore per Gruppo, per non più di dieci minuti.

5. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali modifiche al programma dei lavori.

6. Ai fini dell'attuazione del programma, il Presidente convoca i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali, con l'intervento del rappresentante del Governo, per stabilire le modalità ed i tempi dei lavori delle Commissioni stesse, in coordinamento con l'attività dell'Assemblea.

7. I Regolamenti interni dei Gruppi parlamentari stabiliscono procedure e forme di partecipazione che consentano ai singoli Senatori di esprimere i loro orientamenti e presentare proposte sulle materie comprese nel programma dei lavori o comunque all'ordine del giorno.

Art. 54. (1)

Schema dei lavori.

Nel caso in cui la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari non raggiunga l'accordo sul programma, il Presidente, sulla base delle indicazioni emerse dalla Conferenza stessa, predispone uno schema dei lavori per il periodo di una settimana. Tale schema è comunicato all'Assemblea e, se non sono avanzate proposte di modifica, diviene definitivo; in caso contrario, l'Assemblea vota sulle singole proposte di modifica, previa unica discussione limitata a non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Nel corso della settimana la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è convocata per decidere sull'organizzazione dei lavori del periodo successivo.

Art. 55. (2) (*) (**)

Calendario dei lavori.

1. Al fine di stabilire le modalità di applicazione

(1) Articolo modificato dal Senato il 26 gennaio 1977 e il 30 novembre 1988.

(2) Articolo modificato dal Senato il 26 gennaio 1977 e il 30 novembre 1988.

(*) «La Giunta conviene all'unanimità sull'interpretazione del Presidente e della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, secondo la quale nel tempo complessivo riservato a ciascun Gruppo – in sede di organizzazione della discussione ai sensi dell'articolo 55, quinto comma, del Regolamento – devono essere ricomprese anche le dichiarazioni di voto di qualsiasi tipo». (*Parere della Giunta per il Regolamento del 12 luglio 1988*).

(**) «Per quanto concerne il tempo da utilizzarsi da eventuali dissenzienti, la Giunta conviene con l'indicazione del Presidente, in base alla quale è nella facoltà della Conferenza dei

del programma definitivo, il Presidente predispone un calendario dei lavori e lo sottopone all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, cui partecipa il Governo con un proprio rappresentante.

2. Il calendario, che ha di norma cadenza mensile, reca il numero e la data delle singole sedute, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

3. Il calendario, se adottato all'unanimità, ha carattere definitivo e viene comunicato all'Assemblea. In caso contrario, sulle proposte di modifica decide l'Assemblea con votazione per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Il calendario definitivo è pubblicato e distribuito.

4. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario.

5. Per la organizzazione della discussione dei singoli argomenti iscritti nel calendario, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari de-

(Segue: nota)

Presidenti dei Gruppi parlamentari riservare – in sede di organizzazione della discussione – ai senatori dissenzianti, indipendentemente dal Gruppo di appartenenza, un tempo determinato in aggiunta a quello attribuito a ciascun Gruppo.

La Giunta, infine – premesso che, allorché un Gruppo abbia esaurito il tempo assegnatogli, ai suoi componenti non può più essere concessa la parola – ribadisce quanto già dal Presidente più volte dichiarato, e cioè che rimangono in vita, anche in questo caso, tutti gli strumenti dal Gruppo stesso presentati (emendamenti, subemendamenti, ordini del giorno, proposte di stralcio), sui quali l'Assemblea sarà comunque chiamata ad esprimersi con il proprio voto». (*Parere della Giunta per il Regolamento del 12 novembre 1991*).

termina di norma il tempo complessivo da riservare a ciascun Gruppo, stabilendo altresì la data entro cui gli argomenti iscritti nel calendario debbono essere posti in votazione.

6. Il calendario può essere modificato dal Presidente del Senato soltanto per inserirvi argomenti che, per disposizione della Costituzione o del Regolamento, debbono essere discussi e votati in una data ricadente nel periodo considerato dal calendario stesso.

7. L'Assemblea, al termine di ogni seduta, può deliberare, su proposta del Presidente o su domanda del Governo o di otto Senatori, in relazione a situazioni sopravvenute ed urgenti, di inserire nel calendario argomenti anche non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile l'esecuzione, stabilendo, se del caso, di tenere le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. Con le stesse modalità l'Assemblea può invertire l'ordine degli argomenti fissato nel calendario. Le anzidette deliberazioni sono adottate con votazione per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno.

Art. 56. (*) (**)

Ordine del giorno della seduta.

1. Il Presidente apre le sedute e le chiude annunciando la data, l'ora e l'ordine del giorno della se-

(*) «Per l'illustrazione delle proposte ai sensi dell'articolo 56 quarto comma, e dell'articolo 151 del Regolamento, è applicabile la norma generale dell'articolo 84, ultimo comma, del Regolamento». (*Parere della Giunta per il Regolamento del 5 giugno 1984*).

(**) «1. Con riferimento alla procedura cosiddetta "urgentissima" (articolo 56, comma 4, del Regolamento), la Giunta con-

duta successiva, salvo i casi di convocazione a domicilio, nei quali la diramazione dell'ordine del giorno è fatta di regola almeno cinque giorni prima della seduta.

2. L'ordine del giorno è formato secondo il calendario o sulla base dello schema dei lavori.

3. L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta può essere decisa dal Presidente o proposta da otto Senatori. Ove l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su tale proposta, la votazione si fa per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore contro e uno a favore e per non oltre dieci minuti ciascuno.

(Segue: nota)

ferma all'unanimità il parere reso il 5 giugno 1984, secondo il quale la richiesta di discutere o votare su argomenti non all'ordine del giorno va preventivamente comunicata per iscritto alla Presidenza a norma dell'articolo 84, comma 5, del Regolamento.

2. Poiché, ai sensi di quest'ultima disposizione, il senatore che intenda fare una richiesta all'Assemblea relativa ad argomenti non iscritti all'ordine del giorno può parlare soltanto se abbia ottenuto dal Presidente espressa autorizzazione, il Presidente stesso, nell'accordare tale autorizzazione, ha facoltà di determinare il momento dell'illustrazione della richiesta.

3. A maggioranza, la Giunta ritiene che, in quanto l'articolo 56, comma 4, prescrive per la deliberazione la speciale maggioranza dei due terzi dei presenti, per la deliberazione stessa debba procedersi ad un puntuale accertamento dei senatori che partecipano alla votazione e che, di conseguenza, venga meno la presunzione di esistenza del numero legale prevista dall'articolo 107, comma 2, del Regolamento.

4. Per consentire il computo dei voti, la deliberazione deve aver luogo mediante procedimento elettronico e richiede il preavviso indicato dall'articolo 119 del Regolamento». (*Parere della Giunta per il Regolamento del 15 febbraio 2000*).

4. Per discutere o votare su argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Senato adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti, su proposta del Governo o del Presidente della Commissione competente o di otto Senatori, da avanzarsi all'inizio della seduta o quando il Senato stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno. Sulla proposta può parlare soltanto un oratore per ciascun Gruppo e per non più di dieci minuti. Se la proposta è accolta, la Commissione può riferire oralmente.

Art. 57.

Pubblicità delle sedute.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Tuttavia, su domanda del Governo o di un decimo dei componenti del Senato, l'Assemblea può deliberare, senza discussione, di adunarsi in seduta segreta.

Art. 58.

Posti riservati nell'Aula.

1. Nell'Aula vi sono posti riservati ai rappresentanti del Governo e delle Commissioni che riferiscono sugli argomenti in discussione.

2. Hanno posto nel banco della Presidenza il Segretario generale e gli altri funzionari autorizzati dal Presidente.

Art. 59.

Partecipazione dei rappresentanti del Governo alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

I rappresentanti del Governo, anche se non fanno parte del Senato, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di partecipare alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

Art. 60.

Processo verbale e resoconti della seduta.

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.

2. La seduta comincia con la lettura del processo verbale che, se non vi sono osservazioni, si considera approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.

3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda farvi inserire una rettifica, oppure parlare per fatto personale o per un semplice annuncio di voto.

4. Il processo verbale delle sedute sia pubbliche che segrete è firmato dal Presidente e da due Segretari subito dopo la sua approvazione. Il Senato può ordinare che non si faccia processo verbale di una seduta segreta.

5. Di ogni seduta pubblica vengono redatti e pubblicati il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

Art. 61.

Comunicazioni all'Assemblea.

Dopo la lettura del processo verbale, prima di passare all'ordine del giorno, il Presidente porta a conoscenza dell'Assemblea i messaggi, le lettere e le comunicazioni che la riguardano. Degli scritti sconvenienti non si dà lettura.

Art. 62. (1)

Congedi.

1. Un Senatore può mancare alle sedute dopo aver chiesto per iscritto congedo al Presidente, il quale, in principio di ogni seduta, dà comunicazione dei congedi all'Assemblea.

2. Viene sempre affissa nell'Aula una nota dei congedi.

Art. 63.

Facoltà di parlare.

Possono parlare in Assemblea esclusivamente i Senatori e, ogni volta che lo richiedano, i rappresentanti del Governo.

(1) Articolo modificato dal Senato il 22 novembre 1988.

CAPO VIII

DELLE SEDUTE COMUNI
DELLE DUE CAMERE

Art. 64.

*Convocazione delle Camere
in seduta comune - Presidenza.*

1. Nei casi in cui, a norma della Costituzione, le due Camere debbono riunirsi in seduta comune, presiede il Presidente della Camera dei deputati e l'Ufficio di Presidenza è quello della Camera.

2. Il Presidente del Senato prende gli opportuni accordi col Presidente della Camera per la convocazione dei Senatori.

Art. 65.

*Regolamento delle sedute comuni
delle due Camere.*

Per le sedute in comune delle due Camere si applica il Regolamento della Camera dei deputati, salva sempre la facoltà delle Camere riunite di stabilire norme diverse.

CAPO IX
DELL'ORDINE DELLE SEDUTE,
DELLA POLIZIA DEL SENATO
E DELLE TRIBUNE

Art. 66.

Richiamo all'ordine.

1. Se un Senatore turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale.

2. Il Senatore richiamato all'ordine ha facoltà di dare spiegazioni al Senato alla fine della seduta o anche subito, a giudizio del Presidente. A seguito delle giustificazioni addotte, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

Art. 67.

*Censura - Esclusione dall'Aula -
Interdizione a partecipare ai lavori.*

1. Qualora un Senatore, nonostante il richiamo inflittogli dal Presidente, persista nel suo comportamento, o, anche indipendentemente da precedenti richiami, trascorra ad oltraggi o vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia comunque atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporre l'esclusione dall'Aula per il resto della seduta. Si applicano, per la censura e per l'esclusione dall'Aula, le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 66.

2. Se il Senatore non ottempera all'ordine di allontanarsi dall'Aula, il Presidente sospende la seduta e dà disposizioni ai Questori per l'esecuzione dell'ordine impartito.

3. Nei casi previsti dal primo comma il Presidente può, altresì, proporre al Consiglio di Presidenza – integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 – di deliberare, nei confronti del Senatore al quale è stata inflitta la censura, l'interdizione di partecipare ai lavori del Senato per un periodo non superiore a dieci giorni di seduta. Il Senatore può fornire ulteriori spiegazioni al Consiglio stesso.

4. Per fatti di particolare gravità che si svolgano nel recinto del palazzo del Senato, ma fuori dell'Aula, il Presidente può ugualmente investire del caso il Consiglio di Presidenza il quale, sentiti i Senatori interessati, può deliberare le sanzioni di cui ai commi precedenti.

5. Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione.

Art. 68.

Tumulto in Aula.

Quando sorga tumulto nell'Aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a che il Presidente non riprenda il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto continua, il Presidente può sospenderla nuovamente per un tempo determinato, o, secondo

l'opportunità, toglierla. In quest'ultimo caso il Senato, qualora nella stessa giornata non risulti già convocato per altra seduta, si intende convocato senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il prossimo giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo, quando il Senato abbia già prima deliberato di tenere seduta in tale giorno.

Art. 69. (1)

Polizia del Senato.

1. I poteri necessari per la polizia del Senato e della sua sede spettano al Senato stesso e sono esercitati in suo nome dal Presidente.

2. Il Presidente può incaricare i Senatori Questori, anche individualmente, affinché, assistiti dal Segretario generale, diano alla guardia di servizio, posta alla diretta dipendenza funzionale dello stesso Presidente, gli ordini necessari e concertino con le autorità competenti le opportune disposizioni.

3. La forza pubblica – compresa la polizia giudiziaria – non può entrare nella sede del Senato, né in qualsiasi altro edificio ove abbiano sede Commissioni, Servizi e Uffici del Senato, se non per ordine del Presidente. Lo stesso divieto vale per gli edifici ove abbiano sede organismi bicamerali, nei quali la forza pubblica – compresa la polizia

(1) Articolo modificato dal Senato il 22 dicembre 1983.

giudiziaria – non può entrare se non per ordine dato dal Presidente del Senato d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati.

4. La forza pubblica non può entrare nelle Aule dell'Assemblea e delle Commissioni se non per ordine del Presidente del Senato e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 70. (*)

Divieto di ingresso degli estranei nell'Aula - Ammissione alle tribune.

1. Nessuna persona estranea al Senato può introdursi od essere ammessa nell'Aula durante le sedute.

2. L'ammissione del pubblico nelle tribune è regolata con norme stabilite dal Presidente su proposta dei Questori.

(*) «Non esistono impedimenti regolamentari a che, per un periodo di tempo limitato, la sperimentazione di nuove tecniche di resocontazione stenografica, con il ricorso a personale estraneo al Senato, possa venire promossa nelle Aule delle Commissioni parlamentari – eccezion fatta per le sedute delle Commissioni d'inchiesta e per quelle per cui, a giudizio dei Presidenti di Commissione, la sperimentazione apparisse inopportuna – nonché – limitatamente alle sedute del sindacato ispettivo – nell'Aula dell'Assemblea. La sperimentazione potrà ampliare l'ambito consueto della resocontazione stenografica. La Giunta raccomanda grande prudenza nella devoluzione a imprese private di attività tradizionalmente svolte dal personale parlamentare». (*Parere della Giunta per il Regolamento del 29 luglio 1999*).

Art. 71.

Polizia delle tribune.

1. Durante le sedute, le persone ammesse nelle tribune debbono stare a capo scoperto e in silenzio, astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.

2. I commessi, in esecuzione degli ordini del Presidente, fanno uscire immediatamente chiunque abbia turbato l'ordine o fanno sgomberare la tribuna o sezione di tribuna in cui l'ordine sia stato turbato, quando non si possa individuare chi ha cagionato il disordine.

3. Nella tribuna o sezione di tribuna fatta sgomberare non possono essere riammessi gli espulsi. Sono tuttavia ammesse le altre persone che si presentino successivamente munite di regolare biglietto d'entrata.

Art. 72.

*Oltraggio al Senato o ai suoi membri -
Resistenza agli ordini del Presidente.*

In caso di oltraggio al Senato o ad alcuno dei suoi membri nell'esercizio delle sue funzioni o di resistenza agli ordini del Presidente, questi può ordinare l'arresto immediato del colpevole e la sua traduzione davanti all'autorità competente.

CAPO X
DELLA PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE
DEI DISEGNI DI LEGGE

Art. 73.

*Presentazione, stampa
e distribuzione dei disegni di legge.*

1. I disegni di legge che iniziano il loro procedimento in Senato sono presentati in seduta pubblica o comunicati alla Presidenza.

2. I disegni di legge presentati in Senato o trasmessi dalla Camera dei deputati sono annunciati all'Assemblea e vengono stampati e distribuiti nel più breve tempo possibile; di essi è subito fatta menzione nell'ordine del giorno generale.

Art. 73-bis. (1)

*Termini per l'efficacia o l'emanazione di leggi, la
presentazione di disegni di legge o la adozione di
provvedimenti.*

La Presidenza del Senato tiene nota delle leggi che stabiliscono un termine per la loro efficacia o per l'emanazione di altre leggi ovvero per la presentazione di disegni di legge o la adozione di provvedimenti da parte del Governo, curandone la segnalazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 22 e coordinato il 30 novembre 1988.

alle Commissioni permanenti competenti per materia, almeno due mesi prima della scadenza.

Art. 74. (1)

Disegni di legge d'iniziativa popolare e disegni di legge d'iniziativa dei Consigli regionali.

1. Quando un disegno di legge di iniziativa popolare è presentato al Senato, il Presidente, prima di darne annuncio all'Assemblea, dispone la verifica e il computo delle firme degli elettori proponenti, al fine di accertare la regolarità della proposta.

2. Per i disegni di legge di iniziativa popolare presentati nella precedente legislatura non è necessaria la ripresentazione. Essi, all'inizio della nuova legislatura, sono nuovamente assegnati alle Commissioni e seguono la procedura normale, salva l'applicabilità, nei primi sette mesi, delle disposizioni dell'articolo 81.

3. Le competenti Commissioni debbono iniziare l'esame dei disegni di legge d'iniziativa popolare ad esse assegnati entro e non oltre un mese dal deferimento. È consentita l'audizione di un rappresentante dei proponenti designato dai primi dieci firmatari del disegno di legge.

4. I termini previsti dal comma 3 si applicano anche ai disegni di legge presentati dai Consigli regionali ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione.

(1) Articolo modificato dal Senato il 22 e il 30 novembre 1988.

È consentita l'audizione di un rappresentante del Consiglio regionale proponente.

Art. 75.

Trasmissione al Governo o alla Camera dei deputati dei disegni di legge approvati.

I disegni di legge approvati definitivamente dal Senato sono inviati al Governo; gli altri sono trasmessi direttamente alla Camera dei deputati.

Art. 76.

Temporanea improcedibilità dei disegni di legge respinti e nuovamente presentati.

Non possono essere assegnati alle competenti Commissioni disegni di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di disegni di legge precedentemente respinti, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione.

Art. 76-bis. (1)

Relazione tecnica sui disegni di legge, sugli schemi di decreto legislativo e sugli emendamenti. (2)

1. Non possono essere assegnati alle competenti Commissioni permanenti i disegni di legge di ini-

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 22 novembre 1988, coordinato il 30 novembre 1988 e, da ultimo, modificato il 21 luglio 1999.

(2) Rubrica modificata dal Senato il 21 luglio 1999.

ziativa governativa, di iniziativa regionale o del CNEL, nonché gli schemi di decreto legislativo che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate e non siano corredati della relazione tecnica, conforme alle prescrizioni di legge, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture.

2. Sono improponibili gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate e non siano corredati della relazione tecnica redatta nei termini di cui al comma 1.

3. Le Commissioni competenti per materia e, in ogni caso, la 5^a Commissione permanente possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 1 per i disegni di legge di iniziativa popolare o parlamentare e gli emendamenti di iniziativa parlamentare al loro esame, ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione sui disegni di legge deve essere trasmessa dal Governo nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

4. Il Presidente del Senato richiede al Presidente della Corte dei conti, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente, le valutazioni sulle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione di decreti-legge o dalla emanazione di decreti legislativi, quando la relativa domanda sia presentata in forma scritta da almeno un terzo dei componenti delle Commissioni competenti per materia. Per i decreti-legge la domanda non può essere avanzata oltre il quinto giorno dal deferi-

mento del disegno di legge di conversione alla Commissione competente.

CAPO XI

DELLE DICHIARAZIONI D'URGENZA E DEI PROCEDIMENTI CON TERMINI ABBREVIATI

Art. 77. (*)

*Dichiarazione d'urgenza -
Autorizzazione alla relazione orale.*

1. Quando per un disegno di legge o in generale per un affare che deve essere discusso dall'Assemblea sia stata chiesta dal proponente, dal Presidente della Commissione competente o da otto Senatori la dichiarazione d'urgenza, il Senato delibera per alzata di mano. La discussione sulla domanda, alla quale può partecipare non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare, e la votazione hanno luogo nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. L'approvazione della dichiarazione d'urgenza comporta la riduzione di tutti i termini alla metà.

(*) «Rientra nei poteri del Presidente dell'Assemblea di stabilire in quale momento della seduta debbano essere discusse le richieste di dichiarazione di urgenza ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento». (*Parere della Giunta per il Regolamento del 22 marzo 1984*).

2. Su domanda della Commissione competente, dopo l'intervento di non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare, l'Assemblea per motivi d'urgenza può autorizzare, con votazione per alzata di mano, la Commissione stessa a riferire oralmente.

Art. 78. (1) (*) (**)

Disegni di legge di conversione di decreti-legge.

1. Nel caso previsto dall'articolo 77 della Costituzione il Presidente, pervenutogli dal Governo il disegno di legge di conversione di un decreto-

(1) Articolo modificato dal Senato il 10 marzo 1982, e, con applicazione ai decreti-legge emanati successivamente al 30 novembre 1988, il 23 e il 30 novembre 1988.

(*) «Quando il Senato, in sede di valutazione dei presupposti, giudica per un decreto-legge sussistenti i requisiti richiesti dell'articolo 77 della Costituzione, accetta che al provvedimento sia riservato un tragitto preferenziale, con la garanzia che per questo tragitto non si debbano far passare ipotesi normative del tutto svincolate dalla necessità e dalla urgenza che giustificano l'emanazione del decreto-legge.

Pertanto, in sede di conversione di un decreto-legge, la norma del primo comma dell'articolo 97 del Regolamento – secondo la quale non sono proponibili emendamenti che siano estranei all'oggetto della discussione – deve essere interpretata in modo particolarmente rigoroso, che tenga conto anche della indispensabile preservazione dei caratteri di necessità e di urgenza già verificati con la procedura prevista dall'articolo 78 del Regolamento, con riferimento sia al decreto-legge che al disegno di legge di conversione». (*Parere della Giunta per il Regolamento dell'8 novembre 1984*).

(**) «Una volta esaurita la fase preliminare di controllo dei requisiti prescritti dalla Costituzione e dalla legislazione vigente per l'emanazione dei decreti-legge, nella discussione dei disegni di legge di conversione è comunque proponibile la questione pregiudiziale – ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento – anche

legge, qualora il Senato sia sciolto o i suoi lavori siano aggiornati, procede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea perché questa si riunisca entro cinque giorni.

2. Il disegno di legge di conversione, presentato dal Governo al Senato o trasmesso dalla Camera dei deputati, è deferito alla Commissione competente, di norma, lo stesso giorno della presentazione o della trasmissione. Il Presidente, all'atto del deferimento, apprezze le circostanze, fissa i termini relativi all'esame del disegno di legge stesso.

3. Il disegno di legge di conversione è altresì deferito, entro il termine di cui al precedente comma 2, alla 1^a Commissione permanente, la quale trasmette il proprio parere alla Commissione competente entro cinque giorni dal deferimento. Qualora la 1^a Commissione permanente esprima parere contrario per difetto dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione o dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, tale parere deve essere immediatamente trasmesso, oltre che alla Commissione competente, al Presidente del Senato, che lo sottopone entro cinque giorni al voto dell'Assemblea. Nello stesso termine il Presidente sottopone il parere della Commissione al voto dell'Assemblea ove ne faccia richiesta, entro il giorno successivo a quello in cui il parere è

(Segue: nota)

con riferimento ad ogni possibile profilo di costituzionalità, ivi compreso quello relativo al difetto dei presupposti costituzionali di necessità e di urgenza». (*Parere della Giunta per il Regolamento del 16 novembre 1988*).

stato espresso, un decimo dei componenti del Senato. Nella discussione può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, per non più di dieci minuti ciascuno. Sul parere contrario della 1^a Commissione permanente l'Assemblea si pronunzia con votazione nominale con scrutinio simultaneo.

4. Se l'Assemblea si pronunzia per la non sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione o dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, il disegno di legge di conversione si intende respinto. Qualora tale deliberazione riguardi parti o singole disposizioni del decreto-legge o del disegno di legge di conversione, i suoi effetti operano limitatamente a quelle parti o disposizioni, che si intendono soppresse.

5. Il disegno di legge di conversione, presentato dal Governo al Senato, è in ogni caso iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea in tempo utile ad assicurare che la votazione finale avvenga non oltre il trentesimo giorno dal deferimento.

6. Gli emendamenti proposti in Commissione e da questa fatti propri debbono essere presentati come tali all'Assemblea e sono stampati e distribuiti prima dell'inizio della discussione generale.

Art. 79.

Disegni di legge fatti propri da Gruppi parlamentari.

1. All'atto dell'annuncio in Aula di un disegno di legge che sia sottoscritto da più della metà dei

componenti di un Gruppo parlamentare, il Presidente di quest'ultimo può dichiarare all'Assemblea che il disegno di legge è fatto proprio dal Gruppo stesso. In tal caso la Commissione competente deve iniziarne l'esame entro e non oltre un mese dall'assegnazione.

2. Qualora alla dichiarazione di cui al comma precedente aderiscano i Presidenti di tutti i Gruppi parlamentari, il disegno di legge è immediatamente assegnato alla Commissione competente la quale, se deve riferire all'Assemblea, è autorizzata a farlo con relazione orale. Il disegno di legge è inserito nel calendario o schema dei lavori immediatamente successivo a quello in corso. Se il disegno di legge è assegnato in sede deliberante, viene preso in esame dalla Commissione competente entro la settimana successiva all'assegnazione, con precedenza su ogni altro argomento.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti è fatto salvo il disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 51.

Art. 80.

Iniziative legislative, consequenziali ad un dibattito, dei componenti di una Commissione.

Il disegno di legge che, a seguito di un dibattito su materie di competenza di una Commissione, venga presentato sull'argomento per iniziativa dei due terzi dei componenti della Commissione stessa, subito dopo l'annuncio viene sottoposto all'Assemblea, la quale è chiamata a decidere sull'autorizzazione alla Commissione a riferire oralmente

e sull'inserzione del disegno di legge nel calendario o schema dei lavori immediatamente successivo a quello in corso.

Art. 81.

*Disegni di legge già approvati o esaminati
nella precedente legislatura.*

1. Per i disegni di legge presentati entro sei mesi dall'inizio della legislatura che riproducano l'identico testo di disegni di legge approvati dal solo Senato nella precedente legislatura, il Governo o venti Senatori possono chiedere, entro un mese dalla presentazione, che sia dichiarata l'urgenza e adottata la procedura abbreviata di cui ai commi seguenti.

2. L'Assemblea delibera sulle singole domande, senza discussione, per alzata di mano; sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109.

3. Qualora il Senato deliberi l'urgenza e l'adozione della procedura abbreviata, se il disegno di legge è assegnato in sede referente, la Commissione è autorizzata a riferire oralmente e il disegno di legge stesso viene senz'altro iscritto nel calendario o nello schema dei lavori immediatamente successivo a quello in corso per la deliberazione da parte dell'Assemblea con discussione limitata ai soli interventi del relatore, del rappresentante del Governo, e dei proponenti di emendamenti, salve le dichiarazioni di voto di cui al comma 2 dell'articolo 109.

4. Se il disegno di legge è assegnato in sede deliberante, la Commissione deve porlo all'ordine del giorno non oltre il quindicesimo giorno dall'approvazione della richiesta.

5. Le Commissioni permanenti alle quali siano stati deferiti in sede referente disegni di legge riproducenti l'identico testo di disegni di legge il cui esame sia stato esaurito dalle Commissioni stesse nella precedente legislatura possono, nei primi sette mesi dall'inizio della nuova legislatura, deliberare, previo sommario esame, di adottare senza ulteriore discussione le relazioni già allora presentate.

Art. 82.

Dichiarazione d'urgenza per la fissazione del termine di promulgazione.

Quando venga proposta per un disegno di legge l'abbreviazione del termine di promulgazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione, il Presidente, prima di porre in votazione la norma relativa, invita l'Assemblea a pronunciarsi sulla dichiarazione d'urgenza, che deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Senato. Se non viene raggiunta la detta maggioranza, la norma che stabilisce i termini di promulgazione non è posta in votazione. Se viene dichiarata l'urgenza il Presidente ne fa espressa menzione nel messaggio alla Camera dei deputati o al Governo.

CAPO XII

DELLA DISCUSSIONE

Art. 83. (*)

Divieto di discutere e votare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Il Senato non può discutere né deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno, tranne i casi previsti dal comma 4 dell'articolo 56 e dall'articolo 151.

Art. 84. (1) (**)

Iscrizioni a parlare.

1. Sugli argomenti compresi nel calendario dei lavori, i Senatori si iscrivono a parlare di norma

(*) «Per l'illustrazione delle proposte ai sensi dell'articolo 56 quarto comma, e dell'articolo 151 del Regolamento, è applicabile la norma generale dell'articolo 84, ultimo comma, del Regolamento». (*Parere della Giunta per il Regolamento del 5 giugno 1984*).

(1) Coordinato con il nuovo testo dell'articolo 55 approvato dal Senato il 30 novembre 1988.

(**) Nella riunione del 22 dicembre 2008, la Giunta per il Regolamento ha convenuto con la decisione del Presidente relativa all'applicazione dell'articolo 84, comma 5:

«1. I senatori che, in apertura di seduta o nel corso di essa, intendano intervenire su argomenti non iscritti all'ordine del giorno devono preventivamente informare la Presidenza dell'oggetto dei loro interventi. L'oggetto deve essere specificato; non è sufficiente una semplice indicazione di "intervento sull'ordine dei lavori".

entro il giorno precedente l'inizio della discussione, tramite i rispettivi Gruppi parlamentari. Se non ha avuto luogo l'organizzazione della discussione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 55, il Presidente provvede ad armonizzare i tempi degli interventi con i termini del calendario. Quando un Gruppo abbia esaurito il tempo assegnatogli, ai suoi componenti non può più essere concessa la parola. I Senatori che dissentano dalle posizioni assunte dal Gruppo di appartenenza sull'argomento in discussione hanno facoltà di iscriversi a parlare direttamente ed i loro interventi non sono considerati ai fini del computo del tempo assegnato al loro Gruppo.

2. In mancanza del calendario dei lavori, le domande di iscrizione a parlare possono essere pre-

(Segue: nota)

2. La Presidenza valuta la effettiva attinenza dell'oggetto dell'intervento rispetto agli argomenti all'esame dell'Assemblea, dando la parola quando la riscontri.

3. Quando tale attinenza non venga accertata, è compito della Presidenza stabilire il momento in cui l'intervento potrà svolgersi (di regola: alla fine della seduta) e armonizzare la durata dell'intervento medesimo (secondo la prassi recente: non più di tre minuti).

4. I criteri di cui al punto 3 sono derogati per questioni di particolare importanza di cui sia urgente informare l'Assemblea per il loro interesse di carattere generale e, comunque, nei casi in cui sia lo stesso Presidente di un Gruppo parlamentare a richiedere la parola, in considerazione del particolare ruolo politico e istituzionale che ciascun Capogruppo riveste.

5. È altresì evidente che, quando nel corso dell'esame di un qualsiasi argomento venga sollevato uno specifico "richiamo all'ordine dei lavori" sull'argomento stesso, la Presidenza concederà al richiedente la parola».

sentate direttamente dai Senatori alla Presidenza non oltre ventiquattro ore dall'inizio della discussione degli argomenti ai quali si riferiscono.

3. Il Presidente nel concedere la parola segue l'ordine delle domande, con facoltà di alternare gli oratori appartenenti a Gruppi parlamentari diversi.

4. Il Senatore iscritto nella discussione, che sia assente quando viene il suo turno, decade dalla facoltà di parlare. I Senatori possono scambiare tra loro l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione alla Presidenza.

5. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste all'Assemblea su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare per iscritto il Presidente dell'oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

Art. 85.

Posto degli oratori.

Gli oratori parlano all'Assemblea dal proprio seggio e in piedi.

Art. 86.

Divieto di parlare due volte nel corso della stessa discussione.

Salva la facoltà di cui all'articolo 109, nessun Senatore può parlare più di una volta nel corso della stessa discussione se non per una questione di carattere incidentale o per fatto personale.

Art. 87.

Fatto personale.

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Quando un Senatore domanda la parola per fatto personale deve indicarlo. Se il Presidente ne ravvisa la sussistenza, concede la parola al richiedente in fine di seduta. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunziate.

3. In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Governi, i Senatori i quali appartennero ai Governi che li adottarono hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione.

Art. 88.

*Fatti lesivi della onorabilità -
Commissione di indagine.*

1. Quando, nel corso di una discussione, un Senatore sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente la nomina di una Commissione che indaghi e giudichi sul fondamento dell'accusa; alla Commissione il Presidente può assegnare un termine per presentare le sue conclusioni. Esse vengono comunicate dal Presidente all'Assemblea e non possono costituire oggetto di dibattito neanche indirettamente mediante risoluzioni o mozioni.

2. Il Senato può disporre la stampa della relazione della Commissione.

Art. 89. (1)

Durata degli interventi.

1. La durata degli interventi nella discussione generale non può eccedere i venti minuti. Il Presidente ha tuttavia facoltà, apprezzate le circostanze, di ampliare tale termine fino a sessanta minuti limitatamente a un oratore per ciascun Gruppo parlamentare. Il predetto termine si applica altresì alle repliche dei relatori e del rappresentante del Governo, salva sempre la facoltà del Presidente, apprezzate le circostanze, di ampliarlo fino a sessanta minuti.

2. Salvi i diversi termini previsti dal Regolamento, la durata di qualsiasi altro intervento non può eccedere i dieci minuti.

3. Gli stessi limiti si applicano anche alla durata degli interventi in Commissione.

4. I Senatori possono, con l'autorizzazione del Presidente, dare ai resoconti, perché siano stampati e pubblicati in allegato ai loro discorsi, tabelle ed elenchi di dati nominativi o numerici, omettendone la lettura in Assemblea.

(1) Articolo modificato dal Senato il 23 e il 30 novembre 1988.

Art. 90.

*Richiami all'argomento
o ai limiti della discussione.*

1. Il Presidente invita gli oratori che si allontanino dall'argomento in discussione o che superino il limite di tempo stabilito per i loro interventi ad attenersi.

2. Se l'oratore non ottempera all'invito del Presidente, questi, dopo un secondo invito, gli toglie la parola.

Art. 91.

Divieto di interruzione dei discorsi.

Nessun discorso può essere interrotto e rimandato per la sua continuazione ad un'altra seduta.

Art. 92.

*Richiami al Regolamento,
per l'ordine del giorno,
per l'ordine delle discussioni o delle votazioni.*

1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per la priorità di una discussione o votazione hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.

2. Sui richiami possono di regola parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore e per non più di dieci minuti ciascuno; il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della questione, di dare la parola ad un oratore per ciascun Gruppo parlamentare.

3. Ove il Senato sia chiamato dal Presidente a decidere su tali richiami, la votazione si fa per alzata di mano.

Art. 93.

Questioni pregiudiziale e sospensiva.

1. La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un Senatore prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.

2. La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire se non dopo che il Senato si sia pronunciato su di esse.

3. In caso di concorso di più proposte di questione pregiudiziale, dopo l'illustrazione da parte di un proponente per ciascuna di esse, si svolge un'unica discussione.

4. Nella discussione sulla questione pregiudiziale può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare. Ciascun intervento non può superare i dieci minuti.

5. Sulla questione pregiudiziale, anche se sollevata con più proposte diversamente motivate, si effettua un'unica votazione, che ha luogo per alzata di mano.

6. Le norme contenute nei tre commi precedenti si applicano anche per la discussione e la votazione della questione sospensiva; tuttavia, nel concorso di più proposte intese al rinvio della discussione a date diverse, il Senato è chiamato a pronunciarsi prima sulla sospensione e poi, se questa è approvata, sulla durata della sospensione stessa.

7. La questione pregiudiziale e quella sospensiva non sono ammesse nei confronti degli articoli e degli emendamenti.

Art. 94.

Discussione generale dei disegni di legge.

Nell'esame dei disegni di legge si ha, anzitutto, la discussione generale. Questa può essere suddivisa per parti o per titoli quando il Senato così deliberi, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 95. (1) (*)

Presentazione ed esame degli ordini del giorno.

1. Nell'esame di un disegno di legge possono essere presentati ordini del giorno concernenti il contenuto del disegno di legge stesso.

(1) Coordinato con il nuovo testo dell'articolo 55 approvato dal Senato il 30 novembre 1988.

(*) In relazione agli effetti della trasformazione di emendamenti in ordini del giorno, v. il parere della Giunta per il Rego-

2. Gli ordini del giorno sono di regola presentati prima dell'inizio della discussione generale e possono essere svolti dal proponente soltanto nel corso di essa.

3. Gli ordini del giorno presentati nel corso della discussione generale da Senatori che non siano già iscritti a parlare possono essere svolti alla fine della discussione generale entro i limiti del tempo riservato a ciascun Gruppo ai sensi del comma 5 dell'articolo 55 o del primo comma dell'articolo 84.

4. Il parere del relatore e del rappresentante del Governo sugli ordini del giorno è espresso nei loro interventi al termine della discussione generale.

5. La votazione degli ordini del giorno ha luogo subito dopo gli interventi del relatore e del rappresentante del Governo. I presentatori possono non insistere per la votazione.

6. È in facoltà del Presidente disporre che gli ordini del giorno concernenti specifiche disposizioni contenute in un articolo del disegno di legge siano votati prima della votazione dell'articolo stesso.

7. Il proponente di un emendamento può, con il consenso del Presidente, ritirare l'emendamento stesso per trasformarlo in ordine del giorno. In tal caso non operano le preclusioni relative al termine di presentazione, e l'ordine del giorno è svolto alle condizioni e nei limiti stabiliti per gli

(Segue: nota)

lamento del 13 maggio 2009, riportato nella nota riferita all'articolo 102.

emendamenti ed è votato prima della votazione dell'articolo alle cui disposizioni l'ordine del giorno stesso si riferisce.

8. Gli ordini del giorno ritirati o che dovrebbero essere dichiarati decaduti per l'assenza del proponente al momento della votazione possono essere fatti propri da altri Senatori.

Art. 96.

*Proposta di non passare
all'esame degli articoli.*

1. Prima che abbia inizio l'esame degli articoli di un disegno di legge, ciascun Senatore può avanzare la proposta che non si passi a tale esame.

2. Per lo svolgimento e la discussione della proposta di non passare all'esame degli articoli si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 95. La votazione della proposta ha la precedenza su quella degli ordini del giorno.

Art. 97. (*)

Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati in termini sconvenienti.

(*) «Quando il Senato, in sede di valutazione dei presupposti, giudica per un decreto-legge sussistenti i requisiti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, accetta che al provvedimento sia riservato un tragitto preferenziale, con la garanzia che per

2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Senato sull'argomento nel corso della discussione.

3. Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno, dell'emendamento o della proposta, decide inappellabilmente.

Art. 98. (**)

Richiesta di parere del CNEL.

1. Quando siano in discussione disegni di legge o affari che importano indirizzi di politica econo-

(Segue: nota)

questo tragitto non si debbano far passare ipotesi normative del tutto svincolate dalla necessità e dalla urgenza che giustificano l'emaneazione del decreto-legge.

Pertanto, in sede di conversione di un decreto-legge, la norma del primo comma dell'articolo 97 del Regolamento – secondo la quale non sono proponibili emendamenti che siano estranei all'oggetto della discussione – deve essere interpretata in modo particolarmente rigoroso, che tenga conto anche della indispensabile preservazione dei caratteri di necessità e di urgenza già verificati con la procedura prevista dall'articolo 78 del Regolamento, con riferimento sia al decreto-legge che al disegno di legge di conversione». (*Parere della Giunta per il Regolamento dell'8 novembre 1984*).

(**) «Poiché la richiesta di parere del CNEL, prevista dall'articolo 98 del Regolamento, rappresenta una variante specifica di questione sospensiva, anche per questa devono valere i limiti temporali dell'articolo 93, comma 1, del Regolamento. Pertanto essa deve essere avanzata prima dell'inizio della discussione generale; il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterla anche nel corso della discussione generale, qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi nel corso del dibattito; una volta dichiarata chiusa la discussione generale, la richiesta è inammissibile». (*Parere della Giunta per il Regolamento del 23 ottobre 2001, confermato dalla Giunta per il Regolamento del 24 ottobre 2007*).

mica, finanziaria e sociale o comunque questioni rientranti nell'ambito dell'economia e del lavoro, ciascun Senatore, prima della chiusura della discussione generale, può proporre che venga richiesto il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Si osservano per la discussione della proposta le disposizioni dell'articolo 93 relative alla questione sospensiva.

2. Se la proposta è approvata, l'Assemblea stabilisce il termine entro il quale il parere del CNEL deve essere espresso. Il parere viene pubblicato, subito dopo la trasmissione, in apposito stampato allegato al disegno di legge.

Art. 99. (1)

Chiusura della discussione generale.

1. Quando non ci siano altri Senatori iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e concede la parola ai relatori ed al rappresentante del Governo.

2. Qualora il rappresentante del Governo, dopo l'intervento di cui al comma precedente, prenda nuovamente la parola sull'oggetto in esame per ulteriori dichiarazioni, otto Senatori possono richiedere che su tali dichiarazioni si apra una nuova discussione, alla quale può partecipare non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare.

(1) Articolo modificato dal Senato il 23 e il 30 novembre 1988.

3. Nel caso in cui la discussione generale non sia stata limitata nel tempo o i limiti siano stati superati, otto Senatori possono proporre la chiusura anticipata della discussione stessa. Il Presidente, concessa, se v'è opposizione, la parola ad un oratore per ciascun Gruppo e per non più di dieci minuti, mette ai voti la proposta, sulla quale l'Assemblea delibera per alzata di mano.

4. Chiusa la discussione generale in applicazione del comma precedente, spetta la parola di diritto, prima degli interventi dei relatori e del rappresentante del Governo, soltanto ad un Senatore per ciascuno dei Gruppi i cui iscritti non siano intervenuti nella discussione generale.

Art. 100. (1) (*) (**)

*Esame degli articoli -
Presentazione degli emendamenti.*

1. Esaurita la discussione generale di un disegno di legge e l'eventuale votazione degli ordini

(1) Articolo modificato dal Senato il 23 e il 30 novembre 1988.

(*) «Possono essere considerati proponibili soltanto i subemendamenti che si pongano nella medesima linea normativa dell'emendamento principale, al quale si riferiscono». (*Parere della Giunta per il Regolamento del 5 dicembre 1987*).

(**) «In attesa dell'attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la 1ª Commissione permanente – in via sperimentale e transitoria – esprime parere sui disegni di legge e sugli emendamenti presentati in Commissione come pure in Assemblea, nonché sugli schemi di atti normativi del Governo sottoposti a parere parlamentare, al fine di valutarne la conformità al mutato assetto costituzionale del riparto delle competenze normative fra lo Stato e le regioni.

del giorno, l'Assemblea passa all'esame degli articoli.

2. L'esame degli articoli si effettua con la trattazione, articolo per articolo, degli emendamenti proposti dai singoli Senatori, dalla Commissione e dal Governo.

3. Gli emendamenti debbono, di regola, essere presentati per iscritto dal proponente alla Presidenza almeno ventiquattro ore prima dell'esame degli articoli a cui si riferiscono e vengono subito trasmessi alla Commissione.

4. Gli emendamenti, se sono firmati da otto Senatori, possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purché la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta.

5. Nel corso della seduta è ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti soltanto quando siano sottoscritti da otto Senatori e si riferiscano ad altri emendamenti presentati o siano in correlazione con emendamenti già approvati dall'Assemblea. Il Presidente può tuttavia consentire, quando se ne manifesti l'opportunità, la presentazione di emendamenti al di fuori dei casi anzidetti.

6. Le condizioni e i termini di cui ai due commi precedenti non si applicano alla presentazione di emendamenti da parte della Commissione e del

(Segue: nota)

Si applica a tal fine, per quanto occorra, l'articolo 100, comma 7, primo periodo, del Regolamento». (*Parere della Giunta per il Regolamento del 23 ottobre 2001*).

Governo. Nel caso in cui la Commissione e il Governo si avvalgano della facoltà di presentare emendamenti senza l'osservanza dei termini anzidetti, il Presidente, valutata l'importanza di tali emendamenti, ne può rinviare l'esame al fine di consentire la presentazione di emendamenti a detti emendamenti e di emendamenti ad essi strettamente correlati.

7. Gli emendamenti che importino aumento di spesa o diminuzione di entrata debbono essere trasmessi, appena presentati, anche alla 5^a Commissione permanente perché esprima il proprio parere. Il parere può essere dato anche verbalmente, nel corso della seduta, a nome della Commissione, dal suo Presidente o da altro Senatore da lui delegato.

8. Il Presidente può stabilire, con decisione inappellabile, la inammissibilità di emendamenti privi di ogni reale portata modificativa e può altresì disporre che gli emendamenti intesi ad apportare correzioni di mera forma siano discussi e votati in sede di coordinamento, con le modalità di cui all'articolo 103.

9. Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione da parte dei presentatori e nel corso della quale ciascun Senatore può intervenire una sola volta, anche se sia proponente di emendamenti. Esaurita la discussione, il relatore e il rappresentante del Governo si pronunciano sugli emendamenti presentati. Qualora siano presentati emendamenti nel corso della seduta o quando se ne manifesti l'opportunità per l'ordine

della discussione, il Presidente può disporre che la discussione sia suddivisa in rapporto ai diversi emendamenti o alle diverse parti dell'articolo.

10. La Commissione competente, il Governo e, nell'ipotesi di cui al comma 7, la 5^a Commissione permanente possono richiedere che la discussione degli emendamenti presentati nel corso della seduta sia accantonata e rinviata alla seduta seguente.

11. Nell'interesse della discussione, il Presidente può decidere l'accantonamento e il rinvio alla competente Commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti, stabilendo la data nella quale la discussione degli stessi dovrà essere ripresa in Assemblea.

12. Sono applicabili alla discussione sui singoli articoli le disposizioni relative alla chiusura anticipata stabilite nel comma 3 dell'articolo 99. Anche dopo la chiusura della discussione spetta la parola, per non più di dieci minuti ciascuno, ai proponenti degli emendamenti non ancora illustrati, nonché al relatore e al rappresentante del Governo.

13. Gli emendamenti sono di regola stampati e distribuiti in principio di seduta.

Art. 101.

Proposta di stralcio.

1. Iniziato l'esame degli articoli di un disegno di legge, ciascun Senatore può chiedere che uno o più articoli o disposizioni in essi contenute siano stral-

ciati quando siano suscettibili di essere distinti dagli altri per la loro autonoma rilevanza normativa.

2. Sulla proposta l'Assemblea discute e delibera nelle forme e con i limiti previsti per le questioni pregiudiziali e sospensive.

Art. 102. (*) (**)

*Votazione degli articoli e degli emendamenti -
Votazione per parti separate.*

1. La votazione si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti proposti, che sono votati prima dell'articolo al quale si riferiscono.

2. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, sono posti ai voti prima i soppressivi e poi gli altri, cominciando da quelli

(*) Nella riunione del 17 luglio 1996, la Giunta per il Regolamento ha preso atto dell'interpretazione del Presidente, secondo la quale nel disposto dell'articolo 102, comma 4, trova sede il fondamento della c.d. «regola del canguro», in analogia a quanto stabilisce l'articolo 85 del Regolamento della Camera dei deputati.

(**) «L'assenso del proponente, necessario alle aggiunte di firma ad emendamenti, è normalmente presunto, salvo tempestivo espresso diniego. In caso di ritiro da parte del proponente, gli altri firmatari possono mantenere l'emendamento, in conformità della disposizione di cui all'articolo 102, comma 6, del Regolamento, che consente a tutti i senatori di far propri gli emendamenti ritirati. Conformemente alla prassi, quando il proponente ritira un emendamento per trasformarlo in ordine del giorno ai sensi dell'articolo 95, comma 7, del Regolamento, gli altri firmatari non possono chiedere la votazione dell'emendamento». (*Parere della Giunta per il Regolamento del 13 maggio 2009*).

che più si allontanano dal testo originario e secondo l'ordine in cui si oppongono, si inseriscono o si aggiungono ad esso. Quando è presentato un solo emendamento soppressivo di un intero articolo, si pone ai voti il mantenimento del testo.

3. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.

4. Il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

5. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più soggetti od oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un valore normativo, è ammessa la votazione per parti separate. La proposta può essere avanzata da ciascun Senatore e su di essa l'Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione.

6. Gli emendamenti ritirati o che dovrebbero essere dichiarati decaduti per l'assenza del proponente possono essere fatti propri da altri Senatori.

Art. 102-bis. (1)

Effetti del parere contrario della 5^a Commissione permanente.

1. Gli emendamenti che importino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, per i quali la

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 23 novembre 1988 e modificato il 24 febbraio 1999.

5^a Commissione permanente abbia espresso parere contrario motivando la sua opposizione con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, non sono procedibili, a meno che quindici Senatori non ne chiedano la votazione. I richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorché non partecipino alla votazione.

2. Sugli emendamenti di cui al comma 1, nonché sugli articoli e sui disegni di legge ai quali si riferisce l'anzidetto parere contrario della 5^a Commissione permanente, la deliberazione ha luogo mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo.

Art. 103. (1)

Correzioni di forma e coordinamento finale.

1. Prima della votazione finale di un disegno di legge, il Presidente, il rappresentante del Governo o ciascun Senatore possono richiamare l'attenzione del Senato sopra le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiano opportune, nonché sopra quelle disposizioni già approvate che sembrino in contrasto tra loro o inconciliabili con lo scopo della legge, e formulare le conseguenti proposte.

2. Qualora, ai fini di cui al comma precedente, sia avanzata domanda che il Senato rinvi la vota-

(1) Articolo modificato dal Senato il 23 e il 30 novembre 1988.

zione finale ad una successiva seduta e incarichi la Commissione di presentare le opportune proposte, l'Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione.

3. Indipendentemente dagli atti di impulso previsti dai precedenti commi 1 e 2, quando nel testo del disegno di legge siano stati introdotti molteplici emendamenti, la votazione finale è differita alla seduta successiva, per consentire alla Commissione ed al Governo di presentare le proposte di cui agli anzidetti commi; tuttavia, in casi di particolare urgenza, il Presidente, apprezzate le circostanze, ha facoltà di rinviare la votazione stessa ad una successiva fase della medesima seduta.

4. La Commissione, nel termine fissato, presenta all'Assemblea le proprie proposte, accompagnate, se necessario, da una succinta relazione.

5. Sulle proposte di cui ai precedenti commi può intervenire non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare e la votazione ha luogo per alzata di mano.

6. Le disposizioni dei commi precedenti si osservano anche per il coordinamento in Commissione del testo dei disegni di legge discussi in sede deliberante. Per quanto concerne i disegni di legge esaminati in sede redigente o in sede referente, il coordinamento avviene, di norma, nella seduta successiva a quella nella quale la Commissione ha completato l'esame degli articoli e, in ogni caso, prima della designazione del Senatore incaricato di riferire all'Assemblea.

Art. 104.

*Disegni di legge approvati dal Senato
e modificati dalla Camera dei deputati.*

Se un disegno di legge approvato dal Senato è emendato dalla Camera dei deputati, il Senato discute e delibera soltanto sulle modificazioni apportate dalla Camera, salva la votazione finale. Nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se si trovino in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati.

Art. 105.

*Discussione sulle comunicazioni del Governo -
Proposte di risoluzione.*

Sulle comunicazioni del Governo si apre un dibattito a sé stante quando ne facciano richiesta otto Senatori. In tal caso il Presidente, sentito il Governo, dispone l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre il terzo giorno dalla richiesta. In occasione del dibattito ciascun Senatore può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione.

Art. 106.

*Applicabilità delle disposizioni
sulla discussione.*

Le disposizioni contenute nel presente Capo si osservano, in quanto applicabili, per la discussione di ogni affare sottoposto all'Assemblea.

CAPO XIII

DELLE DELIBERAZIONI DEL SENATO E DEI
MODI DI VOTAZIONE - VOTAZIONE FINALE
DEI DISEGNI DI LEGGE

Art. 107. (1)

Maggioranza nelle deliberazioni, numero legale ed accertamento del numero dei presenti.

1. Ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei Senatori che partecipano alla votazione, salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.

2. Si presume che l'Assemblea sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia se, prima dell'indizione di una votazione per alzata di mano, dodici Senatori presenti in Aula lo richiedano, il Presidente dispone la verifica del numero legale.

3. Prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei componenti del Senato, può essere disposto dal Presidente l'accertamento del numero dei presenti.

(1) Articolo modificato dal Senato il 23 novembre 1988.

Art. 108. (1)

Modalità per la verifica del numero legale e del numero dei presenti. - Effetti della mancanza del numero richiesto.

1. Per verificare se il Senato è in numero legale il Presidente invita i Senatori a fare constatare la loro presenza mediante il dispositivo elettronico di voto.

2. I Senatori che sono assenti per incarico avuto dal Senato o in ragione della loro carica di Ministro non sono computati per fissare il numero legale. La stessa disposizione si applica ai Senatori che sono in congedo a norma dell'articolo 62, nel limite massimo di un decimo del totale dei componenti dell'Assemblea.

3. I richiedenti la verifica del numero legale sono computati come presenti ancorché si siano assentati dall'Aula o comunque non abbiano fatto constatare la loro presenza.

4. Se il Senato non è in numero legale, il Presidente rinvia la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo non minore di venti minuti, ovvero, apprezzate le circostanze, la toglie. La seduta è comunque tolta alla quarta mancanza consecutiva del numero legale. Quando la seduta è tolta, il Senato, qualora nella stessa giornata o in quella successiva il calendario dei lavori non preveda altra seduta, si intende convocato senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il

(1) Articolo modificato dal Senato il 23 novembre 1988 e il 24 febbraio 1999.

prossimo giorno non festivo all'ora medesima del giorno prima, oppure anche per il giorno festivo quando il Senato abbia già prima deliberato di tenere seduta in tale giorno.

5. La mancanza del numero legale in una seduta non determina presunzione di mancanza dello stesso dopo la ripresa della seduta ai termini del precedente comma.

6. All'accertamento del numero dei presenti previsto dal comma 3 dell'articolo 107, si procede con le stesse modalità stabilite per la verifica del numero legale. Se il numero dei presenti è inferiore alla maggioranza richiesta per la deliberazione, il Presidente rinvia la votazione ad altra ora della medesima seduta o ad altra seduta, salvo che il Senato risulti non in numero legale, nel qual caso si applicano le disposizioni del comma 4 del presente articolo.

Art. 109. (1)(*)

Annunci e dichiarazioni di voto.

1. Ciascun Senatore, prima di ogni votazione per alzata di mano, può annunciare il proprio voto,

(1) Articolo modificato dal Senato il 23 e il 30 novembre 1988.

(*) «1) Il Regolamento del Senato – ad eccezione della isolata e non estensibile previsione dell'articolo 156-*bis*, comma 1 – non conosce la figura delle componenti politiche del Gruppo misto;

2) pertanto, in sede di dichiarazione di voto, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, per il Gruppo misto può prendere la parola, di regola, un solo oratore;

senza specificarne i motivi, dichiarando soltanto se è favorevole o contrario oppure se si astiene.

2. Fatta eccezione per i casi in cui il Regolamento prescrive la esclusione o la limitazione della discussione, un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare ha facoltà, prima di ogni votazione, di fare una dichiarazione di voto a nome del Gruppo di appartenenza, per non più di dieci minuti; il Presidente, apprezzate le circostanze, può portare tale termine a quindici minuti. Ugual facoltà è riconosciuta ai Senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal proprio Gruppo, purché il loro numero sia inferiore alla metà di quello degli appartenenti al Gruppo stesso.

Art. 110.

Interventi nel corso della votazione.

Cominciata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del Regolamento relative alla esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità nella votazione stessa o difetti nel funzionamento del dispositivo elettronico di voto.

(Segue: nota)

3) il Presidente, apprezzate le circostanze, ha facoltà di prolungare sino a quindici minuti la durata della dichiarazione di voto per il Gruppo misto e di consentire che, entro tale termine, per il Gruppo medesimo parlino più Senatori». (*Parere della Giunta per il Regolamento del 30 marzo 2004*).

Art. 111.

Proclamazione del risultato delle votazioni.

Il Presidente proclama il risultato delle votazioni con la formula: «Il Senato approva» o «Il Senato non approva».

Art. 112.

Proteste sulle deliberazioni del Senato.

Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni del Senato: se pronunziate, non si inseriscono nel processo verbale e nei resoconti della seduta.

Art. 113. (1) (*) (**)

Modi di votazione.

1. I voti in Assemblea sono espressi per alzata di mano, per votazione nominale, o a scrutinio segreto. Le votazioni nominali sono effettuate con scrutinio simultaneo o con appello.

(1) Articolo modificato dal Senato il 24 e il 30 novembre 1988.

(*) «1) Nel concorso fra la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo e la richiesta di votazione nominale con appello prevale quella presentata per prima, dovendosi applicare in materia il criterio cronologico;

2) la richiesta di votazione qualificata va presentata volta per volta con riferimento al singolo voto o a gruppi di voti: non vale una richiesta formulata *una tantum* con l'intento di avere effetto per tutta la seduta;

3) (omissis)». (Parere della Giunta per il Regolamento del 14 settembre 1992).

2. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che quindici Senatori chiedano la votazione nominale e, per i casi consentiti dai commi 4 e 7, venti chiedano quella a scrutinio segreto. La relativa richiesta, anche verbale, dev'essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato il Senato a votare. Se il numero dei richiedenti presenti nell'Aula al momento dell'indizione della votazione è inferiore a quindici per la votazione nominale o a venti per quella a scrutinio segreto, la richiesta si

(Segue: nota)

(**) «Nel solco dell'interpretazione costantemente adottata sino al novembre del 1988 ed alla conseguente, mai contestata, applicazione concreta, la Giunta per il Regolamento – nel sottolineare l'esigenza di un'organica revisione della materia, anche sulla base delle modifiche che il Parlamento si accinge ad apportare all'articolo 68 della Costituzione – esprime il parere che le deliberazioni sulle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in materia di autorizzazione a procedere in giudizio siano sottoposte alla disciplina generale relativa ai modi di votazione e, pertanto, debbano essere votate in maniera palese. E ciò, in quanto le deliberazioni stesse costituiscono espressione di una prerogativa dell'Organo parlamentare nell'ambito del rapporto con altri Organi dello Stato e dunque non rappresentano in senso proprio "votazione riguardanti persone", ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 113, comma 3, del Regolamento.

In applicazione del comma 4 dello stesso articolo 113, il ricorso al voto segreto si rende possibile per le autorizzazioni a procedere concernenti la sottoposizione all'arresto, alla perquisizione personale e domiciliare o ad altra privazione o limitazione della libertà personale, attenendo le deliberazioni stesse ai rapporti di cui agli articoli 13 e seguenti della Costituzione.

La nuova interpretazione entra immediatamente in vigore».
(Parere della Giunta per il Regolamento del 6 maggio 1993).

intende ritirata. I Senatori richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorché non partecipino alla votazione.

3. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti persone e le elezioni mediante schede.

4. A richiesta del prescritto numero di Senatori, sono inoltre effettuate a scrutinio segreto le deliberazioni relative alle norme sulle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione; le deliberazioni che attengono ai rapporti civili ed etico-sociali di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32, secondo comma, della Costituzione; le deliberazioni che concernono le modificazioni al Regolamento del Senato.

5. Laddove venga sollevato incidente in ordine alla riferibilità della votazione alle fattispecie indicate nel precedente comma 4, la questione è risolta dal Presidente sentita, ove lo creda, la Giunta per il Regolamento.

6. In nessun caso è consentita la votazione a scrutinio segreto allorché il Senato sia chiamato a deliberare sui disegni di legge finanziaria o di approvazione di bilanci e di consuntivi, su disposizioni e relativi emendamenti in materia tributaria o contributiva, nonché su disposizioni di qualunque disegno di legge e relativi emendamenti che comportino aumenti di spesa o diminuzioni di entrate, indichino i mezzi con cui farvi fronte, o comunque approvino appostazioni di bilancio. Nel caso in cui tali disposizioni siano comprese in articoli o emendamenti attinenti alle materie di cui al

precedente comma 4, esse sono sottoposte a votazione separata a scrutinio palese.

7. Le votazioni finali sui disegni di legge avvengono, di regola, a scrutinio palese, a meno che, trattando tali disegni di legge prevalentemente le materie di cui al precedente comma 4, non sia avanzata richiesta di votazione a scrutinio segreto. Sulla prevalenza decide il Presidente sentita, ove lo creda, la Giunta per il Regolamento.

Art. 114. (*)

Votazioni per alzata di mano e controprova.

1. Le votazioni che dovrebbero aver luogo per alzata di mano sono effettuate con procedimento elettronico quando il Presidente lo ritenga opportuno per agevolare il computo dei voti.

2. Si fa altresì ricorso al procedimento elettronico ogni qualvolta sia richiesta la controprova di

(*) «Dovendosi individuare la *ratio* dell'articolo 114 del Regolamento nell'esigenza di eliminare qualsiasi incertezza sul risultato delle votazioni, la controprova non può essere ammessa allorché l'esito del voto appaia evidente al di là di ogni ragionevole dubbio. Ne consegue pertanto – in via di interpretazione razionale e sistematica del comma 2 dell'articolo 114, anche in relazione a quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo – che spetta al prudente apprezzamento del Presidente, coadiuvato dai senatori Segretari, di valutare la sussistenza dei requisiti di fatto in presenza dei quali accogliere la richiesta di controprova.

Né vale l'argomento secondo cui la controprova potrebbe venire utilizzata anche per l'accertamento del voto espresso dai singoli senatori per alzata di mano, giacché il procedimento elettronico non opera, nell'ipotesi di controprova, la registrazione dei nomi dei votanti né dei voti relativi». (*Parere della Giunta per il Regolamento del 12 novembre 1991*).

una votazione per alzata di mano. Tale controprova deve essere richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato, ed il Presidente, prima di disporla, ordina la chiusura delle porte di accesso all'Aula.

Art. 115.

*Votazione nominale
con scrutinio simultaneo.*

1. La votazione nominale con scrutinio simultaneo ha luogo con procedimento elettronico.

2. Dopo la chiusura della votazione viene consegnato al Presidente, a cura dei Segretari, l'elenco dei Senatori votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso. Il Presidente proclama quindi l'esito della votazione. L'elenco resta a disposizione dei Senatori sul banco della Presidenza e viene pubblicato nei resoconti della seduta.

Art. 116. (*) (**) (***) (****)

Votazione nominale con appello.

1. La votazione nominale con appello, che si svolge facendo uso del dispositivo elettronico, ha

(*) Nella riunione del 30 luglio 1992, la Giunta per il Regolamento ha manifestato il suo assenso a che, in via sperimentale, venga mantenuta la procedura di votazione nominale con appello recentemente adottata in Assemblea, secondo la quale ciascun senatore, chiamato dai senatori Segretari, esprime il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

(**) «1) (omissis);

2) (omissis);

luogo nelle votazioni sulla fiducia e sulla sfiducia al Governo, o quando il Presidente disponga l'appello su richiesta di quindici Senatori. In tal caso il Presidente, dopo aver indicato il significato del «sì» e del «no», estrae a sorte il nome di un Senatore dal quale comincia l'appello in ordine alfabetico.

2. Esaurito l'appello, si procede ad un nuovo appello dei Senatori che non hanno risposto al precedente.

3. Il Senatore, chiamato nell'appello, esprime ad alta voce il suo voto e contemporaneamente aziona in conformità il dispositivo elettronico. Qualora vi sia divergenza tra le due espressioni di voto, il Pre-

(Segue: nota)

3) in attesa di un coordinamento delle norme relative alle votazioni nominali, la decisione del Presidente di disporre – ai sensi dell'articolo 116 del Regolamento – la votazione nominale con appello, su richiesta di quindici senatori, va adottata tenendo conto della necessità di armonizzare i tempi richiesti per la discussione e la votazione del provvedimento in esame». (*Parere della Giunta per il Regolamento del 14 settembre 1992*).

(***) Nella riunione del 2 dicembre 1992, la Giunta per il Regolamento, nell'esprimere l'auspicio che il testo dell'articolo 116 del Regolamento sia al più presto rivisto, e in conformità delle conclusioni in precedenza adottate il 14 settembre 1992, ha ribadito l'avviso che il punto 3 del parere reso in quella data, in tema di votazioni nominali con appello, va inteso nel senso che la facoltà del Presidente di ammettere o no la richiesta relativa sussiste sia quando la discussione del provvedimento in esame sia stata contingentata, sia quando la Conferenza dei Capigruppo abbia stabilito un termine finale per la discussione del provvedimento stesso, provvedendo all'organizzazione del dibattito del disegno di legge che segue all'ordine del giorno.

(****) «Il Presidente può disporre la votazione nominale con appello ove, nel rispetto del calendario dei lavori, le circostanze lo consentano». (*Parere della Giunta per il Regolamento del 17 febbraio 2000*).

sidente sospende l'appello e chiede al Senatore di precisare il voto che intende dare.

4. Si applicano, per la proclamazione dei risultati e la pubblicità della votazione, le norme dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 117.

Votazione a scrutinio segreto.

1. La votazione a scrutinio segreto ha luogo con procedimento elettronico mediante apparati che garantiscano la segretezza del voto sia nel momento di espressione del voto stesso che in quello della registrazione dei risultati della votazione.

2. L'elenco dei Senatori che hanno partecipato alla votazione è pubblicato nei resoconti della seduta.

Art. 118.

Annullamento e rinnovazione delle votazioni - Mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto.

1. In ogni caso di irregolarità delle votazioni, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullarle e disporre l'immediata rinnovazione, con o senza procedimento elettronico.

2. In caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto, si applicano, per la verifica del numero legale e per l'accertamento del numero dei presenti, per la controprova e per le votazioni nominali o a scrutinio segreto, le disposizioni dei seguenti commi.

3. Quando si debba procedere alla verifica del numero legale o all'accertamento del numero dei presenti ai sensi dell'articolo 108, il Presidente ordina la chiama.

4. La controprova delle votazioni per alzata di mano può essere fatta mediante divisione dei votanti nelle due opposte parti dell'Aula.

5. La votazione nominale ha luogo con appello, che si svolge con le modalità indicate nei commi 1 e 2 dell'articolo 116; i Segretari tengono nota dei votanti e del voto da ciascuno espresso.

6. Per la votazione a scrutinio segreto, sono consegnate due palline, una bianca ed una nera, a ciascun Senatore; questi esprime il proprio voto depone le palline stesse nelle apposite urne secondo le istruzioni per il voto date dal Presidente. I Segretari tengono nota dei votanti.

7. Le modalità tecniche per l'uso del dispositivo elettronico sono regolate da istruzioni approvate dal Consiglio di Presidenza (1).

Art. 119.

Preannuncio delle votazioni da effettuarsi con il dispositivo elettronico.

1. Le votazioni da effettuarsi mediante dispositivo elettronico, salvo quelle per alzata di mano, non possono essere indette se non siano trascorsi venti minuti dal preavviso dato dal Presidente.

(1) Riportate nelle pagg. 537 e ss.

2. Il preavviso non deve essere ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni con procedimento elettronico.

Art. 120. (1)

Votazione finale dei disegni di legge.

1. Ogni disegno di legge, dopo essere stato approvato articolo per articolo, è sottoposto a votazione finale per l'approvazione del complesso.

2. Quando il disegno di legge è composto di un solo articolo e non sono stati proposti articoli aggiuntivi, dopo l'eventuale votazione degli emendamenti e delle singole parti dell'articolo, si procede senz'altro alla votazione finale del disegno di legge.

3. Il voto finale sui disegni di legge costituzionale e di revisione della Costituzione, sui disegni di legge in materia elettorale, a prevalente contenuto di delegazione legislativa, di conversione di decreti- legge recanti disposizioni in materia di ordine pubblico, di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei consuntivi, nonché sui disegni di legge finanziaria e su quelli di cui all'articolo 126-*bis*, è sempre effettuato mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo, con le modalità di cui all'articolo 115, fermo restando quanto disposto dall'articolo 113.

(1) Articolo modificato dal Senato il 24 e il 30 novembre 1988.

CAPO XIV
DEI DISEGNI DI LEGGE
COSTITUZIONALE

Art. 121.

*Disegni di legge costituzionale -
Prima deliberazione.*

1. La prima deliberazione, prevista dall'articolo 138 della Costituzione per i disegni di legge di revisione della Costituzione e gli altri disegni di legge costituzionale, è adottata nelle forme previste dal presente Regolamento per i disegni di legge ordinaria.

2. Dopo l'approvazione in sede di prima deliberazione, il disegno di legge è trasmesso alla Camera dei deputati.

3. Se il disegno di legge è emendato dalla Camera, il Senato lo riesamina a norma dell'articolo 104.

Art. 122.

*Disegni di legge costituzionale -
Termini per la seconda deliberazione.*

1. La seconda deliberazione, prevista dall'articolo 138 della Costituzione, può essere adottata soltanto dopo che siano decorsi tre mesi dall'approvazione del disegno di legge nello stesso testo

trasMESSO o successivamente approvato dalla Camera dei deputati.

2. I tre mesi sono computati secondo il calendario comune.

Art. 123.

Disegni di legge costituzionale - Riesame per la seconda deliberazione.

1. In sede di seconda deliberazione, la Commissione competente riesamina il disegno di legge e riferisce su di esso al Senato.

2. In Assemblea, il disegno di legge, dopo la discussione generale, è sottoposto soltanto alla votazione finale per l'approvazione del complesso.

3. Non sono ammessi emendamenti né ordini del giorno, né lo stralcio di una o più norme. Del pari non sono ammesse le questioni pregiudiziale e sospensiva; può essere richiesto un rinvio a breve termine, sul quale decide inappellabilmente il Presidente.

4. Sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109.

Art. 124.

Disegni di legge costituzionale - Approvazione in seconda deliberazione.

1. Il disegno di legge è approvato in sede di seconda deliberazione se nella votazione finale ot-

tiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

2. Se il disegno di legge è approvato con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Senato, il Presidente ne fa espressa menzione nel messaggio alla Camera dei deputati o al Governo, agli effetti del terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione.

3. Se il disegno di legge è respinto si applicano, in caso di ripresentazione, le norme dell'articolo 76.

CAPO XV

DELLA PROCEDURA DI ESAME DEI BILANCI E DEL CONTROLLO FINANZIARIO, ECONOMICO ED AMMINISTRATIVO

Art. 125. (1)

*Assegnazione dei disegni di legge e dei documenti
attinenti al bilancio dello Stato
e alla programmazione economica.*

Alla 5^a Commissione permanente sono inviati il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria, il documento di programmazione economico-finanziaria, il rendiconto generale dello Stato, le relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzio-

(1) Articolo modificato dal Senato il 31 luglio 1985 e il 30 novembre 1988.

nati dallo Stato, le previsioni di cassa nonché tutte le relazioni di carattere generale ed i documenti presentati dal Governo o dalla Corte dei conti al Parlamento attinenti alla programmazione economica ed al bilancio dello Stato, e gli altri documenti sulla situazione economica.

Art. 125-bis. (1)

Esame del documento di programmazione economico-finanziaria.

1. Il documento di programmazione economico-finanziaria è deferito alla 5^a Commissione permanente, per l'esame, ed alle altre Commissioni permanenti per il parere. Il documento è altresì deferito alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, per eventuali osservazioni. I pareri e le osservazioni sono espressi entro i termini stabiliti dal Presidente.

2. La 5^a Commissione permanente riferisce con apposita relazione all'Assemblea entro venti giorni dal deferimento, salvi i più brevi termini stabiliti dal Presidente. È sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

3. Prima che abbia inizio l'esame del documento, la 5^a Commissione permanente può essere autorizzata dal Presidente del Senato a procedere, anche congiuntamente con la corrispondente Commissione permanente della Camera dei deputati,

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 31 luglio 1985 e modificato il 30 novembre 1988 e il 6 febbraio 2003.

all'acquisizione di elementi informativi in ordine ai criteri di impostazione del documento stesso. A tal fine sottopone al Presidente del Senato il programma delle audizioni.

4. La discussione del documento in Assemblea è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a norma dell'articolo 55, comma 5. Essa deve comunque concludersi entro trenta giorni dal deferimento con la votazione di una proposta di risoluzione; a fronte di più proposte, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun Senatore può proporre emendamenti.

Art. 126. (1) (*)

Assegnazione ed esame in Commissione del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria.

1. Il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato ed il disegno di legge fi-

(1) Articolo modificato dal Senato il 31 luglio 1985, il 30 novembre 1988 e, da ultimo, il 21 luglio 1999.

(*) «1) L'accertamento rimesso al Presidente del Senato circa l'osservanza delle regole di copertura, stabilite dalla legislazione vigente per la legge finanziaria, costituisce un potere dello stesso Presidente autonomo rispetto ai pareri sia della 5^a Commissione permanente sia del Governo.

2) Il parere del Governo è anch'esso un parere autonomo che deve essere come tale esplicitato in sede di 5^a Commissione permanente, in modo tale da non consentire equivoci e dubbi.

3) È nel potere del Presidente di compiere tutti gli sforzi possibili per l'accertamento del parere della 5^a Commissione permanente, che nel caso di specie non risulta espresso. Una ri-

nanziaria sono deferiti alla 5^a Commissione permanente per l'esame generale congiunto. Il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato ed il disegno di legge finanziaria sono contestualmente deferiti alle altre Commissioni permanenti, ciascuna delle quali deve esaminarli congiuntamente per le parti di sua competenza.

2. [Abrogato.]

3. Quando il disegno di legge finanziaria è presentato dal Governo al Senato, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5^a Commissione permanente e del Governo, prima dell'assegnazione, accerta se esso rechi disposizioni estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato. In tal caso il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle predette disposizioni.

4. In ogni caso, il Presidente accerta, sentito il parere della 5^a Commissione permanente e del Governo, se il disegno di legge finanziaria rechi disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la stessa

(Segue: nota)

convocazione in termini brevissimi della 5^a Commissione permanente è quindi in ogni caso necessaria per acquisire il parere del Governo e può rivelarsi opportuna per consentire il formarsi del parere della Commissione.

4) Spetta al Presidente assumersi le necessarie responsabilità nel caso in cui il parere della 5^a Commissione permanente non si formi entro il termine perentorio dal Presidente stesso stabilito». (*Parere della Giunta per il Regolamento del 27 novembre 1990*).

legge finanziaria e ne dà, prima dell'assegnazione, comunicazione all'Assemblea.

5. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame congiunto del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica il resoconto stenografico.

6. Ciascuna Commissione, nei termini stabiliti dal successivo comma 9, comunica il proprio rapporto scritto e gli eventuali rapporti di minoranza alla 5^a Commissione permanente. Gli estensori dei rapporti delle Commissioni possono partecipare alle sedute della 5^a Commissione permanente senza diritto di voto.

7. I rapporti sono allegati alla relazione generale della 5^a Commissione permanente.

8. La 5^a Commissione permanente, nei termini stabiliti dal successivo comma 9, approva la relazione generale sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria, che concerne anche – in separate sezioni – gli stati di previsione della spesa sui quali è competente per materia, e la trasmette alla Presidenza del Senato unitamente alle eventuali relazioni di minoranza.

9. Quando il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria sono presentati dal Governo al Senato, gli adempimenti previsti dai commi 6 e 8 debbono essere espletati, rispettivamente, entro dieci giorni e entro venticinque giorni dal deferi-

mento del disegno di legge finanziaria, e la votazione finale in Assemblea ha luogo entro i successivi quindici giorni. Quando il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria sono trasmessi dalla Camera dei deputati, i termini per gli adempimenti previsti dai commi 6 e 8 sono fissati dal Presidente del Senato, in modo che la votazione finale in Assemblea abbia luogo entro trentacinque giorni dalla trasmissione.

10. Ciascuna Commissione, durante l'esame congiunto, per le parti di sua competenza, del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria, non può svolgere, in nessuna sede, altra attività. Nel computo dei termini per la presentazione delle relazioni e per l'espressione dei pareri sugli altri disegni di legge o affari deferiti, non si tiene conto del periodo richiesto per l'esame anzidetto.

11. Dalla data del deferimento del disegno di legge finanziaria e fino alla votazione finale da parte dell'Assemblea del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, non possono essere iscritti all'ordine del giorno delle Commissioni permanenti e dell'Assemblea disegni di legge che comportino variazione di spese o di entrate, né disegni di legge intesi a modificare la legislazione vigente in materia di contabilità generale dello Stato. Rimangono conseguentemente sospesi i termini per la presentazione delle relazioni e per l'espressione dei pareri sui disegni di legge anzidetti.

12. I precedenti commi 10 e 11 non si applicano all'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge e degli altri disegni di legge aventi carattere di assoluta indifferibilità secondo le determinazioni adottate all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Art. 126-bis. (1) (*) (**)

*Esame dei disegni di legge collegati
alla manovra di finanza pubblica.*

1. La discussione in Assemblea dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, indicati nel documento di programmazione econo-

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 30 novembre 1988 e modificato il 21 luglio 1999.

(*) «Conformemente alle risoluzioni parlamentari con le quali è stato approvato il documento di programmazione economico-finanziaria del corrente anno, gli emendamenti riferiti al disegno di legge collegato alla manovra economico-finanziaria, non ancora definitivamente approvato dalle Camere, non devono produrre modifiche peggiorative nel saldo algebrico finale degli effetti di correzione associati al collegato medesimo. Di conseguenza, essi devono avere carattere compensativo nell'ambito del provvedimento in esame ovvero carattere riduttivo del saldo stesso. Gli emendamenti privi dei suindicati caratteri sono dichiarati inammissibili». (*Parere della Giunta per il Regolamento del 26 novembre 1992*).

(**) Nella riunione del 5 novembre 1996, la Giunta per il Regolamento ha ribadito il parere espresso il 26 novembre 1992 sul regime degli emendamenti ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, anche quando questi ultimi siano presentati in un ramo del Parlamento diverso da quello in cui sia in discussione la manovra stessa.

mico-finanziaria come approvato dalla risoluzione parlamentare e presentati al Parlamento entro il termine stabilito dalla legge, è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a norma dell'articolo 55, comma 5.

2. Ai predetti disegni di legge non si applicano i divieti di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 126, escluso quello relativo alle modifiche della legislazione vigente in materia di contabilità generale dello Stato.

2-bis. Quando i disegni di legge di cui al comma 1 sono presentati dal Governo al Senato, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5^a Commissione permanente e del Governo, prima dell'assegnazione, accerta se ciascuno di essi rechi disposizioni estranee al proprio oggetto come definito dalla legislazione vigente nonché dal documento di programmazione economico-finanziaria come approvato dalla risoluzione parlamentare. In tal caso il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle predette disposizioni.

2-ter. Sono inammissibili gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, ai disegni di legge di cui al comma 1, che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente o estranee all'oggetto dei disegni di legge stessi, come definito dalla legislazione vigente nonché dal documento di programmazione economico-finanziaria come approvato dalla risoluzione parlamentare.

2-quater. Ricorrendo le condizioni di cui al comma 2-ter, il Presidente del Senato, sentito il pa-

rere della 5^a Commissione permanente e del Governo, può dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea.

2-quinquies. Possono essere presentati in Assemblea, anche dal solo proponente, i soli emendamenti respinti nella Commissione competente per materia, salva la facoltà del Presidente di ammettere nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa o già approvate dall'Assemblea.

Art. 127. (1)

Ordini del giorno sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria.

1. Gli ordini del giorno devono essere presentati e svolti nelle Commissioni competenti per materia.

2. Quelli accolti dal Governo o approvati sono allegati, insieme ai rapporti, alla relazione generale della 5^a Commissione permanente. Quelli non accolti dal Governo o respinti dalle Commissioni possono essere ripresentati in Assemblea purché siano sottoscritti da otto Senatori.

(1) Articolo modificato dal Senato il 31 luglio 1985 e il 30 novembre 1988.

Art. 128. (1)

Emendamenti al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e al disegno di legge finanziaria.

1. Gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, relativi al disegno di legge finanziaria devono essere presentati alla 5^a Commissione permanente. I Senatori che non facciano parte della 5^a Commissione permanente possono chiedere o essere richiesti di illustrare gli emendamenti da essi presentati.

2. Gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato devono essere presentati nelle Commissioni competenti per materia. Se queste li accolgono, vengono trasmessi, come proposte della Commissione, alla 5^a Commissione permanente, la quale, nel caso di rigetto, deve farne menzione nella sua relazione.

3. Gli emendamenti respinti possono essere ripresentati in Assemblea, anche dal solo proponente.

4. È facoltà del Presidente ammettere la presentazione in Aula di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla 5^a Commissione permanente o già approvate dall'Assemblea.

(1) Articolo modificato dal Senato il 31 luglio 1985 e il 30 novembre 1988.

5. I termini per la presentazione in Assemblea degli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, sono fissati dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

6. Sono inammissibili gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e al disegno di legge finanziaria che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la stessa legge finanziaria o estranee all'oggetto della legge di bilancio o della legge finanziaria, come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare le norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato.

Art. 129. (1)

Discussione in Assemblea del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria.

1. Sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria si svolge un'unica discussione generale, che è riservata agli interventi relativi alla impostazione globale del bilancio ed alle linee generali della politica economica, finanziaria e dell'amministrazione dello Stato. Dopo la chiusura della discussione prendono la parola i relatori ed il Presidente

(1) Articolo modificato dal Senato il 31 luglio 1985 e il 30 novembre 1988.

del Consiglio dei ministri o uno o più Ministri da lui delegati. Sono poi messi ai voti gli ordini del giorno concernenti gli argomenti anzidetti.

2. Quando il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria sono presentati dal Governo al Senato, l'esame degli articoli del disegno di legge di approvazione dei bilanci medesimi ha la precedenza sull'esame degli articoli e sulla votazione finale del disegno di legge finanziaria. Le variazioni conseguenti all'approvazione del disegno di legge finanziaria, non appena presentate dal Governo, sono deferite immediatamente alla 5^a Commissione permanente, che riferisce all'Assemblea. La nota di variazioni è quindi votata dall'Assemblea, intendendosi conseguentemente modificati gli articoli già approvati del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e le tabelle da questi richiamate. Si procede quindi alla votazione finale del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato così modificato.

3. Quando il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria sono trasmessi dalla Camera dei deputati, l'Assemblea discute e delibera sugli articoli del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. In questa fase sono ammissibili solo emendamenti relativi a previsioni di bilancio non correlate a disposizioni del disegno di legge finanziaria. Si procede quindi all'esame ed alla votazione degli articoli nonché alla votazione finale del disegno di legge finanziaria. Sono

successivamente esaminate e votate, con le procedure di cui al comma 2, le eventuali variazioni al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato conseguenti all'approvazione del disegno di legge finanziaria in un testo diverso da quello trasmesso dalla Camera dei deputati. Si procede infine alla votazione finale del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato così eventualmente modificato.

4. Gli articoli del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria sono esaminati e votati secondo l'ordine previsto dalla legislazione vigente. Delle disposizioni del disegno di legge finanziaria sono comunque esaminate e votate per prime, previa discussione e votazione dei relativi emendamenti, quelle che recano il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare.

5. In sede di esame degli articoli hanno facoltà di parlare soltanto i presentatori di ordini del giorno e di emendamenti per illustrarli, nonché il relatore ed il rappresentante del Governo per esprimere il proprio parere. Gli ordini del giorno relativi alle singole tabelle sono posti ai voti prima degli articoli che le concernono.

6. La discussione del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria, così come articolata nelle sue fasi dai commi precedenti, è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a norma dell'articolo 55, comma 5.

Art. 130. (1)

*Rendiconto generale
dell'Amministrazione dello Stato.*

Il disegno di legge concernente il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato è deferito per l'esame alla 5^a Commissione permanente. Alla relazione che la 5^a Commissione presenta all'Assemblea sono allegati gli eventuali pareri delle altre Commissioni.

Art. 131.

*Esame delle relazioni della Corte dei conti
sugli enti sovvenzionati dallo Stato.*

1. Le relazioni della Corte dei conti sugli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria sono contemporaneamente assegnate alle Commissioni competenti per materia ed alla 5^a Commissione permanente.

2. Le Commissioni affidano ad uno o più Senatori, per ciascun ente o gruppo di enti, l'incarico di studiare le relazioni al fine di segnalare i casi sui quali sia opportuno l'esame da parte delle Commissioni stesse. Segnalazioni in tal senso possono anche essere avanzate da ciascun componente della Commissione.

(1) Articolo modificato dal Senato l'8 novembre 1979.

3. Entro il mese di giugno di ciascun anno le Commissioni competenti per materia inviano alla 5^a Commissione permanente un rapporto nel quale illustrano le proprie conclusioni in ordine ai profili tecnici dell'attività degli enti ed alla regolarità della loro gestione.

4. La 5^a Commissione permanente presenta entro il mese di settembre una relazione generale all'Assemblea sui profili economico-finanziari della gestione degli enti sovvenzionati e sulla conformità di essa al programma di sviluppo economico. Nella relazione, alla quale sono allegati i rapporti delle altre Commissioni, possono essere avanzate, anche alla luce delle conclusioni dei rapporti predetti, proposte di risoluzione in ordine alla conduzione degli enti.

5. La relazione generale della 5^a Commissione permanente è di norma discussa dall'Assemblea prima dell'esame del bilancio dello Stato.

6. I rilievi, che la Corte dei conti formula al di fuori delle relazioni annuali e comunica al Senato, sono parimenti deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia. La Commissione riferisce su di essi nel proprio rapporto annuale. Tuttavia, quando la gravità o l'urgenza del rilievo della Corte lo richieda, la Commissione invia un apposito rapporto alla 5^a Commissione permanente perché questa riferisca anticipatamente all'Assemblea.

Art. 132.

Decreti registrati con riserva.

I decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti sono trasmessi alle Commissioni competenti per materia, le quali debbono esaminarli entro trenta giorni dall'assegnazione. Le Commissioni possono concludere l'esame con una risoluzione.

Art. 133.

*Richiesta di elementi informativi
alla Corte dei conti.*

Le Commissioni hanno facoltà di chiedere al Presidente del Senato di invitare la Corte dei conti a fornire informazioni, chiarimenti e documenti, nel rispetto delle competenze alla Corte stessa attribuite dalle leggi vigenti.

Art. 134.

*Richiesta di informazioni
alle Commissioni di vigilanza.*

Le Commissioni hanno facoltà di chiedere al Presidente del Senato di invitare le Commissioni di vigilanza, di cui facciano parte Senatori eletti dall'Assemblea, a fornire informazioni, chiarimenti e documenti, nel rispetto delle competenze loro attribuite dalle leggi vigenti.

CAPO XVI
DELLE DOMANDE
DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE
E DELLA VERIFICA DEI POTERI (1)

Art. 135.

*Esame delle domande di autorizzazione a procedere
presentate ai sensi dell'articolo 68
della Costituzione. (2)*

1. Le domande di autorizzazione a procedere inviate al Senato sono deferite dal Presidente all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, di cui all'articolo 19. A questa il Ministro competente trasmette i documenti che gli siano richiesti.

2. La Giunta non si pronuncia su una domanda di autorizzazione a procedere nel solo caso in cui il Ministro dia comunicazione che il relativo procedimento è cessato.

3. Per la validità delle riunioni della Giunta in sede di esame delle autorizzazioni a procedere è prescritta la presenza di almeno un terzo dei componenti.

4. Tutti gli atti ed i documenti pervenuti alla Giunta relativi alle domande di autorizzazione a

(1) Denominazione del Capo modificata dal Senato il 23 gennaio 1992.

(2) Rubrica modificata dal Senato il 7 giugno 1989.

procedere possono essere esaminati esclusivamente dai componenti della Giunta stessa e nella sede di questa.

5. Il Senatore, nei cui confronti è stata richiesta l'autorizzazione a procedere in giudizio, che non si sia presentato spontaneamente al magistrato per fare dichiarazioni ai sensi del codice di procedura penale, può fornire chiarimenti alla Giunta anche mediante memorie scritte.

6. Se la domanda di autorizzazione a procedere ha per oggetto il reato di vilipendio alle Assemblee legislative, la Giunta può incaricare uno o più dei suoi componenti di un preventivo esame comune con rappresentanti della competente Giunta della Camera dei deputati.

7. La Giunta deve riferire al Senato nel termine di trenta giorni dalla data di assegnazione della domanda, salvo che le sia stato concesso, e per una sola volta, un nuovo termine che non può superare quello originario.

8. Presentata la relazione o trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, la domanda viene inserita tra gli argomenti iscritti nel calendario o nello schema dei lavori in corso.

9. È ammessa in ogni caso la presentazione di relazioni di minoranza.

10. L'Assemblea delibera sulla proposta della Giunta o, in difetto, sulla domanda di autorizzazione, udita la relazione informativa del Presidente della Giunta o di altro membro della Giunta dalla stessa espressamente delegato.

11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, per tutte le autorizzazioni richieste al Senato ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

Art. 135-bis. (1)

Esame degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione.

1. Il Presidente del Senato invia alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, entro il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento, gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai fini dell'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione.

2. La Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili, consentendogli altresì di prendere visione degli atti del procedimento, di produrre documenti e di presentare memorie.

3. La Giunta presenta la relazione scritta per l'Assemblea entro trenta giorni dalla data in cui

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 7 giugno 1989 e modificato il 24 febbraio 1999.

ha ricevuto gli atti. È ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

4. Qualora ritenga che al Senato non spetti deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere, la Giunta propone che gli atti siano restituiti all'autorità giudiziaria.

5. Al di fuori del caso previsto dal comma 4, la Giunta propone, con riferimento ai singoli inquisiti, la concessione o il diniego dell'autorizzazione.

6. Presentata la relazione o decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 3, l'Assemblea si riunisce non oltre sessanta giorni dalla data in cui sono pervenuti gli atti al Presidente del Senato. Qualora manchi la predetta relazione, il Presidente del Senato nomina tra i componenti della Giunta un relatore autorizzandolo a riferire oralmente.

7. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea almeno venti Senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati.

8. L'Assemblea è chiamata a votare in primo luogo sulle proposte di restituzione degli atti all'autorità giudiziaria ai sensi del comma 4. Ove le predette proposte siano respinte e non vi siano proposte diverse, la seduta è sospesa per consentire alla Giunta di presentare ulteriori conclusioni. Se la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte intese a negarla, l'Assemblea non procede a votazioni intendendosi senz'altro approvate le conclusioni

della Giunta. In caso diverso sono poste in votazione le proposte di diniego dell'autorizzazione, che si intendono respinte qualora non conseguano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

8-bis. Le proposte di diniego dell'autorizzazione sono messe ai voti in una seduta antimeridiana. I Senatori possono votare per tutta la durata della seduta e per quella della seduta pomeridiana prevista per lo stesso giorno mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo ovvero, successivamente, dichiarando il voto ai Segretari. Nell'intervallo tra le due sedute, i documenti di scrutinio sono custoditi sotto la vigilanza dei Segretari.

9. Qualora sia stata richiesta l'autorizzazione a procedere contro più soggetti indicati come concorrenti in uno stesso reato, l'Assemblea delibera separatamente nei confronti di ciascuno di essi.

10. Per le autorizzazioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Giunta riferisce oralmente al Senato, che si riunisce entro quindici giorni dalla richiesta dell'autorità giudiziaria. L'Assemblea è chiamata a votare sulle conclusioni della Giunta.

11. Per la validità delle riunioni della Giunta e per gli atti che le vengono trasmessi si applicano le prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 135.

Art. 135-ter. (1)

Verifica dei poteri.

1. L'Assemblea discute e delibera sulle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari riguardanti elezioni contestate nonché sulle proposte in materia di ineleggibilità originaria o sopravvenuta e di incompatibilità.

2. Fino alla chiusura della discussione in Assemblea, almeno venti Senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di ordini del giorno motivati, in mancanza dei quali l'Assemblea non procede a votazione, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta.

CAPO XVII

DI ALCUNI PROCEDIMENTI SPECIALI

Art. 136. (*)

*Nuova deliberazione richiesta
dal Presidente della Repubblica.*

1. Se il Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, chiede alle Ca-

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 23 gennaio 1992.

(*) «Al fine di consentire la conservazione nella prossima legislatura dei provvedimenti legislativi "rinviati" dal Capo dello Stato alle Camere a norma dell'articolo 74 della Costituzione, e considerato che si tratta di provvedimenti già approvati da entrambi i rami del Parlamento, la Giunta esprime il parere che ai provvedimenti stessi – per i quali le Camere sciolte, che pur ne

mere, con messaggio motivato, una nuova deliberazione sopra un disegno di legge già approvato, questo viene riesaminato dalle Camere con lo stesso ordine seguito nella prima approvazione.

(Segue: nota)

hanno la facoltà e l'hanno esercitata, non abbiano proceduto ad una "nuova deliberazione" – sia applicabile il combinato disposto degli articoli 74, comma 2, e 81, comma 3, del Regolamento del Senato.

Ciò comporta che il provvedimento legislativo rinviato dal Capo dello Stato, qualora nella precedente legislatura abbia iniziato il proprio *iter* in Senato, non dovrà essere ripresentato: bensì soltanto nuovamente assegnato alle Commissioni competenti per materia, ferma restando la procedura di cui all'articolo 136, comma 2, del Regolamento del Senato.

In applicazione poi del comma 3 dell'articolo 81 del Regolamento del Senato "il disegno di legge è assegnato in sede referente; la Commissione è autorizzata a riferire oralmente e il disegno di legge stesso viene senz'altro iscritto nel calendario o nello schema dei lavori immediatamente successivo a quello in corso per la deliberazione da parte dell'Assemblea con discussione limitata ai soli interventi del relatore, del rappresentante del Governo e dei proponenti di emendamenti, salve le dichiarazioni di voto".

La procedura abbreviata di cui sopra si applica automaticamente anche ai provvedimenti legislativi "rinvii" dal Capo dello Stato che – per avere iniziato il proprio *iter* alla Camera dei deputati – siano, nella nuova legislatura, da questa trasmessi al Senato per la nuova deliberazione.

La stessa procedura si applica altresì a quei provvedimenti legislativi rinviati dal Capo dello Stato per i quali il Senato abbia già proceduto ad una nuova deliberazione, ma che siano rimasti pendenti presso la Camera dei deputati: ciò significa che per tali provvedimenti il nuovo Senato dovrà procedere ad una "nuova" deliberazione e quindi trasmetterli alla nuova Camera per l'approvazione definitiva». (*Parere della Giunta per il Regolamento dell'11 marzo 1992*).

2. Il messaggio comunicato al Senato è trasmesso alla Commissione competente. Questa riferisce sul disegno di legge all'Assemblea, la quale può limitare la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio. Il disegno di legge è sottoposto a votazione articolo per articolo, e, quindi, nel suo complesso.

Art. 137.

Legge regionale contrastante con gli interessi nazionali o regionali - Esame della questione di merito.

1. Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 127 della Costituzione, il Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, richiede alla Commissione per le questioni regionali, di cui all'articolo 126 della Costituzione, di esprimere il proprio parere sulla questione di merito per contrasto di interessi, fissando il termine per la emanazione del parere stesso.

2. Pervenuto tale parere, il Presidente del Senato deferisce la questione alla Commissione competente, la quale presenta apposita relazione all'Assemblea.

3. Sulle conclusioni della relazione l'Assemblea discute e delibera nelle forme ordinarie. La deliberazione del Senato viene quindi comunicata al Governo e portata a conoscenza del Presidente della Camera dei deputati.

Art. 138.

Esame dei voti delle Regioni.

1. I voti presentati dalle Regioni vengono comunicati all'Assemblea e trasmessi alla Commissione competente per materia. L'esame in Commissione può concludersi con una relazione al Senato o con una risoluzione che inviti il Governo a provvedere.

2. I voti, se hanno attinenza a disegni di legge già assegnati a Commissioni, sono inviati alle Commissioni stesse e discussi congiuntamente ai disegni di legge.

Art. 139.

Sentenze della Corte costituzionale - Invio alle Commissioni e decisioni consequenziali delle Commissioni stesse.

1. Nell'ipotesi in cui sia stata dichiarata, a norma dell'articolo 136 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge dello Stato, il Presidente comunica al Senato la decisione della Corte costituzionale non appena pervenutagli la relativa sentenza. Questa è stampata e trasmessa alla Commissione competente.

2. Sono parimenti trasmesse alle Commissioni tutte le altre sentenze della Corte che il Presidente del Senato giudichi opportuno sottoporre al loro esame.

3. La Commissione, allorquando ritenga che le norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale debbano essere sostituite da nuove disposizioni di legge, e non sia già stata assunta al riguardo un'iniziativa legislativa, adotta una risoluzione con la quale invita il Governo a provvedere.

4. Analoga risoluzione può adottare la Commissione quando ravvisi l'opportunità che il Governo assuma particolari iniziative in relazione ai pronunciati della Corte.

5. Il Presidente del Senato trasmette al Presidente del Consiglio la risoluzione approvata, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.

Art. 139-bis. (1) (*) (**)

Pareri delle Commissioni su atti del Governo.

1. Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare in ordine ad

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 31 maggio 1978; testo coordinato con le modificazioni all'articolo 29 approvate dal Senato il 17 novembre 1988.

(*) «1. - *Convocazione della Commissione.* - Si osservano le disposizioni sulle procedure di convocazione nelle sedi deliberante e redigente. Ciò, del resto, è già espressamente previsto dalla novella regolamentare per la convocazione durante l'aggiornamento dei lavori del Senato.

2. - *Presenza del rappresentante del Governo ai lavori della Commissione.* - Come per ogni altro affare ad essa deferito, la Commissione deve farsi carico di informare il Governo del giorno e dell'ora in cui dovrà prendere in esame la richiesta di parere, per dar modo al Ministro competente (o al Sottosegretario da lui delegato) di partecipare alla seduta.

atti che rientrano nella sua competenza, la relativa richiesta e il suo deferimento alla Commissione permanente competente per materia vengono annunciati all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa.

(Segue: nota)

3. - *Numero legale.* – Per la validità delle sedute nelle quali la Commissione discute e delibera in ordine al parere parlamentare è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

4. - *Partecipazione dei Senatori a Commissioni diverse da quelle di appartenenza.* – Per la partecipazione dei Senatori esterni alla Commissione, si applicano le disposizioni dell'articolo 31, commi primo e secondo, salva la facoltà della Commissione di avvalersi della norma contenuta nell'articolo 31, comma terzo.

5. - *Divieto di abbinamento.* – La deliberazione del parere parlamentare non può essere abbinata alla trattazione di altro affare, anche se relativo ad oggetti identici o connessi.

6. - *Discussione.* – a) La discussione è introdotta da una relazione del Presidente ovvero del Senatore da lui incaricato.

b) Non sono ammissibili questioni pregiudiziali.

c) Esaurita la discussione generale, la redazione del parere può essere affidata ad un Comitato ristretto; tuttavia la deliberazione sul parere è sempre adottata dalla Commissione plenaria.

d) Non sono ammessi pareri di minoranza.

7. - *Votazioni.* – Le votazioni sullo schema di parere nel suo insieme e sulle parti comunque riguardanti la persona del candidato, nonché sui relativi emendamenti, sono sempre effettuate a scrutinio segreto. Si tratta di applicare alla fattispecie la norma generale di cui all'articolo 113, comma 6, del Regolamento.

8. - *Attività istruttoria.* – Sono applicabili, per l'acquisizione di elementi informativi e dati conoscitivi, le norme contenute negli articoli 46, 133 e 134 del Regolamento.

9. - *Proroga del termine.* – La proroga, prevista dal secondo comma dell'articolo 139-bis del Regolamento, deve essere richiesta per iscritto dal Presidente della Commissione al Presidente del Senato, almeno tre giorni prima della scadenza del termine.

2. La Commissione, nel termine di venti giorni dall'assegnazione – prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente del Senato – comunica il parere al Presidente del Senato che lo trasmette al Governo.

(Segue: nota)

10. - *Pubblicità dei lavori.* – Il riassunto dei lavori di Commissione concernenti l'esame e la deliberazione dei pareri parlamentari viene redatto e pubblicato a norma dell'articolo 33, comma 1, del Regolamento, e deve contenere soltanto il testo degli atti esaminati o proposti, gli eventuali annunci e dichiarazioni di voto, nei limiti previsti dall'articolo 109 del Regolamento, e le deliberazioni adottate, con l'indicazione dei nomi di coloro che hanno partecipato alla discussione e alla deliberazione.

I suesposti principi applicativi si riferiscono, esclusivamente, alle richieste di parere sulle nomine dei Presidenti e dei Vice Presidenti degli enti pubblici, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Per l'eventuale trattazione degli affari relativi alle comunicazioni del Governo sulle nomine, le proposte e le designazioni di dirigenti diversi dai Presidenti e dai Vice Presidenti – trasmesse alle Camere ai sensi dell'articolo 9 della predetta legge – si osservano le norme del Regolamento relative agli atti per i quali le Commissioni non sono tenute a riferire all'Assemblea (articolo 50, commi 1 e 2)». (*Istruzione della Giunta per il Regolamento circa l'applicazione dell'articolo 139-bis, deliberata il 13 giugno 1978*).

(**) «In attesa dell'attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la 1ª Commissione permanente – in via sperimentale e transitoria – esprime parere sui disegni di legge e sugli emendamenti presentati in Commissione come pure in Assemblea, nonché sugli schemi di atti normativi del Governo sottoposti a parere parlamentare, al fine di valutarne la conformità al mutato assetto costituzionale del riparto delle competenze normative fra lo Stato e le regioni.

Si applica a tal fine, per quanto occorra, l'articolo 100, comma 7, primo periodo, del Regolamento». (*Parere della Giunta per il Regolamento del 23 ottobre 2001*).

3. Il Presidente, apprezzate le circostanze e la complessità dell'atto, può tuttavia fissare, d'intesa con il Presidente della Camera, un termine più ampio.

4. Il termine di cui ai commi precedenti decorre anche durante l'aggiornamento dei lavori del Senato. Per l'esame degli atti pervenuti dopo l'aggiornamento e dei quali il Governo abbia rappresentato l'urgenza, le Commissioni competenti sono convocate, su richiesta del Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 29, comma 6, mediante invio dell'ordine del giorno a tutti i Senatori almeno tre giorni prima della data di riunione.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nell'ipotesi in cui il parere debba essere espresso da una Commissione bicamerale. Se la Commissione ha sede in Senato, l'assegnazione dell'atto, ai sensi del primo comma, e la richiesta di convocazione, ai sensi del quarto comma, sono effettuate dal Presidente del Senato.

Art. 140.

Petizioni.

1. Pervenuta al Senato una petizione che richieda provvedimenti legislativi o esponga comuni necessità, il Presidente ha facoltà di disporre che venga accertata la sua autenticità e la qualità di cittadino del proponente, salvo che la petizione sia stata presentata di persona da un Senatore.

2. La petizione viene quindi comunicata in sunto all'Assemblea e trasmessa alla Commissione competente per materia.

Art. 141. (1)

Esame delle petizioni.

1. Le petizioni che hanno attinenza a disegni di legge già assegnati a Commissioni sono inviate alle Commissioni stesse e discusse congiuntamente ai disegni di legge.

2. Delle altre petizioni le Commissioni competenti possono deliberare, previa nomina di un relatore, la presa in considerazione o l'archiviazione. Nella prima ipotesi, se non viene adottata un'iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 80, la petizione viene trasmessa a cura del Presidente del Senato al Governo con l'invito a provvedere.

3. Al presentatore della petizione viene in ogni caso data comunicazione della decisione adottata dal Senato.

(1) Articolo modificato dal Senato il 30 novembre 1988.

CAPO XVIII
DELLE PROCEDURE DI COLLEGAMENTO CON
L'UNIONE EUROPEA E CON ORGANISMI
INTERNAZIONALI (1)

Art. 142. (2)

*Discussione degli affari e delle relazioni concernenti
l'Unione europea (3)*

1. Su domanda del Governo o di otto Senatori, la 14^a Commissione permanente può disporre che, in relazione a proposte della Commissione europea, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, e in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio, o in ordine ad affari attinenti agli accordi sull'Unione o alle attività di questa e dei suoi organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.

2. La Commissione Politiche dell'Unione europea esamina le relazioni presentate dal Governo sull'Unione europea e, acquisito il parere delle

(1) Denominazione del Capo modificata dal Senato il 6 febbraio 2003.

(2) Articolo modificato dal Senato il 17 e il 30 novembre 1988 e, da ultimo, interamente sostituito il 6 febbraio 2003.

(3) Rubrica modificata dal Senato il 6 febbraio 2003.

Commissioni competenti per materia, redige una propria relazione per l'Assemblea.

3. Le relazioni del Governo sono contemporaneamente inviate anche alla 3^a Commissione permanente, la quale può esprimere su di esse il proprio parere che viene stampato ed allegato alla relazione della 14^a Commissione permanente.

Art. 143. (1)

Esame delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni adottate dalle Assemblies internazionali.

1. Le risoluzioni votate dal Parlamento europeo nonché le decisioni, adottate da Assemblies internazionali alle quali partecipano delegazioni parlamentari italiane, che siano formalmente inviate per comunicazione al Senato, sono trasmesse dal Presidente, dopo l'annuncio all'Assemblea, alle Commissioni competenti per materia ovvero, quando riguardino le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea, alla 14^a Commissione permanente.

2. La Commissione competente per materia, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma precedente, nonché sugli affari relativi, richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 3^a Commissione permanente e alla 14^a Commissione permanente, di esprimere il proprio

(1) Articolo modificato dal Senato il 17 e il 30 novembre 1988 e, da ultimo, interamente sostituito il 6 febbraio 2003.

parere entro i termini indicati nell'articolo 39, che decorrono dalla data della richiesta.

3. La 14^a Commissione permanente, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma 1, nonché sugli affari relativi, richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 1^a e alla 3^a Commissione permanente di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell'articolo 39, che decorrono dalla data della richiesta.

Art. 144. (1)

Esame degli atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea. (2)

1. Al fine di esprimere in una risoluzione, ai sensi del comma 6, il proprio avviso sulla opportunità di possibili conseguenti iniziative da parte del Parlamento o del Governo, le Commissioni, nelle materie di loro competenza, esaminano gli atti di cui all'articolo 29, comma 2-*bis*, le relazioni informative del Governo sulle procedure comunitarie di approvazione di progetti, nonché le relazioni del Governo sullo stato di conformità delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni contenute nella normativa comunitaria. Le Commissioni permanenti 3^a e 14^a debbono essere richieste di esprimere il proprio parere, che viene al-

(1) Articolo modificato dal Senato il 17 e il 30 novembre 1988 e, da ultimo, il 6 febbraio 2003.

(2) Rubrica modificata dal Senato il 6 febbraio 2003.

legato al documento delle Commissioni competenti.

2. Il Presidente del Senato annuncia il documento all'Assemblea e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.

3. Gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea, e successive modificazioni, o relativi all'attuazione di norme comunitarie, che il Governo sia tenuto a comunicare al Parlamento, sono assegnati per il parere alle Commissioni competenti per materia, alle quali la 14^a Commissione permanente può far pervenire osservazioni e proposte. Tali osservazioni e proposte vengono allegate al parere delle Commissioni stesse.

4. È competenza della 14^a Commissione permanente esaminare gli atti menzionati nei commi precedenti quando riguardino le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea; in tal caso la 1^a e la 3^a Commissione permanente possono far pervenire alla 14^a Commissione permanente osservazioni e proposte, che vengono allegate al parere di quest'ultima.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3, la 14^a Commissione permanente può chiedere che il parere, le osservazioni e le proposte formulati siano inviati, per il tramite del Presidente del Senato, al Governo, qualora, entro quindici giorni dalla data in cui essi sono pervenuti alla Commissione competente, quest'ultima non si sia ancora pronunciata. Identica facoltà è attribuita alla 1^a Commis-

sione permanente nell'ipotesi di cui al comma 4, nonché alla 3^a Commissione permanente nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 4.

6. A conclusione dell'esame delle materie di cui ai commi precedenti, le Commissioni possono votare risoluzioni volte ad indicare i principi e le linee che debbono caratterizzare la politica italiana nei confronti dell'attività preparatoria all'emanazione di atti comunitari, esprimendosi sugli indirizzi generali manifestati dal Governo su ciascuna politica dell'Unione europea, sui gruppi di atti normativi in via di emanazione riguardanti la stessa materia, oppure sui singoli atti normativi di particolare rilievo di politica generale. Alle suddette risoluzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 50, comma 3.

Art. 144-bis. (1)

Assegnazione ed esame del disegno di legge comunitaria e della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

1. Il disegno di legge comunitaria e la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla 14^a Commissione e, per l'esame

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 6 febbraio 2003.

delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.

2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, scegliendolo di norma tra i Senatori appartenenti anche alla 14^a Commissione permanente. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della 14^a Commissione. Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea che riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la 14^a Commissione può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge e della relazione.

3. Decorso il termine indicato al comma 2, la 14^a Commissione, entro i successivi trenta giorni, conclude l'esame del disegno di legge comunitaria, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni di cui al comma 2. Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri espressi dalle Commissioni di cui al comma 2.

4. Fermo quanto disposto dall'articolo 97, sono inammissibili gli emendamenti che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente. Ricorrendo tali condizioni, il Presidente del Senato può dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea.

5. Possono essere presentati in Assemblea, anche dal solo proponente, i soli emendamenti respinti nella 14^a Commissione, salva la facoltà del Presidente di ammettere nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa o già approvate dall'Assemblea.

6. La discussione generale del disegno di legge comunitaria ha luogo congiuntamente con la discussione della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Entro il termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni sulla relazione annuale, ai sensi dell'articolo 105. La discussione del disegno di legge comunitaria e della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono organizzate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, a norma dell'articolo 55, comma 5.

7. Dopo la votazione finale sul disegno di legge comunitaria, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 6. A fronte di più proposte, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun Senatore può proporre emendamenti.

Art. 144-ter. (1)

*Esame delle sentenze della Corte
di giustizia delle Comunità europee.*

1. Le sentenze di maggior rilievo della Corte di giustizia delle Comunità europee sono inviate alla Commissione competente per materia e alla 14^a Commissione permanente.

2. La Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di un relatore designato dalla 14^a Commissione permanente.

3. Al termine dell'esame la Commissione può adottare una risoluzione intesa ad esprimere il proprio avviso sulla necessità di iniziative e adempimenti da parte delle autorità nazionali, indicando i criteri informativi. A tale risoluzione si applicano le disposizioni dell'articolo 50, comma 3.

4. Il Presidente del Senato trasmette la risoluzione approvata al Presidente del Consiglio dei ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.

5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un disegno di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame è congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4.

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 6 febbraio 2003.

Art. 144-*quater*. (1)*Acquisizione di elementi informativi
da rappresentanti delle istituzioni
dell'Unione europea.*

1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previo consenso del Presidente del Senato, possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attività delle istituzioni dell'Unione europea.

2. Le Commissioni, previo consenso del Presidente del Senato, possono invitare componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza.

CAPO XIX

DELLE INTERROGAZIONI,
INTERPELLANZE E MOZIONI

Art. 145.

Interrogazioni - Presentazione.

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Ministro competente per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determi-

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 6 febbraio 2003.

nato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

2. Un Senatore che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chieda risposta scritta.

Art. 146.

Proponibilità delle interrogazioni e annuncio all'Assemblea.

Il Presidente, accertato che l'interrogazione corrisponde per il suo contenuto a quanto previsto dall'articolo precedente e non è formulata in termini sconvenienti, ne dispone l'annuncio all'Assemblea e la pubblicazione nei resoconti della seduta.

Art. 147.

Interrogazioni orali in Commissione.

Il Presidente, d'intesa con l'interrogante, può disporre, dandone comunicazione all'Assemblea, che l'interrogazione a risposta orale sia svolta presso la Commissione competente per materia.

Art. 148.

Svolgimento delle interrogazioni orali in Assemblea.

1. Allo svolgimento delle interrogazioni a risposta orale in Assemblea è destinata di norma almeno una seduta per ogni settimana, salvi i periodi di aggiornamento dei lavori parlamentari.

2. Le interrogazioni a risposta orale sono poste all'ordine del giorno non oltre il quindicesimo giorno dalla loro presentazione, secondo l'ordine della presentazione stessa o secondo quell'ordine che il Presidente reputa più conveniente per i lavori.

3. Il Governo ha facoltà di dichiarare alla Assemblea, indicandone i motivi, di non poter rispondere o di dover differire la risposta ad altro giorno determinato.

4. Se l'interrogante non si trova presente al suo turno, perde il diritto alla risposta e la interrogazione viene dichiarata decaduta.

Art. 149.

Replica dell'interrogante.

1. Le dichiarazioni del Governo su ciascuna interrogazione possono dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia o no soddisfatto.

2. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i cinque minuti. Scaduto il termine, il Presidente richiama l'oratore e, se questi non conclude, gli toglie la parola.

Art. 150.

Rinvio dello svolgimento delle interrogazioni ad altra seduta dell'Assemblea.

Quando non sia possibile lo svolgimento di tutte le interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, il

Presidente rinvia lo svolgimento delle interrogazioni residue all'inizio della seduta successiva destinata alle interrogazioni.

Art. 151. (*)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza.

Sulla richiesta dell'interrogante o del Governo che ad una interrogazione da svolgersi in Assemblée sia riconosciuto il carattere d'urgenza, giudica il Presidente, il quale può disporre lo svolgimento immediato o nella seduta del giorno successivo, salva sempre la facoltà del Governo prevista dal comma 3 dell'articolo 148.

Art. 151-bis. (1)

Interrogazioni a risposta immediata.

1. Periodicamente, e comunque almeno una volta al mese, parte di una seduta destinata alla discussione di disegni di legge è dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata relative alle materie specificatamente individuate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

(*) «Per l'illustrazione delle proposte ai sensi dell'articolo 56 quarto comma, e dell'articolo 151 del Regolamento, è applicabile la norma generale dell'articolo 84, ultimo comma, del Regolamento». (*Parere della Giunta per il Regolamento del 5 giugno 1984*).

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 30 novembre 1988 e modificato il 24 febbraio 1999.

2. Nello svolgimento di tali interrogazioni, il Governo è rappresentato dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro competente per materia.

3. In Assemblea ha per primo la parola, ove lo chieda, il rappresentante del Governo, per non più di dieci minuti.

4. Un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare può, per non più di un minuto, formulare interrogazioni consistenti in una pura e semplice domanda al Governo senza alcun commento. Il Presidente alterna le domande di Senatori della maggioranza con quelle di Senatori delle opposizioni.

5. Il rappresentante del Governo risponde per non più di tre minuti. L'interrogante può replicare per non più di tre minuti.

6. Quando interviene per la risposta il Presidente del Consiglio dei ministri, o quando l'importanza degli argomenti lo richieda, il Presidente può disporre la trasmissione televisiva diretta.

Art. 152.

Svolgimento delle interrogazioni orali in Commissione.

1. Le interrogazioni a risposta orale da svolgersi in Commissione vengono iscritte all'ordine del giorno della Commissione competente non oltre il quindicesimo giorno dalla data di trasmissione.

2. Se l'interrogante non fa parte della Commissione, deve essere avvertito della iscrizione della sua interrogazione all'ordine del giorno almeno ventiquattro ore prima della data fissata per lo svolgimento.

3. Le interrogazioni iscritte all'ordine del giorno sono svolte all'inizio di ogni seduta.

4. Quando siano trascorsi quaranta minuti dal principio della seduta, il Presidente rinvia le interrogazioni residue alla seduta successiva.

5. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le norme che disciplinano lo svolgimento delle interrogazioni in Assemblea.

6. Delle sedute delle Commissioni, per la parte relativa allo svolgimento delle interrogazioni, si redige e si pubblica il resoconto stenografico.

Art. 153.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

1. Il Ministro competente risponde entro venti giorni all'interrogante che abbia richiesto risposta scritta, inviando copia della risposta alla Presidenza del Senato, salva la facoltà di cui al comma 3 dell'articolo 148.

2. Se il termine trascorre senza che l'interrogazione abbia ricevuto risposta, il Presidente, d'in-

tesa con l'interrogante, dispone, dandone comunicazione all'Assemblea, che l'interrogazione venga iscritta, per la risposta orale, all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea destinata allo svolgimento delle interrogazioni, o della prima seduta della Commissione competente per materia.

3. La risposta scritta è pubblicata per esteso negli atti del Senato.

4. Le interrogazioni con risposta scritta hanno corso anche nei periodi di aggiornamento dei lavori parlamentari.

Art. 154.

Interpellanze - Presentazione.

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Governo circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.

2. Ogni domanda di interpellanza al Governo è presentata per iscritto al Presidente, il quale, accertatane la ricevibilità in base ai criteri indicati nell'articolo 146, ne dispone l'annuncio all'Assemblea e la pubblicazione nei resoconti della seduta.

Art. 155.

Fissazione della data di svolgimento delle interpellanze.

Il Presidente del Senato, sentiti il Governo e l'interpellante, determina in quale seduta l'interpel-

lanza deve essere svolta, salvo che l'interpellante non abbia chiesto che la data di svolgimento sia fissata dal Senato. In tal caso l'Assemblea, udito il Governo, delibera, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 156.

Svolgimento delle interpellanze.

1. Le interpellanze sono di norma poste all'ordine del giorno delle sedute destinate allo svolgimento delle interrogazioni.

2. Nello svolgimento di ciascuna interpellanza il proponente non può superare il termine di venti minuti. Dopo le dichiarazioni del Governo l'interpellante ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 149.

3. Le interpellanze e le interrogazioni relative a questioni od oggetti identici o strettamente connessi sono di norma trattate congiuntamente. In tal caso hanno per primi la parola i presentatori delle interpellanze per lo svolgimento e, dopo le dichiarazioni del Governo, parlano nell'ordine, per la replica, gli interroganti e gli interpellanti.

Art. 156-bis. (1)

Interpellanze con procedimento abbreviato.

1. I Presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ed i rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto, possono presentare non più di una interpellanza di Gruppo al mese.

2. Per le interpellanze sottoscritte da almeno un decimo dei componenti del Senato si adottano le procedure e i termini di cui al presente articolo. Ciascun Senatore può sottoscrivere in un anno non più di sei interpellanze con procedimento abbreviato.

3. Le interpellanze di cui al presente articolo sono poste all'ordine del giorno entro quindici giorni dalla presentazione, eventualmente ricorrendo a sedute supplementari.

4. Un rappresentante del Gruppo parlamentare proponente dell'interpellanza, o uno dei Senatori che hanno sottoscritto l'interpellanza ai sensi del comma 2, possono svolgere l'interpellanza stessa per non più di dieci minuti. Dopo le dichiarazioni del Governo, è consentita una replica per non più di cinque minuti.

(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 30 novembre 1988.

Art. 157. (1)

Mozioni - Presentazione - Fissazione della data di discussione.

1. La mozione è intesa a promuovere una deliberazione da parte del Senato, e deve essere presentata da almeno otto Senatori. Il Presidente, accertatane la ricevibilità in base ai criteri indicati all'articolo 146, ne dispone l'annuncio all'Assemblea e la pubblicazione nei resoconti della seduta.

2. Quando i proponenti della mozione chiedano che la data di discussione della mozione stessa venga stabilita dal Senato, l'Assemblea, uditi il Governo e uno dei proponenti, decide, senza discussione, con votazione per alzata di mano, fissando, se necessario, la seduta supplementare ai sensi del comma 7 dell'articolo 55.

3. Qualora la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Senato, essa è discussa entro e non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione. A tal fine il Presidente si avvale della facoltà di cui all'articolo 55, comma 6, fissando, se necessario, una seduta supplementare. Ciascun Senatore può sottoscrivere in un anno non più di sei mozioni a procedimento abbreviato.

(1) Articolo modificato dal Senato il 30 novembre 1988.

Art. 158.

Discussione unica e votazione di più mozioni.

1. Le mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di un'unica discussione.

2. In questo caso ha diritto di parlare, prima degli iscritti nella discussione, un proponente per ciascuna mozione.

3. Tra più mozioni vengono poste ai voti per prime quelle la cui votazione non precluda le altre.

Art. 159.

*Discussione congiunta di mozioni,
interpellanze e interrogazioni.*

Quando su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il Presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti delle mozioni, e gli interroganti che non abbiano partecipato alla discussione possono prendere la parola, per la replica, nei limiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 149, subito dopo il rappresentante del Governo.

Art. 160.

Disciplina della discussione delle mozioni.

Per la discussione delle mozioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Capo XII. La votazione sulle mozioni ha la precedenza su quella degli ordini del giorno che le concernono.

Art. 161. (1) (*) (**) (***) (****)

*Mozioni di fiducia e di sfiducia -
Questione di fiducia.*

1. La mozione di fiducia e quella di sfiducia al Governo debbono essere motivate e sottoposte a votazione nominale con appello.

(1) Articolo modificato dal Senato il 30 novembre 1988.

(*) «Le dichiarazioni programmatiche del Governo che si presenta alle Camere per ottenere la fiducia, ai sensi dell'articolo 94, terzo comma, della Costituzione, sono rese oralmente alla Camera chiamata per prima – in base al criterio dell'alternanza – a discutere e ad esprimersi sulla fiducia.

All'altra Camera, all'uopo convocata, il Presidente del Consiglio reca nello stesso giorno l'identico testo delle dichiarazioni pronunziate nella prima Camera.

Il Presidente – dopo aver dato comunicazione all'Assemblea dell'accettazione delle dimissioni del precedente Governo e della formazione del nuovo Gabinetto – dà atto dell'avvenuta consegna delle predette dichiarazioni programmatiche, disponendone l'integrale pubblicazione in allegato al resoconto della seduta. La relativa discussione avrà inizio dopo che la Camera di fronte alla quale le dichiarazioni stesse furono pronunziate avrà accordato la fiducia». (*Parere della Giunta per il Regolamento del 16 ottobre 1980*).

2. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti del Senato e viene discussa nella seduta che il Senato

(Segue: nota)

(**) «1. La facoltà del Governo di porre la questione di fiducia sugli oggetti sottoposti al voto dell'Assemblea discende dai principi sui quali si fonda il rapporto Parlamento-Governo nel nostro ordinamento costituzionale.

Ciò è confermato da una prassi che conta numerosi precedenti consolidati.

2. Quando la questione di fiducia è posta sull'approvazione di un articolo o dell'articolo unico di un disegno di legge di conversione di decreto-legge nel momento in cui deve avere inizio l'esame degli articoli – così come sull'approvazione di qualsiasi altro oggetto di voto – ne deriva la priorità della votazione dell'oggetto sul quale la fiducia è stata posta, con la conseguenziale automatica esclusione di qualsiasi emendamento, stralcio, divisione o aggiunta.

3. La questione di fiducia non instaura un dibattito a sé stante, ma diventa la cornice della discussione sull'oggetto di voto in ordine al quale è stata posta.

La rilevanza costituzionale di tale discussione assume carattere preminente, avendo il Governo condizionato in modo espresso all'approvazione di un testo la propria sopravvivenza, sicché la discussione stessa deve essere aperta a tutti i Senatori, non potendosi applicare al caso di specie l'articolo 99, secondo comma, del Regolamento, che si riferisce a pure e semplici questioni incidentali.

4. Alla discussione sul testo in ordine al quale il Governo abbia posto la questione di fiducia si applicano, secondo la prassi costante e non contestata, le norme generali relative alla disciplina della discussione, nonché quelle che regolano l'organizzazione dei lavori». (*Parere della Giunta per il Regolamento del 19 marzo 1984*).

(***) «1) Sono ammissibili mozioni o altri strumenti previsti dal Regolamento e che per espressa disposizione di esso debbano essere sottoposti al voto dell'Assemblea con cui si chiedano o che siano diretti ad ottenere le dimissioni di un ministro in carica;

stabilisce, sentito il Governo, e comunque non prima di tre giorni dalla sua presentazione.

(Segue: nota)

2) alle mozioni ed agli strumenti di cui sopra si applicano le disposizioni di cui agli articoli 94 della Costituzione e 161 del Regolamento del Senato per le mozioni di sfiducia al Governo». (*Parere della Giunta per il Regolamento del 24 ottobre 1984*).

«La Giunta per il Regolamento, esaminati i quesiti ad essa sottoposti dal Presidente (I. Se siano ammissibili mozioni di sfiducia individuali; II. Quali siano gli effetti conseguenti alla eventuale approvazione di una mozione di tal genere), rileva:

Per quanto riguarda il I quesito

1 - A prescindere dalla complessa problematica trattata dalla dottrina e dalle numerose argomentazioni addotte a favore dell'una o dell'altra delle soluzioni prospettate, sta di fatto che l'unico precedente del Senato (decisione presidenziale del 24 ottobre 1984, su conforme parere della Giunta per il Regolamento) è a favore della ammissibilità e della applicabilità anche a tali mozioni delle disposizioni previste dall'articolo 94 della Costituzione. Tale precedente, ancorché non sia stato poi tradotto in formale modifica regolamentare (la modifica apportata all'articolo 161 nel 1988 rispondeva a tutt'altra esigenza ed era correlata, di necessità, alle modifiche apportate alla disciplina del voto segreto), non è mai stato posto in discussione, al di là di quella specifica occasione, tant'è che nell'ultimo periodo due diversi gruppi parlamentari hanno presentato mozioni di sfiducia nei confronti di singoli (e diversi) Ministri, evidentemente considerando acquisita la ammissibilità.

2 - Peraltro, la Camera dei deputati ha dato, al problema, una specifica soluzione regolamentare, come le modifiche dell'articolo 115 del regolamento, approvate il 7 maggio 1986, anch'esse in senso positivo. Tale soluzione, nonostante qualche critica di una parte della dottrina, è rimasta ferma e si è consolidata nel tempo.

3 - Vi è, quindi, una piena rispondenza tra le risposte date dai due rami del Parlamento, sia pure in forma diversa, al quesito in discussione. Non sembra vi sia ragione alcuna per disco-

3. Sulle mozioni previste dal presente articolo non è consentita la presentazione di ordini del giorno né la votazione per parti separate.

(Segue: nota)

starsi dai precedenti, tanto più che la motivazione addotta, nel 1984, dalla Giunta per il Regolamento del Senato appare pienamente condivisibile e deve ritenersi qui richiamata espressamente. Oltretutto, sarebbe inopportuno che in materia di tanta delicatezza (che ha rilevanti riflessi politici e dunque non si risolve soltanto in una disciplina procedurale) vi fosse una disparità di soluzioni tra le due Camere; ed a maggior ragione, visto che finora vi è stata omogeneità, sarebbe certo poco opportuno romperla oggi, adottando una soluzione diversa rispetto al passato, per di più a fronte di un caso specifico.

4 - Quanto alla possibilità di provvedere formalmente ad una modifica del Regolamento, appare evidente che sarebbe comunque opportuno avviare siffatta procedura sulla base di ulteriori riflessioni, d'intesa con l'altro ramo del Parlamento ed in un momento in cui non vi fossero casi specifici da affrontare.

5 - Per tutte le ragioni suesposte, la Giunta ritiene che al primo quesito si debba rispondere in senso analogo ai precedenti delle due Camere e pertanto:

a) nel senso che le mozioni di sfiducia nei confronti di un singolo Ministro sono ammissibili, naturalmente ove emerga chiaramente dal testo tale loro natura (debbono, cioè, essere inequivocabilmente dirette ad ottenere le dimissioni del Ministro) e non quella di semplici mozioni di censura politica;

b) nel senso che a tali mozioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 94 della Costituzione e 161 del Regolamento del Senato per le mozioni di sfiducia al Governo.

Per quanto riguarda il II quesito

1 - Va premesso che in questo caso si tratta di non altro che di una semplice espressione di opinione (si potrebbe dire addirittura di "previsione"), nulla potendosi dire di impegnativo o di vincolante a riguardo di comportamenti che dovrebbero essere tenuti da altri soggetti, diversi dagli organi del Senato.

4. Sulle proposte di modificazione del Regolamento ed in generale su quanto attenga alle con-

(Segue: nota)

2 - Entro questi limiti, la Giunta – pur dovendosi ritenere l'ipotesi meramente astratta (stante l'assoluta improbabilità della permanenza in carica di un Ministro che avesse ottenuto la sfiducia da parte del Parlamento) – ritiene:

a) che proprio per le ragioni che inducono a ritenere ammissibili le mozioni di sfiducia individuali, l'approvazione di tali mozioni non può comportare l'obbligo di dimissioni per l'intero Consiglio dei ministri, ma è produttiva di effetti esclusivamente a carico del Ministro interessato;

b) che l'obbligo di dimissioni, in tale ipotesi, deve considerarsi giuridico e non solo politico;

c) che pertanto la soluzione più naturale (sempre nell'improbabile caso di rifiuto delle dimissioni) sarebbe quella della revoca da parte del Capo dello Stato, titolare del potere di nomina ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, della Costituzione, naturalmente su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

d) che trattandosi di obbligo giuridico, in ogni caso, la sua inosservanza potrebbe comportare anche profili di responsabilità penale del Ministro interessato. Tutto ciò senza addentrarsi nel delicato problema della sorte giuridica degli atti compiuti dal Ministro successivamente alla approvazione della mozione di sfiducia da parte del Parlamento.

La Giunta per il Regolamento si rende ben conto della gravità degli effetti più sopra ipotizzati; ma non può non sottolineare come il rifiuto di un Ministro di sottostare alla volontà espressa dal Parlamento comporterebbe un tale strappo della legalità e un tale attentato al corretto ed equilibrato assetto dei poteri, da rendere indispensabile l'adozione di misure dirette a ripristinare la legalità con estrema fermezza ed anche con la necessaria rapidità». (*Parere della Giunta per il Regolamento del 26 luglio 1995*).

«a) Spetta a ciascuna Camera approvare una mozione di sfiducia anche nei confronti di un singolo ministro e, pertanto,

dizioni di funzionamento interno del Senato la questione di fiducia non può essere posta dal Governo.

(Segue: nota)

spettava al Senato approvare la mozione di sfiducia nei confronti del Ministro di grazia e giustizia votata il 19 ottobre 1995;

b) spetta al Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sostituire il ministro nei cui confronti una Camera abbia approvato una mozione di sfiducia, quando questi non si sia dimesso e, pertanto, spettava al Presidente della Repubblica adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il decreto del 19 ottobre 1995, col quale è stata conferita al medesimo Presidente del Consiglio dei ministri la titolarità *ad interim* del Ministero di grazia e giustizia in sostituzione del ministro nei cui confronti il Senato aveva approvato la mozione di sfiducia». (*Corte costituzionale, sentenza 6 dicembre-18 gennaio 1996, n. 7, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, Corte Costituzionale, n. 4 del 24 gennaio 1996*).

(****) «Il *quorum* di sottoscrizioni di un decimo dei componenti l'Assemblea, prescritto dall'articolo 94, ultimo comma, della Costituzione e dall'articolo 161, comma 2, del Regolamento, per le mozioni di sfiducia al Governo, è stato, in questo specifico caso, raggiunto attraverso la sottoscrizione di documenti identici in ogni loro parte e tali da dimostrare, per la loro stessa articolazione nell'identità, la convergenza delle firme su un unico testo, cioè sull'unica mozione.

Si ritiene che l'intera materia sia suscettibile di necessari, ulteriori approfondimenti, in sede di interpretazione dell'articolo 161 del Regolamento». (*Parere della Giunta per il Regolamento del 20 gennaio 1993*).

CAPO XX
DELLE INCHIESTE PARLAMENTARI

Art. 162. (1)

Inchieste parlamentari.

1. Per le proposte di inchiesta parlamentare si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai disegni di legge.

2. Quando una proposta di inchiesta parlamentare è sottoscritta da almeno un decimo dei componenti del Senato, è posta all'ordine del giorno della competente Commissione, che deve riunirsi entro i cinque giorni successivi al deferimento. Il Presidente del Senato assegna alla Commissione un termine inderogabile per riferire all'Assemblea. Decorso tale termine, la proposta è comunque iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea nella prima seduta successiva alla scadenza del termine medesimo, ovvero in una seduta supplementare da tenersi nello stesso giorno di questa o in quello successivo, per essere discussa nel testo dei proponenti. La discussione in Assemblea si svolge a norma dell'articolo 55, comma 5.

3. Allorché il Senato delibera un'inchiesta su materie di pubblico interesse, la Commissione è nominata in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei Gruppi parlamentari.

(1) Articolo modificato dal Senato il 30 novembre 1988.

4. Se anche la Camera dei deputati delibera una inchiesta sulla identica materia, le Commissioni designate dalle due Camere possono, d'accordo, deliberare di procedere in comune.

5. I poteri della Commissione sono, a norma della Costituzione, gli stessi dell'autorità giudiziaria.

6. La deliberazione dell'inchiesta è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 163.

*Trasferimento o invio fuori sede
di componenti della Commissione.*

Quando una Commissione d'inchiesta stimi opportuno trasferirsi od inviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede, deve informarne la Presidenza del Senato.

CAPO XXI

DELLE DEPUTAZIONI

Art. 164.

Nomina e composizione delle deputazioni.

Il Presidente del Senato determina il numero e procede alla nomina dei membri delle deputazioni in modo che sia assicurata, nei limiti del possibile, la rappresentanza dei diversi Gruppi parlamentari.

Il Presidente o uno dei Vice Presidenti fanno sempre parte delle deputazioni.

CAPO XXII

DEL BILANCIO E DEL CONTO CONSUNTIVO DEL SENATO

Art. 165.

Bilancio e conto consuntivo del Senato - Variazioni di bilancio.

1. Il progetto di bilancio ed il conto consuntivo delle entrate e delle spese del Senato, predisposti dai Questori e deliberati dal Consiglio di Presidenza su relazione dei Questori stessi, sono trasmessi al Presidente della 5^a Commissione permanente, il quale li esamina insieme con i Presidenti delle altre Commissioni permanenti e ne riferisce all'Assemblea.

2. La discussione in Assemblea è fatta di norma in seduta pubblica; in seduta segreta quando la Presidenza del Senato o venti Senatori lo richiedano.

3. Le variazioni degli stanziamenti dei capitoli di bilancio sono deliberate direttamente dal Consiglio di Presidenza.

CAPO XXIII
DEGLI UFFICI DEL SENATO

Art. 166.

Ordinamento degli uffici del Senato.

1. Gli uffici del Senato dipendono dal Segretario generale, che ne risponde al Presidente.
2. La pianta organica, le competenze, le attribuzioni degli uffici, e tutte le norme regolatrici del personale del Senato sono stabilite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Presidenza.

CAPO XXIV
DELLA APPROVAZIONE E DELLA
REVISIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 167.

*Approvazione del Regolamento
e delle sue modificazioni.*

1. Il Senato adotta il suo Regolamento a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Ciascun Senatore può presentare proposte di modifica al Regolamento del Senato, che sono stampate ed inviate per l'esame alla Giunta per il Regolamento.

3. La Giunta riferisce all'Assemblea con relazione scritta, stampata e distribuita almeno cinque giorni prima dell'inizio della discussione.

4. In Assemblea non sono ammessi emendamenti alle proposte in discussione che non siano stati presentati almeno quarantotto ore prima dell'inizio della discussione stessa e sottoposti all'esame della Giunta. È tuttavia in facoltà del Presidente ammettere la presentazione, nel corso della discussione, di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modifiche precedentemente approvate.

5. Le modificazioni al Regolamento sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

6. Quando le modificazioni siano costituite da un complesso normativo organico composto di più disposizioni fra loro collegate, è richiesta la maggioranza assoluta soltanto per l'approvazione finale del complesso; tuttavia otto Senatori possono richiedere che singole norme siano stralciate per essere votate separatamente; in tal caso per l'approvazione di ciascuna parte stralciata è richiesta la maggioranza assoluta.

7. Il Regolamento e le relative modificazioni sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISPOSIZIONE FINALE (1)

Entrata in vigore del Regolamento.

1. Il presente Regolamento entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni relative alla formazione e alle competenze delle Commissioni permanenti e delle Giunte saranno applicate a decorrere dal 1° ottobre 1971. Alla stessa data si provvederà alla rinnovazione degli organi anzidetti.

* * *

Le modificazioni agli articoli 21, commi 1 e 2, e 22 – approvate dal Senato il 30 luglio 1987 – sono entrate in vigore, ai sensi della disposizione contenuta nell'articolo 3 della relativa deliberazione, il giorno stesso della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (1° agosto 1987, n. 178).

(1) Disposizione relativa al testo approvato dal Senato il 17 febbraio 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Supplemento ordinario, n. 53 del 1° marzo 1971).

Alle modificazioni approvate dal Senato il 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988, si applicano le seguenti:

«DISPOSIZIONI FINALI (1)

Entrata in vigore.

1. Le modificazioni al Regolamento di cui agli articoli precedenti (2) sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° dicembre 1988 ed entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione.

2. Le modificazioni di cui all'articolo 24 (3) non si applicheranno ai disegni di legge di conversione di decreti-legge emanati precedentemente alla predetta data».

* * *

Alle modificazioni approvate dal Senato il 24 febbraio 1999, si applicano le seguenti:

«DISPOSIZIONI FINALI

(Omissis).

1. Le modificazioni al Regolamento di cui agli articoli precedenti entrano in vigore il giorno suc-

(1) Approvate dal Senato il 30 novembre 1988.

(2) Articoli facenti parte del documento in cui sono riportate le modificazioni stesse, riguardanti i seguenti articoli del Regolamento: 1, 5, 19, 23, 29, 33, 34, 40, 41, 43, 46, 48-bis, 53, 54, 55, 62, 73-bis, 74, 76-bis, 78, 89, 99, 100, 102-bis, 103, 107, 108, 109, 113, 120, 125, 125-bis, 126, 126-bis, 127, 128, 129, 141, 142, 143, 144, 151-bis, 156-bis, 157, 161 e 162.

(3) Recante il nuovo testo dell'articolo 78 del Regolamento.

cessivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (4).

2. Le modificazioni di cui all'articolo 1 (5) non si applicano alle situazioni verificatesi precedentemente alla data di cui al comma 1 del presente articolo».

* * *

Le modificazioni all'articolo 5 – consistenti nell'introduzione del comma 4-bis, nella sostituzione dei commi 5 e 9-bis e nella abrogazione dei commi 6 e 7 – approvate dal Senato il 25 ottobre 2001, sono entrate in vigore, ai sensi della disposizione contenuta nell'articolo 3 della relativa deliberazione, il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (3 novembre 2001, n. 256).

La sostituzione integrale dell'articolo 5, operata dall'articolo 2 della predetta deliberazione del Senato del 15 ottobre 2001, entra in vigore a decorrere dalla XV legislatura.

* * *

Le modificazioni agli articoli 12, 17 e 20 – approvate dal Senato il 17 luglio 2002 – sono entrate in vigore, ai sensi della disposizione contenuta nell'articolo 4 della relativa deliberazione, il giorno stesso della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (23 luglio 2002, n. 171).

(4) *Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 1999, n. 49.

(5) Recante il nuovo comma 9-bis dell'articolo 5 del Regolamento.

* * *

Alle modificazioni approvate dal Senato il 6 febbraio 2003 si applicano le seguenti:

«DISPOSIZIONI FINALI (1)

1. Le modificazioni al Regolamento, di cui agli articoli precedenti (2), entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (3).

2. Alla prima costituzione della 14^a Commissione permanente si provvede successivamente al rinnovo delle altre Commissioni permanenti, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, del Regolamento, per la XIV legislatura. In via transitoria, fino alla costituzione della 14^a Commissione permanente, continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti la Giunta per gli affari delle Comunità europee prevalenti alla data di cui al comma 1».

* * *

Le modificazioni all'articolo 5 – approvate dal Senato il 31 gennaio 2007 – sono entrate in vigore, ai sensi della disposizione contenuta nel comma 2 del-

(1) Approvate dal Senato il 6 febbraio 2003 (Doc. II, nn. 4 e 6, art. 16) e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2003.

(2) Articoli facenti parte del documento in cui sono riportate le modificazioni stesse, riguardanti i seguenti articoli del Regolamento: 21, 22, 23, 29, 34, 40, 41, 43, 125-bis, 142, 143, 144, 144-bis, 144-ter e 144-quater.

(3) *Gazzetta Ufficiale* 13 febbraio 2003, n. 36.

l'articolo 1 della relativa deliberazione, il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (9 febbraio 2007, n. 33).

* * *

Le modificazioni agli articoli 15 e 16 nonché l'introduzione dell'articolo 16-bis – approvate dal Senato il 21 novembre 2012 – sono entrate in vigore, ai sensi della disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 4 della relativa deliberazione, quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (26 novembre 2012, n. 276) e «acquistano efficacia immediatamente dopo l'approvazione delle delibere attuative del Consiglio di Presidenza e comunque non oltre l'inizio della XVII legislatura».

* * *

Le deliberazioni di approvazione delle rimanenti modificazioni non recano una specifica disposizione relativa alla data di entrata in vigore.

INDICE SISTEMATICO

CAPO I

Disposizioni preliminari

Art. 1	– Decorrenza delle prerogative e dei diritti inerenti alla funzione di Senatore - Doveri dei Senatori	97
Art. 2	– Ufficio di Presidenza provvisorio . . .	98
Art. 3	– Giunta provvisoria per la verifica dei poteri - Proclamazione dei Senatori subentranti	99

CAPO II

Costituzione dell'Ufficio di Presidenza

Art. 4	– Elezione del Presidente	99
Art. 5	– Elezione degli altri componenti della Presidenza	100
Art. 6	– Spoglio delle schede per l'elezione dei componenti della Presidenza . . .	101
Art. 7	– Consiglio di Presidenza	102

CAPO III

Delle attribuzioni della Presidenza

Art. 8	– Attribuzioni del Presidente	102
Art. 9	– Attribuzioni dei Vice Presidenti . . .	103
Art. 10	– Attribuzioni dei Questori	103

Art. 11	– Attribuzioni dei Segretari	103
Art. 12	– Attribuzioni del Consiglio di Presidenza - Proroga dei poteri	104
Art. 13	– Cessazione dalle cariche del Consiglio di Presidenza	105

CAPO IV

Dei Gruppi parlamentari

Art. 14	– Composizione dei Gruppi parlamentari	105
Art. 15	– Convocazione e costituzione dei Gruppi. Approvazione del regolamento	107
Art. 16	– Locali, attrezzature e contributi destinati ai Gruppi parlamentari	108
Art. 16-bis	– Gestione contabile e finanziaria dei Gruppi parlamentari	109

CAPO V

Della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico

Art. 17	– Nomina dei componenti della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico	112
Art. 18	– Giunta per il Regolamento	112
Art. 19	– Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari	113
Art. 20	– Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico	114

CAPO VI

*Delle Commissioni permanenti, della Giunta
per gli affari delle Comunità europee e delle
Commissioni speciali e bicamerali*

Art. 21	– Formazione e rinnovo delle Commissioni permanenti: designazioni da parte dei Gruppi	115
Art. 22	– Commissioni permanenti - Competenze	118
Art. 23	– Commissione Politiche dell'Unione europea	119
Art. 24	– Commissioni speciali	120
Art. 25	– Nomina di organi collegiali	120
Art. 26	– Organi collegiali bicamerali	122
Art. 27	– Elezione dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni	122
Art. 28	– Riunione delle Commissioni nelle diverse sedi	123
Art. 29	– Convocazione delle Commissioni . . .	123
Art. 30	– Numero legale per le sedute delle Commissioni - Verificazione	126
Art. 31	– Partecipazione dei Senatori a Commissioni diverse da quelle di appartenenza - Vincolo del segreto	127
Art. 32	– Processo verbale delle sedute delle Commissioni	128
Art. 33	– Pubblicità dei lavori delle Commissioni	128
Art. 34	– Assegnazione dei disegni di legge e degli affari alle Commissioni - Com-	

	missioni riunite - Conflitti di competenza	129
Art. 35	– Assegnazione alle Commissioni in sede deliberante	130
Art. 36	– Assegnazione alle Commissioni in sede redigente	131
Art. 37	– Trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede deliberante o redigente	133
Art. 38	– Pareri sui disegni di legge e sugli affari	134
Art. 39	– Procedura per la espressione dei pareri	134
Art. 40	– Pareri obbligatori	135
Art. 41	– Procedura delle Commissioni in sede deliberante	138
Art. 42	– Procedura delle Commissioni in sede redigente - Votazione finale del disegno di legge in Assemblea	140
Art. 43	– Procedura delle Commissioni in sede referente	141
Art. 44	– Termini per la presentazione delle relazioni	142
Art. 45	– Computo dei termini	143
Art. 46	– Informazioni e chiarimenti richiesti dalle Commissioni al Governo - Comunicazioni dei rappresentanti del Governo	144
Art. 47	– Acquisizione di elementi informativi su disegni di legge e affari assegnati alle Commissioni	145
Art. 48	– Indagini conoscitive	145

Art. 48- <i>bis</i>	– Richiesta di procedure informative .	147
Art. 49	– Richieste al CNEL di pareri, di studi e di indagini - Osservazioni e proposte del CNEL	147
Art. 50	– Relazioni e proposte di iniziativa delle Commissioni - Risoluzioni . . .	148
Art. 51	– Connessione e concorrenza di iniziative legislative	149

CAPO VII

*Della convocazione del Senato, della
organizzazione dei lavori e delle sedute
dell'Assemblea*

Art. 52	– Convocazione del Senato	150
Art. 53	– Programma dei lavori	151
Art. 54	– Schema dei lavori	153
Art. 55	– Calendario dei lavori	153
Art. 56	– Ordine del giorno della seduta	155
Art. 57	– Pubblicità delle sedute	157
Art. 58	– Posti riservati nell'Aula	157
Art. 59	– Partecipazione dei rappresentanti del Governo alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni	158
Art. 60	– Processo verbale e resoconti della seduta	158
Art. 61	– Comunicazioni all'Assemblea	159
Art. 62	– Congedi	159
Art. 63	– Facoltà di parlare	159

CAPO VIII

Delle sedute comuni delle due Camere

- Art. 64 – Convocazione delle Camere in seduta comune - Presidenza 160
- Art. 65 – Regolamento delle sedute comuni delle due Camere 160

CAPO IX

*Dell'ordine delle sedute,
della Polizia del Senato e delle tribune*

- Art. 66 – Richiamo all'ordine 161
- Art. 67 – Censura - Esclusione dall'Aula - Interdizione a partecipare ai lavori . . . 161
- Art. 68 – Tumulto in Aula 162
- Art. 69 – Polizia del Senato 163
- Art. 70 – Divieto di ingresso degli estranei nell'Aula - Ammissione alle tribune . . . 164
- Art. 71 – Polizia delle tribune 165
- Art. 72 – Oltraggio al Senato o ai suoi membri - Resistenza agli ordini del Presidente 165

CAPO X

*Della presentazione e trasmissione
dei disegni di legge*

- Art. 73 – Presentazione, stampa e distribuzione dei disegni di legge 166
- Art. 73-bis – Termini per l'efficacia o l'emana-
zione di leggi, la presentazione di di-
segni di legge o la adozione di prov-
vedimenti 166

Art. 74	– Disegni di legge d’iniziativa popolare e disegni di legge d’iniziativa dei Consigli regionali	167
Art. 75	– Trasmissione al Governo o alla Camera dei deputati dei disegni di legge approvati	168
Art. 76	– Temporanea improcedibilità dei disegni di legge respinti e nuovamente presentati	168
Art. 76-bis	– Relazione tecnica sui disegni di legge, sugli schemi di decreto legislativo e sugli emendamenti	168

CAPO XI

*Delle dichiarazioni d'urgenza e
dei procedimenti con termini abbreviati*

Art. 77	– Dichiarazione d’urgenza - Autorizzazione alla relazione orale	170
Art. 78	– Disegni di legge di conversione di decreti-legge	171
Art. 79	– Disegni di legge fatti propri da Gruppi parlamentari	173
Art. 80	– Iniziative legislative, consequenziali ad un dibattito, dei componenti di una Commissione	174
Art. 81	– Disegni di legge già approvati o esaminati nella precedente legislatura .	175
Art. 82	– Dichiarazione d’urgenza per la fissazione del termine di promulgazione.	176

CAPO XII

Della discussione

Art. 83	– Divieto di discutere e votare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno	177
Art. 84	– Iscrizioni a parlare	177
Art. 85	– Posto degli oratori	179
Art. 86	– Divieto di parlare due volte nel corso della stessa discussione	179
Art. 87	– Fatto personale	180
Art. 88	– Fatti lesivi della onorabilità - Commissione di indagine	180
Art. 89	– Durata degli interventi	181
Art. 90	– Richiami all'argomento o ai limiti della discussione	182
Art. 91	– Divieto di interruzione dei discorsi .	182
Art. 92	– Richiami al Regolamento, per l'ordine del giorno, per l'ordine delle discussioni o delle votazioni	182
Art. 93	– Questioni pregiudiziale e sospensiva	183
Art. 94	– Discussione generale dei disegni di legge	184
Art. 95	– Presentazione ed esame degli ordini del giorno	184
Art. 96	– Proposta di non passare all'esame degli articoli	186
Art. 97	– Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità	186
Art. 98	– Richiesta di parere del CNEL	187
Art. 99	– Chiusura della discussione generale .	188

Art. 100	– Esame degli articoli - Presentazione degli emendamenti	189
Art. 101	– Proposta di stralcio	192
Art. 102	– Votazione degli articoli e degli emendamenti - Votazione per parti separate	193
Art. 102-bis	– Effetti del parere contrario della 5 ^a Commissione permanente	194
Art. 103	– Correzioni di forma e coordinamento finale	195
Art. 104	– Disegni di legge approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati	197
Art. 105	– Discussione sulle comunicazioni del Governo - Proposte di risoluzione . .	197
Art. 106	– Applicabilità delle disposizioni sulla discussione	197

CAPO XIII

Delle deliberazioni del Senato e dei modi di votazione - Votazione finale dei disegni di legge

Art. 107	– Maggioranza nelle deliberazioni, numero legale ed accertamento del numero dei presenti	198
Art. 108	– Modalità per la verifica del numero legale e del numero dei presenti - Effetti della mancanza del numero richiesto	199
Art. 109	– Annunci e dichiarazioni di voto . . .	200
Art. 110	– Interventi nel corso della votazione .	201

Art. 111	– Proclamazione del risultato delle votazioni	202
Art. 112	– Proteste sulle deliberazioni del Senato	202
Art. 113	– Modi di votazione	202
Art. 114	– Votazioni per alzata di mano e controprova	205
Art. 115	– Votazione nominale con scrutinio simultaneo	206
Art. 116	– Votazione nominale con appello . . .	206
Art. 117	– Votazione a scrutinio segreto	208
Art. 118	– Annullamento e rinnovazione delle votazioni - Mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto	208
Art. 119	– Preannuncio delle votazioni da effettuarsi con il dispositivo elettronico .	209
Art. 120	– Votazione finale dei disegni di legge	210

CAPO XIV

Dei disegni di legge costituzionale

Art. 121	– Disegni di legge costituzionale - Prima deliberazione	211
Art. 122	– Disegni di legge costituzionale - Termini per la seconda deliberazione . .	211
Art. 123	– Disegni di legge costituzionale - Riesame per la seconda deliberazione .	212
Art. 124	– Disegni di legge costituzionale - Approvazione in seconda deliberazione . . .	212

CAPO XV

*Della procedura di esame dei bilanci
e del controllo finanziario,
economico ed amministrativo*

Art. 125	– Assegnazione dei disegni di legge e dei documenti attinenti al bilancio dello Stato e alla programmazione economica	213
Art. 125-bis	– Esame del documento di programmazione economico-finanziaria	214
Art. 126	– Assegnazione ed esame in Commissione del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria	215
Art. 126-bis	– Esame dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica . .	219
Art. 127	– Ordini del giorno sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria	221
Art. 128	– Emendamenti al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e al disegno di legge finanziaria	222
Art. 129	– Discussione in Assemblea del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria	223
Art. 130	– Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato	226

Art. 131	– Esame delle relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato	226
Art. 132	– Decreti registrati con riserva	228
Art. 133	– Richiesta di elementi informativi alla Corte dei conti	228
Art. 134	– Richiesta di informazioni alle Commissioni di vigilanza	228

CAPO XVI

Delle domande di autorizzazione a procedere e della verifica dei poteri

Art. 135	– Esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione . .	229
Art. 135-bis	– Esame degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione	231
Art. 135-ter	– Verifica dei poteri	234

CAPO XVII

Di alcuni procedimenti speciali

Art. 136	– Nuova deliberazione richiesta dal Presidente della Repubblica	234
Art. 137	– Legge regionale contrastante con gli interessi nazionali o regionali - Esame della questione di merito . .	236
Art. 138	– Esame dei voti delle Regioni	237
Art. 139	– Sentenze della Corte costituzionale - Invio alle Commissioni e decisioni	

	conseguenziali delle Commissioni stesse	237
Art. 139- <i>bis</i>	– Pareri delle Commissioni su atti del Governo	238
Art. 140	– Petizioni	241
Art. 141	– Esame delle petizioni	242

CAPO XVIII

*Delle procedure di collegamento
con l'Unione europea
e con organismi internazionali*

Art. 142	– Discussione degli affari e delle rela- zioni concernenti l'Unione europea .	243
Art. 143	– Esame delle risoluzioni del Parla- mento europeo e delle decisioni adottate dalle Assemblee internazio- nali	244
Art. 144	– Esame degli atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea	245
Art. 144- <i>bis</i>	– Assegnazione ed esame del disegno di legge comunitaria e della rela- zione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea	247
Art. 144- <i>ter</i>	– Esame delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee . . .	250
Art. 144- <i>quater</i>	– Acquisizione di elementi infor- mativi da rappresentanti delle istitu- zioni dell'Unione europea	251

CAPO XIX

Delle interrogazioni, interpellanze e mozioni

Art. 145	– Interrogazioni - Presentazione	251
Art. 146	– Proponibilità delle interrogazioni e annuncio all'Assemblea	252
Art. 147	– Interrogazioni orali in Commissione .	252
Art. 148	– Svolgimento delle interrogazioni orali in Assemblea	252
Art. 149	– Replica dell'interrogante	253
Art. 150	– Rinvio dello svolgimento delle interrogazioni ad altra seduta dell'Assemblea	253
Art. 151	– Interrogazioni orali con carattere d'urgenza	254
Art. 151-bis	– Interrogazioni a risposta immediata.	254
Art. 152	– Svolgimento delle interrogazioni orali in Commissione	255
Art. 153	– Interrogazioni con richiesta di risposta scritta	256
Art. 154	– Interpellanze - Presentazione	257
Art. 155	– Fissazione della data di svolgimento delle interpellanze	257
Art. 156	– Svolgimento delle interpellanze	258
Art. 156-bis	– Interpellanze con procedimento abbreviato	259
Art. 157	– Mozioni - Presentazione - Fissazione della data di discussione	260
Art. 158	– Discussione unica e votazione di più mozioni	261

Art. 159	– Discussione congiunta di mozioni, interpellanze e interrogazioni	261
Art. 160	– Disciplina della discussione delle mozioni	262
Art. 161	– Mozioni di fiducia e di sfiducia - Questione di fiducia	262

CAPO XX

Delle inchieste parlamentari

Art. 162	– Inchieste parlamentari	268
Art. 163	– Trasferimento o invio fuori sede di componenti della Commissione	269

CAPO XXI

Delle deputazioni

Art. 164	– Nomina e composizione delle deputazioni	269
----------	---	-----

CAPO XXII

Del bilancio e del conto consuntivo del Senato

Art. 165	– Bilancio e conto consuntivo del Senato - Variazioni di bilancio	270
----------	---	-----

CAPO XXIII

Degli uffici del Senato

Art. 166	– Ordinamento degli uffici del Senato.	271
----------	--	-----

CAPO XXIV

*Della approvazione e della revisione
del Regolamento*

Art. 167 – Approvazione del Regolamento e
 delle sue modificazioni 271

Disposizione finale 273

INDICE ALFABETICO-ANALITICO

A

ABBINAMENTO DELLA DISCUSSIONE

di disegni di legge, art. 51, comma 1°;
di proposte di questione pregiudiziale, art. 93, comma 3°;
di proposte di questione sospensiva, art. 93, comma 6°;
dei disegni di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e finanziaria, artt. 126, commi 1° e 5° e 129, comma 1°;
di disegni di legge e voti delle Regioni, art. 138, comma 2°;
di petizioni e disegni di legge, art. 141, comma 1°;
del disegno di legge comunitaria e della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, art. 144-*bis*, comma 6°;
di disegni di legge e sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, art. 144-*ter*, comma 5°;
di interrogazioni e interpellanze, art. 156, comma 3°;
di mozioni, art. 158;
di mozioni, interpellanze e interrogazioni, art. 159;

v. anche DISCUSSIONE.

ACCANTONAMENTO

v. RINVIO.

ACCERTAMENTO DEL NUMERO DEI PRESENTI

in Assemblea:

prima di votazione per cui è richiesta una maggioranza dei componenti del Senato, art. 107, comma 3°;
procedure ed effetti, art. 108 comma 6°;
in caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico del voto, art. 118, commi 2° e 3°;

in Commissione:

prima di una votazione per cui è richiesta una maggioranza dei componenti della Commissione, art. 30, comma 4°;

v., per la verifica del numero legale: VERIFICAZIONE DEL NUMERO LEGALE.

ACCERTAMENTO DEL NUMERO LEGALE IN COMMISSIONE

ad inizio di seduta, art. 30, comma 1°;

v., per la verifica del numero legale in corso di seduta:
VERIFICAZIONE DEL NUMERO LEGALE.

ACCUSE

che ledano l'onorabilità di un senatore, art. 88.

ACQUISIZIONE DI ELEMENTI INFORMATIVI IN RELAZIONE A DISEGNI DI LEGGE O AFFARI ASSEGNATI A COMMISSIONE O GIUNTA

v. UDIENZE INFORMATIVE DELLE COMMISSIONI IN RELAZIONE A DISEGNI DI LEGGE O AFFARI ASSEGNATI.

ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI (DA PARTE DEL GOVERNO)

- v. TERMINI DI EFFICACIA O PER LA EMANAZIONE DI LEGGI, O PER LA PRESENTAZIONE DI DISEGNI DI LEGGE O PER LA ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI.

AFFARI

IN GENERALE:

- assegnazione alle Commissioni e alle Giunte, art. 34, commi 1° e 2°; art. 135;
- invio ad altra Commissione per il parere, art. 38;
- richiesta della Commissione competente in via primaria di sentire il parere di altra Commissione, e di altra Commissione di essere chiamata ad esprimere il proprio parere, art. 38;

IN PARTICOLARE:

assegnati, su cui la Commissione o la Giunta sia tenuta a riferire all'Assemblea:

- documento di programmazione economico-finanziaria, art. 125-bis;
- relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato, art. 131;
- domande di autorizzazione a procedere, art. 135;
- questione di merito relativa a legge regionale impugnata per contrasto di interessi, art. 137;
- proposte di modificazione del Regolamento, art. 167;

assegnati, su cui la Commissione o la Giunta non sia tenuta a riferire all'Assemblea:

- in generale, art. 28 e art. 50, comma 2°;
- numero legale nei casi in cui la discussione possa concludersi con una deliberazione avente efficacia definitiva, art. 30, comma 1°;

concernenti l'Unione europea:

competenza delle Commissioni, art. 23, commi 1° e 3°;
art. 142, comma 1°; art. 144;
assegnazione alle Commissioni competenti, art. 34,
comma 3°; art. 143 e art. 144;
definizione e procedure di esame innanzi alle Commis-
sioni, art. 142, commi 1° e 2°; art. 143 e art. 144;

*relativi a risoluzioni del Parlamento europeo e a decisioni
di Assemblee internazionali comunicati al Senato:*

competenza delle Commissioni e relative procedure di
esame, art. 143, commi 2° e 3°;

v. *anche* ARGOMENTI.

AGGIORNAMENTO DEI LAVORI DEL SENATO

convocazione delle Commissioni nei periodi di aggior-
namento, art. 29, commi 5° e 7°;
decorrenza dei termini nei periodi di aggiornamento
con convocazione a domicilio, art. 45;
convocazione del Senato nei periodi di aggiornamento
per la conversione di decreti-legge, art. 78, comma
1°;
decorso dei termini per l'espressione del parere su atti
del Governo, art. 139-*bis*, comma 4°;
convocazione delle Commissioni per gli atti urgenti
pervenuti durante l'aggiornamento, art. 139-*bis*,
comma 4°;
corso delle interrogazioni con risposta scritta nei pe-
riodi di aggiornamento, art. 153, comma 4°.

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

disegni di legge che attengano alla sua organizzazione:
parere obbligatorio della 1^a Commissione, art. 40,
commi 2° e 6°;
emendamenti che attengano alla sua organizzazione
presentati in Commissione in sede deliberante o redi-
gente, artt. 41, comma 5°, e 42, comma 1°;

intervento di funzionari e amministratori in Commissione, artt. 47 e 48, comma 5°;
rendiconto generale, artt. 125 e 130.

AMMINISTRAZIONE DEL SENATO

attribuzioni del Presidente, art. 8;
attribuzioni dei Questori, art. 10;
attribuzioni del Consiglio di Presidenza, artt. 12 e 166, comma 2°;
attribuzioni del Segretario generale, art. 166, comma 1°.

AMMISSIBILITÀ

v. RICEVIBILITÀ.

ANNOTAZIONE

degli iscritti a parlare: competenza dei Segretari, art. 11, comma 1°;
dei congedi: affissione in Aula, art. 62, comma 2°;
dei votanti e del voto da ciascuno espresso nelle votazioni nominali con appello, art. 118, comma 5°;
dei votanti nelle votazioni a scrutinio segreto mediante urne, art. 118, comma 6°;

v. *anche* ELENCO DEI SENATORI VOTANTI.

ANNULLAMENTO

di votazione irregolare, art. 118, comma 1°.

ANNUNCI DI VOTO

in generale, art. 109, comma 1°;
sul processo verbale, art. 60, comma 3°.

ANNUNCI E COMUNICAZIONI

all'Assemblea:

- della composizione della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico, art. 17, comma 1°;
- della composizione delle Commissioni permanenti, art. 21, comma 6°;
- della convocazione di Commissioni in sede deliberante e redigente nei periodi di aggiornamento, art. 29, comma 5°;
- dell'assegnazione di disegni di legge o affari alle Commissioni, artt. 34, 35 e 36;
- della riduzione dei termini per la presentazione della relazione, art. 44, comma 2°;
- del programma dei lavori del Senato approvato all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi: sua definitiva adozione ed eventuale discussione limitata, art. 53, commi 4°, 5°;
- dello schema dei lavori predisposto dal Presidente del Senato: conseguente adozione definitiva in assenza di proposte di modifica, e procedure di approvazione in caso di presentazione di proposte in tal senso, art. 54;
- del calendario dei lavori del Senato adottato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi:
 - all'unanimità, con effetto di definitiva adozione, art. 55, commi 3° e 4°;
 - a maggioranza: susseguente eventuale discussione limitata e deliberazione delle proposte di modifica, art. 55, commi 3° e 4°;
- dell'ordine del giorno delle sedute, art. 56, comma 1°;
- dei messaggi, delle lettere e delle comunicazioni pervenuti al Senato, art. 61;
- dei congedi, art. 62, comma 1°;
- delle sanzioni disciplinari adottate dal Consiglio di Presidenza, art. 67, comma 5°;
- dei disegni di legge presentati o trasmessi al Senato, art. 73, comma 2°;

- dei disegni di legge d'iniziativa popolare (successivamente all'accertamento della regolarità della proposta), art. 74, comma 1°;
- dei disegni di legge d'iniziativa di due terzi dei componenti di una Commissione, art. 80;
- delle conclusioni della Commissione d'indagine su fatti lesivi dell'onorabilità di senatori, art. 88, comma 1°;
- della possibilità che si effettuino votazioni mediante il dispositivo elettronico, art. 119;
- dello stralcio di disposizioni recate nel disegno di legge finanziaria presentato dal Governo al Senato, ed estranee all'oggetto o dirette a modificare le norme sulla contabilità generale dello Stato, art. 126, comma 3°;
- delle disposizioni, recate nel disegno di legge finanziaria, contrastanti con le regole sulla copertura finanziaria, art. 126, comma 4°;
- dello stralcio di disposizioni estranee all'oggetto dei disegni di leggi collegati alla manovra di finanza pubblica, art. 126-*bis*, comma 2°-*bis*;
- del messaggio del Presidente della Repubblica, art. 136, comma 2°;
- dei voti presentati dalle Regioni, art. 138, comma 1°;
- delle sentenze della Corte costituzionale, art. 139, comma 1°;
- di richiesta di parere parlamentare su atto del Governo e del relativo deferimento alla Commissione competente, art. 139-*bis*, comma 1°;
- delle petizioni, art. 140, comma 2°;
- di risoluzioni votate dal Parlamento europeo e di decisioni di Assemblee internazionali (in via previa al deferimento), art. 143, comma 1°;
- della approvazione di documento di Commissione permanente su atti normativi o su altri atti di interesse dell'Unione europea, art. 144, commi 2° e 4°;
- delle interrogazioni, art. 146;
- delle interrogazioni orali da svolgere in Commissione, art. 147;

dell'iscrizione all'ordine del giorno, per la risposta orale, delle interrogazioni a risposta scritta, decorso il termine per la risposta stessa, art. 153, comma 2°; delle interpellanze, art. 154, comma 2°; delle mozioni, art. 157, comma 1°;

alle Commissioni:

dell'ordine del giorno delle sedute, artt. 29, comma 3°, e 30, comma 5°.

APPARATO ELETTRONICO DI VOTAZIONE

v. PROCEDIMENTO ELETTRONICO DI VOTAZIONE.

APPOSTAZIONI DI BILANCIO

disposizioni ed emendamenti aventi tale oggetto: inammissibilità di votazione a scrutinio segreto, art. 113, comma 6°;

v. *anche* BILANCIO DELLO STATO, APPOSTAZIONI.

APPROVAZIONE FINALE

v. VOTAZIONI (VOTAZIONE FINALE).

ARCHIVIO STORICO DEL SENATO

regolamento, artt. 12 e 20;

Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico, artt. 17 e 20.

ARGOMENTI

compresi nel programma e nel calendario dei lavori dell'Assemblea:

esame prioritario in sede di Commissione, art. 29, comma 2°;

votazione degli argomenti iscritti nel calendario: determinazione della data da parte della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, art. 55, comma 5°;

non compresi nel programma e nel calendario dei lavori del Senato:

facoltà del Presidente del Senato di inserimento nel calendario di argomenti che, per disposizione di Costi-

tuzione o di Regolamento, debbono essere trattati nel periodo considerato, art. 55, comma 6°;
procedure di inserimento mediante deliberazione dell'Assemblea, art. 55, comma 7°;

non compresi nel programma e nel calendario dei lavori di Commissione:

inserimento nell'ordine del giorno, in seguito a richiesta di un quinto dei componenti della Commissione, da parte dell'Ufficio di Presidenza, art. 29, comma 2°;

non iscritti all'ordine del giorno:

divieto di discussione e di deliberazione, art. 83;
deroghe al divieto, artt. 56, comma 4°, e 151;
dichiarazioni e richieste relative ad argomenti non iscritti all'ordine del giorno, art. 84, comma 5°;

ARMONIZZAZIONE DEI TEMPI DEGLI INTERVENTI

competenza del Presidente del Senato, in mancanza dell'organizzazione della discussione, art. 84, comma 1°;

v. *anche* ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

deliberazione in Commissione in sede redigente, art. 36, comma 1°, e art. 42;
esame in Commissione, art. 43, comma 2°;
inammissibilità di questioni pregiudiziali o sospensive, art. 93, comma 7°;
ordini del giorno relativi ad articoli, art. 95, commi 6° e 7°;
proposta di non passare all'esame degli articoli, art. 96;
discussione, art. 100;
accantonamento e rinvio alla Commissione, art. 100, comma 11°;
stralcio, art. 101;

votazione, artt. 102 e 136, comma 2°;
votazione di articolo su cui la 5ª Commissione abbia espresso parere contrario motivato con la mancanza della copertura finanziaria, art. 102-*bis*;
disposizioni per cui la votazione a scrutinio segreto è ammissibile, art. 113, comma 4°; per cui è in ogni caso inammissibile, art. 113 comma 6°; disciplina dei casi di materie miste, art. 113, comma 6°;
disegni di legge composti di un articolo unico, art. 120, comma 2°;
esame degli articoli del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria, art. 129, commi 2°, 3°, 4° e 5°.

ASSEGNAZIONE (O DEFERIMENTO O INVIO) ALLE
COMMISSIONI E ALLE GIUNTE (DI DISEGNI DI LEGGE,
AFFARI E ATTI VARI)

IN GENERALE:

fase previa all'assegnazione:

per i disegni di legge che riproducano il contenuto di disegni di legge precedentemente respinti: sino a che non siano decorsi sei mesi dalla data della reiezione di questi ultimi, art. 76;
per i disegni di legge di iniziativa governativa, regionale o del CNEL, recanti nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate, non corredate della relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri e della copertura: sino alla presentazione della relazione stessa, art. 76-*bis*, comma 1°;
per il disegno di legge finanziaria presentato dal Governo al Senato: sino al compimento delle operazioni di verifica della esistenza di disposizioni estranee o modificative della contabilità generale dello Stato, al conseguente stralcio e relativa comunicazione all'Assemblea, art. 126, comma 3°;
per il disegno di legge finanziaria: sino al compimento delle operazioni di accertamento dell'esistenza di disposizioni contrastanti con le regole sulla copertura,

e conseguente comunicazione all'Assemblea, art. 126, comma 4°;

procedure di assegnazione, effetti e casi di specie:

- in generale, art. 34, comma 1°;
- a Commissioni riunite, art. 34, comma 2°;
- alla 14^a Commissione permanente e alle altre Commissioni competenti, dei disegni di legge, atti del Governo e affari di interesse dell'Unione europea, nonché del documento di programmazione economico-finanziaria, art. 34, comma 3°;
- in sede deliberante, art. 35, comma 1°;
- in sede redigente, art. 36, comma 1°;
- in sede consultiva, art. 38;
- mutamenti di assegnazione, art. 37;
- dei disegni di legge d'iniziativa popolare, art. 74, comma 2° (e inizio dell'esame entro un mese, art. 74, comma 3°);
- dei disegni di legge d'iniziativa regionale, art. 74 comma 4 (e inizio dell'esame entro un mese, *ivi*);
- dei disegni di legge che riproducano il contenuto di disegni di legge precedentemente respinti dal Senato, art. 76;
- preclusione di assegnazione per i disegni di legge d'iniziativa governativa, regionale o del CNEL, nonché per gli schemi di decreto legislativo recanti oneri finanziari, non corredati della relazione tecnica di quantificazione della spesa e della copertura, art. 76- *bis*, comma 1°;
- dei disegni di legge di conversione di decreti-legge, art. 78, comma 2°;
- dei disegni di legge fatti propri da un Gruppo parlamentare, art. 79, comma 1°;
- dei disegni di legge cui abbiano aderito tutti i Gruppi parlamentari, art. 79, comma 2°;
- di emendamenti, art. 100, comma 3°;
- dei disegni di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e finanziaria e dei documenti attinenti al bilancio dello Stato e alla programmazione economica, art. 125;

- del documento di programmazione economico-finanziaria, art. 125-*bis*, comma 1°;
- modalità di assegnazione dei disegni di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e finanziaria, art. 126, commi 1°, 3° e 4°;
- effetti di preclusione di determinate attività del Senato, in Commissione e in Assemblea (sessione di bilancio), conseguenti all'assegnazione dei disegni di legge di approvazione dei bilanci dello Stato e finanziaria, art. 126, commi 10°, 11° e 12°;
- del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato, art. 130;
- delle relazioni e dei rilievi della Corte dei conti, art. 131;
- dei decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti, art. 132;
- delle domande di autorizzazione a procedere di cui all'articolo 68 della Costituzione, art. 135, commi 1° e 11°;
- degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai fini dell'autorizzazione a procedere di cui all'articolo 96 della Costituzione, art. 135-*bis*, comma 1°;
- dei messaggi del Presidente della Repubblica che chiedono una nuova deliberazione su disegni di legge, art. 136, comma 2°;
- delle questioni di merito relative a leggi regionali impugnate per contrasto di interessi, art. 137;
- dei voti delle Regioni, art. 138;
- delle sentenze della Corte costituzionale, art. 139, commi 1° e 2°;
- degli atti del Governo su cui sia richiesto il parere parlamentare, art. 139-*bis*, commi 1° e 4°;
- delle petizioni, art. 140, comma 2°, e art. 141, comma 1°;
- delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni di Assemblee internazionali, art. 143, comma 1°;
- deferimento di proposta di inchiesta parlamentare sottoscritta da almeno un decimo dei componenti del Senato: entro cinque giorni la Commissione deve riu-

nirsi con la proposta iscritta all'ordine del giorno, art. 162, comma 2°.

IN PARTICOLARE:

alla 1ª Commissione permanente:

dei disegni di legge e degli emendamenti di rilievo costituzionale o riguardanti l'organizzazione della pubblica Amministrazione, artt. 40, comma 2°, e 41, comma 5°;

delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni di Assemblee internazionali all'esame della 14ª Commissione permanente riguardanti le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea, art. 143, comma 3°;

degli atti normativi e altri atti di interesse dell'Unione europea, nonché degli schemi di atti normativi del Governo all'esame della 14ª Commissione permanente riguardanti le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea, art. 144, commi 4° e 5°;

alla 2ª Commissione permanente:

dei disegni di legge recanti sanzioni penali o amministrative, art. 40, comma 4°;

alla 3ª Commissione permanente:

delle relazioni del Governo sull'Unione europea, art. 142, comma 3°;

delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni di Assemblee internazionali all'esame della 14ª Commissione permanente, riguardanti le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea, art. 143, commi 2° e 3°;

degli atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea, nonché degli schemi di atti normativi del Governo all'esame della 14ª Commissione permanente, riguardanti le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea, art. 144, commi 1°, 4° e 5°;

alla 5ª Commissione permanente:

- dei disegni di legge e degli emendamenti recanti aumenti di spesa o diminuzione di entrate e di disegni di legge attinenti alla programmazione economica, artt. 40, comma 3°, e 100, comma 7°;
- del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, del disegno di legge finanziaria e del rendiconto generale dello Stato, artt. 125, 126 e 130;
- dei documenti presentati dal Governo e dalla Corte dei conti relativi alla programmazione economica ed al bilancio, art. 125;
- del documento di programmazione economico-finanziaria, art. 125-bis;
- delle relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato, art. 131;

alla 14ª Commissione permanente:

- dei disegni di legge comunitaria, art. 23, comma 2°; art. 40, comma 1°; art. 144-bis, comma 1°;
- dei disegni di legge concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea e loro modificazioni; o attuativi di norme comunitarie; recanti problemi rilevanti di compatibilità con la normativa comunitaria; che disciplinano procedure di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa comunitaria, art. 23, comma 3°, art. 40, comma 1°, e art. 144-bis, comma 1°;
- degli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea e loro modificazioni, o attuativi di norme comunitarie, art. 23, comma 3°, e art. 144, commi 3°, 4° e 5°;
- degli atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea comunicati dal Governo al Senato, art. 23, comma 3°, art. 40, comma 1°, art. 144, comma 1°;
- delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni di Assemblee internazionali, art. 143;
- delle relazioni del Governo di interesse dell'Unione europea, art. 144, comma 1°;

della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, art. 144-*bis*, comma 1°;

alla Commissione parlamentare per le questioni regionali:

dei disegni di legge recanti disposizioni nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione e in quelle previste dagli statuti speciali delle Regioni adottati con leggi costituzionali, o riguardanti l'attività legislativa o amministrativa delle Regioni, art. 40, comma 9°;

del documento di programmazione economico-finanziaria, art. 125-*bis*;

delle questioni di merito relative a leggi regionali, impugnate per contrasto di interessi, art. 137, comma 1°;

alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

delle domande di autorizzazione a procedere di cui all'articolo 68 della Costituzione, art. 135, comma 1°;

degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai fini dell'autorizzazione a procedere di cui all'articolo 96 della Costituzione, art. 135-*bis*, comma 1°;

alla Giunta per il Regolamento:

delle proposte di modifica del Regolamento e dei relativi emendamenti, art. 167.

ASSEMBLEA, SEDUTE

v. SEDUTE DELL'ASSEMBLEA.

ASSEMBLEE INTERNAZIONALI

assegnazione ed esame delle decisioni adottate da Assemblee internazionali, art. 143.

ASSEMBLEE LEGISLATIVE, VILIPENDIO, art. 135, comma 6°.

ASSENZA

prolungata dai lavori della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari: effetti, art. 19 comma 2°.

ASSENZE

previa richiesta di congedo, art. 62;
dell'iscritto a parlare, art. 84, comma 4°;
del proponente di un ordine del giorno, art. 95, comma 8°;
del proponente di un ordine del giorno, art. 95, comma 8°;
del proponente di un emendamento, art. 102, comma 6°;
assenti per incarico avuto dal Senato o in ragione della carica di Ministro: esclusione dal computo ai fini del numero legale, art. 108, comma 2°;
per congedo: computo ai fini del numero legale, art. 108, comma 2°;
dei richiedenti della verifica del numero legale, art. 108, comma 3°;
dei richiedenti della votazione nominale o a scrutinio segreto, al momento dell'indizione della votazione, art. 113, comma 2°;
dei richiedenti della votazione nominale o a scrutinio segreto: computo agli effetti del numero legale, art. 113, comma 2°.

ASTENSIONE DAL VOTO

annuncio, art. 109, comma 1°;
dichiarazione, art. 109, comma 2°;
(per il computo delle astensioni nelle deliberazioni, v. art. 107, comma 1°).

ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE DELLO STATO

sentenze della Corte costituzionale che ne dichiarino l'illegittimità, art. 139.

ATTI DEL GOVERNO

v. PARERI PARLAMENTARI SU ATTI DEL GOVERNO

ATTI NORMATIVI DELL'UNIONE EUROPEA E RELAZIONI DEL GOVERNO IN MATERIA COMUNITARIA

atti preparatori della legislazione dell'Unione europea, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o comunicati dal Governo al Senato, art. 29, comma 2^o-bis, art. 142, comma 1^o, art. 144, comma 1^o;

relazioni del Governo sulle procedure comunitarie di approvazione dei progetti, o sullo stato di conformità dell'ordinamento interno alla normativa comunitaria, art. 144, comma 1^o;

modalità di esame da parte delle Commissioni, in relazione alla propria competenza per materia o in esito ad assegnazione; obbligo di richiesta, alla 3^a e alla 14^a Commissione, di parere, da allegare al documento conclusivo, art. 144, comma 1^o;

competenza primaria della 14^a Commissione per gli atti relativi alle istituzioni o alla politica generale dell'Unione europea, e competenza consultiva delle Commissioni 1^a e 3^a, art. 144, comma 4^o;

annunzio all'Assemblea dell'approvazione di documento conclusivo dell'esame, suo invio al Governo e relativa informazione al Presidente della Camera, art. 144, comma 2^o;

invio dei pareri al Governo, a richiesta della 14^a Commissione, in caso di mancata approvazione dell'anzidetto documento, entro quindici giorni dalla trasmissione dei pareri stessi all'organo competente in via primaria, art. 144, comma 5^o;

facoltà delle Commissioni, a conclusione dell'esame degli atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea, di approvare risoluzioni, art. 144, comma 6^o;

v. *anche* UNIONE EUROPEA.

ATTI TRASMESSI DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE DI CUI ALL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

- v. AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE DI CUI ALL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE.

ATTIVITÀ CONOSCITIVA DELLE COMMISSIONI

- v. COMUNICAZIONI (DEL GOVERNO); INDAGINI CONOSCITIVE DELLE COMMISSIONI; RELAZIONE A COMMISSIONE O A GIUNTA (SULLO STATO DI ATTUAZIONE DI LEGGI); UDienze INFORMATIVE DELLE COMMISSIONI IN RELAZIONE A DISEGNI DI LEGGE O AFFARI ASSEGNATI.

ATTIVITÀ DEI GRUPPI PARLAMENTARI

- v. GRUPPI PARLAMENTARI DEL SENATO.

ATTIVITÀ DELL'ASSEMBLEA

- v. PROGRAMMA DEI LAVORI DEL SENATO.

ATTUAZIONE DATA AD ORDINI DEL GIORNO, MOZIONI, RISOLUZIONI

relazione, anche in forma scritta, di rappresentante del Governo richiesta da Commissione, art. 46, comma 2°.

ATTUAZIONE DI LEGGI

relazione del rappresentante del Governo, richiesta da Commissione, sulla esecuzione di leggi, art. 46, comma 2°;

relazione di uno o più relatori, nominati da Commissione, con l'incarico di riferire sullo stato di attuazione di leggi, art. 46, comma 2°;

compiti della Presidenza del Senato in relazione a leggi con efficacia a termine, o ai termini per la emanazione di leggi, art. 73-*bis*;
dichiarazione d'urgenza per l'abbreviazione dei termini di promulgazione delle leggi, art. 82.

AUDIZIONI INFORMATIVE IN RELAZIONE A DISEGNI DI LEGGE O AFFARI ASSEGNATI

v. UDienze INFORMATIVE DELLE COMMISSIONI IN RELAZIONE A DISEGNI DI LEGGE O AFFARI ASSEGNATI.

AUMENTO DI SPESA

v. ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE; COPERTURA FINANZIARIA; EMENDAMENTI; RELAZIONE TECNICA SULLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI E DELLA RELATIVA COPERTURA; SPESE, NUOVE O MAGGIORI.

AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE DI CUI ALL'ARTICOLO 68 DELLA COSTITUZIONE

competenza (in generale) della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, art. 19, comma 5° e art. 135, commi 1° e 11°;

trattazione delle domande (procedura):

deferimento alla Giunta delle domande di autorizzazione a procedere inviate al Senato, art. 135, comma 1°;

facoltà di richiedere documenti al Ministro competente, art. 135, comma 1°;

comunicazione di cessazione del procedimento relativo alla domanda di autorizzazione a procedere: effetti, art. 135, comma 2°;

atti e documenti relativi alle domande di autorizzazione a procedere (conoscenza riservata), art. 135, comma 4°;

facoltà del senatore nei cui confronti la domanda di autorizzazione è stata presentata, art. 135, comma 5°;
esame preventivo comune con la competente Giunta della Camera dei deputati nei casi di reati di vilipendio delle Assemblee legislative, art. 135, comma 6°;
termini per riferire all'Assemblea (ordinario e prorogato), art. 135, comma 7°;
calendarizzazione della domanda di autorizzazione a procedere, o suo inserimento nello schema dei lavori in seguito alla presentazione della relazione, ovvero per effetto del semplice decorso dei termini, art. 135, comma 8°;
relazioni di minoranza, art. 135, comma 9°;
deliberazione dell'Assemblea: oggetto (la proposta della Giunta o, in difetto – previa relazione informativa del Presidente della Giunta o di altro suo componente – la domanda stessa), art. 135, comma 10°;
applicabilità della procedura alle altre autorizzazioni di cui all'art. 68 della Costituzione, art. 135, comma 11°.

AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE DI CUI ALL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

competenza (in generale) della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, art. 19, comma 5°;

trattazione delle domande (procedura):

deferimento alla Giunta degli atti trasmessi al Senato, art. 135-*bis*, comma 1°;
audizioni, visura degli atti, produzione di documenti, presentazione di memorie, art. 135-*bis*, comma 2°;
relazione all'Assemblea: forma (scritta) e termini di presentazione, art. 135-*bis*, comma 3°;
effetti della mancata presentazione (nei termini) della relazione all'Assemblea, art. 135-*bis*, comma 6°;
esame in Assemblea: termini, art. 135-*bis*, comma 6°;
proposta di restituzione degli atti all'autorità giudiziaria, art. 135-*bis*, commi 4° e 8°;

proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione, art. 135-*bis*, comma 5°;
 ordini del giorno e proposte in dissenso dalle conclusioni della Giunta, art. 135-*bis*, commi 7° e 8°;
 deliberazione dell'Assemblea: ordine e modi di espressione (pronuncia *nemine contradicente*, pronunce con votazione e relativa maggioranza), art. 135-*bis*, comma 8°;
 modo di votazione delle proposte di diniego dell'autorizzazione (votazione nominale in una seduta anti-meridiana e nella seduta pomeridiana prevista per lo stesso giorno), art. 135-*bis*, comma 8°-*bis*;
 richieste riguardanti più soggetti indicati come concorrenti: disgiunzione delle relative deliberazioni, art. 135-*bis*, comma 9°;
 autorizzazioni relative a misure limitative nei riguardi degli inquisiti (libertà personale, intercettazioni telefoniche, sequestro di corrispondenza, perquisizioni): termini per l'esame in Giunta, oralità della relazione, oggetto della deliberazione dell'Assemblea, art. 135-*bis*, comma 10°;
 validità delle riunioni della Giunta, art. 135-*bis*, comma 11°.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE RELATIVE A MISURE LIMITATIVE NEI RIGUARDI DEGLI INQUISITI AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

competenza della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, art. 19, comma 5°;
 trattazione: termini per l'esame della Giunta, forma orale della relazione, deliberazione dell'Assemblea (oggetto), art. 135-*bis*, comma 10°.

B

BALLOTTAGGIO

per l'elezione del Presidente del Senato e dei Presidenti delle Commissioni, artt. 4 e 27, comma 2°.

BIBLIOTECA DEL SENATO

regolamento, artt. 12 e 20;

Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico, artt. 17 e 20.

BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA

fase previa all'assegnazione:

disegno di legge finanziaria presentato dal Governo al Senato: procedure preliminari per lo stralcio delle disposizioni estranee modificative delle norme sulla contabilità generale dello Stato, art. 126, comma 3°; in ogni caso, procedure di accertamento e di comunicazione della esistenza di disposizioni in contrasto con le regole sulla copertura finanziaria, art. 126, comma 4°;

esame in Commissione:

bilanci presentati dal Governo al Senato: competenza primaria della 5ª Commissione ed assegnazione per l'esame generale congiunto; competenza consultiva delle altre Commissioni e contestuale assegnazione, art. 126, comma 1°;

sedute delle Commissioni: partecipazione dei Ministri e forme di pubblicità dei lavori, art. 126, comma 5°;

trasmissione dei rapporti alla 5ª Commissione e ammissibilità di rapporti di minoranza, art. 126, comma 6°;

stampa dei rapporti e loro pubblicazione in allegato alla relazione generale, art. 126, comma 7°;

procedure di approvazione della relazione generale e trasmissione alla Presidenza del Senato; ammissibilità di relazioni di minoranza, art. 126, comma 8°;

termini per gli adempimenti anzidetti nel caso di presentazione dei disegni di legge dal Governo al Senato, e nel caso di trasmissione dalla Camera, art. 126, comma 9°;

preclusione di altre attività di Commissione e sospensione dei relativi termini, art. 126, comma 10°;

preclusione di trattazione, in Commissione e in Assemblea, di disegni di legge con oneri finanziari o in materia di contabilità generale dello Stato, e conseguente sospensione dei termini, art. 126, comma 11°;
deroghe ammesse alle anzidette preclusioni, art. 126, comma 12°;
esame della nota di variazioni, art. 129, commi 2° e 3°;

ordini del giorno:

presentazione e svolgimento in Commissione, art. 127, comma 1°;
disciplina degli esiti di accoglimento in Commissione e procedure di ripresentazione in Assemblea di quelli non accolti dal Governo o respinti, art. 127, comma 2°;
illustrazione e votazione in Assemblea: ordini del giorno concernenti la impostazione globale e le linee generali della politica economica, art. 129, comma 1°; ordini del giorno relativi alle singole tabelle di bilancio e agli articoli del disegno di legge finanziaria, art. 129, comma 5°;

emendamenti:

al disegno di legge finanziaria, art. 128, comma 1°;
ai bilanci di previsione, art. 128, comma 2°;
ripresentazione in Assemblea degli emendamenti respinti in Commissione, art. 128, comma 3°;
emendamenti non presentati in Commissione, correlati al testo proposto dalla 5ª Commissione: ammissibilità in Assemblea, art. 128, comma 4°;
termini per la presentazione in Assemblea, art. 128, comma 5°;
inammissibilità di emendamenti contrastanti con le regole sulla copertura finanziaria, estranei alla materia o di modifica delle norme sulla contabilità generale dello Stato, art. 128, comma 6°;
illustrazione in Assemblea e votazione, art. 129, commi 2°, 3°, 4° e 5°;

discussione in Assemblea:

fase della discussione generale congiunta e di votazione degli ordini del giorno relativi, art. 129, comma 1°;

fase di esame degli articoli e degli emendamenti:

- per i disegni di legge presentati dal Governo al Senato: esame degli articoli e accantonamento della votazione finale dei bilanci di previsione; esame degli articoli e votazione finale del disegno di legge finanziaria; esame e votazione della nota di variazioni e votazione finale dei bilanci di previsione, art. 129, comma 2°;

- per i disegni di legge trasmessi dalla Camera: esame degli articoli e accantonamento della votazione finale dei bilanci di previsione, con ammissibilità dei soli emendamenti a legislazione vigente; esame degli articoli e votazione finale del disegno di legge finanziaria; esame e votazione della nota di variazioni; votazione finale dei bilanci di previsione, art. 129, comma 3°;

ordine di votazione degli articoli e delle disposizioni dei due disegni di legge, art. 129, comma 4°;

interventi ammessi nella discussione e criteri di votazione degli ordini del giorno relativi alle singole tabelle, art. 129, comma 5°;

organizzazione della discussione, art. 129, comma 6°.

BILANCIO DELLO STATO, APPOSTAZIONI

inammissibilità di votazione a scrutinio segreto su disposizioni ed emendamenti aventi tale oggetto, art. 113, comma 6°.

BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO DEL SENATO

competenza dei Questori, art. 10;

deliberazione del progetto del bilancio e del consuntivo, art. 12;

deliberazione delle variazioni di bilancio, artt. 12 e 165, comma 3°;

spese e contributi a carico del bilancio, artt. 16 e 48, comma 4°;
 competenza del Consiglio di Presidenza, art. 165, commi 1° e 3°;
 competenza dei Presidenti delle Commissioni permanenti, art. 165, comma 1°;

v. *anche* FONDI A DISPOSIZIONE DEL SENATO.

C

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

costituisce la base, unitamente al programma, dell'organizzazione dei lavori del Senato, art. 53, comma 1°;
 stabilisce le modalità di applicazione del programma definitivo dei lavori, art. 55, comma 1°;
 è predisposto dal Presidente del Senato, che lo sottopone all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, cui partecipano i Vice Presidenti del Senato e un rappresentante del Governo, art. 55, comma 1°;
 contenuti, art. 55, comma 2°;
 procedure di approvazione da parte dell'Assemblea: in seguito a adozione unanime, ovvero a maggioranza da parte della Conferenza, art. 55, comma 3°;
 pubblicazione e distribuzione del calendario definitivo, art. 55, comma 3°;
 procedure di modifica del calendario definitivo:
 – in generale, art. 55, comma 4°;
 – competenze speciali del Presidente, art. 55, comma 6°;
 – dell'Assemblea, art. 55, comma 7°;
 inversione dell'ordine degli argomenti, art. 55, comma 7°;
 organizzazione della discussione di singoli argomenti iscritti nel calendario, art. 55, comma 5°;
 rapporto tra il calendario e l'ordine del giorno dell'Assemblea, art. 56, comma 2°;

- inserimento della deliberazione sui pareri della 1^a Commissione sui presupposti e sui requisiti di decreti-legge in conversione, art. 78, comma 3°;
- inserimento della discussione di merito e votazione finale di decreto-legge in conversione presentato dal Governo al Senato, art. 78, comma 5°;
- inserimento di un disegno di legge cui abbiano aderito tutti i Gruppi parlamentari, art. 79, comma 2°;
- inserimento di un disegno di legge consequenziale ad un dibattito di Commissione, art. 80;
- inserimento di un disegno di legge già approvato dal Senato nella precedente legislatura, art. 81, comma 3°;
- iscrizioni a parlare sugli argomenti compresi nel calendario, art. 84, comma 1°;
- inserimento del documento di programmazione economico-finanziaria, art. 125-*bis*, comma 2°;
- inserimento delle domande di autorizzazione a procedere di cui all'articolo 68 della Costituzione, art. 135, comma 8°;
- inserimento delle interpellanze con procedura abbreviata, art. 156-*bis*, comma 3°;
- inserimento delle mozioni sottoscritte da almeno un quinto dei componenti del Senato, art. 157, comma 3°;
- inserimento delle proposte di inchiesta parlamentare sottoscritte da almeno un decimo dei componenti del Senato, art. 162, comma 2°.

CALENDARIO DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI

- predisposizione da parte dell'Ufficio di Presidenza della Commissione integrato con i rappresentanti dei Gruppi, art. 29, comma 2°;
- priorità all'esame dei disegni di legge e degli argomenti compresi nel programma e nel calendario dei lavori dell'Assemblea, art. 29, comma 2°;
- è predisposto in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti preparatori della legislazione dell'Unione europea, art. 29, comma 2°-*bis*.

CAMERA DEI DEPUTATI

- proclamazione dei senatori che sostituiscono gli op-
tanti per la Camera, art. 3;
- comunicazione della avvenuta costituzione dell'Ufficio
di Presidenza del Senato, art. 7;
- indagine conoscitiva condotta congiuntamente con una
Commissione della Camera, art. 48, comma 7°;
- pendenza presso i due rami del Parlamento di disegni
di legge su oggetto identico o strettamente connesso,
art. 51, comma 3°;
- seduta comune con la Camera, art. 64;
- applicabilità del Regolamento della Camera al Parla-
mento in seduta comune, art. 65;
- disegni di legge trasmessi dalla Camera, art. 73,
comma 2°;
- disegni di legge approvati dal Senato: trasmissione alla
Camera, art. 75;
- menzione, nel messaggio alla Camera, della dichiara-
zione di urgenza ai fini della promulgazione della
legge, art. 82;
- disegni di legge già approvati dal Senato e modificati
dalla Camera, art. 104;
- trasmissione di disegni di legge costituzionale appro-
vati in prima deliberazione dal Senato, art. 121,
comma 2°;
- menzione, nel messaggio alla Camera, dell'approva-
zione di un disegno di legge costituzionale con la
maggioranza di due terzi dei componenti del Senato,
art. 124, comma 2°;
- procedure informative della 5ª Commissione, prelimi-
nari all'esame del documento di programmazione
economico-finanziaria: svolgimento congiunto con
la corrispondente Commissione della Camera dei de-
putati, art. 125-*bis*, comma 3°;
- disegni di legge di approvazione dei bilanci di previ-
sione dello Stato e finanziaria trasmessi dalla Ca-
mera: termini per le procedure di esame, art. 126,
comma 9°;

rapporti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari con la Camera in ordine alle autorizzazioni a procedere per vilipendio alle Assemblee legislative, art. 135, comma 6°;
inchiesta parlamentare condotta congiuntamente da Commissioni della Camera e del Senato, art. 162, comma 4°.

CENSURA

irrogazione, art. 67 (*v. anche* art. 12, comma 1°).

CERIMONIALE

attribuzioni dei Questori, art. 10.

CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

della discussione generale, art. 99;
su singoli articoli, art. 100, comma 12°.

CHIUSURA DELLE PORTE DI ACCESSO ALL'AULA

v. CONTROPROVA DI VOTAZIONE.

COMITATO DI REDAZIONE

per la formazione definitiva del testo dei disegni di legge in sede referente, art. 43, comma 2°;

v. anche SOTTOCOMMISSIONE.

COMMISSIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI CORRISPONDENTE ALLA 5ª COMMISSIONE DEL SENATO

svolgimento di procedure informative preliminari all'esame di Commissione del documento di programmazione economico-finanziaria, art. 125-*bis*, comma 3°.

COMMISSIONE D'INDAGINE SU FATTI LESIVI DELL'ONORABILITÀ
DI UN SENATORE

nomina, art. 88, comma 1°;
stampa della relazione, art. 88, comma 2°.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI
REGIONALI

parere obbligatorio sui disegni di legge recanti disposizioni nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione e in quelle previste dagli statuti speciali delle Regioni adottati con leggi costituzionali o riguardanti l'attività legislativa o amministrativa delle Regioni, art. 40, comma 9°;
è chiamata ad esprimere osservazioni o proposte sul documento di programmazione economico-finanziaria, art. 125-*bis*, comma 1°;
parere sulle questioni di merito relative a leggi regionali impugnate per contrasto di interessi, art. 137.

COMMISSIONE PER LA BIBLIOTECA E PER L'ARCHIVIO
STORICO

nomina, art. 17;
composizione e competenza, art. 20.

COMMISSIONI BICAMERALI

formazione, art. 26, comma 1°;
norme relative al funzionamento, art. 26, comma 2°;
quattro settimane della sessione bimestrale dei lavori del Senato sono di norma riservate all'attività delle Commissioni bicamerali, con tempi specifici concordati con il Presidente della Camera dei deputati, art. 53, comma 2°;
parere su atti del Governo di competenza di Commissione bicamerale: assegnazione e convocazione urgente, art. 139-*bis*, comma 5°;

v. *inoltre* COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI.

COMMISSIONI D'INCHIESTA

procedure di esame, in generale, art. 162, comma 1°;
nomina e poteri, art. 162, commi 3° e 5°;
procedure di esame, in Commissione e in Assemblea,
delle proposte d'inchiesta sottoscritte da almeno un decimo dei componenti del Senato, art. 162, comma 2°;
pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di deliberazione di inchiesta, art. 162, comma 6°;
deliberazione di compiere l'inchiesta in comune con una Commissione della Camera, art. 162, comma 4°;
trasferimento o invio di membri fuori sede, art. 163.

COMMISSIONI DI VIGILANZA

informazioni, chiarimenti e documenti, art. 134.

COMMISSIONI PERMANENTI

IN GENERALE:

dovere, per i senatori, di partecipare ai lavori delle Commissioni, art. 1, comma 2°;
formazione e rinnovo, art. 21;
competenza per materia, art. 22;
elezione dell'Ufficio di Presidenza, art. 27;
integrazione, con i rappresentanti dei Gruppi, dell'Ufficio di presidenza in sede di predisposizione del programma e del calendario dei lavori, art. 29, comma 2°;
prima seduta, artt. 27, comma 1°, e 29, comma 1°;
definizione delle diverse sedi, art. 28;
convocazione e ordine del giorno, art. 29, commi 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7°;
programma e calendario dei lavori di Commissione, art. 29, commi 2° e 2°-bis;
inserimento all'ordine del giorno, a richiesta di almeno un quinto dei componenti, di argomenti non compresi nel programma, art. 29, comma 2°;
settimane della sessione bimestrale dei lavori del Senato riservate alle sedute delle Commissioni, art. 53, comma 2°;

coordinamento dei lavori delle Commissioni con quelli dell'Assemblea, art. 53, comma 6°;
 convocazione nei periodi di aggiornamento dei lavori, art. 29, commi 5° e 7°;
 convocazione straordinaria, art. 29, commi 6° e 7°;
 sospensione di seduta in sede deliberante o redigente, in caso di concomitanza con la seduta dell'Assemblea, art. 29, comma 8°;
 numero legale, art. 30;
 partecipazione alle sedute di senatori non componenti, artt. 31, 41, commi 3° e 4°, e 42, comma 1°;
 sedute segrete (vincolo del segreto), artt. 31, comma 3°, e 33, comma 2°;
 processo verbale, art. 32;
 pubblicità dei lavori: in generale, art. 33, comma 1°;
 trasmissione audiovisiva interna, art. 33, commi 3°, 4° e 5°; sedute segrete, art. 33, comma 2° (v. anche art. 31, comma 3°);
 Commissioni riunite, art. 34, comma 2°;
 conflitti di competenza, art. 34, commi 4° e 5°;
 assegnazione di disegni di legge e affari in generale, art. 34, comma 1°; in sede deliberante, art. 35; in sede redigente, art. 36; in sede referente, art. 43, comma 1°; in sede consultiva, art. 38;
 invio di relazioni, documenti ed atti riguardanti materie di competenza, art. 34, comma 1°;
 trasferimento di disegni di legge dalla sede referente alla sede deliberante o redigente, art. 37;
 pareri su disegni di legge o affari: richiesta di Commissione, art. 38;
 procedura per l'espressione dei pareri; art. 39;
 pareri obbligatori, art. 40;
 termini per l'espressione dei pareri, art. 39, commi 1° e 2°, e art. 40, comma 10°;
 procedura in sede deliberante, art. 41;
 procedura in sede redigente, art. 42;
 procedura in sede referente, art. 43;
 obbligo delle Commissioni di trasmettere alla 5ª Commissione tutti gli elementi acquisiti, utili alla quanti-

ficazione degli oneri recati dai disegni di legge e dagli emendamenti, art. 40, comma 12°;

termini per le relazioni su disegni di legge e loro computo, artt. 44 e 45;

richiesta di informazioni e chiarimenti al Governo, art. 46;

comunicazioni del Governo, art. 46;

facoltà di nominare relatori con l'incarico di riferire alla Commissione sullo stato di attuazione delle leggi nelle materie di competenza, art. 46, comma 2°;

acquisizione di elementi informativi in relazione a disegni di legge o affari assegnati, art. 47;

indagini conoscitive, art. 48;

obbligo di sottoporre alla decisione della Commissione la richiesta, avanzata da almeno un terzo dei componenti, di promozione di procedure informative, art. 48-*bis*;

rapporti con il CNEL, art. 49;

relazioni e proposte all'Assemblea, art. 50, comma 1°;

risoluzioni, artt. 50, commi 2° e 3°; 131, comma 4°; 132; 138, comma 1°; e 139, commi 3°, 4° e 5°; 144, comma 6°;

iscrizione all'ordine del giorno delle Commissioni di disegni di legge in rapporto di connessione o concorrenza con altri disegni di legge, art. 51;

relazione orale, artt. 56, comma 4°; 77, comma 2°; 79, comma 2°; 80 e 81, comma 3°;

posti riservati in Aula ai rappresentanti delle Commissioni, art. 58, comma 1°;

partecipazione dei rappresentanti del Governo alle sedute di Commissione, art. 59;

segnalazione, alla Commissione competente, da parte della Presidenza del Senato, due mesi prima della scadenza, del termine stabilito per l'efficacia o la emanazione di leggi, la presentazione di disegni di legge o l'adozione di provvedimenti da parte del Governo, art. 73-*bis*;

nuova assegnazione di disegni di legge d'iniziativa popolare presentati nella precedente legislatura, art. 74, comma 2°;

- obbligo di inizio, entro un mese dall'assegnazione, dell'esame di disegni di legge d'iniziativa popolare e facoltà di audizione di un rappresentante dei proponenti, art. 74, comma 3°;
- identico obbligo e uguale facoltà per i disegni di legge d'iniziativa regionale, art. 74, comma 4°;
- differimento dell'assegnazione di disegni di legge che riproducono il contenuto di disegni di legge precedentemente respinti dal Senato, art. 76;
- richiesta alla Corte dei conti, per impulso di almeno un terzo dei componenti di Commissione, tramite il Presidente del Senato, della valutazione delle conseguenze finanziarie della conversione di decreti-legge e della emanazione di decreti legislativi, art. 76-*bis*, comma 4°;
- assegnazione dei disegni di legge di conversione di decreti-legge, art. 78, commi 2° e 3°;
- esame di disegni di legge fatti propri da uno o da tutti i Gruppi parlamentari, art. 79;
- disegni di legge su materie di competenza di Commissione presentati dai due terzi dei componenti la Commissione stessa, art. 80;
- discussione ed esame di disegni di legge già approvati o discussi nella precedente legislatura, art. 81, commi 3°, 4° e 5°;
- durata degli interventi degli oratori in Commissione, art. 89, comma 3°;
- presentazione in Assemblea di emendamenti ai disegni di legge, art. 100, commi 2° e 6°;
- esame degli emendamenti presentati in Assemblea, art. 100, comma 3°;
- richiesta di accantonamento e rinvio di emendamenti in discussione in Assemblea, art. 100, comma 10°;
- rinvio alla Commissione di articoli ed emendamenti, art. 100, comma 11°;
- proposte per il coordinamento di un disegno di legge all'esame innanzi all'Assemblea, art. 103, commi 2°, 3°, 4° e 5°;
- coordinamento di disegni di legge all'esame innanzi a Commissione, art. 103, comma 6°;

- esame, in sede i prima deliberazione, dei disegni di legge costituzionale, art. 121;
- esame, in sede di seconda deliberazione, dei disegni di legge costituzionale, art. 123, comma 1°;
- competenze in ordine al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, al disegno di legge finanziaria, ed agli atti ad essi connessi, artt. 125, 125-*bis*, 126, 127, 128 e 129;
- sospensione delle altre attività, interruzione del decorso dei relativi termini, e procedure di deroga, durante la sessione di bilancio, art. 126, commi 10°, 11° e 12°;
- competenze in ordine al rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato, art. 130;
- competenze in ordine alle relazioni ed ai rilievi della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato, art. 131;
- competenze in ordine ai decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti, art. 132;
- richiesta di elementi informativi alla Corte dei conti, art. 133;
- richiesta di informazioni alle Commissioni di vigilanza, art. 134;
- esame dei disegni di legge rinviati dal Presidente della Repubblica alle Camere a norma dell'articolo 74 della Costituzione, art. 136;
- esame della questione di merito relativa a leggi regionali impugnate per contrasto di interessi, art. 137, comma 2°;
- esame dei voti delle Regioni, art. 138;
- esame delle sentenze della Corte costituzionale, art. 139;
- competenze in ordine ad atti del Governo sottoposti per legge a parere parlamentare, art. 139-*bis*, e art. 144, commi 3°, 4°, 5°, 6°;
- assegnazione ed esame delle petizioni, artt. 140 e 141;
- competenze ed obblighi in ordine alle risoluzioni del Parlamento europeo e alle decisioni di Assemblee internazionali, art. 143;

competenze ed obblighi in ordine agli atti normativi e altri atti di interesse dell'Unione europea, art. 144, commi 1°, 3°, 4° e 5°;
 potere di risoluzione a conclusione dell'esame degli atti anzidetti, art. 144, comma 6°;
 competenze in ordine al disegno di legge comunitaria e alla relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, art. 144-*bis*, commi 1°, 2° e 3°;
 competenze in ordine a sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, art. 144-*ter*;
 acquisizione di elementi informativi da rappresentanti delle istituzioni dell'Unione europea, art. 144-*quater*;
 svolgimento delle interrogazioni orali, artt. 147, 152 e 153, comma 2°;
 competenze in materia di proposte di inchieste parlamentari, e obblighi in ordine alle proposte stesse sottoscritte da almeno un decimo dei componenti del Senato, art. 162, commi 1° e 2°.

IN PARTICOLARE:

1ª Commissione:

pareri obbligatori su disegni di legge ed emendamenti rilevanti in materia costituzionale o attinenti all'organizzazione della pubblica Amministrazione, art. 40, commi 2°, 5° e 7°; art. 41, comma 5°; art. 42, comma 1°;
 competenza consultiva speciale in ordine ad atti normativi dell'Unione europea, relazioni del Governo di interesse comunitario, schemi di atti normativi del Governo in materie comunitarie deferiti in sede primaria alla 14ª Commissione permanente, art. 144, commi 1°, 3°, 4° e 5°;
 potere di risoluzione a conclusione dell'esame delle materie anzidette, art. 144, comma 6°;
 effetti dei pareri contrari, art. 35, comma 2°; art. 36, comma 3°; art. 37, comma 2°; art. 40, comma 6°; art. 41, comma 5°; art. 42, comma 1°;
 parere obbligatorio sulla sussistenza dei presupposti e requisiti, per i disegni di legge di conversione di decreti-legge, sottoposto alla deliberazione dell'Assem-

blea se contrario ovvero in seguito a richiesta di un decimo dei componenti del Senato, art. 78, comma 3°;

2ª Commissione:

pareri obbligatori sui disegni di legge recanti sanzioni penali o amministrative, art. 40, commi 4° e 7°;

3ª Commissione:

parere sulla relazione del Governo sull'Unione europea, art. 142, comma 3°;

parere sulle risoluzioni del Parlamento europeo e sulle decisioni di Assemblee internazionali, art. 143, comma 2°;

competenza consultiva obbligatoria speciale, nei casi in cui la competenza non sia primaria, in ordine ad atti normativi comunitari, a relazioni del Governo di interesse comunitario, agli atti normativi del Governo in materie comunitarie, art. 144, commi 1°, 3°, 4° e 5°; potere di risoluzione a conclusione dell'esame delle materie anzidette, art. 144, comma 6°;

5ª Commissione:

parere obbligatorio su disegni di legge ed emendamenti recanti oneri finanziari o disposizioni rilevanti in materia di programmazione economico-finanziaria, art. 40, commi 3°, 5°, 7°, 8°, 10°; art. 41, comma 5°; art. 42, comma 2°; art. 100, comma 7°;

speciale computo dei termini per i pareri anzidetti, art. 40, comma 10°;

facoltà di chiedere, alla Commissione competente per materia secondo la previsione di bilancio, il parere sui disegni di legge ed emendamenti tendenti ad utilizzi difforni dalla previsione anzidetta, art. 40, comma 11°;

riceve dalle Commissioni di merito tutti gli elementi da esse acquisiti, utili alla quantificazione degli oneri recati dai disegni di legge e dagli emendamenti al loro esame, art. 40, comma 12°;

effetti dei pareri contrari scritti, motivati con la insufficienza della quantificazione degli oneri e della copertura finanziaria:

- per i disegni di legge innanzi a Commissione in sede deliberante o redigente, art. 40, comma 5°

- (e art. 35, comma 2°; art. 36, comma 3°; art. 41, comma 5°; art. 42, comma 1°) e art. 37, comma 2°;
– per i disegni di legge innanzi all'Assemblea, art. 102-*bis*;
- facoltà di richiedere, in Assemblea, il rinvio o l'accantonamento della discussione di emendamenti, art. 100, comma 10°;
- competenza primaria in ordine ai disegni di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e finanziaria, al rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato, al documento di programmazione economico-finanziaria ed agli altri documenti attinenti al bilancio dello Stato e alla situazione economica, art. 125, art. 125-*bis*, art. 126, art. 130;
- procedure informative preliminari all'esame del documento di programmazione economico-finanziaria, anche abbinate alla corrispondente Commissione della Camera dei deputati, art. 125-*bis*, comma 3°;
- parere al Presidente del Senato sulla esistenza, nel disegno di legge finanziaria presentato dal Governo al Senato, di disposizioni estranee o di modifica delle norme sulla contabilità generale dello Stato, art. 126, comma 3°;
- parere al Presidente del Senato sulla esistenza, nel disegno di legge finanziaria, presentato o trasmesso al Senato, di disposizioni contrastanti con le regole sulla copertura, art. 126, comma 4°;
- parere al Presidente del Senato sulla esistenza, nei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, presentati dal Governo al Senato, di disposizioni estranee al loro oggetto, art. 126-*bis*, comma 2°-*bis*;
- parere al Presidente del Senato sulla esistenza, nel testo dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica proposto dalla Commissione, di disposizioni contrastanti con le regole sulla copertura o estranee all'oggetto dei disegni di legge stessi, art. 126-*bis*, comma 2°-*quater*;
- sede esclusiva per la presentazione e l'esame degli emendamenti al disegno di legge finanziaria, art. 128, comma 1°;

competenza in ordine agli emendamenti al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, art. 128, comma 2°;

deroghe, art. 128, comma 4°;

competenza esclusiva in ordine all'esame in sede referente delle note di variazioni al bilancio di previsione dello Stato conseguenziali alle deliberazioni dell'Assemblea sul disegno di legge finanziaria, art. 129, commi 2° e 3°;

esame del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato, art. 130;

relazioni e rilievi della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato, art. 131.

14^a Commissione:

composizione, art. 21, comma 4°-bis;

competenze e funzioni, art. 23, art. 40, commi 6° e 7°;

assegnazione ed esame del disegno di legge comunitaria e della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, art. 144-bis;

obbligatorietà dei pareri di competenza, art. 40, comma 1°; loro pubblicità, art. 40, comma 7°;

effetti del parere contrario, art. 40, comma 6°;

parere sui disegni di legge concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea e loro modificazioni; attuativi di norme comunitarie; recanti rilevanti problemi di compatibilità con la normativa comunitaria, art. 23, comma 3°;

dibattito su proposte della Commissione europea pubblicate o in previsione di inserimento all'ordine del giorno del Consiglio, su affari attinenti agli accordi sull'Unione o alle attività di questa, art. 142, comma 1°;

procedure di esame delle relazioni del Governo sull'Unione europea e parere della 3^a Commissione, art. 142, commi 2° e 3°;

procedure di esame delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, art. 144-ter;

- audizioni informative dei membri del Parlamento europeo e dei componenti della Commissione europea, art. 144-*quater*;
- competenza consultiva e, quando riguardino le istituzioni comunitarie o la politica generale dell'Unione europea, primaria in ordine alle risoluzioni del Parlamento europeo e alle decisioni delle Assemblee internazionali inviate per comunicazione al Senato, e affari relativi, art. 143;
- funzioni di indirizzo – in sede primaria, quando riguardino le istituzioni comunitarie o la politica generale dell'Unione europea, e in sede consultiva negli altri casi – in ordine agli atti normativi comunitari emanati o in fase di progetto, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea o comunicati dal Governo al Senato; alle relazioni del Governo di interesse comunitario, art. 144, commi 1°, 4° e 5°;
- funzioni consultive su atti del Governo – quando riguardino le istituzioni comunitarie o la politica generale dell'Unione europea; consultive speciali negli altri casi – in ordine agli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea o relativi alla attuazione di norme comunitarie, art. 23, comma 3°, e art. 144, commi 3°, 4° e 5°;
- potere di risoluzione a conclusione dell'esame degli atti normativi, delle relazioni del Governo e degli schemi anzidetti, art. 144, comma 6°.

COMMISSIONI SPECIALI

- nomina, art. 24.

COMPETENZA LEGISLATIVA O AMMINISTRATIVA DELLE REGIONI

- parere obbligatorio della Commissione parlamentare per le questioni regionali sui disegni di legge recanti disposizioni in tali materie, art. 40, comma 9°.

COMPONENTI POLITICHE DEL GRUPPO MISTO

facoltà dei loro rappresentanti di presentare e svolgere interpellanze con procedimento abbreviato, art. 156-*bis*, comma 1°.

COMUNICAZIONI

del Governo

in Commissione, art. 46 e art. 48-*bis*;
ulteriori dichiarazioni nel corso della discussione, art. 99, comma 2°;
discussione sulle comunicazioni, art. 105;

di senatori

su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, art. 84, comma 5°;

della Presidenza, riguardanti l'Assemblea:

annuncio in Assemblea, art. 61.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA ALL'ASSEMBLEA E ALLE COMMISSIONI

v. ANNUNCI E COMUNICAZIONI.

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

composizione e competenza per la formazione del programma dei lavori del Senato e relative modifiche, art. 53, comma 3°;
competenza riflessa in ordine alla predisposizione dello schema dei lavori, art. 54;
competenza in ordine alla organizzazione dei lavori del Senato nel periodo successivo a quello regolato dallo schema, art. 54;

composizione e competenza per il calendario dei lavori del Senato e relative modifiche, art. 55, commi 1°, 3° e 4°;

competenza in ordine alla organizzazione della discussione dei singoli argomenti iscritti in calendario, art. 55, comma 5°;

organizza la discussione in Assemblea del documento di programmazione economico-finanziaria, art. 125-*bis*, comma 4°;

facoltà di consentire deroghe alle limitazioni nell'attività del Senato, in Commissione e in Assemblea, durante la sessione di bilancio, art. 126, comma 12°;

organizza la discussione in Assemblea dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, art. 126-*bis*, comma 1°;

fissa i termini per la presentazione in Assemblea degli emendamenti ai bilanci di previsione dello Stato e al disegno di legge finanziaria, art. 128, comma 5°;

organizza la discussione in Assemblea dei disegni di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e finanziaria, art. 129, comma 6°;

determina le materie per le interrogazioni a risposta immediata, art. 151-*bis*, comma 1°;

organizza la discussione in Assemblea delle proposte di inchiesta parlamentare sottoscritte da almeno un decimo dei componenti del Senato, art. 162, comma 2°.

CONFERENZA DEGLI ORGANISMI SPECIALIZZATI NEGLI AFFARI COMUNITARI (COSAC)

competenze della 14^a Commissione a curare i rapporti con la COSAC, art. 23, comma 1°.

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E SPECIALI

è riunita dal Presidente del Senato per la definizione dei lavori delle Commissioni in coordinamento con l'attività dell'Assemblea, art. 53, comma 6°.

CONFLITTI DI COMPETENZA

fra Commissioni, art. 34, commi 4° e 5°.

CONGEDI

richiesta e annotazione, art. 62;
computo ai fini del numero legale, art. 108, comma 2°;
v. *anche* ASSENZE.

CONNESSIONE E CONCORRENZA DI INIZIATIVE LEGISLATIVE, art. 51.

CONSEGUENZE FINANZIARIE DI DECRETI-LEGGE IN CONVERSIONE E DI DECRETI LEGISLATIVI

valutazione della Corte dei conti richiesta, dal Presidente del Senato, per impulso di almeno un terzo dei componenti della Commissione competente per materia, art. 76-*bis*, comma 4°.

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

elezione del Presidente del Senato, art. 4;
elezione degli altri componenti, art. 5;
deliberazione in ordine alla richiesta di elezione integrativa di Segretari, art. 5, comma 2°-*bis*;
elezione integrativa di ulteriori Segretari, art. 5, commi 2°-*bis* e 2°-*ter*;
decadenza dei Segretari che, eletti ad integrazione del Consiglio di Presidenza, entrino a far parte di un diverso Gruppo parlamentare, art. 5, comma 2°-*quater*;
elezioni suppletive, art. 5, comma 3°;
operazioni di scrutinio per la elezione del Presidente, art. 6, comma 1°; per la elezione degli altri componenti, art. 6, comma 2°;
costituzione, art. 7;

processo verbale delle riunioni, art. 11, comma 1°;
 attribuzioni in generale, art. 12;
 integrazione con i Presidenti di alcuni Gruppi, artt. 12, comma 2°, e 67, comma 3°;
 permanenza in carica, art. 12, comma 3°;
 cessazione dalle cariche del Consiglio in caso di assunzione di cariche di Governo, art. 13;
 approvazione dei regolamenti della biblioteca e dell'archivio storico, artt. 12, comma 1°, e 20;
 competenze riguardo alla costituzione di Gruppi parlamentari con meno di dieci componenti, art. 14, comma 5°;
 competenze riguardo alle sanzioni disciplinari nei confronti dei senatori, art. 67, commi 3°, 4° e 5°;
 approvazione delle istruzioni tecniche per l'uso del dispositivo elettronico, art. 118, comma 7°;
 competenze riguardo al bilancio e al conto consuntivo del Senato, art. 165, commi 1° e 3°;
 approvazione del regolamento interno del personale e degli uffici dell'Amministrazione del Senato, art. 166, comma 2°.

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

pareri, studi e indagini richiesti dalle Commissioni, art. 49;
 partecipazione di componenti di Commissioni e Comitati del CNEL alle sedute delle Commissioni del Senato, art. 49, comma 3°;
 partecipazione dei Presidenti delle Commissioni del Senato alle sedute del CNEL e delle sue Commissioni, art. 49, comma 4°;
 osservazioni e proposte, art. 49, comma 6°;
 obbligo del CNEL di corredare i disegni di legge di propria iniziativa con la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria, art. 76-*bis*, comma 1°;
 effetti del mancato corredo di tale relazione, art. 76-*bis*, comma 1°;

richiesta di parere da parte dell'Assemblea, art. 98;

v. *anche* PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO.

CONSIGLI REGIONALI PROPONENTI DI DISEGNI DI LEGGE ALL'ESAME DEL SENATO

audizione dei rappresentanti, innanzi alle Commissioni competenti: forme e procedure, art. 74, comma 4°.

CONSUNTIVI

v. RENDICONTO GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO.

CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

stralcio delle disposizioni modificative della normativa vigente in materia, recate nel disegno di legge finanziaria presentato dal Governo al Senato, art. 126, comma 3°;

disegni di legge modificativi della normativa vigente in materia: preclusione di trattazione, in Commissione e in Assemblea, durante la sessione di bilancio, art. 126, comma 11°;

deroghe alla preclusione anzidetta: procedure e limiti, art. 126, comma 12°;

non applicabilità della predetta preclusione ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, art. 126-*bis*, comma 2°;

inammissibilità di emendamenti ai bilanci di previsione dello Stato e al disegno di legge finanziaria modificativi della normativa vigente in materia, art. 128, comma 6°.

CONTO CONSUNTIVO DEL SENATO

v. BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO DEL SENATO.

CONTRASTO DI INTERESSI

fra Stato e Regioni e fra Regioni, in ordine a leggi regionali, art. 137.

CONTRIBUTIVA, MATERIA

inammissibilità di votazioni a scrutinio segreto su disposizioni ed emendamenti su tale materia, art. 113, comma 6°.

CONTROLLO (FUNZIONI DI)

tempi riservati nel programma dei lavori del Senato, art. 53, comma 3°.

CONTROPROVA DI VOTAZIONE

con procedimento elettronico, art. 114, comma 2°;
senza l'uso del procedimento elettronico, art. 118, commi 2° e 4°;
chiusura delle porte di accesso all'Aula, art. 114, comma 2°;

v. *amplius* VOTAZIONI.

CONVERSIONE DI DECRETI-LEGGE

disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato: convocazione dell'Assemblea quando il Senato sia sciolto o i suoi lavori aggiornati, art. 78, comma 1°;
deferimento alla Commissione competente per materia e fissazione dei termini relativi all'esame, art. 78, comma 2° (v. *anche* art. 35, comma 1° e art. 36, comma 1°);
deferimento alla 1^a Commissione per il parere sui presupposti e sui requisiti, art. 78, comma 3°;
trasmissione del parere alla Commissione di merito e al Presidente del Senato, art. 78, comma 3°;

- termini per la pronuncia dell'Assemblea sul parere contrario della 1^a Commissione, ovvero, a richiesta di un decimo dei componenti del Senato, sul parere favorevole, art. 78, comma 3°;
- procedure in Assemblea di discussione e di deliberazione sul parere, art. 78, comma 3°;
- effetti della deliberazione di non sussistenza, complessiva o parziale, dei presupposti e dei requisiti, art. 78, comma 4°;
- richiesta alla Corte dei conti, per impulso (entro cinque giorni dal deferimento) di almeno un terzo dei componenti della Commissione competente per materia, di valutazione delle conseguenze finanziarie di decreto-legge in conversione, art. 76-*bis*, comma 4°;
- esame di merito in Assemblea: termini per l'iscrizione all'ordine del giorno e per la votazione finale, art. 78, comma 5°;
- trattamento delle modifiche proposte dalla Commissione, art. 78, comma 6°;
- in materia di ordine pubblico (voto finale), art. 120, comma 3°;
- esame durante la sessione di bilancio, art. 126, comma 12°.

CONVOCAZIONE

IN GENERALE

- delle Commissioni, artt. 29 e 30, comma 5°;
- del Senato, artt. 52 e 56, comma 1°;
- dei senatori per le sedute comuni delle Camere, art. 64, comma 2°.

IN PARTICOLARE

della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

- per oltre un mese con esito di riunioni andate deserte:
effetti, art. 19, comma 3°;

del Senato:

- nel caso in cui la seduta sia stata tolta per tumulto in Aula, art. 68;
- nel caso di presentazione, da parte del Governo, al Senato, di un disegno di legge di conversione di decreto-legge, art. 78, comma 1°;
- nel caso in cui risulti mancante il numero legale, art. 108, commi 4° e 6°;

dei Presidenti delle Commissioni permanenti:

- per il coordinamento dei lavori delle Commissioni con quelli dell'Assemblea, art. 53, comma 6°;

della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari:

- per la programmazione dei lavori del Senato, art. 53, comma 3°; art. 54; art. 55, commi 1°, 3° e 4°;
- per la organizzazione della discussione di singoli argomenti iscritti nel calendario, art. 55, comma 5°; art. 125-bis, comma 4°; art. 126-bis, comma 2°; art. 129, comma 6°, art. 162, comma 2°;
- per le richieste di deroga alle preclusioni di attività durante la sessione di bilancio, art. 126, comma 12°;
- per fissare i termini di presentazione in Assemblea degli emendamenti ai bilanci di previsione dello Stato e al disegno di legge finanziaria, art. 128, comma 5°;
- per la determinazione delle materie e delle sedute per le interrogazioni a risposta immediata, art. 151-bis.

COORDINAMENTO FINALE DEL TESTO APPROVATO

- oggetto: correzioni di forma, ovvero riguardanti disposizioni in contrasto fra loro o con lo scopo della legge, art. 103, comma 1°;
- atti di impulso, art. 103, commi 1° e 2°;
- procedure consequenziali ad approvazione di una molteplicità di emendamenti, art. 103, comma 3°;
- relative proposte presentate dalla Commissione, art. 103, comma 4°;
- procedure di discussione e deliberazione, art. 103, comma 5°;

procedure in Commissione, nelle sedi deliberante, redigente e referente, art. 103, comma 6°;
emendamenti che si risolvono in correzioni di forma, art. 100, comma 8°.

COPERTURA FINANZIARIA

definizione, art. 40, comma 8°;
effetti di parere scritto della 5^a Commissione, contrario, motivato con la insufficienza della quantificazione degli oneri o della copertura finanziaria, per i disegni di legge innanzi a Commissione in sede deliberante e redigente, art. 40, comma 5° (e art. 35, comma 2°; art. 36, comma 3°; art. 41, comma 5°; art. 42, comma 1°); art. 37, comma 2°; per i disegni di legge innanzi all'Assemblea, art. 102-*bis*;
quantificazione degli oneri finanziari di disegni di legge ed emendamenti, nonché della corrispondente copertura: obbligo delle Commissioni di merito di inviare, alla 5^a Commissione, in relazione al parere, gli elementi acquisiti, ivi compresa, quando richiesta, la relazione tecnica inerente ai disegni di legge di iniziativa parlamentare e popolare e agli emendamenti d'iniziativa parlamentare, art. 40, comma 12°;
quantificazione, nell'apposita relazione tecnica, a corredo dei disegni di legge recanti oneri finanziari, d'iniziativa del Governo, regionale o del CNEL, nonché degli emendamenti governativi, art. 76-*bis*, commi 1° e 2°;
effetti della mancata quantificazione anzidetta, art. 76-*bis*, commi 1° e 2°;
quantificazione per i disegni di legge d'iniziativa parlamentare e popolare e per gli emendamenti d'iniziativa parlamentare, art. 76-*bis*, comma 3°;
comunicazione all'Assemblea delle disposizioni recate da disegno di legge finanziaria contrastanti con le disposizioni sulla copertura finanziaria, art. 126, comma 4°;
inammissibilità di emendamenti ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica in con-

- trasto con le regole sulla copertura finanziaria, art. 126-*bis*, comma 2°-*ter*;
- inammissibilità di emendamenti ai bilanci di previsione dello Stato e al disegno di legge finanziaria in contrasto con le regole sulla copertura finanziaria, art. 128, comma 6°;
- inammissibilità di votazione per scrutinio segreto su disposizioni ed emendamenti recanti la copertura finanziaria di un provvedimento, art. 113, comma 6°.

CORREZIONI DI FORMA NEI TESTI LEGISLATIVI

- rinvio degli emendamenti recanti correzioni di forma, all'esame e alla votazione in sede di coordinamento finale, art. 100, comma 8°;
- proposte di correzioni di forma in sede di coordinamento finale, art. 103, comma 1°;

v. *anche* COORDINAMENTO FINALE DEL TESTO APPROVATO.

CORTE COSTITUZIONALE

sentenze: esame da parte delle Commissioni, art. 139.

CORTE DEI CONTI

- valutazione, a richiesta del Presidente del Senato, per impulso di almeno un terzo dei componenti della Commissione, delle conseguenze finanziarie della conversione di decreti-legge e della emanazione di decreti legislativi, art. 76-*bis*, comma 4°;
- documenti e relazioni sul programma economico e sul bilancio dello Stato; relazioni sugli enti sovvenzionati dallo Stato, art. 125;
- esame delle relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati, art. 131;
- rilievi della Corte dei conti al di fuori delle relazioni annuali, art. 131, comma 6°;
- decreti registrati con riserva, art. 132;
- richiesta di elementi informativi da parte delle Commissioni, art. 133.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

esame delle sentenze, art. 144-ter.

COSTITUZIONALE, MATERIA

v. MATERIA COSTITUZIONALE.

D

DECADENZA

dei Segretari che, eletti ad integrazione del Consiglio di Presidenza, entrino a far parte di un diverso Gruppo parlamentare, art. 5, comma 9°-bis;
dei senatori dalla facoltà di parlare, art. 84, comma 4°;
degli ordini del giorno, art. 95, comma 8°;
degli emendamenti, art. 102, comma 6°;
delle interrogazioni, art. 148, comma 4°;
mancata decadenza per fine legislatura dei disegni di legge di iniziativa popolare, art. 74, comma 2°.

DECISIONI DI ASSEMBLEE INTERNAZIONALI COMUNI-
CATE AL SENATO

assegnazione, dopo l'annuncio, alle Commissioni competenti per materia e, se concernenti le istituzioni dell'Unione europea, alla 14^a Commissione permanente, art. 34, comma 3°, art. 143;
procedure di esame in sede primaria in Commissione e obbligo di parere della 3^a e della 14^a Commissione permanente, art. 143, comma 2°;
procedure di esame in sede primaria innanzi alla 14^a Commissione permanente e obbligo di richiesta di parere alle Commissioni 1^a e 5^a, art. 143, comma 3°.

DECRETI DELEGATI

v.: DELEGAZIONE LEGISLATIVA; e: SCHEMI DI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO.

DECRETI-LEGGE

- v. CONVERSIONE DI DECRETI-LEGGE.

DECRETI LEGISLATIVI

- v. SCHEMI DI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO.

DECRETI REGISTRATI CON RISERVA DALLA CORTE DEI CONTI

esame da parte delle Commissioni, art. 132.

DEFERIMENTO ALLE COMMISSIONI E ALLE GIUNTE DEI DISEGNI DI LEGGE E AFFARI

- v. Assegnazione (o deferimento o invio) alle commissioni e alle giunte (di disegni di legge, affari e atti vari).

DELEGAZIONE LEGISLATIVA

- inammissibilità di assegnazione dei relativi disegni di legge in sede deliberante, art. 35, comma 1°;
- inammissibilità di assegnazione dei relativi disegni di legge in sede redigente, art. 36, comma 1°;
- inammissibilità di trasferimento dei relativi disegni di legge dalla sede referente alla sede deliberante o redigente, art. 37, comma 1°;
- modalità e forme per la richiesta alla Corte dei conti della valutazione delle conseguenze finanziarie della emanazione di decreti delegati, art. 76-bis, comma 4°;
- modi per la votazione finale dei disegni di legge a prevalente contenuto di delegazione legislativa, art. 120, comma 3°;

- v. *anche* SCHEMI DI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO.

DELIBERAZIONI DEL SENATO

MEDIANTE VOTAZIONE: *QUORUM* RICHIESTI

ordinario: maggioranza dei senatori che partecipano alla votazione, art. 107, comma 1° (per il caso della parità dei voti, v. *sub voce*);

speciali:

maggioranza dei due terzi dei componenti

seconda deliberazione di disegno di legge costituzionale, per la menzione nel messaggio agli effetti dell'articolo 138, terzo comma, della Costituzione, art. 124, comma 2;

maggioranza assoluta dei componenti:

elezione del Presidente del Senato (prime due votazioni), art. 4;

adozione del Regolamento per la verifica dei poteri, art. 19, comma 6°;

elezione di Presidente di Commissione (prime due votazioni), art. 27, comma 2°;

dichiarazione di urgenza di promulgazione, art. 82;

seconda deliberazione di disegno di legge costituzionale, art. 124, comma 1°;

proposta di diniego di autorizzazione a procedere per i reati (ministeriali) di cui all'articolo 96 della Costituzione, art. 135-*bis*, comma 8°;

adozione del Regolamento del Senato, art. 167, comma 1°;

adozione di modificazioni al Regolamento del Senato, art. 167, commi 5° e 6°;

maggioranza dei due terzi dei senatori che partecipano alla votazione:

decisione di trattare, in Assemblea, argomenti non iscritti all'ordine del giorno, art. 56, comma 4°;

maggioranza assoluta dei senatori che partecipano alla votazione:

elezione del Presidente del Senato (terza votazione), art. 4;

elezione del Presidente di Commissione (terza votazione), art. 27, comma 2°;

maggioranza relativa dei senatori che partecipano alla votazione (maggior numero di voti):

elezione del Presidente del Senato (quarta votazione: di ballottaggio) (ed eventuali successive), art. 4;

elezione degli altri componenti del Consiglio di Presidenza del Senato, art. 5, commi 2°, 4° e 5°;

elezione dei componenti di organi collegiali, art. 25, comma 1°;

elezione di Presidente di Commissione (quarta votazione: di ballottaggio) (ed eventuali successive), art. 27, comma 2°;

elezioni degli altri componenti di Ufficio di Presidenza di Commissione, art. 27, comma 3°.

SENZA VOTAZIONE:

programma dei lavori del Senato approvato all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e comunicata all'Assemblea, art. 53, commi 4° e 5°;

schema dei lavori del Senato sul quale proposte di modifica non siano state avanzate o, se avanzate, siano state respinte, art. 54;

calendario dei lavori del Senato adottato all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, ovvero, se adottata non all'unanimità, sul quale proposte di modifica non siano state avanzate o, se avanzate, siano state respinte, art. 55, commi 3° e 4°;

processo verbale di seduta riguardo al quale, successivamente alla lettura, non siano state formulate osservazioni o siano formulate osservazioni che non comportano votazione, art. 60, comma 2°;

proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari tendenti alla concessione di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, in assenza di proposte intese a negarla, art. 135-*bis*, comma 8°;

proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in materia di elezioni contestate, inleggibilità originaria o sopravvenuta, incompatibilità, in mancanza di proposte in difformità, art. 135-ter, comma 2°.

v. *poi, per le specie e i modi di votazione*: VOTAZIONI.

DEPUTAZIONI DEL SENATO

nomina e composizione, art. 164.

DICHIARAZIONI

v. COMUNICAZIONI.

DICHIARAZIONI DEL GOVERNO

v. COMUNICAZIONI (*del Governo*).

DICHIARAZIONI DI VOTO

dei senatori che intervengono a nome del proprio Gruppo: modalità e limiti, art. 109, comma 2°;

dei senatori che si dissociano dalle posizioni del proprio Gruppo, modalità e limiti, art. 109, comma 2°;

in fase di votazione finale in Assemblea di disegni di legge trasferiti dalla sede deliberante alla redigente, art. 35, comma 2°;

in fase di votazione finale in Assemblea di disegni di legge trattati dalla Commissione in sede redigente, artt. 36, comma 1°, e 42, comma 5°;

in fase di adozione della procedura abbreviata per i disegni di legge già approvati nella precedente legislatura, art. 81, comma 2°;

in sede di discussione di disegni di legge già approvati dal Senato nella precedente legislatura e dichiarati urgenti, art. 81, comma 3°;

in sede di seconda deliberazione di disegni di legge costituzionale, art. 123, comma 4°;

v. *anche* ANNUNCI DI VOTO.

DIMINUZIONE DI ENTRATE

v. ENTRATE;

v. *inoltre* ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE; COPERTURA FINANZIARIA; EMENDAMENTI; RELAZIONE TECNICA SULLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI E DELLA RELATIVA COPERTURA; SPESE, NUOVE O MAGGIORI.

DIMISSIONI

di senatore da componente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, art. 19, comma 2°.

DISCORSI

IN GENERALE:

iscrizione a parlare, art. 84, commi 1°, 2° e 4°;
posto e posizione degli oratori, art. 85;
divieto di parlare più di una volta nel corso della stessa discussione, art. 86;
pubblicazione nei resoconti, in allegato ai discorsi, di tabelle ed elenchi di cui è stata omessa la lettura, art. 89, comma 4°;
richiamo all'argomento o ai limiti di tempo stabiliti per l'intervento, art. 90, comma 1°;
interdizione della parola: in generale, art. 90, comma 2°; in sede di replica ad interrogazioni, art. 149, comma 2°; in sede di replica ad interpellanze, art. 156, comma 2°; art. 159;
divieto di interruzione e di rinvio ad altra seduta della sua continuazione, art. 91.

LIMITI DI TEMPO:

nella discussione generale:

durata non superiore a venti minuti, salvo ampliamento autorizzato dal Presidente, limitatamente ad un oratore per Gruppo, sino a sessanta minuti, art. 89, comma 1°;

nelle repliche dei relatori e del rappresentante del Governo:

durata non superiore a venti minuti, salvo ampliamento deciso dal Presidente fino a sessanta minuti, art. 89, comma 1°;

in qualsiasi altro intervento:

durata non superiore a dieci minuti, salvi i diversi termini previsti dal Regolamento, art. 89, comma 2°.

DIVERSI TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO PER ALTRI INTERVENTI:

in generale:

limiti derivanti dall'organizzazione della discussione, art. 55, comma 5°;

limiti derivanti dall'armonizzazione dei tempi in relazione al calendario dei lavori, art. 84, comma 1°;

in procedure determinate:

un minuto:

interrogazioni a risposta immediata: formulazione del senatore interrogante, art. 151-bis, comma 4°;

tre minuti:

interrogazioni a risposta immediata: risposta del Governo e replica dell'interrogante, art. 151-bis, comma 5°;

cinque minuti:

interrogazioni ordinarie: replica del senatore interrogante, art. 149, comma 2°;

interpellanze ordinarie: replica del senatore interpellante, art. 156, comma 2°;

interpellanze con procedura abbreviata: replica del senatore interpellante, art. 156-bis, comma 4°;

dieci minuti:

tutti gli interventi, con esclusione di quelli in discussione generale, nonché di quelli per i quali il Regolamento prescrive un diverso termine speciale, art. 89, comma 2°;

- discussione del programma dei lavori del Senato: intervento dei richiedenti la discussione e di un oratore per Gruppo, art. 53, comma 4°;
- schema dei lavori del Senato: discussione delle proposte di modifica (un intervento per Gruppo), art. 54;
- calendario approvato a maggioranza: discussione delle proposte di modifica (un intervento per Gruppo), art. 55, comma 3°;
- calendario definitivo: proposte di inserimento di nuovi argomenti o di inversione degli argomenti iscritti (un intervento per Gruppo), art. 55, comma 7°;
- inversione dell'ordine del giorno: un intervento *pro* e uno *contra*, art. 56, comma 3°;
- argomenti urgentissimi: discussione sulla proposta di inserimento all'ordine del giorno (un intervento per Gruppo), art. 56, comma 4°;
- discussione sul parere della 1^a Commissione sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di urgenza e necessità e dei requisiti di legge: un intervento per Gruppo, art. 78, comma 3°;
- dichiarazioni, comunicazioni e richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno autorizzate dal Presidente, art. 84, comma 5°;
- discussione sui richiami al Regolamento, per l'ordine del giorno o la priorità delle discussioni o delle votazioni: un intervento *pro* e uno *contra*, ovvero uno per Gruppo, art. 92, comma 2°;
- discussione sulle questioni pregiudiziale o sospensiva: un intervento per Gruppo, art. 93, comma 4°;
- discussione su richiesta di parere del CNEL (un intervento per Gruppo), art. 98, comma 1°;
- discussione sulla richiesta di anticipata chiusura della discussione generale (un intervento per Gruppo), art. 99, comma 3°;
- discussione sulla richiesta di anticipata chiusura della discussione su singolo articolo (un intervento per Gruppo), art. 100, comma 12°;
- interventi successivi alla anticipata chiusura della discussione generale, art. 99, comma 4°; o su singolo articolo, art. 100, comma 12°;

dichiarazioni di voto: durata ordinaria, art. 109, comma 2°;
interrogazioni a risposta immediata: intervento del rappresentante del Governo, art. 151-*bis*, comma 3°;
interpellanze abbreviate: svolgimento, art. 156-*bis*, comma 4°;

quindici minuti:

dichiarazioni di voto (durata ampliata), art. 109, comma 2°;

venti minuti:

interpellanze ordinarie: svolgimento, art. 156, comma 2°;

v. *anche* FACOLTÀ DI PARLARE; DISCUSSIONE.

DISCUSSIONE

IN GENERALE

è diretta dal Presidente, art. 8;
in assenza del Presidente, è diretta da uno dei Vice Presidenti, art. 9, comma 1°;
per la fissazione dei criteri informativi cui deve attenersi la Commissione in sede redigente, art. 36, comma 2°;
in Commissione nelle diverse sedi, artt. 41, 42 e 43 (v. *anche* artt. 35, comma 2°, e 36, comma 1°);
nomina della Sottocommissione per sostenere la discussione in Assemblea, art. 43, comma 5°;
sospensione o differimento della discussione in Commissione nei casi in cui il Governo preannunci la presentazione di un proprio disegno di legge sullo stesso argomento, art. 51, comma 2°;
sul programma dei lavori, art. 53, commi 4° e 5°;
sullo schema dei lavori, art. 54;
sul calendario dei lavori, art. 55, comma 3°;
organizzazione della discussione di singoli argomenti iscritti nel calendario, art. 55, comma 5° (e: art. 53, comma 3°; art. 125-*bis*, comma 4°; art. 126-*bis*, comma 2°; art. 129, comma 6°; 162, comma 2°);

sull'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, art. 56, comma 3°;
 sulla proposta di discutere argomenti non iscritti all'ordine del giorno, art. 56, comma 4°;
 parti della discussione riportate nel processo verbale, art. 60, comma 1°;
 sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza e di autorizzazione alla Commissione a riferire oralmente, art. 77;
 termini speciali per i disegni di legge di conversione di decreti-legge, art. 78, comma 2°;
 dei disegni di legge fatti propri da uno o da tutti i Gruppi parlamentari, art. 79, commi 1° e 2°;
 dei disegni di legge approvati dal Senato nella precedente legislatura e dichiarati urgenti, art. 81, commi 3° e 5°;
 divieto di parlare più di una volta nel corso della stessa discussione, art. 86;
 richiamo dell'oratore all'argomento o ai limiti della discussione, art. 90;
 divieto d'interruzione dei discorsi, art. 91;
 richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per la priorità di una discussione o votazione, art. 92;
 di questioni pregiudiziali e sospensive, art. 93, commi 3°, 4° e 6°;
 discussione generale dei disegni di legge, art. 94;
 degli ordini del giorno, art. 95, commi 2°, 3° e 4°;
 sulla proposta di non passare all'esame degli articoli, art. 96, comma 2°;
 sulla proposta di richiesta del parere del CNEL, art. 98, comma 1°;
 chiusura ed eventuale riapertura della discussione generale, art. 99, commi 1° e 2°;
 chiusura anticipata della discussione generale, art. 99, commi 3° e 4°;
 discussioni susseguenti alla chiusura anticipata, della discussione generale, art. 99, comma 4°; della discussione degli articoli, art. 100, comma 12°;
 degli articoli dei disegni di legge, art. 100, commi 1°, 2°, 9° e 11°;
 degli emendamenti, art. 100, commi 2°, 9°, 10° e 11°;

chiusura anticipata della discussione degli articoli, art. 100, comma 12°;
delle proposte di stralcio, art. 101, comma 2°;
delle proposte relative al coordinamento finale dei testi approvati, art. 103, comma 5°;
dei disegni di legge approvati dal Senato e modificati dalla Camera, art. 104;
sulle comunicazioni del Governo, art. 105;
applicabilità delle norme del Capo XII alla discussione di ogni affare sottoposto all'Assemblea, art. 106;
dei disegni di legge costituzionale in seconda deliberazione, art. 123;
del documento di programmazione economico-finanziaria, art. 125-*bis*, comma 4°;
del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria, artt. 126 e 129;
dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, art. 126-*bis*;
del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato, art. 130;
delle relazioni della Corte dei conti in ordine agli enti sovvenzionati dallo Stato e della relazione generale della 5ª Commissione, art. 131;
dei decreti registrati con riserva, art. 132;
delle domande di autorizzazione a procedere di cui all'articolo 68 della Costituzione, art. 135;
delle domande di autorizzazione a procedere di cui all'articolo 96 della Costituzione, art. 135-*bis*;
delle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in materia di elezioni contestate, ineleggibilità originaria o sopravvenuta, incompatibilità, art. 135-*ter*;
del disegno di legge rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione, art. 136, comma 2°;
delle questioni di merito relative a leggi regionali impugnate per contrasto di interessi, art. 137, comma 3°;
dei voti delle Regioni, art. 138;
delle sentenze della Corte costituzionale, art. 139;

delle petizioni, art. 141;
 degli affari e delle relazioni concernenti l'Unione europea, art. 142;
 delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni di Assemblee internazionali, art. 143;
 degli atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea, art. 144;
 congiunta del disegno di legge comunitaria e relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, art. 144-*bis*;
 delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, art. 144-*ter*;
 congiunta di interpellanze, interrogazioni e mozioni, art. 159;
 delle mozioni in generale, art. 160;
 unica di più mozioni, art. 158;
 delle mozioni sottoscritte da almeno un quinto dei componenti del Senato, art. 157, comma 3°;
 delle mozioni di fiducia e di sfiducia, art. 161;
 delle proposte di inchiesta parlamentare, art. 162;
 del bilancio del Senato, art. 165, commi 1° e 2°;

ARMONIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE CON I TERMINI DEL CALENDARIO

competenza del Presidente del Senato, in mancanza di organizzazione della discussione disposta dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, art. 84, comma 1°;

ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE

per i disegni di legge e documenti presentati dai Gruppi parlamentari delle opposizioni e da questi fatti propri al fine dell'esame in Assemblea nelle sedute a ciò esclusivamente destinate, art. 53, comma 3°;
 determinazione, da parte della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, dei tempi complessivi riservati a ciascun Gruppo per la discussione dei singoli argomenti in calendario e della data in cui debbono essere posti in votazione, art. 55, comma 5°;
 per il documento di programmazione economico-finanziaria, art. 125-*bis*, comma 4°;

- per i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, art. 126-*bis*, comma 1°;
- per i disegni di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e finanziaria, art. 129, comma 6°;
- per il disegno di legge comunitaria e la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, art. 144-*bis*, comma 6°;
- per le proposte di inchiesta parlamentare sottoscritte da almeno un decimo dei componenti del Senato, art. 162, comma 2°;

ESCLUSIONE DELLA DISCUSSIONE

in generale:

- su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, art. 83;

in particolare:

- sulla proposta che il Senato si riunisca in seduta segreta, art. 57;
- sulle deliberazioni, adottate dal Consiglio di Presidenza, in materia di sanzioni disciplinari, art. 67, comma 5°;
- sulla richiesta di dichiarazione di urgenza per i disegni di legge approvati dal Senato nella precedente legislatura (esclusione di dibattito; ammissibilità di dichiarazioni di voto), art. 81, comma 2°;
- sulle conclusioni di Commissione d'indagine su fatti lesivi della onorabilità di senatore, art. 88, comma 1°;
- sulla proposta di suddividere la discussione generale per parti o per titoli, art. 94;
- sulla proposta di votazione per parti separate, art. 102, comma 5°;
- sulla domanda di rinvio della votazione finale per il coordinamento finale, art. 103, comma 2°;
- sulla richiesta che la data di svolgimento di interpellanza sia fissata dal Senato, art. 155;
- sulla richiesta che la data di discussione di mozione sia fissata dal Senato, art. 157, comma 2°;

LIMITAZIONE DELLA DISCUSSIONE

- sulla richiesta di dibattito preliminare sui disegni di legge assegnati in sede redigente, art. 36, comma 2°;
- disegni di legge già assegnati in sede redigente e iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea nel testo del proponente: casi in cui non si fa luogo alla discussione generale, art. 44, comma 4°;
- sul programma dei lavori, art. 53, commi 4° e 5°;
- sullo schema dei lavori, art. 54;
- sul calendario dei lavori, art. 55, commi 3° e 4°;
- sull'inserimento nel calendario dei lavori di argomenti urgenti non iscritti, art. 55, comma 7°;
- sull'inversione degli argomenti iscritti nel calendario, art. 55, comma 7°;
- sull'inversione dell'ordine del giorno, art. 56, comma 3°;
- sulla proposta di discutere argomenti non iscritti all'ordine del giorno, art. 56, comma 4°;
- sul processo verbale, art. 60, commi 2° e 3°;
- sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza e di autorizzazione alla Commissione a riferire oralmente, art. 77;
- sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità e dei requisiti di legge, nei decreti-legge, art. 78, comma 3°;
- sui disegni di legge approvati dal Senato nella precedente legislatura, art. 81, comma 3°;
- in seno alle Commissioni sui disegni di legge riproducenti l'identico testo di disegni di legge già esaminati dalle Commissioni stesse nella precedente legislatura, art. 81, comma 5°;
- dichiarazioni, comunicazioni e richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, art. 84, comma 5°;
- sui richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per la priorità delle discussioni o delle votazioni, art. 92, comma 2°;
- sulle questioni pregiudiziale e sospensiva, art. 93, commi 3°, 4° e 6°;
- sulla proposta di richiesta del parere del CNEL da parte dell'Assemblea, art. 98, comma 1°;
- discussione, promossa da otto senatori, su ulteriori comunicazioni del Governo, art. 99, comma 2°;

sulla proposta di chiusura anticipata della discussione generale, art. 99, comma 3°;
sulla proposta di chiusura anticipata della discussione dei singoli articoli, art. 100, comma 12°;
discussione che segue ad anticipata chiusura, art. 99, comma 4°, e art. 100, comma 12°;
sulla proposta di stralcio, art. 101, comma 2°;
sulle proposte per il coordinamento finale, art. 103, comma 5° e 6°;
sui disegni di legge approvati dal Senato e modificati dalla Camera, art. 104;
per gli annunci di voto, art. 109, comma 1°;
per le dichiarazioni di voto, art. 109, comma 2°;
divieto di intervento nel corso della votazione e casi di deroga, art. 110;
in sede di esame degli articoli dei disegni di legge finanziaria e di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, art. 129, comma 5°;
sui disegni di legge rinviati alle Camere dal Presidente della Repubblica, art. 136, comma 2°;

v. *anche* ABBINAMENTO DELLA DISCUSSIONE; DISCORSI; FACOLTÀ DI PARLARE; ISCRIZIONI A PARLARE.

DISCUSSIONE GENERALE

v. DISCUSSIONE.

DISEGNI DI LEGGE

IN GENERALE:

assegnazione alle Commissioni, art. 34, comma 1° (v. *anche* art. 76 e art. 76-bis);
assegnazione in sede deliberante, art. 35, comma 1°;
assegnazione in sede redigente, art. 36, comma 1°;
assegnazione in sede referente, art. 43, comma 1°;
assegnazione in sede consultiva, art. 38 e art. 40;
rimessione all'Assemblea dalle sedi deliberante o redigente, artt. 35, comma 2°, e 36, comma 3°;
discussione in Assemblea dei criteri informativi cui dovrà attenersi la Commissione in sede redigente, art. 36, comma 2°;

trasferimento dalla sede referente alla sede deliberante o redigente, art. 37;
 pareri delle Commissioni, artt. 38, 39 e 40;
 discussione e votazione in Commissione in sede deliberante, art. 41;
 discussione e votazione degli articoli in Commissione in sede redigente e votazione finale in Assemblea, art. 42;
 esame in Commissione in sede referente, art. 43;
 relazione in Commissione dei Senatori appartenenti anche alla 14^a Commissione permanente per gli aspetti di cui all'art. 40, comma 1°, art. 43, comma 3°-bis;
 relazione della Commissione all'Assemblea, artt. 43, commi 4°, 5°, 6° e 7°, e 44, commi 1°, 2° e 5°;
 scadenza dei termini per la relazione della Commissione su un disegno di legge assegnato in sede referente o in sede redigente, art. 44, commi 3° e 4°;
 computo dei termini, art. 45;
 acquisizione di elementi informativi da parte della Commissione, art. 47 (e art. 48-bis);
 pareri, osservazioni e proposte del CNEL, art. 49;
 connessione e concorrenza di disegni di legge, art. 51;
 presentazione da parte del proponente o trasmissione da parte della Camera: modalità, art. 73, commi 1° e 2°;
 annuncio, stampa, distribuzione e menzione nell'ordine del giorno generale, art. 73, comma 2°;
 trasmissione al Governo o alla Camera, art. 75;
 improcedibilità, art. 76 e art. 76-bis;
 urgenza, art. 77, comma 1°;
 relazione orale all'Assemblea in caso di urgenza, art. 77, comma 2°;
 abbreviazione dei termini di promulgazione della legge, art. 82;
 questioni pregiudiziale e sospensiva, art. 93;
 discussione generale, art. 94;
 ordini del giorno, artt. 95 e 97;
 proposta di non passare all'esame degli articoli, art. 96;
 richiesta del parere del CNEL da parte dell'Assemblea, art. 98;

chiusura della discussione generale, art. 99;
esame degli articoli, art. 100;
improponibilità e inammissibilità di emendamenti,
proposte e ordini del giorno, artt. 97 e 100;
stralcio, art. 101;
improcedibilità di emendamenti che importino nuove o
maggiori spese o diminuzione di entrate, per i quali
la 5^a Commissione permanente abbia espresso parere
contrario, art. 102-*bis*, comma 1°;
correzioni di forma e coordinamento finale, art. 103;
votazione finale, art. 120;
voti delle Regioni che abbiano attinenza a disegni di
legge, art. 138, comma 2°;
petizioni che abbiano attinenza a disegni di legge, art.
141, comma 1°;

IN PARTICOLARE:

aventi per oggetto materie determinate:

concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea o relativi all'attuazione di norme comunitarie, o che comportino rilevanti problemi di compatibilità con la normativa comunitaria, art. 23, comma 3°; art. 34, comma 3°; art. 40, comma 1°;
in materia costituzionale, artt. 35, comma 1°, e 36, comma 1°;
in materia elettorale, art. 35, comma 1°; art. 36, comma 1°; art. 120, comma 3°;
di delegazione legislativa, artt. 35, comma 1°, e 36, comma 1° (e art. 120, comma 3°);
a prevalente contenuto di delegazione legislativa, art. 120, comma 3°;
di conversione di decreti-legge, artt. 35, comma 1°; art. 36, comma 1°; art. 76-*bis*, comma 4°; art. 78; art. 120, comma 3°; art. 126, comma 12°; (v. *anche* art. 55, comma 6°);
di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, artt. 35, comma 1°, e 36, comma 1°;
di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato (e finanziaria), art. 35, comma 1°; art. 36, comma 1°;

- art. 113, comma 6°; art. 120, comma 3°; e artt. 125, 126, 127, 128 e 129;
- di approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato, art. 35, comma 1°; art. 36, comma 1°; art. 113, comma 6°; art. 120, comma 3°; art. 130;
- con rilevanti aspetti in materia costituzionale o che attengano all'organizzazione della pubblica Amministrazione, art. 40, commi 2°, 5° e 6°; art. 35, comma 2°; art. 36, comma 3°; art. 37, comma 2°;
- recanti nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate o concernenti disposizioni rilevanti ai fini del programma di sviluppo economico, art. 40, comma 3°; art. 76-*bis*, commi 1° e 2°; art. 102-*bis*, comma 2°; art. 126, comma 11°;
- recanti sanzioni penali o amministrative, art. 40, comma 4°;
- recanti disposizioni nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione o previste dagli statuti speciali delle Regioni adottati con leggi costituzionali, o riguardanti l'attività legislativa o amministrativa delle Regioni, art. 40, comma 9°;
- recanti utilizzo di stanziamenti di bilancio difformi dalle previsioni, art. 40, comma 11°;
- che trattino prevalentemente le materie inerenti alle minoranze linguistiche o ai rapporti civili ed etico sociali di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32, secondo comma, della Costituzione (votazione finale), art. 113, commi 4° e 7°;
- costituzionali o di revisione della Costituzione, in materia elettorale, a prevalente contenuto di delegazione legislativa, di conversione di decreti-legge recanti disposizioni in materia di ordine pubblico, di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei consuntivi; finanziaria; collegati alla manovra di finanza pubblica (votazione finale), art. 120, comma 3°;
- in materia di contabilità generale dello Stato, art. 126, comma 11°;

aventi particolari qualificazioni procedurali:

compresi nel programma o nel calendario dei lavori dell'Assemblea: esame prioritario da parte delle Commissioni, art. 29, comma 2°;

rinvii alle Camere dal Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione, artt. 35, comma 1°, 36, comma 1°, e 136;

di iniziativa popolare, art. 74, commi 1° e 3°;

di iniziativa popolare presentati nella precedente legislatura, art. 74, comma 2°;

di iniziativa regionale, art. 74, comma 4°;

presentati dai Gruppi parlamentari delle opposizioni e da questi fatti propri, al fine dell'esame in Assemblea nelle sedute a ciò esclusivamente destinate, art. 53, comma 3°;

che il Governo deve presentare in termini determinati, v. art. 73-*bis*;

che debbono essere corredati della relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari e dei relativi mezzi di copertura, art. 76-*bis*, comma 1°;

per i quali le Commissioni possono chiedere al Governo di predisporre la predetta relazione tecnica, art. 76-*bis*, comma 3°;

fatti propri da Gruppi parlamentari, art. 79;

d'iniziativa dei due terzi dei componenti della Commissione competente per materia, art. 80;

già approvati o esaminati dal Senato nella precedente legislatura, art. 81;

già approvati dal Senato e modificati dalla Camera, art. 104;

che debbono essere sottoposti a votazione finale nominale con scrutinio simultaneo, art. 102-*bis*; e art. 120, comma 3°;

per i quali è in ogni caso esclusa la votazione finale a scrutinio segreto, art. 113, comma 6°;

per i quali è ammissibile la richiesta di votazione finale a scrutinio segreto, art. 113, comma 7°;

che non possono essere iscritti all'ordine del giorno delle Commissioni e dell'Assemblea durante la sessione di bilancio, art. 126, comma 11°;

aventi carattere di assoluta indifferibilità, art. 126, comma 12°;

disegni di legge comunitaria:

competenze della 14^a Commissione permanente, art. 23, comma 2°;
 assegnazione, art. 144-*bis*, comma 1°;
 esame da parte delle Commissioni competenti per materia, art. 144-*bis*, comma 2°;
 esame da parte della 14^a Commissione permanente, art. 144-*bis*, commi 3° e 4°;
 relazione generale per l'Assemblea, art. 144-*bis*, comma 3°;
 inammissibilità degli emendamenti e di disposizioni del testo proposto dalla 14^a Commissione permanente, art. 144-*bis*, comma 4°;
 emendabilità, art. 144-*bis*, comma 5°;
 discussione in Assemblea, art. 144-*bis*, comma 6°;
 organizzazione della discussione a norma dell'art. 55, comma 5°, art. 144-*bis*, comma 6°.

disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica:

procedure di esame, art. 126-*bis*;
 sono indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria risultante dalla risoluzione parlamentare di approvazione, art. 126-*bis*, comma 1°;
 termini di presentazione al Parlamento, art. 126-*bis*, comma 1°;
 organizzazione della discussione, art. 126-*bis*, comma 1°;
 ammissibilità della trattazione durante la sessione di bilancio, fatta salva la preclusione per le modifiche delle norme sulla contabilità generale dello Stato, art. 126-*bis*, comma 2°;
 presentazione al Senato da parte del Governo, art. 126-*bis*, comma 2°-*bis*;
 disposizioni estranee al loro oggetto: stralcio, da parte del Presidente del Senato, in caso di presentazione dei disegni di legge al Senato, art. 126-*bis*, comma 2°-*bis*;

ne definisce l'oggetto il documento di programmazione economico-finanziaria risultante dalla risoluzione parlamentare di approvazione, art. 126-*bis*, commi 2°- *bis* e 2°-*ter*;

emendamenti recanti disposizioni in contrasto con le regole sulla copertura finanziaria o estranee al loro oggetto: inammissibilità, art. 126-*bis*, comma 2°-*ter*;

disposizioni contrastanti con le regole sulla copertura o estranee al loro oggetto contenute nel testo proposto dalla Commissione: inammissibilità, art. 126-*bis*, comma 2°-*quater*;

facoltà, anche del solo proponente, di presentare in Assemblea i soli emendamenti respinti nella Commissione competente per materia, art. 126-*bis*, comma 2°-*quinquies*;

facoltà del Presidente del Senato di ammettere nuovi emendamenti correlati con modificazioni proposte dalla Commissione o già approvate dall'Assemblea, art. 126-*bis*, comma 2°-*quinquies*;

votazione finale: nominale con scrutinio simultaneo (fermo restando quanto disposto dall'articolo 113), art. 120, comma 3°;

disegni di legge costituzionale:

prima deliberazione, art. 121;

seconda deliberazione: termini, art. 122; esame, art. 123; approvazione, art. 124;

votazione finale: nominale con scrutinio simultaneo (fermo restando quanto disposto dall'articolo 113), art. 120, comma 3°;

disegno di legge finanziaria:

disposizioni estranee o di modifica di norme sulla contabilità generale dello Stato: stralcio in caso di presentazione del disegno di legge al Senato, da parte del Governo, art. 126, comma 3°;

disposizioni in contrasto con le regole sulla copertura finanziaria: accertamento e comunicazione all'Assemblea, art. 126, comma 4°;

v., per le procedure di esame, Bilanci di previsione dello Stato e disegno di legge finanziaria.

DISORDINI

provocati da un Senatore, artt. 66 e 67;
tumulto in Aula, art. 68;
provocati dal pubblico nelle tribune, art. 71, commi 2° e 3°.

DISPOSITIVO ELETTRONICO DI VOTAZIONE

v. PROCEDIMENTO ELETTRONICO DI VOTAZIONE.

DISPOSIZIONI DI DISEGNO DI LEGGE ED EMENDAMENTI

contrastanti fra di loro o con lo scopo della legge: coordinamento finale, art. 103;
in materia tributaria o contributiva, che comportino aumenti di spesa o diminuzioni di entrata, indichino i mezzi per farvi fronte o approvino appostazioni di bilancio: inammissibilità di votazione a scrutinio segreto, art. 113, comma 6°;
di modifica delle norme sulla contabilità generale dello Stato o estranee all'oggetto della legge finanziaria, art. 126, comma 3° e art. 126-*bis*, comma 2°;
recate nel disegno di legge finanziaria, contrastanti con le regole sulla copertura finanziaria stabilite per la legge finanziaria, art. 126, comma 4°;
recate nei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ovvero nel testo di essi proposto dalla Commissione all'Assemblea, contrastanti con le regole sulla copertura finanziaria o estranee all'oggetto dei disegni di legge stessi, art. 126-*bis*, commi 2°-*bis*, 2°-*ter* e 2°-*quater*;
contrastanti con le regole sulla copertura finanziaria o estranee alla materia dei bilanci di previsione dello Stato o della legge finanziaria, ovvero volte a modifi-

care norme sulla contabilità generale dello Stato, recate in emendamenti ai bilanci di previsione dello Stato o al disegno di legge finanziaria, art. 128, comma 6°.

DISSOCIATI

- v. SENATORI CHE INTENDONO DISSOCIARSI DALLE POSIZIONI ASSUNTE DAL LORO GRUPPO.

DIVISIONE

della discussione generale, per parti o per titoli del disegno di legge, art. 94;
per parti, della discussione su singoli articoli e su emendamenti, art. 100, comma 9°;
per parti, di testo da mettere ai voti, art. 102, comma 5°;
dei votanti, nelle votazioni di controprova, art. 118, comma 4°.

DOCUMENTI

vincolo del segreto per la discussione, in Commissione, di determinati documenti, art. 31, comma 3°;
invio alle Commissioni competenti per materia, art. 34, comma 1°;
conclusivi di indagini conoscitive compiute dalle Commissioni, art. 48, comma 6°;
studi e indagini del CNEL, art. 49, commi 5° e 6°;
presentati dai Gruppi parlamentari delle opposizioni e da questi fatti propri, al fine dell'esame in Assemblea nelle sedute a ciò esclusivamente destinate, art. 53, comma 3°;
della Corte dei conti, di valutazione degli effetti finanziari conseguenti alla conversione di decreti-legge o alla emanazione di decreti delegati, trasmessi a richiesta di almeno un terzo dei componenti delle

Commissioni competenti per materia, art. 76-*bis*, comma 4°;
 invio dei documenti programmatici ed economici alla 5ª Commissione, art. 125;
 di programmazione economico-finanziaria, art. 125-*bis* e art. 126-*bis*, commi 1°, 2°-*bis* e 2°-*ter*;
 richiesti dalle Commissioni alla Corte dei conti, art. 133;
 richiesti dalle Commissioni permanenti alle Commissioni di vigilanza, art. 134;
 richiesti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari al Governo, art. 135, commi 1° e 4°;
 conclusivi dell'esame degli atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea, art. 144, commi 1° e 2°.

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

assegnazione alla 5ª Commissione, per l'esame, e, per il parere, alle altre Commissioni permanenti, art. 125; art. 125-*bis*, comma 1° (e art. 34, comma 3°);
 deferimento, per eventuali osservazioni, alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, art. 125-*bis*, comma 1°;
 termini per l'espressione delle osservazioni e dei pareri, art. 125-*bis*, comma 1°;
 termini per la relazione della 5ª Commissione e ammissibilità di relazioni di minoranza, art. 125-*bis*, comma 2°;
 procedure informative preliminari, art. 125-*bis*, comma 3°;
 modalità e termini della discussione e delle deliberazioni di Assemblea, art. 125-*bis*, comma 4°;
 indicazione dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, art. 126-*bis*, comma 1°;
 definizione dell'oggetto dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, art. 126-*bis*, commi 2°-*bis* e 2°-*ter*.

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

- v. AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE (di cui agli articoli 68 e 96 della Costituzione)

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE PRESENTATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 1°, DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 16 GENNAIO 1989, N. 1

- v. AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE RELATIVE A MISURE LIMITATIVE NEI RIGUARDI DEGLI INQUISITI AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE.

E

EFFICACIA DI LEGGI, TERMINI

- v. TERMINI DI EFFICACIA O PER LA EMANAZIONE DI LEGGI, O PER LA PRESENTAZIONE DI DISEGNI DI LEGGE O PER LA ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI.

ELENCO DEI SENATORI VOTANTI

- nella votazione nominale con scrutinio simultaneo, con l'indicazione del voto da ciascuno espresso, art. 115, comma 2°;
- nella votazione nominale con appello e procedimento elettronico, art. 116, comma 4°;
- nella votazione a scrutinio segreto con procedimento elettronico, art. 117, comma 2°;
- annotazione dei votanti e del voto da ciascuno espresso, nella votazione nominale con appello, art. 118, comma 5°;
- annotazione dei votanti nella votazione a scrutinio segreto mediante urne, articolo 118, comma 6°.

ELETTORALE, MATERIA

- divieto di assegnazione dei relativi disegni di legge in sede deliberante, art. 35, comma 1°;
- divieto di assegnazione dei relativi disegni di legge in sede redigente, art. 36, comma 1°;
- divieto di trasferimento dei relativi disegni di legge dalla sede referente a quella deliberante o redigente, art. 37, comma 1°;
- votazione finale qualificata per i disegni di legge in tale materia, art. 120, comma 3°.

ELETTRONICO, PROCEDIMENTO (DI VOTAZIONE)

- v. PROCEDIMENTO ELETTRONICO DI VOTAZIONE.

ELEZIONE A SENATORE

- proclamazione degli eletti, art. 1;
- proclamazione di coloro che subentrano agli eletti optanti per la Camera dei deputati, art. 3, comma 1°;
- verifica dei titoli di ammissione e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità, art. 19, comma 4°; art. 135-ter.

ELEZIONI CONTESTATE

- v. art. 19, comma 4°; art. 135-ter (*amplius* v. GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI).

ELEZIONI ED ELEZIONI SUPPLETIVE

- v. NOMINE ED ELEZIONI.

EMANAZIONE DI LEGGI ENTRO TERMINI DETERMINATI

- v. TERMINI DI EFFICACIA O PER LA EMANAZIONE DI LEGGI, O PER LA PRESENTAZIONE DI DISEGNI DI LEGGE O PER LA ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI.

EMENDAMENTI

in generale:

recanti utilizzi di stanziamenti di bilancio difformi dalle previsioni, art. 40, comma 11°;

implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, o aventi rilevanti aspetti in materia costituzionale, o attinenti alla organizzazione della Pubblica amministrazione, o recanti sanzioni penali o amministrative o che contengano disposizioni nelle materie di cui all'articolo 40, comma 1°, e presentati a disegni di legge innanzi a Commissione in sede deliberante o redigente, art. 41, comma 5°; art. 42, comma 1°;

a disegni di legge assegnati a Commissione in sede deliberante, art. 41, commi 1° e 4°;

a disegni di legge assegnati a Commissione in sede redigente: ammissibilità, art. 42, commi 1° e 2°;

a disegni di legge assegnati a Commissione in sede referente, art. 43, comma 2°;

d'iniziativa governativa, non corredati della relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri e della relativa copertura, art. 76-bis, comma 2°;

d'iniziativa parlamentare, non corredati della relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri e della relativa copertura, art. 76-bis, comma 3°;

della Commissione a disegni di legge di conversione di decreti-legge, art. 78, comma 6°;

facoltà di parlare dei presentatori nella discussione con procedura abbreviata dei disegni di legge già approvati dal Senato nella precedente legislatura, art. 81, comma 3°;

inammissibilità delle questioni pregiudiziali e sospensive, art. 93, comma 7°;

trasformazione in ordini del giorno, art. 95, comma 7°;

improponibilità per estraneità all'oggetto della discussione o per formulazione impropria, art. 97, commi 1° e 3°;

inammissibilità per contrasto con precedenti deliberazioni, art. 97, commi 2° e 3°;

- presentazione: termini e modalità in Assemblea, art. 100, commi 3°, 4°, 5° e 6°;
- recanti oneri finanziari, presentati in Assemblea: invio alla 5ª Commissione per il parere, art. 100, comma 7°;
- facoltà del Presidente di dichiarare inammissibili gli emendamenti non aventi reale portata modificativa e di rinviarli alla fase del coordinamento, art. 100, comma 8°;
- discussione degli emendamenti ad uno stesso articolo, art. 100, comma 9°;
- accantonamento e rinvio, art. 100, commi 10° e 11°;
- facoltà di parlare dei presentatori anche dopo la anticipata chiusura della discussione, art. 100, comma 12°;
- stampa e distribuzione, art. 100, comma 13°;
- votazione, art. 102;
- ritiro e possibilità che siano fatti propri da altri senatori, art. 102, comma 6°;
- decadenza per assenza dei presentatori e possibilità che siano fatti propri da altri senatori, art. 102, comma 6°;
- sui quali la 5ª Commissione abbia espresso parere contrario motivato con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, art. 102-*bis*;
- approvazione di una molteplicità di emendamenti: effetto di differimento della votazione finale in Assemblea e in Commissione in sede deliberante, art. 103, commi 3° e 6°; effetto di differimento della nomina del relatore in Commissione in sede redigente e referente, art. 103, comma 6°;
- proponibilità rispetto a disegni di legge approvati dal Senato e modificati dalla Camera, art. 104;
- in materia tributaria o contributiva, che comportino aumento di spese o diminuzione di entrate, indichino i mezzi per farvi fronte, o approvino appostazioni di bilancio: inammissibilità di votazione a scrutinio segreto, art. 113, comma 6°;
- inammissibilità in sede di seconda deliberazione di disegni di legge costituzionale, art. 123, comma 3°;

sui disegni di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, finanziaria e collegati alla manovra di finanza pubblica:

inammissibilità di emendamenti recanti disposizioni contrastanti con le regole sulla copertura finanziaria o estranee alla materia, ovvero volte a modificare norme sulla contabilità generale dello Stato, art. 126-*bis*, comma 2°-ter e art. 128, comma 6°;

facoltà, anche del solo proponente, di presentare in Assemblea i soli emendamenti respinti nella Commissione competente per materia, art. 126-*bis*, comma 2°-*quinquies* e art. 128, comma 3°;

facoltà del Presidente di ammettere in Aula la presentazione di nuovi emendamenti, art. 126-*bis*, comma 2°-*quinquies* e art. 128, comma 4°;

accolti dalle Commissioni di merito e respinti dalla 5ª Commissione: menzione nella relazione generale, art. 128, comma 2°;

presentazione in Commissione e ripresentazione in Assemblea, art. 128, commi 1°, 2° e 3°;

termini per la presentazione in Assemblea, art. 128, comma 5°;

prima fase di trattazione in Assemblea dei bilanci di previsione dello Stato trasmessi dalla Camera, previa alla votazione del disegno di legge finanziaria: ammissibilità dei soli emendamenti a previsioni di bilancio non correlate al disegno di legge finanziaria, art. 129, comma 3°;

facoltà dei presentatori di parlare in sede di esame degli articoli, art. 129, comma 5°;

sul disegno di legge comunitaria:

inammissibilità per estraneità all'oggetto proprio della legge comunitaria, art. 144-*bis*, comma 4°;

facoltà, anche del solo proponente, di presentare in Assemblea i soli emendamenti respinti nella 14ª Commissione, art. 144-*bis*, comma 5°;

facoltà del Presidente di ammettere in Aula la presentazione di nuovi emendamenti, art. 144-*bis*, comma 5°;

sulla proposta di risoluzione, accettata dal Governo, presentata in occasione dell'esame del documento di programmazione economico-finanziaria:

ammissibilità di emendamenti presentati da ciascun senatore, art. 125-bis, comma 4°;

sulla proposta di risoluzione, accettata dal Governo, presentata in occasione dell'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea:

ammissibilità di emendamenti presentati da ciascun senatore, art. 144-bis, comma 7°

sulle proposte di modifiche del Regolamento del Senato:

presentazione in Assemblea: termini e modalità, art. 167, comma 4°.

ENTRATE

diminuzione:

quantificazione, art. 40, commi 5° e 8°;

disposizioni ed emendamenti aventi tale portata: inammissibilità di votazione a scrutinio segreto, art. 113, comma 6°;

variazioni:

preclusione della iscrizione all'ordine del giorno delle Commissioni o dell'Assemblea di disegni di legge recanti variazioni di entrate o di spesa durante la sessione di bilancio, art. 126, comma 11°;

deroga a tale preclusione per i decreti-legge in conversione, e per i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica; procedure e limiti per la deroga a favore di altri disegni di legge, art. 126, comma 12°; e art. 126-bis, comma 2°;

v. *amplius* SPESE, NUOVE O MAGGIORI;

v. *inoltre* ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE; COPERTURA FINANZIARIA; EMENDAMENTI; RELAZIONE TECNICA SULLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI E DELLA RELATIVA COPERTURA.

ESAME

v. **DISCUSSIONE.**

ESCLUSIONE DALL'AULA

di un Senatore, art. 67.

ESECUZIONE DI LEGGI

v. **LEGGI.**

ESPOSIZIONE PRELIMINARE (DEL RELATORE)

su disegni di legge assegnati in sede deliberante, art. 41, comma 2°;
su disegni di legge assegnati in sede redigente, art. 42, comma 1°;
su disegni di legge assegnati in sede referente, art. 43, comma 1°.

ESPULSIONE DALLE TRIBUNE

delle persone che abbiano turbato l'ordine, art. 71, commi 2° e 3°.

ESTENSORE DI PARERE O RAPPORTO

partecipazione alle sedute della 5^a Commissione in sede di esame dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria, art. 126, comma 6°;
comunicazione orale del parere alla Commissione di merito, art. 39, comma 3°, e art. 43, comma 3°-bis;
comunicazione orale del parere della 5^a Commissione all'Assemblea, art. 100, comma 7°.

ESTRANEI

divieto di ingresso in Aula della forza pubblica, art. 69, comma 4°;
divieto di ingresso in Aula delle persone estranee al Senato, art. 70, comma 1°;
ammissione del pubblico nelle tribune, art. 70, comma 2°;
polizia delle tribune, art. 71.

ESTRANEITÀ ALL'OGGETTO DELLA DISCUSSIONE O DEL DISEGNO DI LEGGE

- causa di improponibilità per ordini del giorno, emendamenti e proposte, art. 97, comma 1°;
- di disposizioni recate nel disegno di legge finanziaria presentato dal Governo al Senato: procedure di stralcio, art. 126, comma 3°;
- di disposizioni recate nei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, presentati dal Governo al Senato: procedure di stralcio, art. 126-*bis*, comma 2°-*bis*;
- inammissibilità di emendamenti ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica recanti disposizioni estranee al loro oggetto, art. 126-*bis*, comma 2°-*ter*;
- inammissibilità, nel testo dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica proposto dalla Commissione, di disposizioni estranee all'oggetto dei disegni di legge stessi, art. 126-*bis*, comma 2°-*quater*;
- inammissibilità di emendamenti ai bilanci di previsione dello Stato o al disegno di legge finanziaria estranei alla relativa materia, art. 128, comma 6°;
- inammissibilità di emendamenti al disegno di legge comunitaria recanti disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge stesso, art. 144-*bis*, comma 4°;
- inammissibilità, nel testo del disegno di legge comunitaria proposto dalla Commissione, di disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge stesso, art. 144-*bis*, comma 4°.

ESTRAZIONE A SORTE

- per integrare il numero dei componenti la Giunta provvisoria per la verifica dei poteri, art. 3, comma 3°;
- dei senatori che devono procedere allo spoglio delle schede per l'elezione dei componenti della Presidenza, art. 6, comma 2°;

del nome del Senatore da cui iniziare l'appello nominale, art. 116, comma 1°.

ETÀ

presidenza del più anziano di età nella prima seduta della legislatura, art. 2, comma 1°;

funzioni di Segretario nella prima seduta del Senato esercitate dai sei senatori più giovani, art. 2, comma 2°;

presidenza del componente più anziano di età della Giunta provvisoria per la verifica dei poteri, art. 3, comma 3°;

funzioni di Segretario della Giunta provvisoria per la verifica dei poteri esercitate dal componente più giovane, art. 3, comma 3°;

elezione o ingresso in ballottaggio del più anziano di età:

- nell'elezione del Presidente, art. 4;
- nell'elezione degli altri componenti della Presidenza, art. 5, comma 6°;
- nell'elezione per la nomina di organi collegiali, art. 25, comma 1°;
- nell'elezione del Presidente e degli Uffici di Presidenza delle Commissioni, art. 27, commi 2° e 3°;

presidenza delle Commissioni riunite del Presidente più anziano di età, art. 34, comma 2°.

F

FACOLTÀ DI PARLARE

concessione da parte del Presidente, art. 8;

sul processo verbale, art. 60, comma 3°;

è riservata, in Assemblea, ai senatori e, ogni volta che lo richiedono, i membri del Governo, art. 63;

per fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste in Assemblea su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, art. 84, comma 5°;

divieto di parlare più di una volta nel corso della stessa discussione, art. 86;
 per fatto personale, art. 87, comma 2°;
 dei senatori che hanno fatto parte di Governi precedenti, art. 87, comma 3°;
 interdizione della parola, artt. 90, comma 2°, 149, comma 2°, e 156, comma 2°;
 durante le votazioni, art. 110;

v. anche, specie per i termini di durata, DISCORSI; DISCUSSIONE.

FATTI LESIVI DELL'ONORABILITÀ DI UN SENATORE, art. 88.

FATTO PERSONALE

in generale, art. 87;
 facoltà di parlare sul processo verbale, art. 60, comma 3°;
 deroga al divieto di parlare più di una volta nel corso della stessa discussione, art. 86.

FIDUCIA AL GOVERNO

convocazione del Senato, art. 52, comma 4°;
 votazione nominale con appello, art. 116, comma 1°;
 mozione di fiducia e di sfiducia, art. 161, commi 1° e 2°;
 materie sulle quali la questione di fiducia non può essere posta, art. 161, comma 4°;

v. anche GOVERNO.

FONDI A DISPOSIZIONE DEL SENATO

gestione: competenza dei Questori, art. 10;
 bilancio e conto consuntivo del Senato, art. 165.

FORZA PUBBLICA

ingresso nella sede del Senato, art. 69, comma 3°;
ingresso nelle Aule dell'Assemblea e delle Commissioni,
art. 69, comma 4°.

FUNZIONAMENTO INTERNO DEL SENATO

inammissibilità della questione di fiducia in materia,
art. 161, comma 4°.

FUNZIONARI DEL SENATO

posti riservati in Aula, art. 58, comma 2°.

FUNZIONI DI ISPEZIONE E DI CONTROLLO

tempi riservati nel programma dei lavori del Senato,
art. 53, comma 3°.

G**GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

pubblicazione delle deliberazioni di inchiesta parlamentare, art. 162, comma 6°;
pubblicazione del Regolamento del Senato e delle sue
modificazioni, art. 167, comma 7°.

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

atti preparatori della legislazione dell'Unione europea,
pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, o comunicati dal Governo, art. 29, comma 2°-bis;

proposte della Commissione europea pubblicate o in
previsione di inserimento all'ordine del giorno del
Consiglio: esame innanzi alla 14^a Commissione, art.
142, comma 1°.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

componenti:

- nomina, art. 17;
- rifiuto della nomina: inammissibilità, art. 19, comma 2°;
- dimissioni: inammissibilità, art. 19, comma 2°;
- sostituzione: casi di ammissibilità e procedure, art. 19, comma 2°;
- assenza prolungata dai lavori della Giunta: effetti, art. 19, comma 2°;
- rinnovo in caso di riunioni andate deserte dopo ripetute convocazioni: art. 19, comma 3°;
- composizione e competenze, art. 19;

competenza in materia di autorizzazioni a procedere:

in generale: art. 19, comma 5°;

in particolare:

- domande di autorizzazione a procedere di cui all'articolo 68 della Costituzione, art. 135, *spec.* commi 1° e 11° (v. *amplius*: AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE DI CUI ALL'ARTICOLO 68 DELLA COSTITUZIONE);
- atti trasmessi dall'autorità giudiziaria per i reati (ministeriali) di cui all'articolo 96 della Costituzione, art. 135- *bis*, comma 1° (v. *amplius*: AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE DI CUI ALL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE);
- componenti della Giunta incaricati di preventivo esame comune con rappresentanti della corrispondente Giunta della Camera dei deputati, art. 135, comma 6°;
- domande relative a misure limitative nei riguardi di inquisiti ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, art. 135-*bis*, comma 10°;
- numero legale delle riunioni di trattazione delle domande di autorizzazioni a procedere, art. 135, commi 3° e 4°, e art. 135-*bis*, comma 11°;
- atti e documenti relativi alle domande di autorizzazione a procedere, art. 135, comma 4° (conoscenza riservata), e art. 135-*bis*, comma 1°;

competenze in ordine al Regolamento per la verifica dei poteri, art. 19, comma 6°;

competenza in materia di verifica dei poteri:

in generale, art. 19, comma 4°; art. 135-ter;

in particolare:

procedura di adozione del Regolamento per la verifica dei poteri, art. 19, comma 6°;

proposte all'Assemblea in materia di elezioni contestate, ineleggibilità originaria o sopravvenuta, incompatibilità:

- della Giunta, art. 135-ter, comma 1°;
- di (almeno venti) senatori, in diffformità da quelle della Giunta, art. 135-ter, comma 2°;

approvazione delle proposte della Giunta, senza votazione, in mancanza di proposte in diffformità, art. 135-ter, comma 2°.

v. *anche* GIUNTA PROVVISORIA PER LA VERIFICA DEI POTERI.

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

nomina, art. 17;

composizione, integrazione, attribuzioni, articoli 18 e 167;

competenza in ordine al Regolamento per la verifica dei poteri, art. 19, comma 6°;

può essere sentita dal Presidente del Senato sulle questioni di ammissibilità di votazioni a scrutinio segreto, art. 113, commi 5° e 7°.

GIUNTA PROVVISORIA PER LA VERIFICA DEI POTERI

nomina, composizione e competenza, art. 3, commi 2° e 3°.

GIURÌ D'ONORE

- v. COMMISSIONE D'INDAGINE SU FATTI LESIVI DELL'ONORABILITÀ DI UN SENATORE.

GOVERNO

- cessazione dei senatori chiamati a far parte del Governo dalle cariche del Consiglio di Presidenza, art. 13;
- sostituzione dei senatori chiamati a far parte del Governo nelle Commissioni permanenti, art. 21, comma 4°;
- comunica al Senato gli atti preparatori della legislazione dell'Unione europea, art. 29, comma 2-*bis*;
- potere di domandare la convocazione delle Commissioni in via straordinaria, art. 29, comma 6°;
- potere di richiedere la rimessione all'Assemblea dei disegni di legge assegnati in sede deliberante e redigente, artt. 35, comma 2°, e 36, comma 3°;
- assenso al trasferimento dei disegni di legge dalla sede referente ad altra sede, art. 37, comma 1°;
- facoltà di parlare in Assemblea in sede di votazione finale dei disegni di legge trattati dalle Commissioni in sede redigente, art. 42, comma 5°;
- richiesta da parte di Commissioni di informazioni e chiarimenti, art. 46, commi 1° e 2°;
- dichiarazioni e comunicazioni: in Commissione, art. 46, comma 3°; in Assemblea, art. 99, commi 1°, 2° e 4°, e art. 105;
- richieste rivolte ai Ministri in ordine alle udienze informative, art. 47;
- richieste ai Ministri e intese in ordine alle indagini conoscitive, art. 48, commi 3° e 5°;
- partecipazione dei rappresentanti del Governo alle sedute delle Commissioni in cui si discutano risoluzioni, art. 50, comma 2°;
- potere di richiedere che le risoluzioni delle Commissioni siano rimesse all'Assemblea, art. 50, comma 3°, e art. 144, comma 6°;

preannuncio di presentazione di un disegno di legge su materie oggetto di disegni di legge di iniziativa parlamentare già assegnati all'esame di Commissioni, art. 51, comma 2°;

fiducia: convocazione del Senato per il dibattito, art. 52, comma 4°; votazione, art. 116, comma 1°; mozioni di fiducia e sfiducia (e materie sulle quali non può essere posta questione di fiducia), art. 161;

è sentito dal Presidente del Senato in vista della predisposizione del progetto di programma dei lavori, art. 53, comma 3°;

indica le priorità di cui si tiene conto nella redazione del programma, art. 53, comma 3°;

partecipa con un proprio rappresentante alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari in sede di adozione del programma e del calendario dei lavori, art. 53, comma 3°, e art. 55, comma 1°;

può chiedere che si apra la discussione sul programma dei lavori del Senato approvato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, e sulle relative modifiche, art. 53, commi 4° e 5°;

può proporre la discussione o la votazione (in Assemblea) di argomenti non iscritti all'ordine del giorno, art. 56, comma 4°;

può richiedere che il Senato si riunisca in seduta segreta, art. 57;

posti riservati in Aula, art. 58, comma 1°;

partecipazione dei rappresentanti del Governo alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni, art. 59;

facoltà di parlare dei rappresentanti del Governo, art. 63;

provvedimenti che il Governo deve emanare entro termini determinati: comunicazione, da parte della Presidenza del Senato, della scadenza del termine, con un preavviso di due mesi, art. 73-*bis*;

è tenuto a trasmettere entro trenta giorni, alle Commissioni che ne facciano richiesta, la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri e delle relative coperture, per i disegni di legge di iniziativa parlamen-

- tare e popolare e per gli emendamenti di iniziativa parlamentare, art. 76-*bis*, comma 3°;
- trasmissione al Governo di disegni di legge approvati definitivamente dal Senato, artt. 75, 82 e 124, comma 2°;
- può proporre la dichiarazione di urgenza per disegni di legge già approvati dal Senato nella precedente legislatura, art. 81, comma 1°;
- intervento nella discussione di disegni di legge già approvati dal Senato nella precedente legislatura e dichiarati urgenti, art. 81, comma 3°;
- discussione di provvedimenti adottati da precedenti Governi, art. 87, comma 3°;
- durata, ordinaria e ampliata, della replica del rappresentante del Governo a conclusione della discussione generale, art. 89, comma 1°;
- parere sugli ordini del giorno, art. 95, commi 4° e 5°;
- interventi dopo la chiusura della discussione generale, art. 99, commi 1° e 4°;
- riapertura della discussione a seguito di ulteriori dichiarazioni del Governo, art. 99, comma 2°;
- può proporre emendamenti, art. 100, commi 2° e 6°;
- parere sugli emendamenti, art. 100, commi 9° e 12°;
- richiesta di accantonamento o di rinvio di emendamenti, art. 100, comma 10°;
- proposte per il coordinamento e le correzioni di forma, art. 103, commi 1° e 3°;
- computo, ai fini del numero legale, dei senatori assenti in ragione della carica di Ministro: esclusione, art. 108, comma 2°;
- relazioni e documenti programmatici ed economici presentati dal Governo, art. 125;
- partecipazione dei Ministri alle sedute delle Commissioni dedicate all'esame dei disegni di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e finanziaria, art. 126, comma 5°;
- nella discussione sul documento di programmazione economico-finanziaria, la proposta di risoluzione accettata dal Governo ha la priorità nell'ordine delle votazioni, art. 125-*bis*, comma 4°;

- è sentito dal Presidente del Senato nella fase di accertamento dell'esistenza, nel disegno di legge finanziaria presentato dal Governo al Senato, di disposizioni estranee all'oggetto o di modifica delle norme sulla contabilità generale dello Stato, ai fini del loro stralcio, art. 126, comma 3°;
- è sentito dal Presidente del Senato nella fase di accertamento della esistenza, nel disegno di legge finanziaria, di disposizioni contrastanti con le regole sulla copertura finanziaria, in vista della conseguente comunicazione al Senato, art. 126, comma 4°;
- è sentito dal Presidente del Senato nella fase di accertamento dell'esistenza, nei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, di disposizioni estranee all'oggetto, ai fini del loro stralcio, art. 126-*bis*, comma 2°-*bis*;
- presenta al Senato i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, art. 126-*bis*, comma 2°-*bis*;
- non può proporre emendamenti recanti disposizioni in contrasto con le regole sulla copertura finanziaria o estranee al loro oggetto, art. 126-*bis*, comma 2°-*ter*;
- è sentito dal Presidente del Senato nella fase di accertamento dell'esistenza, nel testo dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica proposto dalla Commissione, di disposizioni contrastanti con le regole sulla copertura o estranee all'oggetto dei disegni di legge stessi, art. 126-*bis*, comma 2°-*quater*;
- parere sugli ordini del giorno relativi ai disegni di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e finanziaria, art. 127, comma 2°;
- replica in sede di discussione generale sui disegni di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e finanziaria, nonché in sede di esame dei relativi articoli, art. 129, commi 1° e 5°;
- attività e poteri in ordine al procedimento per le autorizzazioni a procedere di cui all'articolo 68 della Costituzione, art. 135, commi 1° e 2°;
- destinatario della comunicazione di deliberazione del Senato in ordine alla questione di merito relativa

- ad una legge regionale impugnata per contrasto d'interessi, art. 137, comma 3°;
- destinatario delle risoluzioni adottate dalle Commissioni in sede di esame dei voti delle Regioni e delle sentenze della Corte costituzionale, artt. 138, comma 1°, e 139, commi 3°, 4° e 5°;
- destinatario dei pareri emessi dalle Commissioni sugli atti del Governo, art. 139-*bis*, comma 2°;
- dichiara l'urgenza di richiesta di parere parlamentare su atto del Governo presentata in periodo di aggiornamento dei lavori del Senato, art. 139-*bis*, comma 4°;
- destinatario degli inviti a provvedere espressi dalle Commissioni in ordine alle petizioni, art. 141, comma 2°;
- intervento in seno alla 14^a Commissione e potere di chiedere un dibattito, art. 142, comma 1°;
- relazioni sull'Unione europea presentate dal Governo, art. 142, commi 2° e 3°;
- invio al Governo del documento approvato dalle Commissioni a conclusione dell'esame di atti normativi o di altri atti di interesse dell'Unione europea e delle relazioni del Governo di interesse comunitario trasmesse al Parlamento, art. 144, comma 2°;
- pareri delle Commissioni sugli schemi di atti normativi in materia comunitaria che il Governo sia tenuto a sottoporre a pronuncia parlamentare, art. 144, commi 3° e 4°;
- osservazioni, proposte e pareri sugli anzidetti atti, relazioni e schemi formulati dalle Commissioni 1^a, 3^a e 14^a in sede non primaria di esame: diretta trasmissione al Governo, art. 144, comma 5°;
- nella discussione della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, la proposta di risoluzione accettata dal Governo ha la priorità nell'ordine delle votazioni, art. 144-*bis*, comma 7°;
- invio al Governo della risoluzione approvata dalle Commissioni a seguito dell'esame di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, art. 144-*ter*, comma 4°;

facoltà di dichiarare di non poter rispondere alle interrogazioni orali, art. 148, comma 3°;
richiesta di urgenza per le interrogazioni orali, art. 151;
è rappresentato dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro competente per materia, nello svolgimento di interrogazioni con risposta immediata, art. 151-*bis*, comma 2°;
tempi riservati al Governo nello svolgimento e per la risposta a dette interrogazioni, art. 151-*bis*, commi 3° e 5°;
procedure relative alle interrogazioni a risposta scritta, art. 153;
è sentito sulla data di svolgimento delle interpellanze, art. 155;
dichiarazioni in sede di svolgimento delle interpellanze, art. 156, comma 2°;
repliche alle interpellanze con procedimento abbreviato, art. 156-*bis*, comma 4°;
è sentito sulla data di discussione delle mozioni, artt. 157, comma 2°, e 161, comma 2°;
materie sulle quali non può porre la questione di fiducia, art. 161, comma 4°;

v. *anche* PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

GRUPPI PARLAMENTARI DEL SENATO

IN GENERALE:

facoltà di richiedere l'elezione di senatori Segretari, qualora non siano rappresentati in Consiglio di Presidenza, art. 5, comma 2°-*bis*;
composizione, art. 14, commi 1°, 2°, 3°, 4° e 5°;
scioglimento, art. 14, comma 6°;
convocazione e costituzione, art. 15;
presidenza, art. 15, comma 2°;
approvazione del regolamento, art. 15, commi 3-*bis* e 3-*ter*;
pubblicità dei documenti relativi all'organizzazione interna, art. 15, comma 3-*quater*;
locali, attrezzature e contributi ai Gruppi, art. 16;

- gestione contabile e finanziaria, art. 16-*bis*;
- designazione dei componenti le Commissioni permanenti e loro sostituzione, art. 21;
- designazione dei componenti le Commissioni speciali, art. 24;
- designazione dei membri di organi collegiali, art. 25, comma 3°;
- rappresentanza negli organi collegiali bicamerali, art. 26, comma 1°;
- integrazione con i rappresentanti dei Gruppi, dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni in sede di predisposizione del programma e del calendario dei lavori, art. 29, comma 2°;
- potere di sostituire i propri rappresentanti presso le Commissioni, art. 31, comma 2°;
- richieste in Commissione a nome di un Gruppo, artt. 41, comma 1°, e 42, comma 1°;
- nell'ambito della sessione bimestrale, una settimana è destinata di norma all'attività dei Gruppi, art. 53, comma 2°;
- formulano proposte per la redazione del programma dei lavori del Senato e per le modifiche relative, art. 53, commi 3° e 5°;
- indicano, se appartenenti alle opposizioni, i disegni di legge e i documenti da esaminare nelle sedute a ciò esclusivamente dedicate, in ragione di almeno quattro sedute ogni due mesi, art. 53, comma 3°;
- stabiliscono con propri regolamenti interni i modi per consentire ai singoli senatori di esprimere orientamenti e presentare proposte sugli argomenti compresi nel programma dei lavori del Senato o all'ordine del giorno, art. 53, comma 7°;
- determinazione del numero degli interventi e del tempo complessivo riservato a ciascun Gruppo, art. 55, comma 5°;
- potere di far proprio un disegno di legge, art. 79, commi 1° e 2°;
- iscrizione a parlare dei senatori tramite i rispettivi Gruppi, art. 84, comma 1°;

iscrizione a parlare di senatori che dissentano dalle posizioni del Gruppo di appartenenza, art. 84, comma 1°; limitazione ad un oratore per Gruppo della facoltà del Presidente di ampliare i termini di durata degli interventi nella discussione generale, art. 89, comma 1°; dichiarazioni di voto di senatori che dissentano dalle posizioni del Gruppo di appartenenza (in numero inferiore alla metà dei componenti), art. 109, comma 2°; criteri per l'alternanza delle domande nello svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, art. 151-*bis*, comma 4°; facoltà e limiti di ciascun Gruppo di presentare, a firma del proprio Presidente, una interpellanza con procedimento abbreviato, art. 156-*bis*, comma 1°; rappresentanza proporzionale nelle Commissioni d'inchiesta, art. 162, comma 3°; rappresentanza proporzionale nelle deputazioni, art. 164;

v. *anche* CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI; ORATORE A NOME DI UN GRUPPO; PRESIDENTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI.

IN PARTICOLARE:

Gruppi costituiti da meno di dieci componenti:

costituzione; condizioni e procedure, art. 14, comma 5°;

Gruppo misto:

composizione, art. 14, comma 4°;

componenti politiche: facoltà di presentazione di interpellanze con procedimento abbreviato, art. 156-*bis*, comma 1°;

Gruppi della maggioranza:

facoltà di richiedere al Presidente l'elezione di propri Segretari per ripristinare in Consiglio di Presidenza il rapporto tra maggioranza e opposizioni esistente in Assemblea, art. 5, comma 4°-*bis*;

alternanza delle domande di senatori della maggioranza con quelle di senatori delle opposizioni nello svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, art. 151-*bis*, comma 4°;

Gruppi delle opposizioni:

facoltà di indicare i disegni di legge e i documenti da esaminare nelle sedute a ciò esclusivamente dedicate, in ragione di almeno quattro sedute ogni due mesi, art. 53, comma 3°;

alternanza delle domande di senatori della maggioranza con quelle di senatori delle opposizioni nello svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, art. 151-*bis*, comma 4°.

GUARDIA IN SERVIZIO DI POLIZIA

posta alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Senato, art. 69, comma 2°.

I

IMMUNITÀ DEI SENATORI

decorrenza, art. 1, comma 1°;

competenze della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, art. 19, commi 1° e 5°;

esame delle autorizzazioni a procedere di cui all'articolo 68 della Costituzione, art. 135; di cui all'articolo 96 della Costituzione, art. 135-*bis*.

IMPEDIMENTO

del Presidente del Senato, art. 9, comma 2°.

IMPIANTO AUDIOVISIVO INTERNO

attivazione per le sedute delle Commissioni, con esclusione delle sedi referenti e consultive, art. 33, commi 4° e 5°.

IMPROCEDIBILITÀ

di disegni di legge ordinaria o costituzionale respinti e nuovamente presentati, artt. 76 e 124, comma 3°;
dei disegni di legge d'iniziativa governativa, regionale o del CNEL, nonché degli schemi di decreto legislativo, con conseguenze finanziarie, non corredati della relazione tecnica di quantificazione degli oneri e della relativa copertura, art. 76-*bis*, comma 1°;
degli emendamenti di spesa per i quali la 5ª Commissione permanente abbia espresso parere contrario per mancanza della prescritta copertura finanziaria, a meno che quindici senatori non ne chiedano la votazione, art. 102-*bis*, comma 1°.

IMPROPONIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ

v. RICEVIBILITÀ.

INCARICO CONFERITO DAL SENATO

v. SENATORI ASSENTI.

INCARICO DI RIFERIRE ALL'ASSEMBLEA

v. RELATORE (DI COMMISSIONE O GIUNTA) ALL'ASSEMBLEA.

INCHIESTE PARLAMENTARI

v. COMMISSIONI D'INCHIESTA.

INCOMPATIBILITÀ

v. art. 19, comma 4°; art. 135-*ter*. (*amplius* v. GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI).

INDAGINI CONOSCITIVE DELLE COMMISSIONI

deliberazione, art. 48, comma 1°;
 programma, art. 48, comma 3°;
 svolgimento delle indagini: poteri delle Commissioni,
 art. 48, commi 2° e 5°;
 documento conclusivo, art. 48, comma 6°;
 svolgimento in comune con una Commissione della Camera dei deputati, art. 48, comma 7°;
 indagine conoscitiva proposta da almeno un terzo dei componenti della Commissione: esame, da parte della Commissione, della proposta stessa, entro dieci giorni dalla presentazione, art. 48-*bis*;
 attività conoscitiva preliminare della 5ª Commissione in occasione dell'esame dei disegni di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e finanziaria, art. 125-*bis*, comma 3°;

v. *anche* PROCEDURE INFORMATIVE.

INELEGGIBILITÀ (ORIGINARIA O SOPRAVVENUTA)

v. art. 19, comma 4°; art. 135-*ter* (*amplius* v. ELEZIONE A SENATORE; e GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI).

INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE

procedure di accertamento della ricevibilità in prima presentazione al Senato, art. 74, comma 1°;
 ultrattività nella legislatura successiva a quella di presentazione e norme applicabili, art. 74, comma 2°;
 termini per l'inizio dell'esame in Commissione e procedure informative speciali, art. 74, comma 3°;
 facoltà delle Commissioni competenti di richiedere al Governo la relazione tecnica di quantificazione degli oneri e della relativa copertura, art. 76-*bis*, comma 3°.

INIZIATIVA LEGISLATIVA REGIONALE

termini per l'inizio dell'esame in Commissione e procedure informative speciali, art. 74, comma 4°;
improcedibilità in caso di mancato corredo della relazione tecnica di quantificazione degli oneri e delle relative coperture finanziarie, art. 76-*bis*, comma 1°.

INTERDIZIONE A PARTECIPARE AI LAVORI DEL SENATO

ad un senatore al quale sia stata inflitta la censura, art. 67, commi 3°, 4° e 5°.

INTERDIZIONE DELLA PAROLA

agli oratori che si allontanino dall'argomento o che superino i limiti di tempo, art. 90, comma 2°;
in sede di replica ad interrogazioni, art. 149, comma 2°; e art. 159;
in sede di replica ad interpellanze, art. 156, comma 2°; art. 159;

v. *anche* DISCORSI; TERMINI (PER GLI INTERVENTI DEGLI ORATORI).

INTERPELLANZE

ordinarie:

definizione, art. 154, comma 1°;
presentazione, ricevibilità, annuncio, art. 154, comma 2°;
fissazione della data di svolgimento, art. 155;
svolgimento, art. 156;
discussione congiunta di mozioni, interpellanze e interrogazioni, art. 159;

con procedimento abbreviato:

presentate, in un numero non superiore ad una al mese, da Presidente di Gruppo parlamentare o da rappresentante di componente politica del Gruppo misto o da almeno un decimo dei componenti del Senato, art. 156-*bis*, commi 1° e 2°;

iscrizione all'ordine del giorno entro quindici giorni dalla presentazione, con eventuale seduta supplementare, art. 156-*bis*, comma 3°;
termini e modalità di svolgimento, art. 156-*bis*, comma 3°.

INTERROGAZIONI

in generale:

definizione, art. 145, comma 1°;
presentazione, art. 145, comma 2°;
proponibilità e annuncio, art. 146;

orali:

in Commissione, artt. 147 e 152;
in Assemblea, art. 148;
dichiarazioni del Governo, art. 149, comma 1°;
replica dell'interrogante, art. 149, commi 1° e 2°;
rinvio, art. 150;
urgenza, art. 151;

con richiesta di risposta scritta:

generalità, art. 153;
trasformazione in interrogazioni orali, art. 153, comma 2°;
nei periodi di aggiornamento dei lavori, art. 153, comma 4°;

a risposta immediata:

determinazione delle materie per le sedute di svolgimento, art. 151-*bis*, comma 1°;
rappresentanza del Governo, art. 151-*bis*, comma 2°;
procedure di svolgimento, art. 151-*bis*, commi 3°, 4° e 5°;
criterio per lo svolgimento (assicura l'alternanza di domande di senatori della maggioranza con quelle di senatori delle opposizioni), art. 151-*bis*, comma 4°;
attivazione delle trasmissioni televisive, art. 151-*bis*, comma 6°.

INTERRUZIONE DEI DISCORSI (E RINVIO, AD ALTRA SEDUTA, DELLA CONTINUAZIONE)

divieto, art. 91.

INTERVENTI NELLE DISCUSSIONI

v. DISCORSI; e: TERMINI (PER GLI INTERVENTI DEGLI ORATORI).

INVERSIONE

degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori: proposta e deliberazione, art. 55, comma 7°;
degli argomenti iscritti nell'ordine del giorno: proposta e deliberazione, art. 56, comma 3°;
dell'ordine delle iscrizioni a parlare, art. 84, comma 4°;
dell'ordine delle votazioni, art. 102, comma 4°.

IRREGOLARITÀ NELLA VOTAZIONE

segnalazione, art. 110;
annullamento e rinnovazione di votazione irregolare, art. 118.

IRRICEVIBILITÀ

v. RICEVIBILITÀ.

ISCRIZIONE DI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

v. ORDINE DEL GIORNO DI SEDUTA.

ISCRIZIONI A PARLARE

attribuzioni dei senatori Segretari, art. 11;
modalità, art. 84;
di senatori che dissentano dalle posizioni del proprio Gruppo, art. 84, comma 1°;

v. *anche* DISCUSSIONE.

ISPETTIVE, FUNZIONI

- v. FUNZIONI DI ISPEZIONE E DI CONTROLLO.

L

LAVORI DEL SENATO

dovere dei senatori di partecipare ai lavori del Senato, in Commissione e in Assemblea, art. 1, comma 2°;

- v. CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA; PROGRAMMA DEI LAVORI DEL SENATO; ORDINE DEL GIORNO DI SEDUTA; SCHEMA DEI LAVORI;

- v. *anche* PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DEL SENATO; SESSIONI BIMESTRALI DI LAVORO DEL SENATO.

LEGGE REGIONALE

contrastante con gli interessi nazionali o regionali, art. 137.

LEGGI

relazione del rappresentante del Governo, richiesta da Commissione, sulla esecuzione di leggi, art. 46, comma 2°;

relazione di uno o più senatori, nominati da Commissione, con l'incarico di riferire sullo stato di attuazione di leggi, art. 46, comma 2°;

compiti della Presidenza del Senato in relazione a leggi con efficacia a termine, o ai termini per la emanazione di leggi, art. 73-*bis*;

dichiarazione d'urgenza per l'abbreviazione dei termini di promulgazione delle leggi, art. 82;

sentenze della Corte costituzionale che dichiarano l'illegittimità di leggi o atti aventi forza di legge dello Stato, art. 139;

- v. *anche* LEGISLAZIONE VIGENTE.

LEGISLATURA

in generale:

- prima seduta, artt. 2 e 3;
- ingresso di senatori nel corso della legislatura, art. 14, comma 3°;
- scioglimento di Gruppi parlamentari nel corso della legislatura, art. 14, comma 6°;
- formazione di nuovi Gruppi parlamentari nel corso della legislatura, art. 15, comma 3°;
- nomina delle Giunte per il Regolamento, delle elezioni e dell'immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico, all'inizio di ogni legislatura, art. 17;
- rinnovo delle Commissioni permanenti nel corso della legislatura, art. 21, comma 7°;

precedente legislatura:

- disegni di legge d'iniziativa popolare presentati nella precedente legislatura, art. 74, comma 2°;
- disegni di legge già approvati dal Senato nella precedente legislatura, art. 81, commi 1°, 2°, 3° e 4°;
- disegni di legge già esaminati dalle Commissioni nella precedente legislatura, art. 81, comma 5°.

LEGISLAZIONE VIGENTE

- richiamo, nelle motivazioni del parere della 5ª Commissione permanente, alle prescrizioni della legislazione vigente sulla quantificazione degli oneri finanziari recati da disegni di legge e della relativa copertura finanziaria, art. 40, comma 5°;
- disegni di legge o schemi di decreto legislativo non corredati della relazione tecnica, conforme alle prescrizioni di legge, sulle quantificazioni degli oneri finanziari, art. 76-bis, comma 1°;
- richiesta alla Corte dei conti, in conformità alla legislazione vigente, delle valutazioni sulle conseguenze finanziarie derivanti da decreti-legge in conversione o dalla emanazione di decreti legislativi, art. 76-bis, comma 4°;

- parere della 1^a Commissione permanente sui requisiti stabiliti dalla legislazione vigente per la emanazione di decreti-legge, art. 78, commi 3° e 4°;
- stralcio, disposto dal Presidente del Senato, delle disposizioni estranee o modificative di norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato, recate dal disegno di legge finanziaria presentato dal Governo al Senato, art. 126, comma 3°;
- comunicazione all'Assemblea, da parte del Presidente del Senato, delle disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la legge finanziaria, recate in un disegno di legge finanziaria, art. 126, comma 4°;
- preclusione, durante la sessione di bilancio, di iscrizione all'ordine del giorno, delle Commissioni e dell'Assemblea, di disegni di legge intesi a modificare la legislazione vigente in materia di contabilità generale dello Stato, art. 126, comma 11°;
- preclusione, durante la sessione di bilancio, dell'esame di modifiche della legislazione vigente in materia di contabilità generale dello Stato, art. 126-*bis*, comma 2°;
- stralcio, disposto dal Presidente del Senato, di disposizioni estranee all'oggetto dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, art. 126-*bis*, comma 2°-*bis*;
- definizione dell'oggetto dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, art. 126-*bis*, commi 2°-*bis* e 2°-*ter*;
- inammissibilità, in sede di esame dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, di emendamenti in contrasto con le regole sulla copertura finanziaria, art. 126-*bis*, comma 2°-*ter*;
- inammissibilità, in sede di esame dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria, di emendamenti recanti disposizioni in contrasto con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la legge finanziaria o estranee, o modificative delle norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato, art. 128, comma 6°;

inammissibilità, in sede di esame del disegno di legge comunitaria, di emendamenti che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria; facoltà del Presidente del Senato di dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea, qualora ricorrano le predette condizioni, art. 144-*bis*, comma 4°.

LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

v. SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

LETTURA

di atti e documenti in Assemblea: competenza dei senatori Segretari, art. 11;
del processo verbale, art. 60, comma 2°;
di scritti sconvenienti: esclusione, art. 61;
di tabelle ed elenchi di dati nominativi o numerici, art. 89, comma 4°;
di ordini del giorno, emendamenti o proposte, art. 97, comma 3°.

M

MAGGIORANZA

relativa:

nel ballottaggio per la elezione del Presidente del Senato e dei Presidenti delle Commissioni, artt. 4 e 27, comma 2°;
nella elezione dei Vice Presidenti, dei Questori e dei Segretari del Senato, art. 5, comma 2°;
nelle elezioni suppletive dei Vice Presidenti, dei Questori e dei Segretari, art. 5, comma 3°;
nella elezione dei membri degli organi collegiali, art. 25, commi 1° e 4°;
nella elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari delle Commissioni, art. 27, comma 3°;

dei senatori che partecipano alla votazione:

- per la elezione del Presidente del Senato e dei Presidenti delle Commissioni nel terzo scrutinio, artt. 4 e 27, comma 2°;
- nelle deliberazioni in generale, art. 107, comma 1°;

assoluta dei componenti:

- per l'elezione del Presidente del Senato e dei Presidenti delle Commissioni nei primi due scrutini, artt. 4 e 27, comma 2°;
- per l'adozione del Regolamento per la verifica dei poteri, art. 19, comma 6°;
- per la dichiarazione d'urgenza ai fini dell'abbreviazione dei termini di promulgazione, art. 82;
- per la seconda deliberazione di disegni di legge costituzionale, art. 124, comma 1°;
- per l'approvazione delle proposte di diniego di autorizzazione a procedere relative ai reati (ministeriali) di cui all'articolo 96 della Costituzione, art. 135-bis, comma 8°;
- per l'approvazione del Regolamento del Senato e delle relative modifiche, art. 167, commi 1°, 5° e 6°;

di due terzi dei senatori che partecipano alla votazione:

- per discutere o votare argomenti non iscritti all'ordine del giorno (in Assemblea), art. 56, comma 4°;

di due terzi dei componenti del Senato:

- per la seconda deliberazione di disegni di legge costituzionale, art. 124, comma 2°.

MAGGIORANZA PARLAMENTARE

- le domande dei senatori della maggioranza sono alternate a quelle dei senatori delle opposizioni in occasione dello svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, art. 151-bis, comma 4°.

MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA

documento di programmazione economico-finanziaria, art. 125-*bis*, comma 3°;
disegni di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e finanziaria, art. 126;
disegni di legge collegati, art. 126-*bis*.

MATERIA ATTINENTE ALLA COMPETENZA LEGISLATIVA O AMMINISTRATIVA DELLE REGIONI

competenza consultiva, sui relativi disegni di legge, della Commissione parlamentare per le questioni regionali, art. 40, comma 9°.

MATERIA COSTITUZIONALE

divieto di assegnazione dei relativi disegni di legge in sede deliberante, art. 35, comma 1°;
divieto di assegnazione dei relativi disegni di legge in sede redigente, art. 36, comma 1°;
divieto di trasferimento dei relativi disegni di legge dalla sede referente a quella deliberante o redigente, art. 37, comma 1°;
disegni di legge che presentino aspetti rilevanti in ordine a tale materia: competenza consultiva della 1^a Commissione, art. 40, commi 2°, 5°, 6° e 7°;
necessità di motivare nella relazione della Commissione all'Assemblea l'eventuale mancato reperimento del parere della 1^a Commissione permanente, art. 40, comma 7°;
emendamenti con aspetti rilevanti in tale materia presentati a Commissione in sede deliberante o redigente: parere obbligatorio della 1^a Commissione, artt. 41, comma 5° e 42, comma 1°;
votazione finale qualificata per i disegni di legge costituzionale o di revisione della Costituzione, art. 120, comma 3°.

MATERIA DI ORDINE PUBBLICO

votazione finale qualificata per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge recanti disposizioni in tale materia, art. 120, comma 3°.

MATERIA ELETTORALE

divieto di assegnazione dei relativi disegni di legge in sede deliberante, art. 35, comma 1°;

divieto di assegnazione dei relativi disegni di legge in sede redigente, art. 36, comma 1°;

divieto di trasferimento dei relativi disegni di legge dalla sede referente a quella deliberante o redigente, art. 37, comma 1°;

votazione finale qualificata per i disegni di legge in tale materia, art. 120, comma 3°.

MATERIA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA

inammissibilità di votazioni a scrutinio segreto su disposizioni ed emendamenti su tale materia, art. 113, comma 6°.

MATERIE DI COMPETENZA DELLE COMMISSIONI E DELLE GIUNTE

della Giunta per il Regolamento, art. 18, comma 3°;

della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, art. 19, commi 4°, 5°, 6°; e artt. 135, 135-*bis*, 135-*ter*;

delle Commissioni permanenti, art. 22 e 40;

della 14ª Commissione art. 23, commi 1°, 2°, 3° e 4°;

della Commissione parlamentare per le questioni regionali, art. 40, comma 9°, e art. 125-*bis*, comma 1°;

assegnazione alle Commissioni dei disegni di legge e degli affari in ragione delle materie di competenza, art. 34; art. 35, comma 1°; art. 36, comma 1°; art. 38;

procedure informative: facoltà di promozione in relazione alle materie di competenza, art. 46;

facoltà di presentare relazioni e proposte di autonomo impulso sulle materie di competenza, art. 50, comma 1°.

MATERIE PER LE INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

modalità di determinazione, art. 151-*bis*, comma 1°.

MESSAGGI

IN GENERALE:

lettura, art. 61.

IN PARTICOLARE:

messaggi legislativi:

- al Governo o alla Camera dei deputati per la trasmissione dei disegni di legge, art. 75;
- menzione della dichiarazione d'urgenza per l'abbreviazione dei termini di promulgazione, art. 82;
- al Governo o alla Camera dei deputati per i disegni di legge costituzionale approvati in seconda deliberazione con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Senato, art. 124, comma 2°;
- del Presidente della Repubblica per la richiesta di nuova deliberazione su un disegno di legge, art. 136;

altri messaggi:

- al Presidente della Repubblica e alla Camera dei deputati, per la costituzione del Consiglio di Presidenza, art. 7;
- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (e alle Commissioni competenti), con un anticipo di due mesi, sulla scadenza dei termini per l'efficacia o per l'emanazione di leggi, per la presentazione di disegni di legge o per l'adozione di provvedimenti, art. 73-*bis*;
- al Governo e al Presidente della Camera dei deputati per le deliberazioni del Senato su leggi regionali impugnate per conflitto di interessi, art. 137, comma 3°;

- al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati per le risoluzioni consequenziali a sentenze della Corte costituzionale, art. 139, comma 5°;
- al Governo per i pareri espressi dalle Commissioni su atti dello stesso, art. 139-*bis*, comma 2°;
- al Governo, con l'invito a provvedere, per le petizioni di cui le Commissioni abbiano deliberato la presa in considerazione, art. 141, comma 2°;
- al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati per i documenti approvati dalle Commissioni in esito all'esame di atti normativi delle Comunità europee, art. 144, comma 2°.

MINISTRI

v. GOVERNO.

MINORANZA

- partecipazione al Comitato, nominato da Commissione in sede referente, per la redazione definitiva del testo del disegno di legge, art. 43, comma 2°;
- partecipazione alla Sottocommissione per sostenere la discussione in Assemblea, art. 43, comma 5°;
- relazioni di minoranza su disegno di legge, art. 43, comma 6°;
- relazioni di minoranza sul documento di programmazione economico-finanziaria, art. 125-*bis*, comma 2°;
- relazioni e rapporti di minoranza sul bilancio dello Stato e sul disegno di legge finanziaria, art. 126, commi 6° e 8°;
- relazioni di minoranza sulle domande di autorizzazione a procedere in giudizio: per i reati di cui all'articolo 68 della Costituzione, art. 135, comma 9°; per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione, art. 135-*bis*, comma 3°.

MINORANZE LINGUISTICHE

ammissibilità di votazione a scrutinio segreto su norme nella materia, art. 113, comma 4°.

MISSIONE (INCARICO CONFERITO DAL SENATO)

v. SENATORI ASSENTI.

MODI DI VOTAZIONE

v. VOTAZIONI (*sub* MODI DI VOTAZIONE).

MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO

v. REGOLAMENTO DEL SENATO.

MOZIONI

potere delle Commissioni di richiedere al Governo di riferire sulla loro attuazione, art. 46, comma 2°;

inammissibilità sulle conclusioni delle Commissioni di indagine su fatti lesivi della onorabilità di senatore, art. 88, comma 1°;

presentazione, ricevibilità, annuncio, art. 157, comma 1°; fissazione della data di discussione stabilita, a richiesta dei proponenti, dal Senato: procedure, art. 157, comma 2°;

mozioni sottoscritte da almeno un quinto dei componenti del Senato: procedimento abbreviato di iscrizione all'ordine del giorno, art. 157, comma 3°;

non più di sei mozioni con procedimento abbreviato possono essere sottoscritte da ciascun senatore in un anno, art. 157, comma 3°;

discussione unica di più mozioni, art. 158;

discussione congiunta di interrogazioni, interpellanze e mozioni, art. 159;

disciplina della discussione e della votazione, art. 160; di fiducia e di sfiducia, art. 161, commi 1°, 2° e 3°.

N

NECESSITÀ E URGENZA (DI DECRETO-LEGGE)

- v. PRESUPPOSTI DI NECESSITÀ E URGENZA (RICHIESTI DALLA COSTITUZIONE E REQUISITI STABILITI DA LEGGE ORDINARIA PER I DECRETI-LEGGE).

NOMINA A SENATORE

decorrenza delle prerogative e dei diritti, art. 1;
verifica dei titoli di ammissione dei senatori, art. 19,
comma 4° e art. 135-ter.

NOMINA DI SENATORE A COMPONENTE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

rifiuto: inammissibilità, art. 19 comma 2°.

NOMINE ED ELEZIONI

del Presidente del Senato, art. 4;
dei componenti l'Ufficio di Presidenza del Senato, art. 5;
dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, art. 15, comma 2°;
dei componenti l'Ufficio di Presidenza dei Gruppi parlamentari, art. 15, comma 2°;
dei componenti la Giunta per il Regolamento, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e la Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico (*in generale*), art. 17;
del Presidente e dei componenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, art. 19, commi 1°, 2° e 3°;
dei componenti la 14^a Commissione, art. 21, commi 1° e 4°-bis;
di componenti di Commissioni speciali, art. 24;

- di componenti di organi collegiali, art. 25;
- formazione di organi collegiali bicamerali, art. 26;
- del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni, art. 27;
- del relatore alla Commissione, per i disegni di legge in sede deliberante, art. 41, comma 2°; in sede redigente, art. 42, comma 1°; in sede referente, art. 43, comma 1°;
- del relatore all'Assemblea per i disegni di legge assegnati alle Commissioni in sede redigente, art. 42, comma 4°;
- del relatore all'Assemblea per i disegni di legge assegnati alle Commissioni in sede referente, art. 43, comma 4°;
- del Comitato per la redazione del testo di disegno di legge all'esame di Commissione in sede referente, art. 43, comma 2°;
- della Sottocommissione per sostenere la discussione in Assemblea, art. 43, comma 5°;
- di una Commissione d'indagine sui fatti lesivi dell'onorabilità di un senatore, art. 88, comma 1°;
- obbligo dello scrutinio segreto per le votazioni riguardanti persone o mediante schede, art. 113, comma 3°;
- nomina, da parte del Presidente del Senato, di relatore per autorizzazione a procedere di cui all'articolo 96 della Costituzione, art. 135-*bis*, comma 6°;
- di Commissioni parlamentari d'inchiesta, art. 162, comma 3°.

NORME COMUNITARIE

- v. ATTI NORMATIVI DELL'UNIONE EUROPEA E RELAZIONI DEL GOVERNO IN MATERIA COMUNITARIA;
- v. *anche* SCHEMI DI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO.

NOTA DI VARIAZIONI AI BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO

conseguenziali alla approvazione del disegno di legge finanziaria, art. 129, commi 2° e 3°.

NUMERO DEI PRESENTI

in Assemblea:

facoltà del Presidente di disporre l'accertamento prima di una votazione qualificata, art. 107, comma 3°;

modalità per l'accertamento ed effetti del mancato raggiungimento del numero richiesto, art. 108, comma 3°;

accertamento del numero dei presenti in caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto, art. 118, commi 2° e 3°;

in Commissione:

accertamento da parte del Presidente all'inizio della seduta, nei casi previsti dal Regolamento, art. 30, comma 1°;

facoltà del Presidente di disporre l'accertamento prima di una votazione qualificata, art. 30, comma 4°;

v. anche QUORUM.

NUMERO LEGALE

in Assemblea:

presunzione, artt. 107, comma 2°, e 108, comma 5°;
modalità per la verifica, artt. 107, comma 2°, e 108, comma 1°;

computo dei senatori assenti per incarico del Senato, ovvero in ragione della loro carica di Ministro, ovvero per congedo, art. 108, comma 2°;

computo dei richiedenti la verifica, art. 108, comma 3°;
effetti della mancanza:

ai fini dell'ulteriore corso dei lavori, art. 108, commi 4° e 6°;

alla ripresa dei lavori, dopo la sospensione, art. 108, comma 5°;

computo, agli effetti del numero legale, dei senatori che hanno richiesto la votazione nominale o quella a scrutinio segreto, artt. 102-*bis*, comma 1° e 113, comma 2°;

verificazione del numero legale in caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto, art. 118, commi 2° e 3°;

in Commissione:

nelle diverse sedi e per determinate deliberazioni, art. 30, commi 2° e 3°;

modalità per la verificazione ed effetti della mancanza del numero legale, art. 30, commi 2° e 5°;

nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

in sede di esame delle autorizzazioni a procedere di cui all'articolo 68 della Costituzione, art. 135, comma 3°;

in sede di esame delle autorizzazioni a procedere di cui all'articolo 96 della Costituzione, art. 135-*bis*, comma 11°;

v. *anche* QUORUM.

O

OLTRAGGI

da parte di senatore già richiamato all'ordine, art. 67;
al Senato o ad alcuno dei suoi membri, art. 72.

ONERI FINANZIARI RECATI DA DISEGNI DI LEGGE ED EMENDAMENTI, QUANTIFICAZIONE

v. COPERTURA FINANZIARIA; e RELAZIONE TECNICA SULLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI E DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA.

ONORABILITÀ DI UN SENATORE

accuse di fatti lesivi, art. 88.

OPPOSIZIONI

disegni di legge e documenti indicati dai Gruppi parlamentari delle opposizioni ai fini dell'esame in Assemblée nelle sedute a ciò esclusivamente dedicate, art. 53, comma 3°;

le domande dei senatori delle opposizioni sono alternate a quelle dei senatori della maggioranza in occasione dello svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, art. 151-*bis*, comma 4°.

OPTANTI PER LA CAMERA

proclamazione dei senatori subentranti, art. 3.

ORATORE A NOME DI UN GRUPPO

richieste avanzate in Commissione a nome di un Gruppo, art. 41, comma 1°;

nella discussione del programma dei lavori del Senato approvato all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, art. 53, commi 4° e 5°;

sulle proposte di modifica dello schema dei lavori, art. 54;

sulle proposte di modifica al calendario approvato a maggioranza dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, art. 55, commi 3° e 4°;

sulla proposta di discutere o votare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, art. 56, comma 4°;

sulla domanda di dichiarazione di urgenza, art. 77, comma 1°;

sulla domanda della Commissione competente di essere autorizzata a riferire oralmente, art. 77, comma 2°;

sulle conclusioni della 1ª Commissione in ordine alla sussistenza dei presupposti di costituzionalità o dei requisiti di legge dei decreti-legge, art. 78, comma 3°;

interventi nella discussione generale: ampliamento della durata sino a sessanta minuti limitatamente ad un oratore per Gruppo, art. 89, comma 1°;
sui richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per la priorità delle discussioni o delle votazioni, art. 92, comma 2°;
nella discussione delle questioni pregiudiziale o sospensiva, art. 93, commi 4° e 6°;
nel caso di riapertura della discussione generale, art. 99, comma 2°;
sulla proposta di chiusura anticipata della discussione generale, art. 99, comma 3°;
nella fase susseguente alla chiusura anticipata della discussione generale, art. 99, comma 4°;
sulle proposte di coordinamento, art. 103, comma 5°;
dichiarazioni di voto, art. 109, comma 2°;
interventi, di un oratore per Gruppo, nello svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, art. 151-*bis*, comma 4°.

ORATORE CHE INTENDE DISSOCIARSI DALLE POSIZIONI ASSUNTE DAL GRUPPO

v. SENATORI CHE INTENDONO DISSOCIARSI DALLE POSIZIONI ASSUNTE DAL LORO GRUPPO.

ORATORI

v. DISCORSI; DISCUSSIONE; FACOLTÀ DI PARLARE; ISCRIZIONI A PARLARE.

ORDINE

mantenimento dell'ordine: competenza del Presidente, art. 8;
turbamento dell'ordine, art. 66, comma 1°;
tumulto in Aula, art. 68;

turbamento dell'ordine da parte del pubblico, art. 71, commi 2° e 3°;

v. *anche* SANZIONI DISCIPLINARI.

ORDINE DEL GIORNO DI SEDUTA

delle Commissioni:

per la costituzione delle Commissioni, art. 29, comma 1°;

inserimento in tempi brevi, da parte dell'Ufficio di Presidenza, di argomenti anche non compresi nel programma, a richiesta di almeno un quinto dei componenti della Commissione, art. 29, comma 2°;

per la seduta successiva: annuncio al termine di ciascuna seduta, art. 29, commi 1° e 3°;

termini per la stampa e la pubblicazione quando della convocazione non sia stata data comunicazione orale al termine della seduta, art. 29, comma 4°;

per la convocazione delle Commissioni in sede deliberante e redigente nei periodi di aggiornamento dei lavori: annuncio in Assemblea o invio a tutti i senatori, art. 29, comma 5°;

iscrizione di disegni di legge aventi oggetti identici o strettamente connessi, art. 51, comma 1°;

iscrizione, entro un mese dal deferimento, dei disegni di legge d'iniziativa popolare, art. 74, comma 3°;

iscrizione, entro un mese dal deferimento, dei disegni di legge d'iniziativa regionale, art. 74, comma 4°;

iscrizione di disegno di legge sottoscritto da più della metà dei componenti di un Gruppo, art. 79, comma 1°;

iscrizione di disegno di legge in sede deliberante, fatto proprio da tutti i Gruppi parlamentari, art. 79, comma 2°;

termini per l'iscrizione dei disegni di legge già approvati dal Senato nella precedente legislatura, dichiarati urgenti e assegnati in sede deliberante, art. 81, comma 4°;

iscrizione delle interrogazioni, art. 152, commi 1° e 2°;

iscrizione delle interrogazioni che non hanno ricevuto nei termini la risposta scritta, art. 153, comma 2°;
iscrizione, entro cinque giorni dal deferimento, delle proposte di inchiesta parlamentare sottoscritte da almeno un decimo dei componenti del Senato, art. 162, comma 2°;

dell'Assemblea:

diramazione ai fini della convocazione del Senato, art. 52, comma 1°;
nel caso di convocazione straordinaria, art. 52, comma 2°;
annuncio al termine di ciascuna seduta o, in caso di convocazione a domicilio, diramazione, di regola, almeno cinque giorni prima della seduta, art. 56, comma 1°;
formazione sulla base del calendario o dello schema dei lavori, art. 56, comma 2°;
inversione degli argomenti iscritti, art. 56, comma 3°;
modalità per la discussione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno, art. 56, comma 4°;
nel caso in cui la seduta precedente sia stata tolta a causa di tumulti in Aula, art. 68;
iscrizione in tempo utile per la effettuazione della votazione finale, non oltre trenta giorni dal deferimento, dei disegni di legge di conversione di decreti-legge presentati dal Governo al Senato, art. 78, comma 5°;
divieto di discutere e deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno, art. 83;
dichiarazioni, comunicazioni o richieste all'Assemblea su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, art. 84, comma 5°;
richiami per l'ordine del giorno, art. 92;
iscrizione, non oltre tre giorni dalla richiesta, del dibattito sulle comunicazioni fatte dal Governo, art. 105;
nel caso in cui la seduta precedente sia stata tolta per mancanza del numero legale, art. 108, comma 4°;
iscrizione in tempo utile per la conclusione della discussione, entro trenta giorni dal deferimento, del documento di programmazione economico-finanziaria, art. 125-*bis*, comma 4°;

termini per l'iscrizione dei disegni di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e finanziaria, presentati dal Governo al Senato, o trasmessi dalla Camera dei deputati, art. 126, comma 9°;
 iscrizione delle interrogazioni: ordinarie, art. 148, comma 2°; urgenti, art. 151;
 iscrizione delle interrogazioni a risposta immediata, art. 151-*bis*, comma 1°;
 iscrizione delle interrogazioni che non hanno ricevuto nei termini la risposta scritta, art. 153, comma 2°;
 iscrizione delle interpellanze, art. 156, comma 1° (*v. anche* art. 155);
 iscrizione delle interpellanze con procedimento abbreviato, art. 156-*bis*, comma 3°;
 iscrizione, non oltre trenta giorni dalla presentazione, delle mozioni sottoscritte da almeno un quinto dei componenti del Senato, art. 157, comma 3°;
 iscrizione, nella prima seduta successiva alla scadenza del termine per riferire o in una seduta supplementare da tenere nello stesso giorno o in quello successivo, delle proposte di inchiesta parlamentare sottoscritte da almeno un decimo dei componenti del Senato, art. 162, comma 2°.

ORDINE DEL GIORNO GENERALE

menzione dei disegni di legge presentati o trasmessi, art. 73, comma 2°.

ORDINE DELLE DISCUSSIONI

richiamo per l'ordine delle discussioni, art. 92.

ORDINE DELLE VOTAZIONI

poteri del Presidente, art. 8;
 richiamo per l'ordine delle votazioni, art. 92;
 delle questioni pregiudiziale e sospensiva, art. 93, commi 2°, 5° e 6°;

- degli ordini del giorno relativi al disegno di legge, art. 95, commi 5° e 6°;
- degli emendamenti trasformati in ordini del giorno, art. 95, comma 7°;
- della proposta di non passare all'esame degli articoli, art. 96, comma 2°;
- di più emendamenti ad uno stesso testo, art. 102, commi 2° e 3°;
- di emendamenti ad un emendamento, art. 102, comma 3°;
- facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni, art. 102, comma 4°;
- controprova di votazione, art. 114, comma 2°;
- di più proposte di risoluzione presentate sul documento di programmazione economico-finanziaria, art. 125-*bis*, comma 4°;
- dei singoli articoli del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria e di singole disposizioni di questo, art. 129, commi 2°, 3° e 4°;
- degli ordini del giorno relativi ai predetti disegni di legge, art. 129, commi 1° e 5°;
- delle proposte relative alle domande di autorizzazione a procedere di cui all'articolo 96 della Costituzione, art. 135-*bis*, comma 8°;
- di più proposte di risoluzione presentate sulla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, art. 144-*bis*, comma 7°;
- di una pluralità di mozioni, art. 158, comma 3°;
- degli ordini del giorno concernenti mozioni, art. 160.

ORDINE PUBBLICO, DISPOSIZIONI RECAE IN TALE MATERIA DA DECRETI-LEGGE IN CONVERSIONE

- votazione finale, nominale per scrutinio simultaneo, del disegno di legge relativo, art. 120, comma 3°.

ORDINI DEL GIORNO

in generale:

- per la fissazione da parte dell'Assemblea dei criteri informativi cui dovrà attenersi la Commissione in sede redigente, art. 36, comma 2°;
- su disegni di legge assegnati alle Commissioni in sede deliberante, art. 41, comma 4°;
- su disegni di legge assegnati alle Commissioni in sede redigente, art. 42, comma 1°;
- inammissibilità in sede redigente di ordini del giorno contrastanti con i criteri informativi fissati dall'Assemblea, art. 42, comma 2°;
- potere delle Commissioni di chiedere al Governo di riferire in merito all'attuazione data ad ordini del giorno approvati dal Senato o accettati dal Governo, art. 46, comma 2°;
- attinenza al disegno di legge in discussione, art. 95, comma 1°;
- termini per la presentazione e lo svolgimento, art. 95, commi 2° e 3°;
- pareri del relatore e del Governo, art. 95, comma 4°;
- votazione: facoltà dei presentatori di non insistervi, art. 95, commi 5° e 6°;
- trasformazione di emendamenti in ordini del giorno, art. 95, comma 7°;
- ritiro, decadenza e facoltà di appropriazione, da parte di altri senatori, di ordini del giorno ritirati o decaduti, art. 95, comma 8°;
- precedenza, nella votazione, rispetto agli ordini del giorno, della proposta di non passare all'esame degli articoli, art. 96, comma 2°;
- improponibilità (casi di), art. 97, commi 1° e 3°;
- inammissibilità (casi di), art. 97, commi 2° e 3°;
- inammissibilità in sede di seconda deliberazione dei disegni di legge costituzionale, art. 123, comma 3°;
- su mozioni, art. 160;
- improponibilità relativamente alle mozioni di fiducia e di sfiducia, art. 161, comma 3°;

sui disegni di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e finanziaria:

presentazione in Commissione, art. 127, comma 1°;
 ripresentazione in Assemblea, art. 127, comma 2°;
 votazione in Assemblea, art. 129, commi 1° e 5°;
 sulle singole tabelle del bilancio, art. 129, comma 5°;

sulle domande di autorizzazione a procedere di cui all'articolo 96 della Costituzione:

recanti proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:
 – requisiti di presentazione in Assemblea, art. 135-*bis*, comma 7°;
 tendenti al diniego dell'autorizzazione: *quorum* richiesto per l'approvazione e modalità di votazione, art. 135-*bis*, commi 8° e 8°-*bis*;

in materia di elezioni contestate, ineleggibilità originaria o sopravvenuta, incompatibilità:

recanti proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:
 requisiti per la presentazione in Assemblea, art. 135-*ter*, comma 2°;

v. *anche* PROPOSTA DI NON PASSARE ALL'ESAME DEGLI ARTICOLI.

ORGANI COLLEGIALI

in generale, art. 25;
 nomina mediante elezione, art. 25, commi 1°, 2° e 3°;
 elezioni suppletive, art. 25, comma 4°;
 nomina deferita al Presidente del Senato, art. 25 comma 5°.

ORGANI COLLEGIALI BICAMERALI

v. COMMISSIONI BICAMERALI.

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL SENATO

- programmazione per sessioni bimestrali, sulla base di programmi e calendari, dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni, art. 53, commi 1° e 2°;
- competenza della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi e dell'Assemblea, in generale, art. 53, commi 3°, 4°, 5° e 6°, e art. 55;
- competenza della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi nella settimana in cui i lavori del Senato sono regolati dal relativo schema, art. 54.

ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE

in generale:

- tempi complessivi riservati a ciascun Gruppo per la discussione dei singoli argomenti iscritti nel calendario, e data entro cui debbono essere posti in votazione, art. 55, comma 5°;
- competenza della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, art. 55, comma 5°;

in particolare:

- per la discussione del documento di programmazione economico-finanziaria, art. 125-*bis*, comma 4°;
- per la discussione dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, art. 126-*bis*, comma 1°;
- per la discussione dei disegni di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e finanziaria, art. 129, comma 6°;
- per la discussione del disegno di legge comunitaria e della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, art. 144-*bis*, comma 6°;
- per la discussione delle proposte di inchiesta parlamentare sottoscritte da almeno un decimo dei componenti del Senato, art. 162, comma 2°;

v. *anche* ARMONIZZAZIONE DEI TEMPI DEGLI INTERVENTI.

ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

disegni di legge ed emendamenti che attengono a tale materia: competenza consultiva obbligatoria della 1^a Commissione, art. 40, comma 2°, art. 41, comma 5° e art. 42, comma 1°;

effetti del parere contrario della predetta Commissione su tali disegni di legge ed emendamenti innanzi a Commissioni in sede deliberante e redigente, art. 40, comma 6°, art. 41, comma 5°, art. 42, comma 1°.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI COMMISSIONI

della 14^a Commissione sugli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea, o relativi all'attuazione di norme comunitarie deferiti per competenza ad altra Commissione, e relativa pubblicazione, in allegato al parere di questa al Governo, art. 23, comma 3°, art. 144, comma 3°;

della Commissione parlamentare per le questioni regionali, sul documento di programmazione economico-finanziaria, e relativi termini per la loro espressione, art. 125-*bis*, comma 1°;

delle Commissioni 1^a e 3^a sui predetti schemi di atti normativi attinenti alle istituzioni dell'Unione europea o alla politica generale di essa, deferiti alla 14^a Commissione e relativa pubblicazione in allegato al parere della Commissione al Governo, art. 144, comma 4°;

invio al Governo, a richiesta delle Commissioni 1^a, 3^a e 14^a, delle osservazioni e proposte da loro espresse, in caso di mancata approvazione del parere, da parte dell'organo con competenza primaria, entro quindici giorni dalla data in cui sono a questo pervenute, art. 144, comma 5°.

P

PARERI PARLAMENTARI SU ATTI DEL GOVERNO

in generale, art. 139-*bis*;
 annuncio all'Assemblea della richiesta del parere e del suo deferimento alla Commissione competente, art. 139-*bis*, comma 1°;
 termini per l'espressione del parere: ordinari, art. 139-*bis*, comma 2°; speciali, art. 139-*bis*, comma 3°; prorogati, art. 139-*bis*, comma 2°;
 decorso dei termini durante l'aggiornamento dei lavori del Senato, art. 139-*bis*, comma 4°;
 convocazione della Commissione per gli atti urgenti, pervenuti dopo l'aggiornamento dei lavori del Senato, art. 139-*bis*, comma 4°;
 trasmissione al Governo del parere: procedure, art. 139- *bis*, comma 2°;
 atti di competenza di Commissione bicamerale: procedure, art. 139-*bis*, comma 5°;
 schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea o relativi all'attuazione di norme comunitarie, art. 23, comma 3°, e art. 144, commi 3°, 4° e 5°.

PARERI SU DISEGNI DI LEGGE O AFFARI ALL'ESAME DI COMMISSIONI, O DI GIUNTE, O DELL'ASSEMBLEA

in generale:

sede e casi di espressione del parere, art. 38; art. 40, commi 1°, 2°, 3°, 4°, 9° e 11°; art. 78, comma 3°; art. 100, comma 7°; art. 125-*bis*, comma 1°; art. 130; art. 142, comma 4°; art. 143, commi 2° e 3°; art. 144, commi 1° e 5°;
 assegnazione o richiesta di assegnazione di disegni di legge o affari, art. 38;
 invio alle Commissioni 1^a, 2^a, 5^a e 14^a, per il parere, di emendamenti su materie determinate, art. 41, comma 5°;

richiesti dalla 5^a Commissione su disegni di legge o emendamenti recanti utilizzi difforni da quelli stabiliti nel bilancio, art. 40, comma 11°;

termini per l'espressione dei pareri su disegni di legge o affari: ordinari, urgenti, speciali, art. 39, comma 1°; art. 40, comma 7°; art. 77, comma 1°; art. 78, commi 2° e 3°; art. 125-*bis*, comma 1°; art. 143, comma 3°; art. 144, comma 5°; prorogati, art. 39, comma 2°;

termini per l'espressione dei pareri su emendamenti, art. 41, comma 5°;

decorso del termine senza pronuncia: effetti, art. 39, comma 2°; art. 144, comma 5°;

proroga dei termini, art. 39, comma 2°;

forme ordinarie dei pareri, art. 39, comma 3°; art. 40, comma 7°;

pubblicazione del parere in allegato alla relazione o al documento della Commissione di merito: di diritto, art. 40, comma 7°; art. 142, comma 4°; art. 144, comma 1°; a richiesta, art. 39, comma 4°;

obbligo di motivare nella relazione l'eventuale mancato recepimento dei pareri, art. 40, comma 7°;

criteri per il computo dei termini:

in generale, art. 45;

in specie:

- per i pareri delle Commissioni 1^a, 5^a e 14^a, art. 40, commi 7° e 10°;
- per il parere della 1^a Commissione sui presupposti costituzionali e i requisiti di legge dei decreti-legge in conversione, art. 78, comma 3°;
- per i pareri delle Commissioni 1^a, 3^a e 14^a sulle risoluzioni del Parlamento europeo e sulle decisioni di Assemblée internazionali, art. 143, commi 2° e 3°;

pareri obbligatori:

delle Commissioni permanenti (con esclusione della 5^a):

sul documento di programmazione economico-finanziaria, art. 125-*bis*, comma 1°;

sul rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato, art. 130;

delle Commissioni permanenti (con esclusione della 14^a)

sulla relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, art. 144-bis, comma 2°;

della 1^a Commissione:

su disegni di legge, art. 40, commi 2° e 6°;

su emendamenti relativi a disegni di legge in sede deliberante e redigente, artt. 41, comma 5°, e 42, comma 1°;

effetti dei pareri contrari, art. 35, comma 2°; art. 36, comma 3°; art. 37, comma 2°; art. 40, commi 6° e 7°; art. 41, comma 5°; art. 42, comma 1°; art. 78, comma 3°;

sulla sussistenza dei presupposti costituzionali e dei requisiti di legge per i decreti-legge in conversione, art. 78, comma 3°;

sulle risoluzioni del Parlamento europeo e sulle decisioni di Assemblee internazionali, art. 143, comma 3°;

su atti normativi e altri atti di interesse dell'Unione europea, art. 144, commi 4° e 5°;

termini e modalità di espressione, art. 40, commi 7° e 10°; art. 143, comma 3°; art. 144, commi 4° e 5°;

della 2^a Commissione:

sui disegni di legge recanti sanzioni penali o amministrative, art. 40, comma 4°;

effetti del parere contrario, art. 40, comma 7°;

termini e modalità di espressione, art. 40, comma 7°;

sugli emendamenti recanti sanzioni penali o amministrative, art. 41, comma 5°;

della 3^a Commissione:

sulle relazioni del Governo concernenti l'Unione europea, art. 142, comma 3°;

sulle risoluzioni del Parlamento europeo e sulle decisioni di Assemblee internazionali, art. 143, commi 2° e 3°;

sugli atti normativi e altri atti di interesse dell'Unione europea, art. 144, comma 1° e 5°;

termini e modalità di espressione, art. 143, comma 3°; art. 144, commi 1°, 4° e 5°;

della 5^a Commissione:

- su disegni di legge, art. 40, commi 3° e 8°;
- su emendamenti relativi a disegni di legge in sede deliberante e redigente, artt. 41, comma 5°, e 42, comma 1°;
- termini e modalità di espressione, art. 40, comma 7° e (spec.) commi 10° e 12°;
- su emendamenti relativi a disegni di legge all'esame dell'Assemblea, art. 100, comma 7°;
- effetti di parere contrario motivato con la insufficienza delle quantificazioni o della copertura finanziaria:
 - in generale, art. 102-*bis*;
 - riguardo a disegni di legge innanzi a Commissione in sede deliberante o redigente, art. 35, comma 2°; art. 36, comma 3°; art. 37, comma 2°; art. 40, commi 5° e 7°; art. 41, comma 5°; art. 42, comma 1°;
- sulla esistenza, nel disegno di legge finanziaria presentato al Senato, di disposizioni estranee al suo oggetto ovvero volte a modificare norme di contabilità generale dello Stato, art. 126, comma 3°;
- sulla esistenza, nel disegno di legge finanziaria, di disposizioni contrastanti con le regole di copertura, art. 126, comma 4°;
- sulla esistenza, nei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica presentati al Senato, di disposizioni estranee al loro oggetto, art. 126-*bis*, comma 2°-*bis*;
- sulla esistenza, nel testo dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica proposto dalla Commissione, di disposizioni contrastanti con le regole sulla copertura finanziaria o estranee all'oggetto dei disegni di legge stessi, art. 126-*bis*, comma 2°-*quater*;

della 14^a Commissione:

- sui disegni di legge o gli affari concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea o relativi all'attuazione di norme comunitarie, o che comportino problemi rilevanti di compatibilità con la normativa comunitaria, art. 23, comma 3°; art. 40, comma 1°;

sui disegni di legge che disciplinano le procedure di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa comunitaria, art. 40, comma 1°;
 effetti dei pareri contrari, art. 35, comma 2°; art. 36, comma 3°; art. 37, comma 2°; art. 40, commi 6° e 7°; art. 41, comma 5°; art. 42, comma 1°;
 sulle risoluzioni del Parlamento europeo e sulle decisioni di Assemblee internazionali, art. 143, commi 1°, 2 e 3°;
 sugli atti normativi e altri atti di interesse comunitario, art. 144, commi 1°, 3° e 4°;
 termini e modalità di espressione, art. 40, commi 7° e 10°; art. 142, comma 3°; art. 143, comma 2°; art. 144, commi 1°, 3°, 4° e 5°;

della Giunta per il Regolamento:

per l'integrazione della propria composizione, art. 18, comma 2°;
 sulle questioni interpretative del Regolamento, art. 18, comma 3°;

della Commissione parlamentare per le questioni regionali:

sui disegni di legge e gli affari in materie legislative o amministrative di competenza delle Regioni, art. 40, comma 9°;
 termini e modalità di espressione, art. 40, comma 9°;
 sulla questione di merito relativa ad una legge regionale impugnata per contrasto di interessi, art. 137, commi 1° e 2°;

del CNEL:

richiesti dalle Commissioni, art. 49, commi 1° e 2°;
 richiesti dall'Assemblea, art. 98;

del relatore e del Governo:

sugli ordini del giorno, art. 95, comma 4°;
 sugli emendamenti, art. 100, comma 9°;
 su articoli, ordini del giorno ed emendamenti relativi ai disegni di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e finanziaria, art. 129, comma 5°;

v. *anche* OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI COMMISSIONI O DI GIUNTE; e: RAPPORTI DELLE COMMISSIONI.

PARITÀ DI VOTI

in generale, art. 107, comma 1°;
nell'elezione del Presidente del Senato e dei Presidenti delle Commissioni, artt. 4 e 27, comma 2°;
nell'elezione dei Vice Presidenti, dei Questori e dei Segretari e nelle relative elezioni suppletive, art. 5, comma 4°;
nell'elezione dei componenti di organi collegiali, art. 25, comma 1°;
nell'elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari delle Commissioni, art. 27, comma 3°.

PARLAMENTO EUROPEO

competenza della 14^a Commissione a curare i rapporti con il Parlamento europeo, art. 23, comma 1°;
invito rivolto a membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sulle attribuzioni e le attività dell'Unione europea, art. 144-*bis*, comma 1°;
risoluzioni, art. 143.

PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

convocazione e presidenza, art. 64;
Regolamento, art. 65.

PAROLE, SCRITTI E TERMINI SCONVENIENTI

esclusione della loro lettura in Assemblea, art. 61;
sanzioni per parole sconvenienti pronunciate da un senatore, art. 66;
improponibilità di ordini del giorno, emendamenti o proposte formulati in termini sconvenienti, art. 97, comma 1°;
interrogazioni formulate in termini sconvenienti, art. 146;
interpellanze formulate in termini sconvenienti, art. 154, comma 2°;
mozioni formulate in termini sconvenienti, art. 157, comma 1°.

PARTI SEPARATE

suddivisione della discussione:

- di disegni di legge, art. 94;
- di articoli ed emendamenti, art. 100, comma 9°;

votazione per parti separate:

- in generale, art. 102, comma 5°;
- è adottata per le disposizioni e gli emendamenti su materia mista, su parte della quale non è ammesso lo scrutinio segreto, art. 113, comma 6°;
- inammissibilità per le mozioni di fiducia e di sfiducia, art. 161, comma 3°;

modifiche al Regolamento:

- votazione separata di singole norme facenti parte di un complesso organico di proposte: modalità ed effetti, art. 167, comma 6°.

PERIODI DI AGGIORNAMENTO

- v. AGGIORNAMENTO DEI LAVORI DEL SENATO.

PERSONALE DEL SENATO

- adozione di provvedimenti ad esso relativi, art. 12, comma 1°;
- posti riservati in Aula, art. 58, comma 2°;
- norme, art. 166, comma 2°.

PETIZIONI

- presentazione e accertamento dell'autenticità, art. 140, comma 1°;
- annuncio in Assemblea e trasmissione alle Commissioni, art. 140, comma 2°;
- esame abbinato ai disegni di legge cui esse siano attinenti, art. 141, comma 1°;

esame disgiunto delle altre petizioni: nomina del relatore ed esiti procedurali, art. 141, comma 2°;
comunicazione al presentatore delle decisioni adottate, art. 141, comma 3°.

POLIZIA

del Senato e delle tribune, artt. 10, 69 e 71.

POLIZIA GIUDIZIARIA

v. FORZA PUBBLICA.

PORTE DI ACCESSO ALL'AULA

v. CONTROPROVA DI VOTAZIONE.

POSIZIONE DELLE QUESTIONI

competenza del Presidente, art. 8.

PRECEDENTE LEGISLATURA

disegni di legge di iniziativa popolare presentati nella precedente legislatura, art. 74, comma 2°;
disegni di legge già approvati dal Senato nella precedente legislatura, art. 81;
relazioni già presentate dalle Commissioni nella precedente legislatura, art. 81, comma 5°.

PRECLUSIONE

della votazione di ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Senato nel corso della discussione, art. 97, comma 2°;
nelle votazioni tra mozioni, art. 158, comma 3°;

di qualsiasi altra attività, da parte delle Commissioni, durante l'esame dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria, art. 126, comma 10°;
della iscrizione, all'ordine del giorno delle Commissioni e dell'Assemblea, di disegni di legge recanti variazioni di spesa o di entrata, o intesi a modificare la legislazione vigente in materia di contabilità generale dello Stato, durante la sessione di bilancio, art. 126, comma 11°;
deroghe alle due predette preclusioni, art. 126, comma 12° e art. 126-*bis*, comma 2°.

PREGIUDIZIALE

v. QUESTIONI PREGIUDIZIALE e SOSPENSIVA.

PREROGATIVE E DIRITTI DEI SENATORI

decorrenza, art. 1.

PRESENTAZIONE DI DISEGNI DI LEGGE ENTRO TERMINI DETERMINATI

v. TERMINI DI EFFICACIA O PER LA EMANAZIONE DI LEGGI, O PER LA PRESENTAZIONE DI DISEGNI DI LEGGE O PER LA ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI.

PRESENTI

v. NUMERO DEI PRESENTI.

PRESENZA DEI SENATORI ALLE SEDUTE

dovere dei senatori di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni, art. 1, comma 2°;
ammissibilità di congedi, art. 62, comma 1°;

assenze per incarico avuto dal Senato o in ragione della carica di Ministro, art. 108, comma 2°;

v. anche: ASSENZE; *e* CONGEDI.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

riceve la segnalazione, da parte della Presidenza del Senato, con due mesi di anticipo, della scadenza di termini stabiliti per l'efficacia, o per la emanazione di leggi, la presentazione di disegni di legge o la emanazione di provvedimenti da parte del Governo, art. 73-*bis*;

intervento in sede di discussione generale congiunta sui bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria, art. 129, comma 1°;

riceve, da parte del Presidente del Senato, le risoluzioni, approvate dalle Commissioni, relative a sentenze della Corte costituzionale, art. 139, comma 5°;

riceve, da parte del Presidente del Senato, i documenti approvati dalle Commissioni a conclusione dell'esame degli atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea, art. 144, comma 2°;

rappresenta il Governo, con il Vice Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro competente per materia, nello svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, art. 151-*bis*, comma 2°;

quando interviene per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, è prevista la possibile attivazione della trasmissione televisiva diretta, art. 151-*bis*, comma 6°.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

riceve dal Presidente del Senato le richieste al CNEL di pareri, studi ed indagini, art. 49, comma 1°;

intese con le Commissioni del Senato per l'invito ai componenti del CNEL ad assistere alle sedute delle Commissioni stesse, art. 49, comma 3°;

v. anche CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO.

PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

- riceve la comunicazione della costituzione del Consiglio di Presidenza del Senato, art. 7;
- è sentito dal Presidente del Senato ai fini delle intese per la formazione degli organi collegiali bicamerali, art. 26, comma 1°;
- è sentito dal Presidente del Senato ai fini delle intese per l'attività delle Commissioni dei due rami del Parlamento riguardo alle indagini conoscitive sulla stessa materia, art. 48, comma 7°;
- è sentito dal Presidente del Senato ai fini delle intese per quanto attiene alla discussione di disegni di legge presentati al Senato su oggetto identico o strettamente connesso a quello di un progetto già presentato alla Camera dei deputati, art. 51, comma 3°;
- è sentito dal Presidente del Senato ai fini delle intese per la convocazione del Senato in caso di dibattito sulla fiducia al Governo, art. 52, comma 4°;
- è sentito dal Presidente del Senato ai fini delle intese relative ai tempi da riservare, nell'ambito della sessione bimestrale, alle Commissioni bicamerali, art. 53, comma 2°;
- è sentito dal Presidente del Senato ai fini della predisposizione del programma dei lavori del Senato, art. 53, comma 3°, e delle relative modifiche, art. 53, comma 5°;
- presiede il Parlamento in seduta comune, art. 64, comma 1°;
- è sentito dal Presidente del Senato ai fini degli accordi per la convocazione dei senatori per le sedute comuni delle due Camere, art. 64, comma 2°;
- è sentito dal Presidente del Senato ai fini delle intese in ordine alle richieste di parere alla Commissione per le questioni regionali, art. 137, comma 1°;
- è destinatario della comunicazione della decisione del Senato in ordine alla questione di merito relativa ad una legge regionale impugnata per contrasto di interessi, art. 137, comma 3°;
- è destinatario della comunicazione, da parte del Presidente del Senato, delle risoluzioni adottate dalle

- Commissioni del Senato in ordine alle sentenze della Corte costituzionale, art. 139, comma 5°;
- è sentito dal Presidente del Senato ai fini delle intese sul termine da fissare per l'espressione dei pareri parlamentari su atti del Governo, art. 139-*bis*, comma 3°;
- è destinatario della comunicazione, da parte del Presidente del Senato, dei documenti votati dalle Commissioni del Senato in ordine agli atti normativi e ad altri atti di interesse dell'Unione europea, art. 144, comma 2°;

v. anche CAMERA DEI DEPUTATI.

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- riceve la comunicazione della costituzione del Consiglio di Presidenza del Senato, art. 7;
- può richiedere alle Camere una nuova deliberazione su disegni di legge approvati, art. 136 (*v. anche* artt. 35, comma 1°, 36, comma 1°, e 37, comma 1°).

PRESIDENTE DEL SENATO

- elezione, artt. 4 e 6, comma 1°;
- stabilisce la data della votazione per la elezione dei Segretari aggiuntivi, art. 5, comma 2°-*ter*;
- dà notizia al Presidente della Repubblica e alla Camera dei deputati della costituzione del Consiglio di Presidenza del Senato, art. 7;
- attribuzioni in generale, art. 8;
- sostituzione in caso di assenza o di impedimento, art. 9;
- poteri in ordine alle attribuzioni dei Questori, art. 10;
- poteri in ordine alle attribuzioni dei Segretari, art. 11, comma 1°;
- facoltà di chiamare uno o più senatori presenti in Aula ad esercitare le funzioni di Segretario, art. 11, comma 2°;

- presiede il Consiglio di Presidenza, art. 12, comma 1°;
- propone la nomina del Segretario generale, art. 12, comma 1°;
- deferisce le questioni al Consiglio di Presidenza, art. 12, comma 1°;
- indica la convocazione dei senatori per la costituzione dei Gruppi parlamentari, art. 15, comma 1°;
- nomina i componenti della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico, art. 17;
- presiede la Giunta per il Regolamento, art. 18, comma 1°;
- integra i componenti della Giunta per il Regolamento, art. 18, comma 2°;
- sottopone alla Giunta per il Regolamento le questioni interpretative del Regolamento, art. 18, comma 3°;
- facoltà di sostituzione di componenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari: casi, art. 19, comma 2°;
- rinnovo dei componenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari: art. 19, comma 3°;
- poteri in ordine alla formazione delle Commissioni permanenti, art. 21, comma 3°;
- poteri in ordine alla formazione della 14ª Commissione permanente, art. 21, comma 4-bis;
- annuncia al Senato la composizione delle Commissioni permanenti, art. 21, comma 6°;
- poteri in ordine alla formazione di Commissioni speciali, art. 24;
- designa i senatori scrutatori per le elezioni di organi collegiali, art. 25, comma 2°;
- nomina i componenti degli organi collegiali previa delega del Senato, art. 25, comma 5°;
- promuove intese con il Presidente della Camera per la formazione degli organi collegiali bicamerali, art. 26, comma 1°;

- poteri in ordine alla convocazione e alla revoca della convocazione di sedute delle Commissioni, art. 29, commi 1°, 5° e 6°;
- facoltà di richiedere la sospensione delle sedute delle Commissioni, art. 29, comma 8°;
- poteri in ordine alla pubblicità delle sedute delle Commissioni, art. 33, comma 4°;
- assegna i disegni di legge, artt. 34, 35 e 36;
- assegna gli affari alle Commissioni, art. 34, comma 1°;
- invia le relazioni, i documenti e gli atti alle Commissioni, art. 34, commi 1° e 3°;
- decide i conflitti di competenza fra Commissioni, art. 34, commi 4° e 5°;
- facoltà di trasferire disegni di legge dalla sede referente alla sede deliberante o redigente, art. 37;
- richiede i pareri delle Commissioni sui disegni di legge e sugli affari, art. 38;
- potere di fissare un termine ridotto alla Commissione per esprimere il parere, art. 39, comma 1°;
- potere di fissare un termine ridotto alla Commissione per la presentazione della relazione, art. 44, comma 2°;
- poteri in ordine alle indagini conoscitive delle Commissioni, art. 48, commi 1°, 3° e 7°;
- poteri in ordine ai rapporti tra Commissioni e CNEL, art. 49, commi 1°, 3° e 5°;
- sottopone all'Assemblea le risoluzioni votate dalle Commissioni quando ne faccia richiesta il Governo o un terzo dei componenti la Commissione competente, art. 50, comma 3°;
- promuove intese col Presidente della Camera in caso di presentazione di un disegno di legge al Senato su oggetto identico o strettamente connesso a quello di un progetto già presentato alla Camera dei deputati, art. 51, comma 3°;
- convoca il Senato, art. 52;
- competenze e attribuzioni per la predisposizione del programma dei lavori del Senato, art. 53, commi 3° e 5°;

- competenze e attribuzioni per promuovere il coordinamento fra attività delle Commissioni e attività dell'Assemblea, art. 53, comma 6°;
- competenze e attribuzioni per la predisposizione dello schema dei lavori, art. 54;
- è tenuto a riunire, nel corso della settimana in cui viene utilizzato lo schema dei lavori, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi per l'organizzazione dei lavori del Senato nel periodo successivo, art. 54;
- competenza e attribuzioni nella predisposizione del calendario dei lavori del Senato, art. 54, commi 1° e 4°;
- apre e chiude le sedute dell'Assemblea, art. 56, comma 1°;
- poteri in ordine alla inversione degli argomenti all'ordine del giorno, art. 56, comma 3°;
- autorizza i funzionari a prender posto nel banco della Presidenza, art. 58, comma 2°;
- firma il processo verbale, art. 60, comma 4°;
- dà comunicazioni all'Assemblea, art. 61;
- concede i congedi, dandone comunicazione all'Assemblea, art. 62, comma 1°;
- convoca i senatori per le riunioni del Parlamento in seduta comune, art. 64, comma 2°;
- poteri in ordine alle sanzioni disciplinari nei confronti dei senatori, artt. 66 e 67;
- poteri in caso di tumulto in Aula, art. 68;
- poteri di polizia del Senato e delle tribune, articoli 69, 70, 71 e 72;
- poteri in ordine alla verifica ed al computo delle firme dei disegni di legge di iniziativa popolare, art. 74, comma 1°;
- richiede alla Corte dei conti, a domanda di almeno un terzo dei componenti della competente Commissione, la valutazione delle conseguenze finanziarie della conversione di decreti-legge o della emanazione di decreti legislativi, art. 76-*bis*, comma 4°;
- fissa, all'atto del deferimento, i termini per l'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge, art. 78, comma 2°;

- riceve il parere contrario della 1^a Commissione permanente sulla sussistenza dei presupposti costituzionali e dei requisiti di legge richiesti per i decreti-legge in conversione, e sottopone il parere stesso alla deliberazione dell'Assemblea, art. 78, comma 3°;
- sottopone alla deliberazione dell'Assemblea l'anzidetto parere, quando favorevole, a richiesta di almeno un decimo dei componenti del Senato, art. 78, comma 3°;
- adempimenti in relazione alla fissazione di un termine abbreviato per la promulgazione della legge, art. 82;
- poteri in ordine all'armonizzazione dei tempi degli interventi con i termini del calendario, art. 84, comma 1°; e allo svolgimento delle discussioni, art. 84, comma 3°;
- potere di autorizzare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea, art. 84, comma 5°;
- valuta la sussistenza del fatto personale, art. 87, comma 2°;
- poteri in ordine alla costituzione e all'attività della Commissione d'indagine su fatti lesivi dell'onorabilità di un senatore, art. 88, comma 1°;
- può autorizzare l'ampliamento sino a sessanta minuti della durata degli interventi nella discussione generale, limitatamente ad un oratore per Gruppo, art. 89, comma 1°;
- esercita la stessa facoltà nei confronti delle repliche dei relatori e del rappresentante del Governo, dopo la chiusura della discussione generale, art. 89, comma 1°;
- autorizza la consegna ai resoconti di tabelle ed elenchi di cui è stata omessa la lettura in Assemblea, art. 89, comma 4°;
- invita gli oratori ad attenersi all'argomento o ai limiti di tempo della discussione e toglie loro la parola, art. 90;
- poteri in ordine ai richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per la priorità delle discussioni o delle votazioni, art. 92;

- facoltà di ammettere lo svolgimento delle questioni pregiudiziale o sospensiva nel corso della discussione, art. 93, comma 1°;
- facoltà di disporre la votazione di ordini del giorno in sede di esame degli articoli cui si riferiscono, art. 95, comma 6°;
- potere di consentire la trasformazione di un emendamento in ordine del giorno, art. 95, comma 7°;
- decide sull'improponibilità ed inammissibilità di ordini del giorno, emendamenti e proposte, artt. 97, comma 3°, e 100, comma 8°;
- dichiara chiusa la discussione generale e cura gli adempimenti conseguenti alla richiesta di chiusura anticipata, art. 99, commi 1° e 3°;
- può consentire la presentazione di emendamenti fuori dei termini, art. 100, comma 5°;
- può rinviare l'esame di emendamenti proposti dalla Commissione e dal Governo nel corso della seduta, per consentire la presentazione di emendamenti correlati, art. 100, comma 6°;
- può disporre la suddivisione per parti della discussione su singoli articoli, art. 100, comma 9°;
- può decidere l'accantonamento ed il rinvio alla competente Commissione di articoli ed emendamenti, art. 100, comma 11°;
- può modificare l'ordine di votazione degli articoli e degli emendamenti, art. 102, comma 4°;
- può proporre correzioni di forma e modificazioni di coordinamento al testo approvato, art. 103, comma 1°;
- può disporre che, per il coordinamento finale, la votazione finale venga differita, non alla successiva seduta, ma ad una fase successiva della stessa seduta, art. 103, comma 3°;
- dispone l'iscrizione all'ordine del giorno del dibattito sulle comunicazioni del Governo, art. 105;
- dispone a richiesta la verifica del numero legale e può disporre l'accertamento del numero dei presenti, artt. 107, commi 2° e 3°, 108, commi 1°, 4° e 6°, e 118, commi 2° e 3°;

rinvia la seduta o la votazione rispettivamente in caso di mancanza del numero legale o di esito negativo dell'accertamento del numero dei presenti, art. 108, commi 4° e 6°;

proclama il risultato delle votazioni, art. 111;

ha potere di decisione sulla questione incidentale relativa alla ammissibilità della votazione a scrutinio segreto su determinati argomenti, art. 113, commi 5° e 7°;

può disporre che una votazione, anziché per alzata di mano, sia effettuata con procedimento elettronico, art. 114, comma 1°;

ordina la chiusura delle porte di accesso all'Aula prima della controprova di una votazione, art. 114, comma 2°;

adempimenti nel caso di votazione nominale con appello, art. 116, comma 1°;

sospende l'appello nella votazione nominale in caso di divergenza nelle espressioni di voto, art. 116, comma 3°;

poteri in caso di irregolarità delle votazioni, art. 118;

dà preavviso delle votazioni da effettuarsi con procedimento elettronico, art. 119;

decide sulla richiesta di rinvio della discussione in sede di seconda deliberazione di disegni di legge costituzionale, art. 123, comma 3°;

fa menzione, nel messaggio, dell'approvazione con la maggioranza di due terzi di un disegno di legge costituzionale in seconda deliberazione, art. 124, comma 2°;

stabilisce i termini per il parere sul documento di programmazione economico-finanziaria da parte delle Commissioni permanenti, nonché delle osservazioni da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali, art. 125-*bis*, comma 1°;

stabilisce termini abbreviati per la presentazione della relazione della 5^a Commissione sul documento di programmazione economico-finanziaria, art. 125-*bis*, comma 2°;

- stralcia, previ pareri della 5^a Commissione e del Governo, le disposizioni del disegno di legge finanziaria presentato dal Governo al Senato che siano estranee alla materia o di modifica delle norme sulla contabilità generale dello Stato, art. 126, comma 3°;
- comunica, sentiti i medesimi pareri, all'Assemblea le disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria contrastanti con le regole sulla copertura finanziaria, art. 126, comma 4°;
- stralcia, sentito il parere della 5^a Commissione e del Governo, le disposizioni dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica che siano estranee alla materia, art. 126-*bis*, comma 2°-*bis*;
- può dichiarare inammissibili, sentito il parere della 5^a Commissione e del Governo, nel testo dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica proposto dalla Commissione, disposizioni contrastanti con le regole sulla copertura o estranee all'oggetto dei disegni di legge stessi, 126-*bis*, comma 2°-*quater*;
- può ammettere la presentazione in Aula di nuovi emendamenti ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ai bilanci di previsione dello Stato e al disegno di legge finanziaria, art. 126-*bis*, comma 2°-*quinquies* e art. 128, comma 4°;
- invita la Corte dei conti a fornire informazioni, chiarimenti e documenti alle Commissioni, art. 133;
- invita le Commissioni di vigilanza a fornire informazioni, chiarimenti e documenti alle Commissioni, art. 134;
- invia alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari le domande di autorizzazione a procedere, di cui all'articolo 68 della Costituzione, art. 135, comma 1°; di cui all'articolo 96 della Costituzione, art. 135- *bis*;
- nomina, fra i componenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il relatore all'Assemblea sulle domande di autorizzazioni a procedere di cui all'articolo 96 della Costituzione, nei casi di mancata presentazione della relazione scritta da parte della Giunta, art. 135-*bis*, comma 6°;

- adempimenti in relazione alla questione di merito relativa a leggi regionali impugnate per contrasto di interessi, art. 137;
- assegna all'esame delle Commissioni le sentenze della Corte costituzionale e trasmette al Presidente del Consiglio le risoluzioni ad esse relative adottate dalle Commissioni stesse, art. 139, commi 1°, 2° e 5°;
- assegna alle Commissioni (del Senato o bicamerali con sede in Senato) le richieste di parere parlamentare su atti del Governo; ulteriori adempimenti relativi a tale procedura (termini e trasmissione al Governo), art. 139-*bis*, comma 5°;
- facoltà di proroga del termine ordinario di espressione del parere parlamentare, art. 139-*bis*, comma 2°;
- fissa, d'intesa col Presidente della Camera, termini speciali per l'espressione del parere anzidetto, art. 139-*bis*, comma 3°;
- richiede la convocazione delle Commissioni, per pareri aventi carattere di urgenza, nei periodi di aggiornamento dei lavori del Senato, art. 139-*bis*, comma 4°;
- può disporre l'accertamento dell'autenticità della petizione e della qualità di cittadino del proponente, art. 140, comma 1°;
- trasmette al Governo le decisioni delle Commissioni in ordine a petizioni, art. 141, comma 2°;
- assegna all'esame delle Commissioni le risoluzioni del Parlamento europeo e le decisioni di Assemblee internazionali, art. 143;
- riceve dalla Commissione competente la richiesta di parere della 3^a e della 14^a Commissione su risoluzioni del Parlamento europeo o su decisioni di Assemblee internazionali, art. 143, comma 2°;
- riceve dalla 14^a Commissione la richiesta di parere della 1^a e della 3^a Commissione su risoluzioni del Parlamento europeo o su decisioni di Assemblee internazionali, art. 143, comma 3°;
- annuncia all'Assemblea la approvazione di risoluzione di Commissione su atti normativi e altri atti di interesse dell'Unione europea, che trasmette al Governo dandone notizia alla Camera, art. 144, comma 2°;

- invia al Governo, nei casi stabiliti, a richiesta delle Commissioni consultate, le osservazioni e le proposte da detti organi formulate sugli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea, o relativi all'attuazione di norme comunitarie, ovvero su atti normativi o altri atti di interesse dell'Unione europea, art. 144, comma 5°;
- può dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla 14^a Commissione all'Assemblea per il disegno di legge comunitaria quando riguardino materie estranee all'oggetto proprio di tale legge, art. 144-*bis*, comma 4°;
- può ammettere la presentazione in Aula di nuovi emendamenti al disegno di legge comunitaria, art. 144-*bis*, comma 5°;
- trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati, la risoluzione approvata dalla Commissione competente in merito a sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, art. 144-*ter*, comma 4°;
- può dare il consenso alla Commissione che intende invitare componenti della Commissione europea a fornire informazioni, art. 144-*quater*, comma 2°;
- accerta la ricevibilità delle interrogazioni, art. 146;
- dispone lo svolgimento delle interrogazioni orali in Commissione, art. 147;
- stabilisce l'ordine di svolgimento delle interrogazioni, art. 148, comma 2°;
- può togliere la parola all'interrogante in sede di replica, art. 149, comma 2°;
- può rinviare lo svolgimento di interrogazioni, art. 150;
- giudica sull'urgenza delle interrogazioni, art. 151;
- alterna le domande di senatori della maggioranza con quelle di senatori delle opposizioni nello svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, art. 151-*bis*, comma 4°;
- può disporre la trasmissione televisiva diretta in occasione dello svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, art. 151-*bis*, comma 6°;

dispone l'iscrizione, all'ordine del giorno dell'Assemblea, come interrogazione orale, di una interrogazione scritta che non ha ricevuto risposta nei termini stabiliti, art. 153, comma 2°;

accerta la ricevibilità delle interpellanze, art. 154, comma 2°;

determina la data di svolgimento delle interpellanze, art. 155;

accerta la ricevibilità delle mozioni, art. 157, comma 1°;

fissa la seduta supplementare necessaria per consentire la discussione, entro trenta giorni dalla presentazione, di mozione sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Senato, art. 157, comma 3°;

dispone la discussione congiunta di mozioni, interpellanze e interrogazioni, art. 159;

stabilisce il termine per riferire sulle proposte di inchiesta parlamentare sottoscritte da almeno un decimo dei componenti del Senato (decorso inutilmente il quale termine le proposte sono iscritte all'ordine del giorno dell'Assemblea con discussione organizzata), art. 162, comma 2°;

poteri riguardo alle deputazioni del Senato, art. 164;

rapporti con il Segretario generale per quanto attiene agli uffici del Senato, art. 166, comma 1°;

può ammettere la presentazione di emendamenti alle proposte di modifica al Regolamento durante il corso della discussione, art. 167, comma 4°;

v. *anche* PRESIDENZA DEL SENATO.

PRESIDENTE PROVVISORIO DEL SENATO

è il senatore più anziano di età che presiede la prima seduta dopo le elezioni, art. 2, comma 1°;

proclama gli eletti che subentrano agli optanti per la Camera, art. 3, comma 1°;

convoca e integra la Giunta provvisoria per la verifica dei poteri, art. 3, commi 2° e 3°.

PRESIDENTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

riunioni del Consiglio di Presidenza alle quali partecipano i Presidenti dei Gruppi che non abbiano propri componenti nel Consiglio stesso, artt. 12, comma 2°, e 67, comma 3°;
 nomina, art. 15, comma 2°;
 competenza nella predisposizione del programma (dello schema) e del calendario dei lavori, artt. 53, 54 e 55;
 competenze nella organizzazione della discussione dei singoli argomenti iscritti nel calendario dei lavori, art. 55, comma 5°;
 dichiarazione, a nome del Gruppo, di far proprio un disegno di legge, art. 79, comma 1°;
 adesione ad un disegno di legge fatto proprio da altro Gruppo parlamentare, art. 79, comma 2°;
 competenza nella scelta delle materie su cui potranno essere presentate interrogazioni con risposta immediata, art. 151-*bis*, comma 1°;
 facoltà di presentazione di interpellanze con procedimento abbreviato, art. 156-*bis*, comma 1°;

v. *anche* CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI.

PRESIDENTI DI COMMISSIONE E DI GIUNTA

In generale:

elezione, art. 27, commi 1° e 2°;
 convocano le Commissioni, art. 29, comma 1°;
 annunciano la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva, art. 29, comma 3°;
 accertano all'inizio della seduta, nei casi previsti dal Regolamento, la presenza della maggioranza dei componenti delle Commissioni, art. 30, comma 1°;
 dispongono, d'ufficio o su richiesta di un senatore, la verifica del numero legale, art. 30, comma 2°;
 possono disporre l'accertamento del numero dei presenti, prima della votazione di una proposta per la

- cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei componenti della Commissione, art. 30, comma 4°;
- sospendono la seduta in caso di accertata mancanza del numero legale, art. 30, comma 5°;
- ricevono comunicazione scritta dai Gruppi parlamentari della sostituzione di loro rappresentanti in seno alla Commissione, art. 31, comma 2°;
- presidenza delle Commissioni riunite, art. 34, comma 2°;
- poteri consultivi in ordine ai conflitti di competenza fra Commissioni, art. 34, comma 5°;
- ricevono le richieste di rimessione all'Assemblea dei disegni di legge, art. 35, comma 2°;
- richiedono le proroghe per l'espressione dei pareri, art. 39, comma 2°;
- facoltà di esprimere personalmente il parere della Commissione o di delegare un membro della Commissione ad esprimerlo, art. 39, comma 3°;
- fanno l'esposizione preliminare sui disegni di legge o ne danno incarico ad altro senatore (relatore alla Commissione), artt. 41, comma 2°, 42, comma 1°, e 43, comma 1°;
- facoltà di intervento alle sedute del CNEL e delle sue Commissioni, art. 49, comma 4°;
- sono sentiti dal Presidente del Senato in ordine alla predisposizione del programma dei lavori, art. 53, comma 3°, e delle successive modifiche, art. 53, comma 5°;
- sono convocati dal Presidente del Senato per coordinare, in presenza del rappresentante del Governo, l'attività delle Commissioni con quella dell'Assemblea, art. 53, comma 6°;
- facoltà di richiedere la discussione, in Assemblea, di argomenti non iscritti all'ordine del giorno, art. 56, comma 4°;
- facoltà di richiedere la dichiarazione di urgenza per i disegni di legge, art. 77, comma 1°;

rinviano lo svolgimento delle interrogazioni orali in Commissione quando sia trascorso il tempo ad esse destinato, art. 152, comma 4°;

competenze in ordine al bilancio del Senato, art. 165, comma 1°;

in particolare:

Presidente della 5^a Commissione permanente: esprime il parere della Commissione sugli emendamenti presentati in Assemblea, art. 100, comma 7°;

Presidente della 14^a Commissione: è sostituito dal suo Gruppo, nella Commissione di appartenenza, con altro senatore, per la durata della carica, art. 21, comma 4°;

Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari: riferisce oralmente all'Assemblea sulle domande di autorizzazione a procedere di cui all'articolo 68 della Costituzione, nei casi di mancata presentazione della relazione scritta della Giunta, art. 135, comma 10°.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

v. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

PRESIDENZA DEL SENATO

riceve le comunicazioni dei senatori relative alle iscrizioni ai Gruppi parlamentari, art. 14, commi 2° e 3°;
riceve le comunicazioni in ordine alla costituzione ed alle variazioni degli Uffici di Presidenza dei Gruppi parlamentari e l'elenco dei componenti di questi ultimi, art. 15, comma 2°;

riceve le comunicazioni dei Gruppi in ordine alle designazioni dei senatori nelle Commissioni permanenti, art. 21, comma 1°;

comunica ai Gruppi il numero dei posti spettanti a ciascuno in seno agli organi collegiali da formare, art. 25, comma 3°;

banco della Presidenza, art. 58, comma 2°;

riceve i disegni di legge che iniziano il proprio *iter* in Senato, art. 73, comma 1°;

tiene nota dei termini stabiliti per l'efficacia o per l'emanazione di leggi, o la presentazione di disegni di legge, o l'adozione di provvedimenti da parte del Governo, e ne segnala la scadenza, con anticipo di due mesi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Commissione competente per materia, art. 73-*bis*;

riceve le iscrizioni a parlare, art. 84, comma 2°;

riceve la comunicazione dello scambio, fra senatori, nell'ordine di iscrizione a parlare, art. 84, comma 4°;

riceve gli emendamenti, art. 100, comma 3°;

riceve la relazione generale e le relazioni di minoranza sui disegni di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e finanziaria, art. 126, comma 8°;

riceve copia della risposta scritta alle interrogazioni, art. 153, comma 1°;

deve essere informata del trasferimento o invio fuori sede dei membri delle Commissioni di inchiesta, art. 163;

può chiedere che la discussione del bilancio e del conto consuntivo del Senato si svolga in seduta segreta, art. 165, comma 2°;

v. *anche* CONSIGLIO DI PRESIDENZA; PRESIDENTE DEL SENATO.

PRESIDENZE DEI GRUPPI PARLAMENTARI

v. GRUPPI PARLAMENTARI DEL SENATO; e PRESIDENTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI.

PRESIDENZE DELLE COMMISSIONI

v. UFFICI DI PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI.

**PRESUPPOSTI DI NECESSITÀ E URGENZA, RICHIESTI
DALLA COSTITUZIONE E REQUISITI STABILITI DA LEGGE ORDINARIA
PER I DECRETI-LEGGE**

deliberazione sulla sussistenza e suoi effetti, art. 78,
commi 3° e 4°;

v. amplius CONVERSIONE DI DECRETI-LEGGE.

PROCEDIMENTO ELETTRONICO DI VOTAZIONE

adozione per la verifica del numero legale, art. 108,
comma 1°;

adozione per l'accertamento del numero dei presenti,
art. 108, comma 6°;

adozione, per disposizione del Presidente, nelle vota-
zioni che dovrebbero essere effettuate per alzata di
mano, art. 114, comma 1°;

adozione ordinaria per le votazioni di controprova, art.
114, comma 2°;

adozione ordinaria per le votazioni nominali con scru-
tinio simultaneo, art. 115, comma 1°;

relative modalità, art. 115, comma 2°;

adozione ordinaria per la votazione nominale con ap-
pello, art. 116, comma 1°;

relative modalità, art. 116, commi 3° e 4°;

adozione ordinaria per le votazioni a scrutinio segreto,
art. 117, comma 1°;

relative modalità, art. 117, comma 2°;

difettoso funzionamento: segnalazione nel corso della
votazione, art. 110;

casi di irregolarità: rinnovazione della votazione con o
senza procedimento elettronico, art. 118, comma 1°;

procedimenti sostitutivi in caso di mancato o difettoso
funzionamento del dispositivo elettronico di voto:

- verifica del numero legale e accertamento del nu-
mero dei presenti, art. 118, comma 3°;
- controprova delle votazioni per alzata di mano,
art. 118, comma 4°;
- votazione nominale, art. 118, comma 5°;
- scrutinio segreto, art. 118, comma 6°;

- modalità tecniche e istruzioni del Consiglio di Presidenza per l'uso del dispositivo elettronico di voto, art. 118, comma 7°;
- preavviso, con anticipo di venti minuti, di votazioni (qualificate) da effettuarsi con dispositivo elettronico, art. 119, comma 1°;
- esclusione di detto preavviso per le votazioni per alzata di mano, art. 119, comma 1°;
- unicità del preavviso nel corso della stessa seduta, art. 119, comma 2°.

PROCEDURE INFORMATIVE

in generale:

- obbligo di sottoporre alla decisione della Commissione, entro dieci giorni dalla presentazione, la richiesta, formulata da almeno un terzo dei componenti della Commissione, di promuovere le procedure sopramenzionate, art. 48-*bis*;

in specie:

- comunicazioni del Governo e relazioni sullo stato di attuazione di leggi e sull'esecuzione data a ordini del giorno, mozioni e risoluzioni approvate dal Senato, art. 46, commi 1°, 2° e 3°;
- relazione di uno o più senatori, nominati da Commissione, con l'incarico di riferire sullo stato di attuazione di leggi, art. 46, comma 2°;
- udienze informative in relazione a disegni di legge o affari assegnati, art. 47;
- indagini conoscitive, art. 48;
- audizione dei rappresentanti dei proponenti, preliminare all'esame di disegni di legge d'iniziativa popolare e regionale, art. 74, commi 3° e 4°;
- audizioni preliminari all'esame del documento di programmazione economico-finanziaria, art. 125-*bis*, comma 3°;
- acquisizione di elementi informativi da rappresentanti delle istituzioni dell'Unione europea, art. 144-*quater*.

PROCESSO VERBALE DELLE SEDUTE

attribuzioni dei Segretari, art. 11;
 sedute di Commissione, art. 32;
 sedute pubbliche di Assemblea: redazione, approvazione e rettifiche, art. 60, commi 1°, 2° e 3°;
 sedute segrete (di Assemblea), art. 60, comma 4°;
 iscrizione dei richiami all'ordine, art. 66, comma 1°;
 divieto di inserirvi le proteste sulle deliberazioni del Senato, art. 112.

PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DELLE VOTAZIONI

competenza del Presidente, art. 8;
 formula, art. 111;
 votazioni nominali con scrutinio simultaneo, art. 115, comma 2°;
 votazioni nominali con appello, art. 116, comma 4°.

PROGRAMMA DEI LAVORI DEL SENATO

dell'Assemblea:

costituisce la base, unitamente al calendario, della programmazione dei lavori del Senato organizzati per sessioni bimestrali, art. 53, comma 1°;
 criteri ordinari e modi di distribuzione dei lavori della sessione fra Commissioni, Assemblea, Gruppi parlamentari e singoli senatori, art. 53, comma 2°;
 predisposizione del programma, con cadenza bimestrale, sentiti il Presidente della Camera, i Presidenti delle Commissioni e il Governo, a cura del Presidente del Senato che sottopone il progetto alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, art. 53, comma 3°;
 composizione della Conferenza predetta e redazione del programma secondo le priorità indicate dal Governo e le proposte avanzate dai Gruppi e da singoli senatori, con riserva di tempi specifici alle funzioni ispettive e di controllo e con l'inserimento, in ragione di almeno quattro sedute ogni due mesi, a ciò esclusivamente destinate, di disegni di legge e documenti

- presentati dai Gruppi parlamentari delle opposizioni e da questi fatti propri, art. 53, comma 3°;
- modalità di definitiva adozione del programma (approvazione unanime della Conferenza), sua comunicazione all'Assemblea e susseguente eventuale discussione, art. 53, comma 4°;
- mancato accordo della Conferenza sul programma e conseguente adozione dello schema predisposto dal Presidente del Senato sulla base delle indicazioni emerse nella Conferenza, art. 54;
- procedure per le modifiche del programma divenuto definitivo, art. 53, comma 5°;
- applicazione del programma attraverso il calendario dei lavori, art. 55, comma 1°;
- coordinamento dell'attività delle Commissioni in vista dell'attuazione del programma: riunione, promossa a tal fine dal Presidente del Senato, dei Presidenti delle Commissioni, con la partecipazione del Governo, art. 53, comma 6° (v. anche art. 29, comma 2°);
- inserimento, nel calendario, di argomenti non compresi nel programma: per disposizione del Presidente del Senato, art. 55, comma 6° (e art. 157, comma 3°); per deliberazione dell'Assemblea, art. 55, comma 7°;
- inserimento nel programma di disegno di legge ai fini della discussione preliminare dei criteri informativi cui dovrà attenersi la Commissione in sede redigente, art. 36, comma 2°;
- inserimento nel programma dei disegni di legge quando sia scaduto il termine per la presentazione della relazione, art. 44, comma 3° (v. anche comma 4°);

delle Commissioni:

- predisposizione, da parte dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato con i rappresentanti dei Gruppi, art. 29, comma 2°;
- è coordinato con l'attività dell'Assemblea ed è stabilito in modo da dare priorità ai disegni di legge e agli argomenti compresi nel programma dei lavori dell'Assemblea, art. 29, comma 2° (e art. 53, comma 6°);

- argomenti anche non compresi nel programma: iscrizione nell'ordine del giorno, in tempi brevi, su richiesta di almeno un quinto dei componenti della Commissione, art. 29, comma 2°;
- è predisposto in modo da assicurare il tempestivo esame degli atti preparatori della legislazione dell'Unione europea, art. 29, comma 2-*bis*.

PROGRAMMA DI SVILUPPO ECONOMICO

- disegni di legge recanti disposizioni rilevanti ai fini delle direttive e delle previsioni di tale programma: competenza consultiva della 5ª Commissione, art. 40, comma 3°;
- documento di programmazione economico-finanziaria, competenza primaria della 5ª Commissione, art. 125; procedure di esame, art. 125-*bis*;
- v. *amplius* DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA.

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DEL SENATO

- metodo di organizzazione dei lavori del Senato, operante di norma per sessioni bimestrali sulla base di un programma dei lavori (v.) e di calendari (v.), art. 53, comma 1°.

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

- v. DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA; e: PROGRAMMA DI SVILUPPO ECONOMICO.

PROMULGAZIONE DELLE LEGGI

- abbreviazione dei termini, art. 82.

PROPONENTI DI DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa di senatori:

che costituiscono più della metà dei componenti di un gruppo parlamentare, art. 79, comma 1°;
che costituiscono i due terzi dei componenti di una Commissione, art. 80;

d'iniziativa popolare:

audizione innanzi alla Commissione di merito, art. 74, comma 3°;

d'iniziativa regionale:

audizione innanzi alla Commissione di merito, art. 74, comma 4°.

PROPONENTI DI INCHIESTA PARLAMENTARE

pari ad almeno un decimo dei componenti del Senato:
procedura abbreviata di esame della relativa proposta, art. 162, comma 2°.

PROPONIBILITÀ

v. RICEVIBILITÀ.

PROPOSTA DI NON PASSARE ALL'ESAME DEGLI ARTICOLI

presentazione, art. 96, comma 1°;
svolgimento, discussione e deliberazione, art. 96, comma 2°.

PROPOSTE DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL SENATO

v. REGOLAMENTO DEL SENATO.

PROPOSTE E OSSERVAZIONI DI COMMISSIONE O DI GIUNTA

v. OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI COMMISSIONI.

PROPOSTE O RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA DI COMMISSIONI O DI GIUNTE

su materia di competenza, art. 50, comma 1°;

v. *anche*: MATERIE DI COMPETENZA DELLE COMMISSIONI E DELLE GIUNTE; RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA DELLE COMMISSIONI E DELLE GIUNTE.

PROROGA DEI POTERI

del Consiglio di Presidenza, art. 12, comma 3°;

del Senato: convocazione in via straordinaria dell'Assemblea, art. 52, comma 3°.

PROROGA DEI TERMINI PRESCRITTI

per i pareri delle Commissioni, su disegni di legge e affari all'esame di Commissioni, di Giunte o dell'Assemblea, art. 39, comma 2°;

per la presentazione delle relazioni delle Commissioni, art. 44, comma 3°;

per la presentazione della relazione su un disegno di legge quando sia stato richiesto parere del CNEL, art. 49, comma 1°;

per la relazione sulle domande di autorizzazione a procedere di cui all'articolo 68 della Costituzione, art. 135, comma 7°;

per i pareri delle Commissioni su atti del Governo, art. 139-*bis*, comma 2°;

v. *anche* TERMINI.

PROTESTE

sulle deliberazioni del Senato (inammissibilità), art. 112.

PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO DA EMANARE ENTRO TERMINI DETERMINATI

- v. TERMINI DI EFFICACIA O PER LA EMANAZIONE DI LEGGI, O PER LA PRESENTAZIONE DI DISEGNI DI LEGGE O PER LA ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ORGANIZZAZIONE

disegni di legge che attengono alla organizzazione di tale settore: competenza consultiva della 1^a Commissione, art. 40, comma 2°.

PUBBLICITÀ DEI LAVORI

delle sedute di Commissione:

redazione del processo verbale, art. 32;
redazione e pubblicazione dei resoconti stenografici e del riassunto dei lavori, art. 33, commi 1° e 3°;
esclusione della pubblicità anzidetta per le sedute per le quali i senatori sono tenuti al vincolo del segreto, art. 33, comma 2°;
attivazione dell'impianto audiovisivo interno: a richiesta, art. 33, comma 4°; per le sedi deliberante e redigente, art. 33, comma 5°;
nello svolgimento delle indagini conoscitive, art. 48, comma 6°;
nell'esame dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria, art. 126, comma 5°;
nello svolgimento delle interrogazioni orali, art. 152, comma 6°;

delle sedute dell'Assemblea:

in generale (e casi di esclusione), art. 57 e art. 165, comma 2°;
processo verbale, art. 60, comma 4°;

redazione e pubblicazione dei resoconti stenografico e sommario, art. 60, comma 5°;

trasmissione televisiva in occasione dello svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata di particolare importanza o con la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri, art. 151-*bis*, comma 6°;

v. *anche* SEDUTE SEGRETE.

PUBBLICO

ammissione a seguire lo svolgimento della seduta di Commissione (con esclusione delle sedi referente e consultiva), in separati locali, attraverso impianti audiovisivi, art. 33, commi 4° e 5°;

ammissione nelle apposite tribune, per seguire i lavori dell'Assemblea, art. 70, comma 2°.

Q

QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI E DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA

v. COPERTURA FINANZIARIA; e: RELAZIONE TECNICA SULLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI E DELLA RELATIVA COPERTURA.

QUESTION TIME

v. INTERROGAZIONI, A RISPOSTA IMMEDIATA.

QUESTIONE DI FIDUCIA

materie sulle quali non può essere posta, art. 161, comma 4°.

QUESTIONE INCIDENTALE

in generale:

effetti della natura incidentale di una questione: precedenza sulla questione principale, art. 92, comma 1° e art. 93, comma 2°;

deroga al divieto di parlare più di una volta nel corso della stessa discussione, art. 86;

in particolare:

sulla ammissibilità di votazione a scrutinio segreto: procedure per la relativa decisione, art. 113, commi 5° e 7°.

QUESTIONI (IN GENERALE)

sono poste dal Presidente, art. 8.

QUESTIONI PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

in generale:

definizione; termini per presentare la relativa proposta, art. 93, comma 1°;

carattere incidentale, art. 93, comma 2°;

concorso di più proposte: discussione e votazione, art. 93, commi 3°, 5° e 6°;

discussione e votazione, art. 93, commi 4°, 5° e 6°;

inammissibilità nei confronti di articoli ed emendamenti, art. 93, comma 7°;

applicabilità delle norme dell'articolo 93 del Regolamento alla discussione delle proposte di richiesta del parere del CNEL da parte dell'Assemblea, art. 98, comma 1°;

applicabilità delle norme dell'articolo 93 del Regolamento alla discussione delle proposte di stralcio, art. 101, comma 2°;

inammissibilità in sede di seconda deliberazione dei disegni di legge costituzionale, art. 123, comma 3°;

in Commissione:

- in sede redigente, art. 42, comma 3°;
- in sede referente, art. 43, comma 3°.

QUESTORI

- elezione, art. 5;
- attribuzioni, art. 10 (*v. anche* art. 8);
- curano l'esecuzione dell'ordine di allontanamento del senatore nei cui confronti il Presidente abbia disposto l'esclusione dall'Aula, art. 67, comma 2°;
- poteri di polizia del Senato, art. 69, comma 2°;
- propongono le norme per l'ammissione del pubblico alle tribune, art. 70, comma 2°;
- predispongono il progetto di bilancio e il conto consuntivo del Senato, art. 165, comma 1°.

QUORUM

- numero minimo dei componenti della Giunta provvisoria per la verifica dei poteri, art. 3, comma 3°;
- per l'elezione del Presidente del Senato, art. 4;
- per la elezione degli altri componenti del Consiglio di Presidenza, art. 5, comma 2°;
- numero minimo degli scrutatori per la validità delle operazioni di scrutinio relative all'elezione dei componenti della Presidenza, art. 6, comma 2°;
- per la costituzione di un Gruppo parlamentare, art. 14, commi 4° e 5°;
- per l'adozione del Regolamento della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, art. 19, comma 6°;
- per la elezione dei componenti di organi collegiali, art. 25, comma 1°;
- per la elezione dei Presidenti e degli altri componenti degli Uffici di Presidenza delle Commissioni, art. 27, comma 2°;
- per l'inserimento, all'ordine del giorno di Commissione, di argomenti anche non compresi nel programma dei lavori, art. 29, comma 2°;

- per la richiesta di convocazione delle Commissioni nei periodi di aggiornamento dei lavori, art. 29, comma 7°;
- per la richiesta di sospensione delle sedute delle Commissioni in sede deliberante o redigente, art. 29, comma 8°;
- per la validità delle sedute delle Commissioni, nei casi previsti dal Regolamento, art. 30, comma 1°;
- per la validità delle deliberazioni nelle sedute delle Commissioni, art. 30, comma 3°;
- per la richiesta di rimessione all'Assemblea di disegni di legge assegnati in sede deliberante, art. 35, comma 2°;
- per la richiesta di discutere in Assemblea i criteri informativi cui deve attenersi la Commissione in sede redigente, art. 36, comma 2°;
- per la richiesta di rimessione all'Assemblea di disegni di legge assegnati in sede redigente, art. 36, comma 3°;
- per la richiesta di trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede deliberante o redigente, art. 37, comma 1°;
- per la proposta, nelle Commissioni in sede deliberante o redigente, delle richieste che in Assemblea debbono essere avanzate da almeno otto senatori, art. 41, comma 1° e art. 42, comma 1°;
- per la richiesta di votazione nominale o a scrutinio segreto in Commissione in sede deliberante o redigente, art. 41, comma 1°, e art. 42, comma 1°;
- per sottoporre alla decisione della Commissione, entro dieci giorni dalla presentazione, proposte di procedure informative, art. 48-bis;
- per la richiesta di rimessione all'Assemblea delle risoluzioni adottate dalle Commissioni, art. 50, comma 3°;
- per la richiesta di inserimento nel calendario dei lavori di nuovi argomenti, art. 55, comma 7°;
- per la proposta di inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, art. 56, comma 3°;
- per la proposta di discutere o votare (in Assemblea) su argomenti non iscritti all'ordine del giorno e per la relativa deliberazione, art. 56, comma 4°;

- per la richiesta della seduta segreta: in generale, art. 57; in sede di discussione del bilancio del Senato, art. 165, comma 2°;
- perché il Presidente del Senato richieda alla Corte dei conti la valutazione delle conseguenze finanziarie della conversione in legge di decreti-legge o della emanazione di decreti legislativi, art. 76-*bis*, comma 4°;
- per la richiesta di dichiarazione d'urgenza per i disegni di legge, art. 77, comma 1°;
- per la richiesta al Presidente del Senato che il parere favorevole della 1^a Commissione sulla sussistenza dei presupposti costituzionali e dei requisiti di legge dei decreti-legge in conversione, venga sottoposto alla deliberazione dell'Assemblea, art. 78, comma 3°;
- perché un disegno di legge possa essere fatto proprio da un Gruppo parlamentare, art. 79, comma 1°;
- per le iniziative legislative consequenziali ad un dibattito in Commissione, presentate da parte dei componenti la Commissione stessa, art. 80;
- per la richiesta di dichiarazione d'urgenza per disegni di legge già approvati dal Senato nella precedente legislatura, art. 81, comma 1°;
- per la dichiarazione d'urgenza ai fini della promulgazione della legge, art. 82;
- per la richiesta di riapertura della discussione su ulteriori dichiarazioni del Governo, art. 99, comma 2°;
- per la richiesta di chiusura anticipata della discussione generale, art. 99, comma 3°, e degli articoli, art. 100, comma 12°;
- per la presentazione di emendamenti, almeno un'ora prima della seduta di discussione dell'articolo cui si riferiscono, art. 100, comma 4°;
- per la presentazione, durante la seduta, di emendamenti, correlati ad altri emendamenti, art. 100, comma 5°;
- per la richiesta di apertura di un dibattito sulle comunicazioni del Governo, art. 105;
- per le deliberazioni del Senato in generale, art. 107, comma 1°;

- per la richiesta di verificaione del numero legale: dell'Assemblea, art. 107, comma 2°; delle Commissioni, art. 30, comma 2°;
- numero massimo dei senatori in congedo scomputabili dal numero legale, art. 108, comma 2°;
- numero massimo di componenti di un Gruppo ammessi a dichiarazioni di voto dissenzienti, art. 109, comma 2°;
- per le richieste di votazione nominale e di votazione a scrutinio segreto, art. 113, comma 2°;
- per la richiesta di votazione nominale con appello, art. 116, comma 1°;
- per la seconda deliberazione dei disegni di legge costituzionale, art. 124, commi 1° e 2°;
- per la ripresentazione in Assemblea degli ordini del giorno, respinti in Commissione, sui bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria, art. 127, comma 2°;
- per la validità delle riunioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in sede di esame delle autorizzazioni a procedere, artt. 135, comma 3° e 135-bis, comma 11°;
- per la presentazione, in Assemblea, di ordini del giorno in difformità dalle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sulle domande di autorizzazione a procedere di cui all'articolo 96 della Costituzione, art. 135-bis, comma 7°;
- per il diniego di autorizzazione a procedere relativa ai reati (ministeriali) di cui all'articolo 96 della Costituzione, art. 135-bis, comma 8°;
- per la richiesta di discussione in seno alla 14^a Commissione di affari e relazioni concernenti l'Unione europea, art. 142, comma 1°;
- per la presentazione di interpellanze con procedimento abbreviato, art. 156-bis, comma 2°;
- per la presentazione delle mozioni, art. 157, comma 1°;
- per la presentazione di mozioni a procedimento abbreviato, art. 157, comma 3°;
- per la presentazione di mozione di sfiducia, art. 161, comma 2°;

per la presentazione di proposte di inchiesta parlamentare a procedimento abbreviato, art. 162, comma 2°;
per l'adozione del Regolamento del Senato, art. 167, comma 1°;
per le modificazioni al Regolamento del Senato, art. 167, commi 5° e 6°;
per singole norme stralciate (ai fini della loro immediata entrata in vigore) da un complesso organico di modifiche al Regolamento del Senato, art. 167, comma 6°.

R

RAPPORTI CIVILI E ETICO-SOCIALI

disciplinati dagli articoli da 13 a 22 e 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32, secondo comma, della Costituzione: ammissibilità di votazione a scrutinio segreto per le deliberazioni in materia, art. 113, comma 4°.

RAPPORTI DELLE COMMISSIONI

sulla tabella di competenza dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria, art. 126, commi 6° e 7°;
sulle relazioni e i rilievi della Corte dei conti in merito alla gestione degli enti sovvenzionati dallo Stato, art. 131, commi 3° e 6°.

RAPPORTI DI MINORANZA

sulle tabelle, di competenza delle Commissioni, dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria, art. 126, commi 6° e 7°.

RATIFICA DEI TRATTATI INTERNAZIONALI

v. TRATTATI INTERNAZIONALI.

REATI (MINISTERIALI) DI CUI ALL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

- v. AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE DI CUI ALL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE.

REGIONI

disegni di legge recanti disposizioni nelle materie di competenza legislativa regionale o che riguardano l'attività legislativa o amministrativa delle regioni: deferimento, per il parere, alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, art. 40, comma 9°; documento di programmazione economico-finanziaria: deferimento, per osservazioni, alla predetta Commissione parlamentare, art. 125-*bis*, comma 1°; leggi regionali contrastanti con gli interessi nazionali o regionali, art. 137; voti delle Regioni, art. 138.

REGISTRAZIONI CON RISERVA

- v. DECRETI REGISTRATI CON RISERVA DALLA CORTE DEI CONTI.

REGOLAMENTI INTERNI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

stabiliscono procedure di partecipazione che consentano ai singoli senatori di esprimere orientamenti e presentare proposte sulle materie in programma o all'ordine del giorno del Senato, art. 53, comma 7°.

REGOLAMENTI INTERNI DELL'AMMINISTRAZIONE DEL SENATO

artt. 10, 12, comma 1°, e 166, comma 2°.

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA

approvazione, art. 12, comma 1°;
proposta, art. 20.

REGOLAMENTO DELL'ARCHIVIO STORICO

approvazione, art. 12, comma 1°;
proposta, art. 20.

REGOLAMENTO DEL SENATO

osservanza: poteri del Presidente, art. 8;
iniziativa ed esame da parte della Giunta per il Regolamento delle proposte di modificazione, art. 18, comma 3°;
parere su questioni interpretative, art. 18, comma 3°;
applicabilità agli organi collegiali bicamerali che hanno sede in Senato, art. 26, comma 2°;
richiami al Regolamento, artt. 92 e 110;
approvazione del Regolamento e delle sue modificazioni, art. 167, commi 1°, 5° e 6°;
proposte di modifica, artt. 18, comma 3°, e 167, commi 2° e 3°;
emendamenti sulle proposte di modifica, art. 167, comma 4°;
ammissibilità della votazione a scrutinio segreto sulle proposte di modifica, art. 113, comma 4°;
inammissibilità della questione di fiducia sulle proposte di modifica, art. 161, comma 4°;
pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, art. 167, comma 7°;
entrata in vigore, Disposizioni finali.

REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DEI POTERI

proposta e approvazione, art. 19, comma 6°.

REIEZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE

effetti: per i disegni di legge ordinaria, art. 76; per i disegni di legge costituzionale, art. 124, comma 3°;
pronuncia di non sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 77, secondo comma, della Costituzione e dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, per i disegni di legge di conversione di decreto-legge: ef-

fetto di reiezione del disegno di legge, art. 78, comma 4°.

RELATORE ALLA COMMISSIONE (O ALLA GIUNTA)

su disegni di legge in generale:

è designato dal Presidente della Commissione: in sede deliberante, art. 41, comma 2°; in sede redigente, art. 42, comma 1°; in sede referente, art. 43, comma 1°;

sullo disegno di legge comunitaria:

nomina di relatori delle singole Commissioni, art. 144-bis, comma 2°;

sullo stato di attuazione di leggi:

uno o più relatori possono essere nominati per riferire alla Commissione entro termine assegnato, art. 46, comma 2°;

su petizioni non abbinate a disegno di legge:

un relatore è nominato previamente all'esame della petizione, art. 141, comma 2°.

RELATORE (DI COMMISSIONE O GIUNTA) ALL'ASSEMBLEA

su disegno di legge:

nomina a conclusione dell'approvazione degli articoli in sede redigente art. 42, comma 4° (e art. 103, comma 6°);

nomina in esito all'esame in sede referente, art. 43, comma 4° (e art. 103, comma 6°);

termini assegnati al relatore per la presentazione della relazione, artt. 43, comma 4°, e 126, comma 8°;

facoltà di integrare oralmente, in Assemblea, la relazione scritta, art. 43, comma 7°;

intervento nella discussione di disegni di legge già approvati dal Senato nella precedente legislatura e dichiarati urgenti, art. 81, comma 3°;

intervento di replica a conclusione della discussione generale, art. 99, commi 1° e 4°;

facoltà del Presidente del Senato di ampliare fino a sessanta minuti la durata di tale replica, art. 89, comma 1°;
 parere sugli ordini del giorno, art. 95, comma 4°;
 parere sugli emendamenti, art. 100, commi 9° e 12°;
 facoltà degli estensori dei rapporti delle Commissioni sui bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria di partecipare alle sedute della 5ª Commissione permanente, art. 126, comma 6°;
 replica in sede di discussione generale sui disegni di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e finanziaria, art. 129, comma 1°;
 parere sugli emendamenti e sugli ordini del giorno relativi ai disegni di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e finanziaria, art. 129, comma 5°;

su autorizzazione a procedere di cui all'articolo 96 della Costituzione:

è nominato dal Presidente del Senato in caso di mancata presentazione di relazione da parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, art. 135-bis, comma 6°.

RELATORE DI MINORANZA

in generale, art. 43, comma 6°;
 sul documento di programmazione economico-finanziaria, art. 125-bis, comma 2°;
 sulle tabelle dei bilanci di previsione dello Stato e sulla parte, di singola Commissione, di competenza del disegno di legge finanziaria (rapporti di minoranza), art. 126, comma 6°;
 sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria, art. 126, comma 8°;
 sulle domande di autorizzazione a procedere: di cui all'articolo 68 della Costituzione, art. 135, comma 9°;
 di cui all'articolo 96 della Costituzione, art. 135-bis, comma 3°;
 facoltà di integrare oralmente, in Assemblea, la relazione scritta, art. 43, comma 7°;

interventi di replica a conclusione della discussione generale, art. 99, commi 1° e 4°;

facoltà del Presidente del Senato di ampliare fino a sessanta minuti la durata di tale replica, art. 89, comma 1°;

delle singole Commissioni sul disegno di legge comunitaria, art. 144-*bis*, comma 2°.

RELAZIONE A COMMISSIONE

su disegni di legge in generale:

in sede deliberante, art. 41, comma 2°;

in sede redigente, art. 42, comma 1°;

in sede referente, art. 43, commi 1° e 3°-*bis*;

sul disegno di legge comunitaria:

relazioni delle Commissioni alla 14^a Commissione sulle parti di propria competenza; relazioni di minoranza, art. 144-*bis*, comma 2°;

facoltà delle Commissioni di nominare uno o più relatori perché riferiscano in ordine allo stato di attuazione di leggi, art. 46, comma 2°;

sullo stato di attuazione di leggi:

facoltà delle Commissioni di nominare uno o più relatori perché riferiscano in ordine allo stato di attuazione di leggi, art. 46, comma 2°;

la richiesta della nomina di uno o più relatori ai fini anzidetti è sottoposta alla Commissione entro dieci giorni dalla presentazione, art. 48-*bis*;

su petizioni non abbinate a disegno di legge:

previa all'esame della petizione, art. 141, comma 2°.

RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA DELLE COMMISSIONI E DELLE GIUNTE

IN GENERALE:

su disegni di legge:

- allegazione dei pareri su richiesta della Commissione consultata, art. 39, comma 4°, nonché dei pareri obbligatori, art. 40, commi 7° e 9°, e dei pareri del CNEL, art. 49, comma 2°;
- obbligo di motivare il mancato recepimento di pareri obbligatori, art. 40, comma 7°;
- su disegni di legge assegnati in sede redigente, art. 42, comma 4°;
- sulle questioni pregiudiziali o sospensive proposte in Commissione in sede redigente o referente, art. 42, comma 3°; art. 43, comma 3°;
- incarico di redazione e presentazione della relazione della Commissione, art. 43, comma 4°;
- integrazione orale, in Assemblea, della relazione scritta: ammissibilità, art. 43, comma 7°;
- termini per la presentazione; proroga; effetti della scadenza, art. 44, commi 1°, 2° e 3°;
- stampa e distribuzione, art. 44, comma 5°;
- computo dei termini per la presentazione, art. 45;
- adozione di relazioni già presentate dalle Commissioni nella precedente legislatura, art. 81, comma 5°;
- sulle proposte di coordinamento finale, art. 103, comma 4°;

orali:

- su argomenti posti in discussione con procedura urgentissima, art. 56, comma 4°;
- nel caso di urgenza, art. 77, comma 2°;
- su disegni di legge cui abbiano aderito tutti i Gruppi parlamentari, art. 79, comma 2°;
- su disegni di legge di iniziativa dei due terzi dei componenti la Commissione, art. 80;
- su disegni di legge approvati dal Senato nella precedente legislatura e sottoposti a procedura abbreviata, art. 81, comma 3°;

del Presidente della Giunta delle autorizzazioni a procedere e delle immunità parlamentari, sulle domande di autorizzazione a procedere di cui all'articolo 68 della Costituzione, nei casi in cui non sia stata presentata nei termini la relazione scritta della Giunta, art. 135, comma 10°;

del componente della Giunta predetta, nominato dal Presidente del Senato, sulle domande di autorizzazione a procedere di cui all'articolo 96 della Costituzione, nei casi in cui non sia stata presentata nei termini la relazione scritta della Giunta stessa, art. 135-bis, comma 6°;

della Giunta predetta, sulle domande di autorizzazione relative a misure limitative nei riguardi degli inquisiti ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, art. 135-bis, comma 10°;

su materie di competenza delle Commissioni e su singoli affari:

presentate dalla Commissione su loro autonomo impulso, art. 50, comma 1°;

su risoluzioni adottate dalle Commissioni e rimesse alla deliberazione dell'Assemblea, art. 50, comma 3°.

IN PARTICOLARE:

sull'indagine, compiuta da apposita Commissione, relativa a fatti lesivi dell'onorabilità di un senatore:

stampa, art. 88, comma 2°;

sul documento di programmazione economico-finanziaria:
art. 125-bis, comma 2°;

sui disegni di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e finanziaria:

relazione generale della 5^a Commissione, art. 126, comma 8°;

allegazione dei rapporti delle Commissioni, art. 126, comma 7°;

allegazione degli ordini del giorno accolti o approvati in Commissione, art. 127, comma 2°;

menzione degli emendamenti proposti dalle altre Commissioni e respinti dalla 5^a Commissione, art. 128, comma 2°;

sul rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato:
della 5^a Commissione, art. 130;

sugli enti sovvenzionati dallo Stato:
della 5^a Commissione, art. 131, comma 4°;

sulle domande di autorizzazione a procedere di cui all'articolo 68 della Costituzione:
della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, art. 135, commi 7° e 8°;
relazioni di minoranza, art. 135, comma 9°;

sulle domande di autorizzazione a procedere di cui all'articolo 96 della Costituzione:
della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, art. 135-bis, commi 3° e seguenti;
relazioni di minoranza, art. 135-bis, comma 3°;

sulle autorizzazioni relative a misure limitative nei riguardi di inquisiti ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione:
della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, art. 135-bis, comma 10°;

in materia di elezioni contestate, ineleggibilità originaria o sopravvenuta, incompatibilità:
della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, art. 135-ter;

su questioni di merito relative a legge regionale impugnata per contrasto di interessi:
art. 137, comma 2°;

sui voti delle Regioni:
art. 138, comma 1°;

su affari e relazioni del Governo riguardanti l'Unione europea:

della 14^a Commissione permanente, art. 142, commi 2° e 3°;

sul disegno di legge comunitaria:

relazione generale della 14^a Commissione alla quale sono allegate le relazioni delle altre Commissioni, art. 144-bis, comma 3°;

sulla relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea:

relazione generale della 14^a Commissione, alla quale sono allegati i pareri delle altre Commissioni, art. 144-bis, comma 3°;

sulle proposte di modifica al Regolamento:

della Giunta per il Regolamento, art. 167, comma 3°;

v. anche ESPOSIZIONE PRELIMINARE (DEL RELATORE).

RELAZIONE DI MINORANZA (ALL'ASSEMBLEA)

a conclusione dell'esame di disegno di legge in sede referente, art. 43, comma 6°;

sul documento di programmazione economico-finanziaria, art. 125-bis, comma 2°;

sui disegni di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e finanziaria, art. 126, commi 6° e 8°;

sulle domande di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, art. 135, comma 9°;

sulle domande di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, art. 135-bis, comma 3°;

sul disegno di legge comunitaria, art. 144-bis, comma 2°.

RELAZIONE SUL BILANCIO DEL SENATO

- dei Questori al Consiglio di Presidenza, art. 165, comma 1°;
- del Presidente della 5^a Commissione permanente all'Assemblea, art. 165, comma 1°.

RELAZIONE TECNICA SULLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI E DELLA RELATIVA COPERTURA

- a corredo dei disegni di legge d'iniziativa governativa, regionale o del CNEL nonché degli schemi di decreto legislativo recanti nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate (in mancanza, detti disegni di legge non vengono deferiti alle competenti Commissioni), art. 76-*bis*, comma 1°;
- a corredo degli emendamenti d'iniziativa governativa recanti oneri finanziari (in mancanza, detti emendamenti risultano improponibili), art. 76-*bis*, comma 2°;
- può essere chiesta al Governo, dalle Commissioni, per i disegni di legge di iniziativa popolare o parlamentare e per gli emendamenti parlamentari, art. 76-*bis*, comma 3°;
- ove acquisita dalle Commissioni sui disegni di legge d'iniziativa popolare e parlamentare e sugli emendamenti parlamentari, deve essere trasmessa alla 5^a Commissione ai fini dell'espressione del parere di sua competenza, art. 40, comma 12°.

RELAZIONI DEL GOVERNO

in generale:

- a Commissione, sull'esecuzione di leggi e sull'attuazione di ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, art. 46, comma 2°;
- la richiesta che tali relazioni vengano prodotte è sottoposta alla decisione della Commissione entro dieci giorni dalla presentazione, art. 48-*bis*;

in particolare:

- sull'Unione europea, art. 23, comma 3°, e art. 142, commi 2° e 3°;
- in materia economica, art. 125;
- sulle procedure comunitarie di approvazione di progetti di atti normativi, art. 144, comma 1°;
- sullo stato di conformità, delle norme vigenti nell'ordinamento interno, alle prescrizioni contenute nella normativa comunitaria, art. 144, comma 1°;
- sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, art. 144-*bis*, commi 1°, 2°, 3°, 6° e 7°.

RELAZIONI E RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI

v. CORTE DEI CONTI.

RENDICONTO GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

- invio alla 5^a Commissione permanente, art. 125;
- esame in Commissione e discussione in Assemblea, art. 130 (*v. anche* artt. 35, comma 1°, 36, comma 1°, e 37, comma 1°);
- inammissibilità di votazione per scrutinio segreto, art. 113, comma 6°;
- votazione finale nominale con scrutinio simultaneo, art. 120, comma 3°.

REPLICA

- dei relatori e del rappresentante del Governo, a conclusione della discussione generale, art. 99, commi 1° e 4°;
- facoltà di ampliamento delle predette repliche fino a sessanta minuti, art. 89, comma 1°;
- dell'interrogante, art. 149;
- del rappresentante del Governo e degli interroganti nello svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, art. 151-*bis*, comma 5°;
- dell'interpellante, art. 156, comma 2°;

ordine delle repliche in caso di svolgimento congiunto di interrogazioni ed interpellanze, art. 156, comma 3°;
 nelle interpellanze con procedimento abbreviato, art. 156-*bis*, comma 4°;
 ordine delle repliche in caso di discussione congiunta di mozioni, interpellanze ed interrogazioni, art. 159.

RESOCONTI DELLE SEDUTE

attribuzioni dei Segretari, art. 11;
 delle sedute delle Commissioni, art. 33, commi 1° e 2°;
 delle sedute delle Commissioni per lo svolgimento di indagini conoscitive, art. 48, comma 6°;
 dell'Assemblea, art. 60, comma 5°;
 pubblicazione, in allegato ai discorsi, delle tabelle e degli elenchi di cui è stata omessa la lettura in Assemblea, art. 89, comma 2°;
 divieto di registrare le proteste sulle deliberazioni del Senato, art. 112;
 pubblicazione dell'elenco dei senatori votanti nelle votazioni nominali a scrutinio simultaneo o per appello, con l'indicazione del voto da ciascuno espresso, artt. 115, comma 2°, e 116, comma 4°;
 pubblicazione dell'elenco dei senatori che hanno partecipato alla votazione a scrutinio segreto, art. 117, comma 2°;
 delle sedute delle Commissioni riservate all'esame dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria, art. 126, comma 5°;
 pubblicazione delle interrogazioni, art. 146;
 delle sedute delle Commissioni dedicate allo svolgimento delle interrogazioni orali, art. 152, comma 6°;
 pubblicazione delle risposte scritte alle interrogazioni, art. 153, comma 3°;
 pubblicazione delle interpellanze, art. 154, comma 2°;
 pubblicazione delle mozioni, art. 157, comma 1°.

RIAPERTURA DELLA DISCUSSIONE

art. 99, comma 2°.

RICEVIBILITÀ

competenza del Presidente a giudicare della ricevibilità dei testi, artt. 8 e 97, comma 3°;

improponibilità di mozioni e risoluzioni relative alle conclusioni di Commissioni d'indagine su fatti lesivi della onorabilità di senatori, art. 88, comma 1°;

casi di improponibilità e inammissibilità di ordini del giorno, emendamenti e proposte, art. 97, commi 1° e 2°;

di emendamenti presentati lo stesso giorno della discussione o a discussione iniziata, art. 100, commi 4° e 5°;

inammissibilità di emendamenti privi di reale portata modificativa, art. 100, comma 8°;

improponibilità di emendamenti recanti oneri finanziari, d'iniziativa governativa, non corredati della relazione tecnica, art. 76-*bis*, comma 2°;

di emendamenti su disegni di legge approvati dal Senato e modificati dalla Camera, art. 104;

improponibilità di emendamenti ed ordini del giorno ai disegni di legge costituzionale in sede di seconda deliberazione, art. 123, comma 3°;

di emendamenti alla risoluzione, accettata dal Governo, a conclusione della discussione in Assemblea, del documento di programmazione economico-finanziaria, art. 125-*bis*, comma 4°;

inammissibilità di emendamenti ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica recanti disposizioni estranee al loro oggetto o in contrasto con le regole sulla copertura finanziaria, 126-*bis*, comma 2°-*ter*;

inammissibilità, nel testo dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica proposto dalla Commissione, di disposizioni contrastanti con le regole sulla copertura finanziaria o estranee all'oggetto

- dei disegni di legge stessi, art. 126-*bis*, comma 2°-*quater*;
- di ordini del giorno sui bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria, art. 127;
- di emendamenti ai disegni di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e finanziaria, art. 128;
- inammissibilità di emendamenti al disegno di legge comunitaria e di disposizioni del testo proposto dalla Commissione che riguardino materie estranee all'oggetto proposto di tale legge, art. 144-*bis*, comma 4°;
- di emendamenti al disegno di legge comunitaria, art. 144-*bis*, commi 4° e 5°;
- di emendamenti alla risoluzione, accettata dal Governo, a conclusione dell'esame della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, art. 144-*bis*, comma 7°;
- delle interrogazioni, art. 146;
- delle interpellanze, art. 154, comma 2°;
- delle mozioni, art. 157, comma 1°;
- di emendamenti sulle proposte di modifica al Regolamento del Senato, art. 167, comma 4°.

RICHIAMI AL REGOLAMENTO, PER L'ORDINE DEL GIORNO, PER L'ORDINE DELLE DISCUSSIONI O DELLE VOTAZIONI

- precedenza sulla questione principale, art. 92, comma 1°;
- interventi, art. 92, comma 2°;
- votazione, art. 92, comma 3°;
- richiamo al Regolamento nel corso della votazione, art. 110.

RICHIAMO ALL'ORDINE DI UN SENATORE

- richiamo ed eventuale iscrizione nel processo verbale, art. 66, comma 1°;
- spiegazioni del senatore richiamato ed eventuale revoca del richiamo, art. 66, comma 2°.

RICHIAMO DI UN ORATORE

- all'argomento o ai limiti di tempo stabiliti, art. 90;
- al limite di tempo concesso per la replica sulle interrogazioni orali, art. 149, comma 2°; art. 159;
- al limite di tempo concesso per la replica sulle interpellanze, art. 156, comma 2°, e art. 159.

RIESAME

- di disegni di legge modificati dalla Camera dei deputati, art. 104; *idem* per i disegni di legge costituzionale, art. 121, comma 3° (v. *anche* art. 122, comma 1°);
- di disegni di legge rinviati alle Camere dal Presidente della Repubblica, art. 136 (v. *anche* articoli 35, comma 1°, 36, comma 1°; 37, comma 1°).

RIMESIONE ALL'ASSEMBLEA

- di disegni di legge assegnati alle Commissioni in sede deliberante, art. 35, comma 2°;
- di disegni di legge assegnati alle Commissioni in sede redigente, art. 36, comma 3°;
- di disegni di legge in materia costituzionale o attinenti alla organizzazione della Pubblica amministrazione, ovvero recanti oneri finanziari, nel caso di mancata ottemperanza al parere contrario della 1ª o della 5ª Commissione permanente, art. 40, commi 5° e 6°;
- di risoluzioni votate dalle Commissioni, art. 50, comma 3°.

RINNOVAZIONE DI VOTAZIONE IRREGOLARE

- art. 118, comma 1°.

RINVIO

della discussione:

- di disegni di legge esaminati in sede referente, art. 43, comma 3°;
- divieto della interruzione di un discorso e del rinvio ad altra seduta della sua continuazione, art. 91;
- in seguito all'approvazione della questione sospensiva, art. 93, comma 6°;
- di articoli e dei relativi emendamenti, art. 100, commi 10° e 11°;

delle sedute:

- per mancanza del numero legale: in Assemblea, art. 108, comma 4°; in Commissione, art. 30, comma 5°;

della votazione:

- finale di un disegno di legge per correzioni di forma e di coordinamento, art. 103, commi 2°, 3° e 6°;
- per il conferimento dell'incarico di relatore, ai medesimi fini, art. 103, comma 6°;
- in seguito ad esito negativo dell'accertamento del numero dei presenti, art. 108, comma 6°;
- in sede di seconda deliberazione di disegni di legge costituzionale, art. 123, comma 3°;

dello svolgimento di interrogazioni:

- in Assemblea, art. 150; in Commissione, art. 152, comma 4°.

RISOLUZIONI

modalità di esame:

- adozione da parte delle Commissioni, art. 50, comma 2°;
- rimessione all'Assemblea delle risoluzioni adottate dalle Commissioni, art. 50, comma 3°;
- improponibilità di risoluzioni aventi per oggetto le conclusioni di una Commissione d'indagine su fatti lesivi dell'onorabilità di senatore, art. 88;

- proposte in Assemblea in occasione di dibattiti su comunicazioni del Governo, art. 105;
- proposte in Assemblea sul documento di programmazione economico-finanziaria: priorità, nella votazione, alla risoluzione accettata dal Governo, art. 125-*bis*, comma 4°;
- proponibilità di emendamenti alla risoluzione anzidetta, art. 125-*bis*, comma 4°;
- della 5ª Commissione a conclusione dell'esame di relazioni della Corte dei conti, art. 131, comma 4°;
- delle Commissioni a conclusione dell'esame dei decreti registrati con riserva, art. 132;
- delle Commissioni a conclusione dell'esame dei voti inviati dalle Regioni, art. 138, comma 1°;
- delle Commissioni in relazione all'esame di sentenze della Corte costituzionale, art. 139, commi 3° e 4°;
- proposte innanzi alle Commissioni competenti in sede di esame degli atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea nonché degli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione di trattati dell'Unione europea o relativi all'attuazione di norme comunitarie, art. 144, comma 6°;
- proposte in Assemblea sulla relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, art. 144-*bis*, comma 6°;
- priorità, nella votazione, della risoluzione accettata dal Governo ed emendabilità di questa, art. 144-*bis*, comma 7°;
- delle Commissioni al termine dell'esame di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, art. 144-*ter*, commi 3°, 4° e 5°;

approvate dal Senato:

- facoltà delle Commissioni di chiedere che il Governo riferisca sulla loro attuazione, art. 46, comma 2°;
- definizione, in relazione al documento di programmazione economico-finanziaria, dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica e del loro oggetto, art. 126-*bis*, commi 1°, 2°-*bis* e 2°-*ter*;

trasmissione, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicazione al Presidente della Camera, di risoluzione approvata, art. 139, comma 5°;

v. *anche* DOCUMENTI.

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO COMUNI- CATE AL SENATO

assegnazione alle Commissioni competenti per materia e, se riguardano le istituzioni comunitarie o la politica generale delle Comunità, alla 14^a Commissione permanente, art. 143, comma 1° (e art. 34, comma 3°);

procedure di esame innanzi alle Commissioni, con obbligo di richiesta di parere delle Commissioni 3^a e 14^a, art. 143, comma 2°;

procedure di esame innanzi alla 14^a Commissione permanente, con obbligo di richiesta di parere delle Commissioni 1^a e 3^a, art. 143, comma 3°;

v. *anche* PARLAMENTO EUROPEO.

S

SANZIONI DISCIPLINARI

competenza del Consiglio di Presidenza, artt. 12, commi 1° e 2°, e 67, commi 3° e 4°;

richiamo all'ordine, art. 66;

censura, esclusione dall'Aula e interdizione a partecipare ai lavori del Senato, art. 67.

SANZIONI PENALI O AMMINISTRATIVE

disegni di legge che le rechino: competenza consultiva obbligatoria della 2^a Commissione, art. 40, comma 4°;

emendamenti che le rechino, presentati a disegni di legge in sede deliberante o redigente: parere obbliga-

torio della 2^a Commissione, art. 41, comma 5°, e art. 42, comma 1°.

SCHEDA

votazioni mediante schede, artt. 4, 5, 25 e 27;
schede bianche nell'elezione del Presidente: computo, art. 4;
spoglio delle schede per l'elezione dei componenti la Presidenza, art. 6;
spoglio delle schede per l'elezione degli organi collegiali, art. 25, comma 2°;
obbligatorietà dello scrutinio segreto nelle elezioni mediante schede, art. 113, comma 3°.

SCHEMA DEI LAVORI

è predisposto dal Presidente del Senato in caso di mancato accordo sul programma ed ha la durata di una settimana, art. 54;
è comunicato all'Assemblea e risulta definitivamente adottato in assenza di proposte di modifica, art. 54;
in presenza di proposte di modifica: discussione unica e limitata e conseguente votazione di ciascuna, art. 54;
riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi nel corso della medesima settimana per l'organizzazione dei lavori per il periodo successivo, art. 54;
conformità dell'ordine del giorno delle sedute allo schema, art. 56, comma 2°;
inserimento dei disegni di legge cui abbiano aderito tutti i Gruppi parlamentari, art. 79, comma 2°;
inserimento dei disegni di legge d'iniziativa di due terzi dei componenti di una Commissione, art. 80;
inserimento dei disegni di legge già approvati dal Senato nella precedente legislatura per i quali sia stata adottata la procedura abbreviata, art. 81, comma 3°;
inserimento delle domande di autorizzazione a procedere di cui all'articolo 68 della Costituzione, art. 135, comma 8°.

SCHEMI DI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO

in genere:

improcedibilità degli schemi di decreto legislativo recanti oneri finanziari che non siano corredati della relazione tecnica di quantificazione della spesa e della copertura, art. 76-*bis*, comma 1°;

facoltà e procedure per richiedere alla Corte dei conti la valutazione delle conseguenze finanziarie dell'emanazione di decreto legislativo, art. 76-*bis*, comma 4°;

applicativi dei trattati istitutivi dell'Unione europea, o attuativi di norme comunitarie, che il Governo sia tenuto a comunicare al Parlamento:

assegnazione alle Commissioni, per il parere al Governo, art. 144, comma 3° (nonché art. 23, comma 3°, e art. 34, comma 3°);

assegnazione alla 14^a Commissione permanente, per osservazioni e proposte, da trasmettere alle Commissioni di merito e da pubblicare in allegato al loro parere, art. 144, comma 3°;

quando riguardino le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea, assegnazione alla 14^a Commissione permanente per il parere al Governo e, per osservazioni e proposte da allegare al parere, alle Commissioni 1^a e 3^a, art. 144, comma 4°;

invio al Governo, a richiesta delle Commissioni consultate, delle osservazioni e delle proposte da loro espresse quando l'organo con competenza primaria non abbia pronunciato il parere entro quindici giorni dalla loro trasmissione, art. 144, comma 5°;

facoltà delle Commissioni di approvare risoluzioni a conclusione dell'esame degli schemi, art. 144, comma 6°.

SCIOGLIMENTO DEL SENATO

proroga dei poteri del Consiglio di Presidenza, art. 12, comma 3°;

convocazione in via straordinaria del Senato dopo lo scioglimento, art. 52, comma 3°;

convocazione del Senato, dopo lo scioglimento, nell'ipotesi di presentazione di un disegno di legge di conversione di decreto-legge, art. 78, comma 1°.

SCIOGLIMENTO DI GRUPPI PARLAMENTARI

per riduzione dei componenti al di sotto del numero prescritto, art. 14, comma 6°.

SCRITTI SCONVENIENTI

v. PAROLE, SCRITTI E TERMINI SCONVENIENTI.

SCRUTATORI

per l'elezione dei componenti l'ufficio di Presidenza, art. 6, comma 2°;

per l'elezione dei componenti di organi collegiali, art. 25, comma 2°.

SCRUTINIO SEGRETO

v. VOTAZIONI: *votazione a scrutinio segreto*.

SEDE DEL SENATO

disponibilità dei locali per i Gruppi parlamentari, art. 16;

organi bicamerali aventi sede in Senato, art. 26, comma 2°;

sopralluoghi, di componenti di Commissione, da effettuare fuori della sede del Senato: autorizzazione del Presidente del Senato, art. 48, comma 3°;

poteri di polizia, art. 69;
 ammissione degli estranei, art. 70 (e art. 33, commi 4° e 5°); (v. *anche* artt. 47; 48; 49, comma 3°; 74, commi 3° e 4°; art. 144-*quater*);
 polizia delle tribune, art. 71;
 esame degli atti relativi alle autorizzazioni a procedere:
 di cui all'articolo 68 della Costituzione (ammissibilità nella sede della Giunta competente), art. 135, comma 4°; di cui all'articolo 96 della Costituzione, art. 135-*bis*, comma 11°;
 trasferimento o invio fuori sede dei componenti le Commissioni d'inchiesta, art. 163.

SEDUTE COMUNI DELLE DUE CAMERE

v. PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE.

SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

dovere dei senatori di partecipare alle sedute, art. 1, comma 2° (v. *anche* art. 62, comma 1°);
 convocazione, art. 52;
 si tengono di norma nelle tre settimane della sessione bimestrale riservate all'attività dell'Assemblea, art. 53, comma 2° (e art. 151-*bis*, comma 1°);
 prima seduta della legislatura, art. 2 (v. *anche* artt. 3 e 4);
 destinate esclusivamente, in ragione di almeno quattro ogni due mesi, all'esame di disegni di legge e documenti presentati da Gruppi parlamentari delle opposizioni e da questi fatti propri, art. 53, comma 3°;
 la data e il numero delle singole sedute sono indicati, insieme agli argomenti da trattare, nel calendario dei lavori, di norma con cadenza mensile, art. 55, comma 2°;

sedute supplementari possono essere inserite nel calendario per la discussione di argomenti urgenti o indifferibili, art. 54, comma 7°, art. 157, commi 2° e 3° e art. 162, comma 2°;

apertura e chiusura; annuncio dell'ordine del giorno della seduta successiva, art. 56, comma 1°;

fasi diverse e sospensioni, art. 103, comma 3°; art. 67, comma 2°; art. 68; art. 69, comma 4°; art. 108, commi 4°, 5° e 6°;

pubblicità e segretezza, artt. 57 e 165, comma 2°;

trasmissione televisiva diretta, art. 151-*bis*, comma 6°;

partecipazione dei rappresentanti del Governo, art. 59; del Presidente o del Vice Presidente del Consiglio dei ministri, art. 151-*bis*, commi 2° e 6°;

processo verbale e resoconti, art. 60;

assenza, per congedo, da singole sedute, art. 62;

sospensione in caso d'inottemperanza alle disposizioni del Presidente, art. 67, comma 2°;

sospensione o chiusura della seduta per tumulto, art. 68;

divieto di partecipazione di estranei alle sedute, art. 70, comma 1°;

numero legale, artt. 107, comma 2°, 108 e 118, commi 2° e 3°;

rinvio e riconvocazione in caso di mancanza del numero legale, art. 108, commi 4° e 6°;

dedicate alle interrogazioni, art. 148, comma 1°;

in parte riservate allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, periodicamente e comunque almeno una volta al mese, art. 151-*bis*, comma 1°.

SEDUTE DELLE COMMISSIONI E DELLE GIUNTE

si tengono di norma nelle quattro settimane della sessione bimestrale ad esse riservate nel programma, art. 53, comma 2°;

prima seduta della legislatura, convocazione e ordine del giorno, artt. 27, comma 1° e 29, comma 1°;

sedute successive: convocazione verbale ovvero con diramazione dell'ordine del giorno, art. 29, commi 1°, 3° e 4°;
 convocazione delle sedute in sede deliberante e redigente nei periodi di aggiornamento, art. 29, comma 5°;
 convocazione straordinaria a richiesta del Presidente del Senato, in seguito anche a domanda del Governo, art. 29, comma 6°;
 convocazione promossa, nei periodi di aggiornamento, da un terzo dei componenti, art. 29, comma 7°;
 sedute in sede deliberante o redigente concomitanti con la seduta dell'Assemblea: sospensione a richiesta del Presidente del Senato o di un terzo dei presenti in Commissione, art. 29, comma 8°;
 partecipazione di senatori esterni e sostituzioni dei componenti, art. 31;
 audizioni di estranei non senatori, art. 47, art. 48, commi 5° e 7°; art. 74, commi 3° e 4°; 142, commi 2 e 3;
 casi in cui estranei non senatori possono assistere alle sedute, art. 49, comma 3°;
 partecipazione del Governo, art. 59 (*v. anche* art. 46; art. 126, comma 5°; art. 142, comma 1°);
 numero legale delle sedute nelle diverse sedi, art. 30;
 casi e modi di accertamento, art. 30, commi 1° e 2°; effetti dell'accertata mancanza, art. 30, comma 5°;
 pubblicità in generale, artt. 32 e 33, comma 1°; nelle diverse sedi, art. 33, commi 2°, 3°, 4° e 5°;
 pubblicità in casi di specie, art. 48, comma 6°; art. 126, comma 5°; art. 152, comma 6°;
 seduta segreta, art. 31, comma 3°, e art. 33, comma 2°;

v. anche COMMISSIONI PERMANENTI.

SEDUTE SEGRETE

delle Commissioni:

vincolo del segreto, art. 31, comma 3° (e art. 33, comma 2°);

dell'Assemblea:

richiesta e decisione, art. 57;
processo verbale, artt. 60, comma 4°, e 11, comma 1°;
per la discussione del bilancio del Senato, art. 165,
comma 2°.

SEGRETARI DELLE COMMISSIONI

elezione, art. 27, commi 1° e 3°;
sovrintendono alla redazione del processo verbale, art.
32.

SEGRETARI DEL SENATO

provvisori, nella prima seduta, art. 2;
eletti in via ordinaria, art. 5, commi 1° e 2°;
eletti a richiesta di Gruppi non rappresentati in Consiglio di Presidenza, art. 5, commi 2°-bis e 2°-ter;
decadenza di quelli che, eletti a integrazione del Consiglio di Presidenza, entrino a far parte di un diverso Gruppo parlamentare, art. 5, comma 2°-quater;
elezioni suppletive, art. 5, comma 3°;
attribuzioni, art. 11 (*v. anche* art. 8);
supplenza in caso di necessità, art. 11, comma 2°;
competenze nelle operazioni di scrutinio per l'elezione dei componenti di organi collegiali, art. 25, comma 2°;
firmano il processo verbale, art. 60, comma 4°;
consegnano al Presidente l'elenco dei votanti nelle votazioni nominali, con l'indicazione del voto espresso, art. 115, comma 2° e art. 116, comma 4°;
tengono nota dei votanti, nelle votazioni nominali con appello e nelle votazioni a scrutinio segreto, art. 118, commi 5° e 6°;
vigilano sulla custodia dei documenti di scrutinio nell'intervallo delle sedute dedicate al voto delle proposte di diniego dell'autorizzazione a procedere di

cui all'articolo 96 della Costituzione, art. 135-*bis*, comma 8°-*bis*.

SEGRETARIO GENERALE DEL SENATO

nomina, art. 12, comma 1°;
posto riservato in Aula, art. 58, comma 2°;
competenze in materia di poteri di polizia relativi alla sede del Senato, art. 69, comma 2°;
poteri relativi agli uffici del Senato, art. 166, comma 1°.

SEGRETO

imposizione del vincolo del segreto in relazione a documenti, notizie e discussioni in Commissione, art. 31, comma 3°;
sui documenti ed atti relativi alle autorizzazioni a procedere, art. 135, comma 4°;

v. anche SEDUTE SEGRETE.

SENATO, FUNZIONAMENTO INTERNO

inammissibilità della questione di fiducia su quanto attiene al funzionamento interno del Senato, art. 161, comma 4°.

SENATORI ASSENTI

per congedo:

non sono computati, nel limite massimo di un decimo dei componenti dell'Assemblea, per fissare il numero legale, art. 108 comma 2°;

per incarico avuto dal Senato o in ragione della carica di Ministro:

non sono computati per fissare il numero legale, art. 108, comma 2°.

SENATORI CHE INTENDONO DISSOCIARSI DALLE POSIZIONI ASSUNTE DAL LORO GRUPPO

nella discussione generale, art. 84, comma 1°;
nelle dichiarazioni di voto, art. 109, comma 2°.

SENATORI CHE SUBENTRANO AGLI OPTANTI PER LA CAMERA

proclamazione, art. 3.

SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

comunicazione al Senato, art. 139, comma 1°;
trasmissione alle Commissioni, art. 139, commi 1° e 2°;
risoluzioni delle Commissioni relative alle sentenze,
art. 139, commi 3°, 4° e 5°.

SERVIZI DEL SENATO

attribuzioni dei Questori, art. 10;

v. *anche* UFFICI DEL SENATO.

SESSIONE DI BILANCIO

periodo riservato alla trattazione dei disegni di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e finanziaria, Capo XV e, in particolare, art. 126, commi 10°, 11° e 12°;

preclusione, nel periodo compreso fra il deferimento dei documenti finanziari predetti alle Commissioni e la votazione finale dell'Assemblea del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, della iscrizione all'ordine del giorno di Assemblea e di Commissione di disegni di legge recanti variazioni di entrata e di spesa o tendenti a modificare norme sulla contabilità generale dello Stato, art. 126, comma 11° (e commi 3° e 4°);

- preclusione di qualsiasi altra attività di Commissione nella fase di esame abbinato delle tabelle di bilancio e delle parti di competenza del disegno di legge finanziaria, art. 126, comma 10°;
- deroghe alle predette preclusioni di attività, art. 126, comma 12°;
- non applicabilità delle preclusioni sopra precisate ai decreti-legge in conversione nonché ai disegni di legge riconosciuti indifferibili dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, art. 126, comma 12°; ed ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ferma restando la preclusione relativa alla vigente normativa sulla contabilità generale dello Stato, art. 126-*bis* comma 2°;
- inammissibilità, conseguenziale alle predette preclusioni, di emendamenti ai bilanci di previsione dello Stato e al disegno di legge finanziaria, diretti a modificare le vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato e le regole sulla copertura finanziaria della legge finanziaria o estranei alla materia di questa e della legge di bilancio, art. 128, comma 6°.

SESSIONI BIMESTRALI DI LAVORO DEL SENATO

- periodi di lavoro del Senato organizzati sulla base di programmi bimestrali e di calendari mensili, art. 53 commi 1° e 3°, e art. 55 comma 2°;
- comprendono di norma otto settimane di lavoro del Senato, ripartite in quattro di Commissione, tre di Assemblea, e una di Gruppo parlamentare o riservata ai singoli senatori, art. 53 comma 2°;
- determinazione, nell'ambito delle settimane riservate alle Commissioni, di tempi specifici e adeguati per le Commissioni bicamerali, art. 53, comma 2°;
- determinazione di tempi specifici ed adeguati alle funzioni ispettive e di controllo, art. 53, comma 3°;
- riserva di almeno quattro sedute ogni due mesi all'esame di disegni di legge e documenti presentati dai Gruppi parlamentari delle opposizioni e da questi fatti propri, art. 53, comma 3°.

SFIDUCIA AL GOVERNO**v. FIDUCIA AL GOVERNO.****SOPRALLUOGHI FUORI DELLA SEDE DEL SENATO**

da parte di Commissione nel corso di indagine conoscitiva, art. 48, comma 3°.

SORTEGGIO

di componenti la Giunta provvisoria per la verifica dei poteri, art. 3, comma 3°;
degli scrutatori per le elezioni dell'Ufficio di Presidenza del Senato, art. 6, comma 2°;
del nome del senatore da cui iniziare l'appello nelle votazioni nominali, artt. 116, comma 1°, e 118, comma 5°.

SOSPENSIONE

dell'esame di disegno di legge in Commissione:

in caso di preannuncio, da parte del Governo, della presentazione, sulla stessa materia, di un proprio disegno di legge, art. 51, comma 2°;

della discussione principale:

in seguito a un richiamo al Regolamento, per l'ordine del giorno o per la priorità delle discussioni o delle votazioni, art. 92, comma 1°;

delle sedute:

delle Commissioni:

- in sede deliberante o redigente, in caso di concomitante seduta dell'Assemblea, artt. 29, comma 8°;
- per accertata mancanza del numero legale, art. 30, comma 5°;

dell'Assemblea:

- nel caso in cui un senatore, colpito da sanzioni disciplinari, si rifiuti di allontanarsi dall'Aula, art. 67, comma 2°;
- nel caso di tumulto in Aula, art. 68;

- per mancanza del numero legale, art. 108, commi 4° e 6°;
- nel caso di rieiezione di proposta di restituzione degli atti all'autorità giudiziaria, in mancanza di altre proposte relative a domanda di autorizzazione a procedere di cui all'articolo 96 della Costituzione, art. 135-*bis*, comma 8°;

della votazione:

- per richiamo al Regolamento inerente alla votazione stessa o per irregolarità nella votazione o per difettoso funzionamento del dispositivo elettronico, art. 110;
- in caso di errore nell'espressione del voto, art. 116, comma 3°.

SOSPENSIVA

- v. QUESTIONI PREGIUDIZIALE O SOSPENSIVA.

SOSTITUZIONE

- del Presidente del Senato (nella presidenza di seduta e in mansioni di rappresentanza), art. 9;
- dei senatori Segretari, art. 11, comma 2°;
- di senatore componente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari: casi di ammissibilità, art. 19, comma 2°;
- in seno alle Commissioni permanenti ed alle Giunte di senatori entrati a far parte del Governo e del Senatore eletto presidente della 14^a Commissione permanente, art. 21, comma 4°;
- in seno alle Commissioni permanenti ed alle Giunte di senatori per determinati disegni di legge o per singole sedute, art. 31, comma 2°.

SOTTOCOMMISSIONE

- per l'esame in sede referente degli articoli dei disegni di legge e per la redazione del testo della Commissione, art. 43, comma 2°;

per sostenere la discussione dinanzi all'Assemblea, art. 43, comma 5°.

SPESE, NUOVE O MAGGIORI

quantificazione: criteri di determinazione e relativa esposizione nella apposita relazione tecnica, art. 76-*bis*, comma 1° (e art. 40, comma 8°);

disegni di legge che le comportino: competenza consultiva della 5ª Commissione, art. 40, commi 3° e 5°;

emendamenti che le comportino presentati a disegni di legge in sede deliberante o redigente: competenza consultiva della 5ª Commissione, art. 41, comma 5° e art. 42, comma 1°;

disegni di legge che le comportino, d'iniziativa governativa o regionale o del CNEL, non corredati della prescritta relazione tecnica: improcedibilità, art. 76-*bis*, comma 1°;

disegni di legge che le comportino, d'iniziativa popolare o parlamentare, non corredati della relazione tecnica: facoltà delle Commissioni di richiederla al Governo, art. 76-*bis*, comma 3°;

emendamenti governativi che le comportino, non corredati della relazione tecnica, improponibilità, art. 76-*bis*, comma 2°;

emendamenti parlamentari che le comportino, non corredati della relazione tecnica: facoltà delle Commissioni di richiederla al Governo, art. 76-*bis*, comma 3°;

emendamenti che le comportino presentati in Assemblea, art. 100, comma 7°;

emendamenti, articoli e disegni di legge che le comportino, su cui sia stato espresso parere contrario della 5ª Commissione, motivato con la mancanza della copertura finanziaria, art. 102-*bis* (in sede di Commissione, v. art. 41, comma 1°);

disegni di legge che comportino variazioni di entrate o di spesa (o intesi a modificare la legislazione vigente in materia di contabilità generale dello Stato): preclusione di trattazione durante la sessione di bilan-

cio, salva espressa autorizzazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, art. 126, commi 11° e 12°; non applicabilità della predetta preclusione ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, art. 126-*bis*, comma 2°; e ai decreti-legge in conversione, art. 126, comma 12°.

STAMPA (E PUBBLICO)

ammissione in separati locali a seguire le sedute delle Commissioni (con esclusione delle sedi referenti e consultive nonché delle sedute segrete) attraverso impianti audiovisivi interni, art. 33, commi 4° e 5°.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI

v. LEGGI.

STRALCIO

a fini di rinvio o di disgiunzione dell'esame:

di articoli e singole disposizioni di disegni di legge, art. 101;

divieto di stralcio in sede di seconda deliberazione di disegni di legge costituzionale, art. 123, comma 3°;

di disposizioni estranee o di modifica delle norme sulla contabilità generale dello Stato, recate dal disegno di legge finanziaria presentato dal Governo al Senato, art. 126, comma 3°;

di disposizioni estranee all'oggetto dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, art. 126-*bis*, comma 2°-*bis*;

ai fini della immediata entrata in vigore:

di singole disposizioni di proposte di modifica del Regolamento costituenti un complesso normativo organico, art. 167, comma 6°.

SUB-EMENDAMENTI

presentazione, art. 100, commi 5° e 6° (*v. anche* art. 128, comma 4°);

votazione, art. 102, comma 3°;

v. anche EMENDAMENTI.

SUDDIVISIONE DELLA DISCUSSIONE PER PARTI

v. PARTI SEPARATE.

T

TELEVISIVA, TRASMISSIONE

attivazione di circuito interno per le sedute di Commissione, art. 33, commi 4° e 5°;

in occasione delle sedute dell'Assemblea di svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata con la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri, o di particolare importanza, art. 151-*bis*, comma 6°.

TERMINI

per l'elezione del Presidente del Senato, art. 4;

proroga dei poteri del Consiglio di Presidenza, al termine della legislatura, fino alla riunione della nuova Assemblea, art. 12, comma 3°;

per l'iscrizione ad un Gruppo parlamentare, articolo 14, commi 2° e 3°;

per la prima convocazione dei Gruppi parlamentari, art. 15, comma 1°;

per il rinnovo dei componenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in caso di riunioni andate deserte dopo ripetute convocazioni per oltre un mese, art. 19, comma 3°;

per la designazione dei componenti delle Commissioni permanenti, art. 21, comma 1°;

- per la diramazione dell'ordine del giorno delle Commissioni, art. 29, comma 4°;
- per la convocazione delle Commissioni nei periodi di aggiornamento dei lavori, art. 29, commi 5° e 7°;
- per la ripresa delle sedute delle Commissioni sospese per mancanza del numero legale, art. 30, comma 5°;
- per richiedere l'ammissione della stampa e del pubblico a seguire le sedute delle Commissioni, art. 33, comma 4°;
- per la richiesta di rimessione di un disegno di legge dalla Commissione in sede deliberante alla deliberazione dell'Assemblea, art. 35, comma 2°;
- per la richiesta di determinazione da parte dell'Assemblea dei criteri informativi per la formulazione degli articoli di disegni di legge in sede redigente, art. 36, comma 2°;
- per la richiesta di rimessione di un disegno di legge dalla Commissione in sede redigente alla deliberazione dell'Assemblea, art. 36, comma 3°;
- per l'espressione dei pareri delle Commissioni su disegno di legge o affare all'esame di altra Commissione, artt. 39, commi 1° e 2°, e 40, comma 7°;
- per l'espressione dei pareri obbligatori, sui disegni di legge o affari anzidetti, delle Comunità europee e delle Commissioni 1^a, 2^a, 5^a, 14^a e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, art. 40, commi 7° e 9°;
- computo speciale per l'espressione dei pareri obbligatori delle Commissioni 1^a, 5^a e 10^a, sui disegni di legge o affari anzidetti, art. 40, commi 7° e 10°;
- facoltà del Presidente di fissare termini ridotti alle Commissioni per esprimere i menzionati pareri, articolo 39, comma 1°;
- proroga del termine per esprimere i pareri stessi, articolo 39, comma 2°;
- per la presentazione di particolari emendamenti in Commissione in sede deliberante o in sede redigente, artt. 41, comma 5°, e 42, comma 1°;
- per l'espressione del parere delle Commissioni 1^a, 2^a, 5^a e 14^a sugli emendamenti presentati in Commissione

- in sede deliberante e redigente, art. 41, comma 5°, e art. 42, comma 1°;
- per il rinvio della discussione nelle Commissioni in sede referente, art. 43, comma 3°;
- per l'espletamento dell'incarico di redazione della relazione, art. 43, comma 4°;
- per la presentazione della relazione su disegni di legge, art. 44, comma 1°;
- fissazione di termini ridotti per la presentazione della relazione, art. 44, comma 2°;
- effetti della scadenza del termine per la presentazione della relazione, art. 44, commi 3° e 4°;
- nuovo termine per la presentazione della relazione, art. 44, comma 3°;
- per la stampa e la distribuzione della relazione, art. 44, comma 5°;
- computo dei termini per la presentazione della relazione e l'espressione dei pareri:
 - in generale, art. 45;
 - durante la sessione di bilancio, art. 126, commi 10° e 11°;
- per riferire alle Commissioni sullo stato di attuazione di leggi, art. 46, comma 2°;
- per sottoporre alla decisione della Commissione la richiesta, avanzata da almeno un terzo dei componenti, di promuovere procedure informative o conoscitive, art. 48-*bis*;
- per l'emanazione di parere del CNEL, richiesto da Commissione, art. 49, comma 1°;
- proroga del termine per la presentazione della relazione nel caso di richiesta del parere del CNEL, art. 49, comma 1°;
- per il differimento o la sospensione della discussione di un disegno di legge riguardante materie che formino oggetto anche di un preannunciato disegno di legge governativo, art. 51, comma 2°;
- per la predisposizione del nuovo programma dei lavori, art. 53, comma 3°;
- per la durata dello schema dei lavori, art. 54;

- per la convocazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi che deve decidere sull'organizzazione dei lavori del Senato nel periodo successivo alla settimana in cui è stato fatto ricorso allo schema, art. 54;
- per la votazione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori del Senato, art. 55, comma 5°;
- per la diramazione dell'ordine del giorno nel caso di convocazione del Senato a domicilio, articolo 56, comma 1°;
- per la richiesta di discussione o votazione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, art. 56, comma 4°;
- per la ripresa della seduta dopo la sua sospensione, o per la sua riconvocazione in caso di tumulto in Aula, art. 68;
- per l'applicabilità ai disegni di legge d'iniziativa popolare delle disposizioni dell'articolo 81 del Regolamento, art. 74, comma 2°;
- per dare inizio, in Commissione, all'esame dei disegni di legge d'iniziativa popolare o regionale, art. 74, commi 3° e 4°;
- per l'assegnazione alle Commissioni di disegni di legge che riproducono il contenuto di altri già respinti dal Senato, art. 76;
- per la presentazione, al Presidente del Senato, della richiesta che la Corte dei conti compia la valutazione delle conseguenze finanziarie della conversione in legge di decreti-legge, art. 76-bis, comma 4°;
- per la discussione e votazione della dichiarazione d'urgenza, art. 77, comma 1°;
- riduzione nel caso di dichiarazione di urgenza, art. 77, comma 1°;
- per la riunione dell'Assemblea conseguente alla presentazione, da parte del Governo al Senato, di disegno di legge di conversione di decreto-legge, art. 78, comma 1°;
- per il deferimento alla Commissione di merito del disegno di legge di conversione di decreto-legge e per l'ulteriore esame dello stesso, art. 78, comma 2°;
- per il deferimento alla 1^a Commissione permanente del disegno di legge stesso, ai fini del parere sulla sussi-

- stenza dei presupposti e dei requisiti, nonché per l'espressione di tale parere e la sua trasmissione alla Commissione di merito e, se contrario, al Presidente del Senato, art. 78, comma 3°;
- per il voto dell'Assemblea sul parere anzidetto, se contrario, e, in caso di parere favorevole, per il richiesto atto di impulso da parte di un decimo dei componenti del Senato, art. 78, comma 3°;
- per l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea di decreti-legge presentati dal Governo, per la conversione, al Senato, art. 78, comma 5°;
- per la votazione finale dei predetti disegni di legge, art. 78, comma 5°;
- per l'inizio dell'esame in Commissione di un disegno di legge fatto proprio da un Gruppo parlamentare, art. 79, comma 1°;
- per l'inizio dell'esame in Commissione di un disegno di legge cui abbiano aderito tutti i Gruppi parlamentari, art. 79, comma 2°;
- per la ripresentazione di disegni di legge già approvati nella precedente legislatura ai fini dell'adozione del procedimento abbreviato, articolo 81, comma 1°;
- per la richiesta della dichiarazione di urgenza per disegni di legge già approvati dal Senato nella precedente legislatura, art. 81, comma 1°;
- per l'iscrizione all'ordine del giorno delle Commissioni di un disegno di legge, in sede deliberante, approvato dal Senato nella precedente legislatura e dichiarato urgente, art. 81, comma 4°;
- per l'adozione da parte delle Commissioni di relazioni su disegni di legge presentate nella precedente legislatura, art. 81, comma 5°;
- abbreviati per la promulgazione delle leggi, articolo 82;
- per l'iscrizione a parlare, art. 84, commi 1° e 2°;
- per la presentazione delle conclusioni della Commissione d'indagine sull'onorabilità di un senatore, art. 88, comma 1°;
- per la proposta di questioni pregiudiziali o sospensive, art. 93, comma 1°;

- per la presentazione e lo svolgimento di ordini del giorno, art. 95, commi 2° e 7°;
- per la presentazione delle proposte di non passaggio all'esame degli articoli, art. 96, comma 1°;
- fissazione del termine per l'emanazione di parere del CNEL richiesto dall'Assemblea, art. 98, comma 2°;
- per la presentazione degli emendamenti e sub-emendamenti, art. 100, commi 3°, 4°, 5° e 6°;
- per la richiesta di stralcio, art. 101, comma 1°;
- per le proposte di coordinamento, art. 103, commi 1° e 4°;
- per il rinvio della votazione finale di disegno di legge in vista del coordinamento del testo, art. 103, commi 2°, 3° e 4°;
- per il dibattito su comunicazioni del Governo, art. 105;
- per la ripresa delle sedute o per la riconvocazione del Senato in caso di mancanza del numero legale, art. 108, comma 4°;
- per la domanda di votazione nominale o a scrutinio segreto, art. 113, comma 2°;
- per il preannuncio di votazione da effettuarsi mediante dispositivo elettronico, art. 119;
- per la seconda deliberazione dei disegni di legge costituzionale, art. 122;
- per il parere alla 5^a Commissione delle altre Commissioni permanenti, nonché per le osservazioni della Commissione parlamentare per le questioni regionali sul documento di programmazione economico-finanziaria, art. 125-*bis*, comma 1°;
- per la relazione all'Assemblea della 5^a Commissione sul documento anzidetto, art. 125-*bis*, comma 2°;
- per la promozione di procedure informative preparatorie dell'esame del documento stesso, art. 125-*bis*, comma 3°;
- per la conclusione della conseguente discussione in Assemblea e per la votazione della relativa risoluzione, art. 125-*bis*, comma 4°;
- per la presentazione in Assemblea degli emendamenti ai bilanci di previsione dello Stato e al disegno di legge finanziaria, art. 128, comma 5°;

- per l'esame del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria, art. 126, comma 9°;
- per l'invio alla 5^a Commissione permanente dei rapporti delle Commissioni relativi agli enti sovvenzionati dallo Stato, art. 131, comma 3°;
- per la presentazione della relazione della 5^a Commissione permanente sugli enti sovvenzionati dallo Stato, art. 131, comma 4°;
- per l'esame da parte delle Commissioni dei decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti, art. 132;
- per la presentazione delle relazioni sulle domande di autorizzazione a procedere di cui all'articolo 68 della Costituzione, art. 135, commi 7° e 11°;
- per la presentazione delle relazioni sulle domande di autorizzazione a procedere di cui all'articolo 96 della Costituzione, art. 135-*bis*, comma 3°;
- per riferire all'Assemblea sulle autorizzazioni relative a misure limitative nei riguardi degli inquisiti ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, art. 135-*bis*, comma 10°;
- per la seduta di Assemblea relativa all'esame delle autorizzazioni a procedere di cui all'articolo 96 della Costituzione, art. 135-*bis*, comma 6°;
- per il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali sul merito di leggi regionali impugnate per contrasto di interessi, art. 137, comma 1°;
- per il parere delle Commissioni su atti del Governo sottoposti per legge a pronuncia parlamentare, art. 139-*bis*, commi 2°, 3° e 4°;
- per il parere delle Commissioni bicamerali sui medesimi atti, art. 139-*bis*, comma 5°;
- computo dei termini per l'espressione dei predetti pareri nei periodi di aggiornamento dei lavori del Senato, art. 139-*bis*, comma 4°;
- per il parere della 3^a e della 14^a Commissione permanente sulle risoluzioni del Parlamento europeo e sulle decisioni di Assemblee internazionali, art. 143, comma 2°;

computo speciale per l'espressione dei pareri alla Commissione di merito sulle risoluzioni del Parlamento europeo e sulle decisioni di Assemblee internazionali, art. 143, commi 2° e 3°;

per esercitare la facoltà attribuita, alle Commissioni competenti, di chiedere che vengano trasmessi al Governo i ripetitivi pareri sugli atti normativi comunitari e sugli atti del Governo di interesse comunitario, ovvero le loro osservazioni e proposte sugli schemi di decreti legislativi in materia comunitaria, art. 144, comma 5°;

per la presentazione alla 14^a Commissione, da parte delle altre Commissioni, della relazione sul disegno di legge comunitaria e del parere sulla relazione annuale della partecipazione dell'Italia all'Unione europea, art. 144-*bis*, comma 2°;

per la presentazione all'Assemblea, da parte della 14^a Commissione, delle relazioni generali sul disegno di legge comunitaria e sulla relazione annuale della partecipazione dell'Italia all'Unione europea, art. 144-*bis*, comma 3°;

per la presentazione di risoluzione sulla predetta relazione annuale, art. 144-*bis*, comma 6°;

per lo svolgimento delle interrogazioni orali, artt. 148, comma 2°, e 152, comma 1°;

per il rinvio delle interrogazioni, artt. 150 e 152, comma 4°;

per lo svolgimento delle interrogazioni urgenti, art. 151;

per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, art. 151-*bis*, commi 3°, 4° e 5°;

per l'iscrizione all'ordine del giorno delle Commissioni delle interrogazioni orali, art. 152, comma 1°;

per l'avviso all'interrogante, che non faccia parte della Commissione, dello svolgimento delle interrogazioni orali da lui presentate, art. 152, comma 2°;

per la risposta alle interrogazioni a risposta scritta, art. 153, commi 1° e 2°;

- per lo svolgimento delle interpellanze ordinarie, art. 156, commi 2° e 3°;
- per lo svolgimento delle interpellanze a procedimento abbreviato, art. 156-*bis*, comma 4°;
- per la discussione delle mozioni con procedimento abbreviato, art. 157, comma 3°;
- per la discussione della mozione di sfiducia, articolo 161, comma 2°;
- per riunire la Commissione cui sia stata deferita proposta di inchiesta parlamentare sottoscritta da almeno un decimo dei componenti del Senato, art. 162, comma 2°;
- per riferire all'Assemblea sulle predette proposte, art. 162, comma 2°;
- per l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea della proposta stessa nel testo dei proponenti, art. 162, comma 2°;
- per la distribuzione delle relazioni sulle proposte di modifica al Regolamento, art. 167, comma 3°;
- per la presentazione di emendamenti alle proposte di modifica al Regolamento, art. 167, comma 4°.

TERMINI CON CADENZA PERIODICA:

una settimana nella sessione bimestrale:

- è riservata all'attività dei Gruppi e dei singoli senatori, art. 53, comma 2°;

tre settimane nella sessione bimestrale:

- sono riservate all'attività dell'Assemblea, art. 53, comma 2°;

quattro settimane nella sessione bimestrale:

- sono riservate all'attività delle Commissioni permanenti, speciali e bicamerali, art. 53, comma 2°;

un mese:

- ordinaria durata del calendario dei lavori del Senato, art. 55, comma 2°;

almeno una volta al mese, parte di una seduta è destinata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, art. 151-*bis*, comma 1°;

ciascun Gruppo o ciascuna componente politica del Gruppo misto può presentare, in un mese, non più di una interpellanza con procedimento abbreviato, art. 156-*bis*, comma 1°;

due mesi:

ordinaria durata del programma dei lavori del Senato (e della corrispondente sessione), art. 53, commi 1° e 3°;

almeno quattro sedute ogni due mesi sono destinate esclusivamente all'esame di disegni di legge e documenti presentati dai Gruppi parlamentari delle opposizioni e da questi fatti propri, art. 53, comma 3°;

sei mesi:

iscrizione, nei programmi dei lavori del Senato, di disegni di legge indicati dai Gruppi parlamentari in rapporto alla loro consistenza, art. 53, comma 3°;

un anno:

ciascun senatore può sottoscrivere in un anno non più di sei interpellanze con procedimento abbreviato, art. 156-*bis*, comma 2°;

ciascun senatore può sottoscrivere in un anno non più di sei mozioni a procedimento abbreviato, art. 157, comma 3°.

TERMINI PER LA DURATA DEGLI INTERVENTI:

in generale:

organizzazione della discussione, art. 55, comma 5°;
armonizzazione dei tempi degli interventi, articolo 84, comma 1°;

richiamo degli oratori che abbiano superato il limite di tempo (e effetto della scadenza del termine), art. 90;
effetto della scadenza del termine per la replica dell'interrogante, art. 149, comma 2°;

effetto della scadenza dei termini per lo svolgimento dell'interpellanza e la replica dell'interpellante, art. 156, comma 2°;

in particolare:

un minuto:

interrogazioni a risposta immediata: formulazione della domanda, art. 151-*bis*, comma 4°;

tre minuti:

interrogazioni a risposta immediata: risposta del Governo e replica dell'interrogante, art. 151-*bis*, comma 4°;

cinque minuti:

interrogazioni ordinarie: replica del senatore interrogante, art. 149, comma 2°;

interpellanze ordinarie: replica del senatore interpellante, art. 156, comma 2°;

interpellanze con procedura abbreviata: replica del senatore interpellante, art. 156-*bis*, comma 4°;

dieci minuti:

tutti gli interventi, con esclusione di quelli in discussione generale, nonché di quelli per i quali il Regolamento prescrive un diverso termine speciale, art. 89, comma 2°;

discussione del programma dei lavori del Senato: intervento dei richiedenti la discussione e di un oratore per Gruppo, art. 53, comma 4°;

schema dei lavori del Senato: discussione delle proposte di modifica (un intervento per Gruppo), art. 54;

calendario approvato a maggioranza: discussione delle proposte di modifica (un intervento per Gruppo), art. 55, comma 3°;

calendario definitivo: proposte di inserimento di nuovi argomenti o di inversione degli argomenti iscritti (un intervento per Gruppo), art. 55, comma 7°;

inversione dell'ordine del giorno: un intervento *pro* e uno *contra*, art. 56, comma 3°;

argomenti urgentissimi: discussione sulla proposta di inserimento all'ordine del giorno (un intervento per Gruppo), art. 56, comma 4°;

discussione sul parere della 1^a Commissione sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di urgenza e necessità e dei requisiti di legge: un intervento per Gruppo, art. 78, comma 3°;

dichiarazioni, comunicazioni e richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno autorizzate dal Presidente, art. 84, comma 5°;

discussione sui richiami al Regolamento, per l'ordine del giorno o la priorità delle discussioni o delle votazioni: un intervento *pro* e uno *contra*, ovvero uno per Gruppo, art. 92, comma 2°;

discussione sulle questioni pregiudiziale o sospensiva: un intervento per Gruppo, art. 93, comma 4°;

discussione su richiesta di parere del CNEL (un intervento per Gruppo), art. 98, comma 1°;

discussione sulla richiesta di anticipata chiusura della discussione generale (un intervento per Gruppo), art. 99, comma 3°;

discussione sulla richiesta di anticipata chiusura della discussione su singolo articolo (un intervento per Gruppo), art. 100, comma 12°;

interventi successivi alla anticipata chiusura: della discussione generale, art. 99, comma 4°; della discussione di singolo articolo, art. 100, comma 12°;

dichiarazioni di voto: durata ordinaria, art. 109, comma 2°;

interrogazioni a risposta immediata: intervento del rappresentante del Governo, art. 151-*bis*, comma 3°;

interpellanze abbreviate: svolgimento, art. 156-*bis*, comma 4°;

quindici minuti:

dichiarazioni di voto (durata ampliata), art. 109, comma 2°;

venti minuti:

discussione generale: durata ordinaria degli interventi, art. 89, comma 1°;

relatori della Commissione e di minoranza; rappresentanti del Governo (repliche a conclusione della discussione generale): durata ordinaria, art. 89, comma 1°;
interpellanze ordinarie: svolgimento, art. 156, comma 2°;

fino a sessanta minuti:

interventi nella discussione generale: durata ampliata (un intervento per Gruppo), art. 89, comma 1°;
relatori della Commissione e di minoranza; rappresentanti del Governo (repliche a conclusione della discussione generale): durata ampliata, art. 89, comma 1°.

TERMINI DI EFFICACIA O PER LA EMANAZIONE DI LEGGI, O PER LA PRESENTAZIONE DI DISEGNI DI LEGGE O PER LA ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI

la Presidenza del Senato ne segnala la scadenza, con due mesi di anticipo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Commissione competente per materia, art. 73-*bis*.

TERMINI SCONVENIENTI

v. PAROLE, SCRITTI E TERMINI SCONVENIENTI.

TESTO DEI PROPONENTI (DISEGNO DI LEGGE O ALTRA PROPOSTA)

assunzione come base della discussione in Assemblea in seguito a calendarizzazione decisa per scadenza dei termini per la presentazione della relazione, art. 44, comma 3°;
iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea per le proposte di inchiesta parlamentare sottoscritte da almeno un decimo dei componenti del Senato, per le

quali il termine per riferire sia decorso senza che la Commissione abbia concluso l'esame, art. 162, comma 2°.

TESTO DELLA COMMISSIONE (DISEGNO DI LEGGE)

comitato per la redazione, art. 43, comma 2°;
 inammissibilità per i disegni di legge di conversione di decreto-legge, art. 78, comma 6°;
 inammissibilità, per i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, di disposizioni contrastanti con le regole sulla copertura finanziaria o estranee all'oggetto dei disegni di legge stessi, art. 126-*bis*, comma 2°-*quater*;

TRASMISSIONE DI DISEGNI DI LEGGE, AFFARI E ATTI ALLE COMMISSIONI E ALLE GIUNTE

v. ASSEGNAZIONE (O DEFERIMENTO O INVIO) ALLE COMMISSIONI E ALLE GIUNTE (DI DISEGNI DI LEGGE, AFFARI E ATTI VARI).

TRASMISSIONE TELEVISIVA

esterna:

può essere disposta in occasione dello svolgimento di interrogazioni a risposta immediata cui prenda parte il Presidente del Consiglio dei ministri o in considerazione dell'importanza dell'argomento, art. 151-*bis*, comma 6°;

a circuito interno:

attivazione per le sedute delle Commissioni, con esclusione delle sedi referente e consultiva, art. 33, commi 4° e 5°.

TRATTATI INTERNAZIONALI

inammissibilità di assegnazione dei disegni di legge di ratifica alle Commissioni in sede deliberante, art. 35, comma 1°;

inammissibilità di assegnazione dei disegni di legge di ratifica alle Commissioni in sede redigente, art. 36, comma 1°;

inammissibilità di trasferimento dei disegni di legge di ratifica dalla sede referente a quella deliberante o redigente, art. 37, comma 1°.

TRATTATI DELL'UNIONE EUROPEA

v. ATTI NORMATIVI DELL'UNIONE EUROPEA, RELAZIONI DEL GOVERNO IN MATERIA COMUNITARIA E SCHEMI DI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO.

TRIBUNI

ammissione del pubblico, art. 70, comma 2°;
polizia, art. 71.

TRIBUTARIA, MATERIA

v. MATERIA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA.

TUMULTO IN AULA

art. 68.

TURBATIVA

v. ORDINE; SANZIONI DISCIPLINARI; DISORDINI.

U

UDIENZE INFORMATIVE DELLE COMMISSIONI IN RELAZIONE A DISEGNI DI LEGGE O AFFARI ASSEGNATI

modalità e procedure, art. 47;

- la richiesta di promuovere procedure informative avanzata da almeno un terzo dei componenti, è sottoposta alla decisione della Commissione entro dieci giorni dalla presentazione, art. 48-*bis*;
- di un rappresentante dei proponenti, in relazione all'esame di disegno di legge d'iniziativa popolare, art. 74, comma 3°;
- di un rappresentante del Consiglio regionale, in relazione all'esame di disegno di legge d'iniziativa regionale, art. 74, comma 4°;
- in relazione all'esame del documento di programmazione economico-finanziaria, con possibili riunioni congiunte con la corrispondente Commissione della Camera, art. 125-*bis*, comma 3°;
- di rappresentanti delle istituzioni dell'Unione europea, art. 144-*quater*.

UFFICI DEL SENATO

- norme organizzative, artt. 12, comma 1°, e 166, comma 2°;
- ingresso della forza pubblica negli edifici dove essi hanno sede, art. 69, comma 3°;
- dipendenza dal Segretario generale, art. 166, comma 1°.

UFFICI DI PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI

- elezione, art. 27;
- predisposizione del programma e del calendario dei lavori: riunione integrata con i rappresentanti dei Gruppi, art. 29, comma 2°;
- competenza ai fini dell'inserimento, all'ordine del giorno, in tempi brevi, a richiesta di un quinto dei componenti della Commissione, di argomenti anche non compresi nel programma, art. 29, comma 2°.

UFFICIO DI PRESIDENZA DEL SENATO

v. CONSIGLIO DI PRESIDENZA.

UFFICIO DI PRESIDENZA PROVVISORIO DEL SENATO

costituzione, art. 2;
attribuzioni, art. 6, comma 1°.

UNANIMITÀ

per la richiesta, da parte di una Commissione, di trasferimento di sede di un disegno di legge ad essa assegnato, art. 37, comma 1°;
per l'adozione del programma dei lavori in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, art. 53, comma 4°;
per l'adozione definitiva del calendario dei lavori in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, art. 55, comma 3°;

v. *anche* DELIBERAZIONI DEL SENATO, *sub voce*: SENZA VOTAZIONE.

UNIONE EUROPEA

competenza della 14^a Commissione permanente: in generale, art. 23; art. 40, commi 1° e 7°;
discussione degli affari e delle relazioni che la concernono, art. 142;
procedure informative per la audizione di rappresentanti delle istituzioni dell'Unione europea, art. 144-*quater*;
risoluzioni del Parlamento europeo e affari relativi, art. 143;
atti normativi dell'Unione europea, relazioni del Governo di interesse comunitario, atti normativi del Governo in materia comunitaria, art. 144;
relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, art. 144-*bis*;
esame del disegno di legge comunitaria, art. 144-*bis*;

esame delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, art. 144-ter.

URGENZA

modalità di espressione dei pareri delle Commissioni, su disegni di legge o affari all'esame di altra Commissione, in caso di urgenza, art. 39, comma 3°;
inserimento nel calendario dei lavori di argomenti urgenti, art. 55, commi 6° e 7°;
inserimento immediato di argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, art. 56, comma 4°;
dichiarazione di urgenza per i disegni di legge, artt. 77, comma 1°, e 81, comma 1° (v. *anche* art. 39, comma 1°);
autorizzazione alla Commissione a riferire oralmente in caso di urgenza, art. 77, comma 2°;
dichiarazione di urgenza per la fissazione del termine di promulgazione della legge, art. 82;
di rilievi della Corte dei conti sulla gestione degli enti sovvenzionati, art. 131, comma 6°;
interrogazioni con carattere di urgenza, art. 151.

URGENZA (E NECESSITÀ) DI DECRETO-LEGGE

- v. PRESUPPOSTI DI NECESSITÀ E URGENZA, RICHIESTI DALLA COSTITUZIONE E REQUISITI STABILITI DA LEGGE ORDINARIA PER I DECRETI-LEGGE.

UTILIZZO DI STANZIAMENTI IN DIFFORMITÀ DALLE PREVISIONI DI BILANCIO

facoltà della 5ª Commissione di richiedere, alla Commissione competente nella materia di cui alla previsione di bilancio, il parere sull'utilizzo difforme, art. 40, comma 11°.

V**VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO**

procedura di presentazione e di esame nel corso della sessione di bilancio, art. 129, commi 2° e 3°.

VARIAZIONI DI ENTRATE

v. ENTRATE.

VERBALE

v. PROCESSO VERBALE DELLE SEDUTE.

VERIFICA DEI POTERI

Giunta provvisoria per la verifica dei poteri, art. 3, commi 2° e 3°;
competenze della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, art. 19 e art. 135-ter.

VERIFICA DELLA IDONEITÀ DELLA COPERTURA FINANZIARIA

v. COPERTURA FINANZIARIA.

VERIFICA DELLE ELEZIONI

v. VERIFICA DEI POTERI.

VERIFICAZIONE DEL NUMERO LEGALE

in Commissione, art. 30, commi 2° e 5°;
in Assemblea, artt. 107, comma 2°, 108, e 118, commi 2° e 3°.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

rappresenta il Governo nello svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, art. 151-*bis*, comma 2°.

VICE PRESIDENTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

nomina, art. 15, comma 2°.

VICE PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI

elezione, art. 27, commi 1° e 3°;
facoltà di partecipare alle sedute del CNEL, art. 49, comma 4°.

VICE PRESIDENTI DEL SENATO

elezione, art. 5, commi 1° e 2°;
attribuzioni, art. 9;
partecipano alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, art. 53, comma 3°;
fanno parte delle deputazioni del Senato, art. 164.

VIE DI FATTO, art. 67.

VILIPENDIO ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE, art. 135, comma 6°.

VOTANTI (SENATORI)

senatori che partecipano alla votazione e computo ordinario della maggioranza per l'adozione della deliberazione, art. 107, comma 1°;
elenco a stampa dei senatori votanti nei seguenti procedimenti elettronici di votazione:
– nominale con scrutinio simultaneo, con l'indicazione del voto da ciascuno espresso, art. 115, comma 2°;
– nominale con appello, art. 116, comma 4°;
– a scrutinio segreto, art. 117, comma 2°;

annotazione dei votanti e del voto da ciascuno espresso, nelle votazioni nominali con appello (ordinario), art. 118, comma 5°;

annotazione dei votanti nelle votazioni a scrutinio segreto mediante urne, art. 118, comma 6°.

VOTAZIONI

IN GENERALE:

ordine delle votazioni: competenza del Presidente, art. 8 (v. *anche* art 125-*bis*, comma 4°; art. 93, commi 5° e 6°; art. 96, comma 2°; art. 102; art. 135-*bis*, comma 8°; art. 158, comma 3°; art. 160); 95, commi 5°, 6° e 7°;

proclamazione dei risultati, artt. 8 e 111;

accertamento dei risultati, art. 11;

norme per la votazione degli emendamenti, articoli e disegni di legge in Commissione, artt. 41, comma 1°, e 42, comma 1°;

emendamenti implicanti oneri finanziari, o con rilevanti aspetti in materia costituzionale o attinenti all'organizzazione della pubblica Amministrazione, o recanti sanzioni penali o amministrative, presentati a disegni di legge in sede deliberante o redigente, artt. 41, comma 5°, e 42, comma 1°;

votazione finale in Assemblea di disegni di legge discussi in sede redigente, art. 42, comma 5°;

delle risoluzioni in Commissione, art. 50, comma 2°;

delle risoluzioni in Assemblea, artt. 50, comma 3°, e 105;

ordine di votazione di una pluralità di risoluzioni su documento di programmazione economico-finanziaria (precedenza alla risoluzione accettata dal Governo), art. 125-*bis*, comma 4°;

di argomenti non iscritti all'ordine del giorno, art. 56, comma 4°; art. 83;

su alcune decisioni procedurali relative a iniziative legislative consequenziali delle Commissioni, art. 80;

sulla abbreviazione dei termini di promulgazione delle leggi, art. 82;

richiami alla priorità delle votazioni, art. 92, comma 3°;
 di più questioni pregiudiziali e sospensive, articolo 93,
 commi 5° e 6°;
 degli ordini del giorno, art. 95, commi 5°, 6° e 7°;
 della proposta di non passare all'esame degli articoli,
 art. 96, comma 2°;
 di emendamenti meramente formali, art. 100, com-
 ma 8°;
 emendamenti, articoli o disegni di legge che importino
 maggiori spese o diminuzione di entrate, per i quali
 sia stato espresso parere contrario della 5ª Commis-
 sione, motivato con la mancanza della copertura fi-
 nanziaria, art. 102-*bis*;
 ordine delle votazioni degli articoli e degli emenda-
 menti, art. 102;
 per parti separate, art. 102, comma 5° (*v. anche* artt.
 101 e 167, comma 6°); divieto per le mozioni di fidu-
 cia e di sfiducia, art. 161, comma 3°;
 adozione della votazione per parti separate quando
 venga richiesto lo scrutinio segreto per una delibera-
 zione su materia mista, per una parte della quale
 non sia ammesso lo scrutinio segreto, art. 113,
 comma 6°;
quorum (in generale), verifica del numero legale e ac-
 certamento del numero dei presenti, art. 107 (sui
quorum richiesti per determinate deliberazioni, *v.*
 DELIBERAZIONI DEL SENATO, *SUB VOCE*: MEDIANTE VOTA-
 ZIONE: *QUORUM* RICHIESTI);
 rinvio della votazione nel caso di esito negativo dell'accer-
 tamento del numero dei presenti, art. 108, comma 6°;
 annunci e dichiarazioni di voto, art. 109;
 divieto di intervento durante le votazioni (e relative ec-
 cezioni), articolo 110;
 proteste sulle deliberazioni, art. 112;
 modi di votazione in generale, art. 113, comma 1°;
 modi ordinari di votazione e procedure per le votazioni
 qualificate richieste dal prescritto numero di sena-
 tori, art. 113, commi 2°, 3°, 4°, 5° 6° e 7°;
 casi specifici di inammissibilità della votazione a scu-
 tinio segreto, art. 113, commi 6° e 7°;

annullamento e rinnovazione per irregolarità, art. 118, comma 1°;
mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto, art. 118, commi 2°, 3°, 4°, 5° e 6°;
preavviso delle votazioni da effettuarsi con il sistema elettronico, art. 119;
votazione finale dei disegni di legge, art. 113, comma 7°, e art. 120;
dei disegni di legge costituzionale in prima deliberazione, art. 121, comma 1°;
dei disegni di legge costituzionale in seconda deliberazione, artt. 123, comma 2°, e 124;
inammissibilità di votazioni in sede di esame preliminare degli stati di previsione dei bilanci dello Stato, da parte delle competenti Commissioni, e del disegno di legge di approvazione dei bilanci stessi da parte della 5ª Commissione, art. 126, comma 2°;
del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria, art. 129;
delle proposte relative alle autorizzazioni a procedere di cui all'articolo 96 della Costituzione, art. 135-*bis*, commi 8° e 8°-*bis*;
di disegno di legge rinviato alla Camera dal Presidente della Repubblica, articolo 136, comma 2°;
ordine di votazione di una pluralità di risoluzioni sulla relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, art. 144-*bis*, comma 7°;
di più mozioni, art. 158, comma 3°;
di ordini del giorno e mozioni, art. 160;
delle proposte di modifica al Regolamento, art. 167, commi 5° e 6°;

parità di voti:

in generale, art. 107, comma 1°;
nell'elezione del Presidente del Senato e dei Presidenti delle Commissioni, artt. 4 e 27, comma 2°;
nell'elezione dei Vice Presidenti del Senato, dei Questori e dei Segretari e nelle relative elezioni suppletive, art. 5, comma 4°;

nell'elezione dei componenti di organi collegiali, art. 25, comma 1°;

nell'elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari delle Commissioni, e nelle relative elezioni suppletive, art. 27, comma 3°;

VOTAZIONE DI CONTROPROVA

può essere richiesta, nelle votazioni per alzata di mano, subito dopo la proclamazione del risultato, art. 114, comma 2°;

è effettuata di norma mediante procedimento elettronico previa chiusura delle porte dell'Aula, art. 114, comma 2°;

in caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico, è effettuata mediante divisione dei votanti nelle due parti opposte dell'Aula, art. 118, commi 2° e 4°;

VOTAZIONE PER PARTI SEPARATE

in generale:

è ammissibile quando il testo deliberando possa essere disgiunto in parti aventi ciascuna un proprio valore normativo, art. 102, comma 5° (e art. 120, comma 2°);

vi si procede a richiesta di ciascun senatore e dopo che questa sia accolta con votazione senza discussione per alzata di mano, art. 102, comma 5°;

in particolare:

procedure per i casi in cui la disgiunzione in parti sia richiesta a fini di stralcio, art. 101;

procedure per i casi in cui la disgiunzione in parti riguardi proposte di modifica del Regolamento costituenti un complesso normativo organico, (in vista della immediata entrata in vigore della parte disgiunta), art. 167, comma 6°;

casi di inammissibilità della votazione per parti separate (mozioni di fiducia o sfiducia), art. 161, comma 3°;

casi in cui la votazione per parti separate è prescritta: deliberazioni, per le quali sia richiesto lo scrutinio

segreto, che abbiano per oggetto materie in parte non suscettibili di tale modo di votazione, art. 113, comma 6°;

VOTAZIONE FINALE

in generale:

art. 120, comma 1°;

è effettuata di regola a scrutinio palese, art. 113, comma 7°;

ammissibilità, a richiesta di venti senatori, della votazione a scrutinio segreto, limitatamente ai disegni di legge nelle materie consentite; adozione del criterio della prevalenza nelle materie miste, con potere di decisione del Presidente, art. 113, comma 7°;

è effettuata con votazione nominale a scrutinio simultaneo per i disegni di legge costituzionale, in materia elettorale, a prevalente contenuto di delegazione legislativa, di conversione di decreti-legge recanti disposizioni in materia di ordine pubblico, di approvazione di bilanci e consuntivi, e per i disegni di legge finanziaria e collegati alla manovra di finanza pubblica, art. 120, comma 3°;

casi di specie:

disegni di legge discussi in sede deliberante e rimessi all'Assemblea per la votazione finale, con sole dichiarazioni di voto, art. 35, comma 2°;

disegni di legge discussi in sede redigente, art. 36, comma 1°, e art. 42, comma 5°;

disegni di legge approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati, art. 104;

disegni di legge composti di un articolo unico, art. 120, comma 2°;

differimento ad altra seduta o ad altra fase della stessa seduta per consentire il coordinamento finale, art. 103, commi 2° e 3°;

MODI DI VOTAZIONE

votazione per alzata di mano:

modalità di effettuazione: alzata di mano ovvero, per disposizione del Presidente, uso di procedimento elettronico, art. 114, comma 1°;
controprova, art. 114, comma 2°, e art. 116, comma 4°;
è modo ordinario di votazione, art. 113, commi 1° e 2°;
non è ammissibile nelle deliberazioni per le quali il Regolamento prescriva un diverso modo di votazione: v. art. 78, comma 3°; art. 102-*bis*; art. 113, comma 3°; art. 116, comma 1°; art. 120, comma 3°; art. 161, comma 1°;
non è adottata nelle deliberazioni per le quali sia richiesta, da quindici senatori, la votazione nominale con scrutinio simultaneo o per appello nominale o, da venti senatori (nelle materie consentite), la votazione a scrutinio segreto, art. 113, comma 2°;

è adottata per prescrizione di Regolamento nelle seguenti deliberazioni:

sulla richiesta di discussione preliminare in Assemblea dei disegni di legge deferiti in sede redigente, art. 36, comma 2°;
sulle proposte di modifica al calendario approvato a maggioranza dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, art. 55, commi 3° e 4°;
sulla proposta di inserimento nel calendario di argomenti urgenti, art. 55, comma 7°;
sulla proposta di inversione dell'ordine degli argomenti in calendario, art. 55, comma 7°;
sulla proposta di inversione dell'ordine del giorno, art. 56, comma 3°;
sul processo verbale, art. 60, comma 2°;
sulla proposta di dichiarazione di urgenza per disegno di legge, art. 77, comma 1°;
sulla richiesta di autorizzazione alla relazione orale, art. 77, comma 2°;
sulla domanda di procedura abbreviata per i disegni di legge approvati nella precedente legislatura dal solo Senato, art. 81, comma 2°;

sui richiami al Regolamento, all'ordine del giorno, alla priorità di una discussione o votazione, art. 92, comma 3°;
su questione pregiudiziale, art. 93, comma 5°;
su questione sospensiva, art. 93, comma 6°;
sulla proposta di suddivisione per parti della discussione generale, art. 94;
su proposta di parere del CNEL, art. 98, comma 1°;
sulla proposta di anticipata chiusura della discussione generale, art. 99, comma 3°;
sulla proposta di anticipata chiusura della discussione degli articoli, art. 100, comma 12°;
su proposta di stralcio, art. 101, comma 2°;
sulla richiesta di votazione per parti separate, art. 102, comma 5°;
sulla proposta di rinvio della discussione per il coordinamento finale, art. 103, comma 2°;
su singole proposte di coordinamento, art. 103, comma 5°;
sulla proposta di fissazione della data di svolgimento di interpellanza, art. 155;
sulla proposta di fissazione della data di discussione di mozione, art. 157, comma 2°;

votazione nominale con scrutinio simultaneo:

è adottata a richiesta di quindici senatori, art. 113, comma 2°;
modalità di effettuazione, art. 115 (e art. 118, commi 2° e 5°);
procedure di Commissione in sede deliberante e redigente, art. 41, comma 1° e art. 42, comma 1°;

è adottata per prescrizione di Regolamento nelle seguenti deliberazioni:

sul parere contrario della 1ª Commissione permanente a decreto-legge in conversione, per insussistenza dei presupposti di urgenza e dei requisiti di legge, art. 78, comma 3°;
su emendamenti, articoli o disegni di legge per i quali sia stato espresso parere contrario dalla 5ª Commissione, motivato con la mancanza della copertura finanziaria, art. 102-bis, comma 2°;

nella votazione finale dei disegni di legge costituzionale o di revisione costituzionale, in materia elettorale, a prevalente contenuto di delegazione legislativa, di conversione di decreti-legge recanti disposizioni in materia di ordine pubblico, di approvazione di bilanci e consuntivi, e del disegno di legge finanziaria, nonché dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, art. 120, comma 3°;
 sulla proposta di diniego delle autorizzazioni a procedere di cui all'articolo 96 della Costituzione, art. 135- *bis*, comma 8°-*bis*;

votazione nominale con appello:

modalità di effettuazione, art. 116 e art. 118, commi 2° e 5°;
 è adottata per prescrizione di Regolamento nelle deliberazioni sulla fiducia o sulla sfiducia al Governo, art. 116, comma 1°, nonché sulle relative mozioni, art. 161, comma 1°;
 è adottata a richiesta di quindici senatori, art. 113, commi 2° e 5°; art. 116, comma 1°;
 è adottata, in luogo della votazione nominale con scrutinio simultaneo, in caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto, art. 118, commi 2° e 5°;
 procedure di Commissione in sede deliberante e redigente, art. 41, comma 1°, e art. 42, comma 1°;

votazione a scrutinio segreto:

modalità di effettuazione:

- con il procedimento elettronico, art. 117;
- con il sistema delle urne, art. 118, commi 2° e 6°;
- con schede:

- per l'elezione del Presidente del Senato, art. 4 e art. 6;
- per l'elezione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza del Senato, art. 5;
- per l'elezione dei componenti di organi collegiali, art. 25, commi 1° e 2°;
- per l'elezione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni, art. 27;

è adottata per prescrizione di Regolamento nelle deliberazioni riguardanti persone e nelle votazioni con schede, art. 113, comma 3°;

è adottata, a richiesta di venti senatori, limitatamente alle deliberazioni sulle seguenti materie, elencate nell'art. 113, comma 4°:

- norme relative alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione;

- rapporti civili ed etico-sociali di cui agli articoli della Costituzione, di seguito riportati:

art. 13 (libertà personale e restrizioni ad essa relative, carcerazione preventiva);

art. 14 (inviolabilità del domicilio, ispezioni, perquisizioni, sequestri);

art. 15 (segreto epistolare);

art. 16 (libertà di circolazione entro e fuori il territorio della Repubblica);

art. 17 (libertà di riunione);

art. 18 (libertà di associazione);

art. 19 (libertà di confessione, di propaganda religiosa e di culto);

art. 20 (divieto di gravami ad associazioni o istituzioni in ragione del loro carattere ecclesiastico, religioso o di culto);

art. 21 (libertà di manifestazione del pensiero, di stampa, in specie periodica; pubblicazioni, spettacoli e manifestazioni contrari al buon costume);

art. 22 (capacità giuridica, cittadinanza, nome);

art. 24 (tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi; diritto alla difesa; riparazione degli errori giudiziari);

art. 25 (diritto al giudice naturale; irretroattività delle legge penale; misure di sicurezza);

art. 26 (estradizione);

art. 27 (responsabilità penale; presunzione di innocenza sino a definitiva sentenza; umanità delle pene; pena di morte);

art. 29 (diritti della famiglia e disciplina del matrimonio);

art. 30 (educazione della prole e tutela dei figli nati fuori del matrimonio; ricerca della paternità);

art. 31 (protezione socio-economica della famiglia, della maternità, dell'infanzia, della gioventù);

art. 32, comma 2° (trattamenti sanitari e rispetto della persona umana);

è inoltre adottata, a richiesta di venti senatori, sulle modificazioni al Regolamento del Senato, *art. 113, comma 4°*;

non è ammessa nelle deliberazioni su materie diverse da quelle consentite, *art. 113, comma 4°* (*v. supra*); e, in particolare in quelle su disegni di legge finanziaria, di bilancio e consuntivi, su disposizioni ed emendamenti in materia tributaria o contributiva, ovvero recanti oneri finanziari o che ne indicano la copertura, ovvero di approvazione di appostazioni di bilancio, *art. 113, comma 6°*;

nel caso di richiesta di scrutinio segreto per deliberazioni su emendamenti, articoli o disposizioni riguardanti materie miste, lo scrutinio stesso è ammissibile limitatamente alla parte consentita, procedendosi con votazione per parti separate, *art. 113, comma 6°*; questioni sulla riferibilità della votazione alle fattispecie consentite: competenza decisionale del Presidente, *art. 113, commi 5° e 7°*;

nel caso di richiesta di deliberazione finale su disegno di legge riguardante materie miste, lo scrutinio segreto è adottato se, a giudizio del Presidente, la materia consentita sia prevalente, *art. 113, comma 7°*, e *art. 120, comma 3°*;

procedure di Commissione in sede deliberante e redigente, *art. 41, comma 1°* e *art. 42, comma 1°*;

v. anche DELIBERAZIONI DEL SENATO, *sub voce*: MEDIANTE VOTAZIONE: *quorum* richiesti.

VOTI DELLE REGIONI

trasmissione alle Commissioni ed esame, *art. 138*.

**TAVOLE DI
RAFFRONTO TRA GLI ARTICOLI
DEI REGOLAMENTI DEL SENATO
E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

TAVOLE DI RAFFRONTO TRA GLI ARTICOLI DEI REGOLAMENTI DEL SENATO E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Aggiornamento al 15 marzo 2013)

Regola- mento del Senato	Regolamento della Camera	Regola- mento del Senato	Regolamento della Camera
1	1, 48-bis	22	22, commi 1° e
2	2		1°-bis
3	3	23	126; 126-ter,
4	4		comma 1°
5	5	24	22, comma 2°
6	6	25	56
7	7	26	V. 102, comma 1°
8	8	27	20, commi 1°, 2°, 3° e 4°
9	9	28	22, comma 3°
10	10	29	20, comma 1°, 21, comma 1°, 25, 26, 30. V. anche 27, comma 1° e 32, comma 1°
11	11		
12	12	30	46, 47
13	–	31	38, 19, commi 3° e 4°. V. anche 19, commi 5°, 6° e 7°, 65, comma 3°
14	14	32	21, comma 2°, 34, comma 1°
15	15, commi 1°, 2°, 2-bis, 2-ter, 2-quater	33	65
16	15, comma 3° e 4°	34	72, commi 1°, 3° e 4°. V. anche 16, comma 2°, 93, comma 4°
16-bis	15-ter		
17	16, comma 1°, 17, comma 2°, 18, comma 1°, 12, comma 2°		
18	16		
19	17, 18		
20	V. 12, comma 2°		
21	19, commi 1°, 2° e 3°, 20, comma 5°		

Regola- mento del Senato	Regolamento della Camera	Regola- mento del Senato	Regolamento della Camera
35	92 , commi 1°, 2°, 3°, 4° e 5°. V. anche 93 , comma 3°	50	143 , comma 1°, 117
36	96	51	77, 78
37	92 , comma 6°	52	29
38	73 , comma 1°	53	23, 13
39	73 , commi 1°-bis, 2°, 3° e 4°	54	23 , commi 6° e 11°
40	74, 75, 93 , commi 2° e 3°, 102 , comma 3°; V. anche 126 , comma 2°	55	24, 83 , comma 5°. V. anche 13 , comma 1°
41	94 . V. anche 51 , comma 2°, 53 , comma 3°, 54 , comma 3°, 80	56	32 , comma 1°, 26 , 27 , comma 2°
42	96	57	63 , commi 1° e 3°
43	79 ; V. anche 73 , comma 4°; 83 , comma 1°	58	31 , comma 1°
44	81, 79 , commi 7° e 14°, 96-bis , comma 4°	59	37
45	V. 28	60	34, 32 , commi 2° e 3°, 63 , comma 2°
46	143 , commi 1°, 2°, 3°. V. anche 30 , comma 4°	61	33 , comma 1°
47	143 , commi 2° e 3°	62	V. 46 , comma 2°
48	144	63	37 , comma 1°
48-bis	–	64	35 , comma 1°
49	146, 147	65	35 , comma 2°
		66	59
		67	60
		68	61
		69	62
		70	64 , commi 1° e 2°
		71	64 , commi 3°, 4° e 5°
		72	64 , comma 6°
		73	68

Regola- mento del Senato	Regolamento della Camera	Regola- mento del Senato	Regolamento della Camera
73-bis	—	97	88, comma 2°, 89, 139-bis, comma 2°
74	107, comma 4°	98	146
75	70, comma 1°	99	44, 50, comma 2°
76	72, comma 2°	100	85, 86
76-bis	V. 96-ter	101	86, comma 7°
77	69, 79, comma 5°, 81, comma 2°	102	87, 85, comma 8°, 86, comma 8°
78	81, comma 2°, 96-bis	102-bis	85, comma 1°-bis, 86, comma 4°-bis, 87, comma 3°-bis
79	76, comma 3°	103	90. V. anche 91, comma 2°
80	—	104	70, comma 2°
81	107, commi 1°, 2° e 3°	105	118
82	—	106	—
83	27, comma 1°	107	48, commi 1° e 2°, 46, commi 1°, 3°, 4° e 5°
84	36, commi 1° e 2°	108	47, 46, commi 2° e 6°. V. anche 46, comma 3°
85	36, comma 4°	109	50, comma 1°
86	43	110	50, comma 3°
87	42	111	57, comma 2°
88	58	112	—
89	39. V. anche 83, comma 1° e 85	113	49, 51, 52, 46, comma 6°, 91, comma 1°
90	39, commi 2° e 3°	114	53, commi 1° e 4°
91	39, comma 4°		
92	41, comma 1°, 45		
93	40		
94	82, comma 1°, 83		
95	88, comma 1°		
96	—		

Regola- mento del Senato	Regolamento della Camera	Regola- mento del Senato	Regolamento della Camera
115	54, commi 1°, 4° e 5°	131	149
116	54, commi 2° e 3°	132	150
117	55, comma 1°	133	148
118	57, comma 1°, 53, comma 2°, 54, comma 4°, 55, comma 2°	134	–
119	49, comma 5°	135	18
120	91, 87, comma 5°, 49, comma 1°-quater	135-bis	18-bis, 18-ter, 18-quater
121	97	135-ter	17, comma 1°, 17-bis
122	98	136	71
123	99	137	102
124	100	138	–
125	V. 118-bis, comma 1°, 119, comma 8°, 120, comma 1°, 124, comma 1°, 149, comma 1°	139	108
125-bis	118-bis	139-bis	143, comma 4°
126	120, 119	140	33, comma 2°
126-bis	123-bis, 119, comma 4°	141	109, commi 1° e 2°
127	122	142	126-bis
128	121	143	125
129	119, comma 7°, 120, comma 7°, 123	144	126, comma 2°, 127
130	119, comma 8°	144-bis	126-ter
		144-ter	127-bis
		144-quater	127-ter
		145	128, 134, comma 1°
		146	129, comma 1°, 139, comma 1°, 139-bis, comma 1°
		147	133, comma 1°
		148	130, 129, comma 2°, 131
		149	132

Regola- mento del Senato	Regolamento della Camera	Regola- mento del Senato	Regolamento della Camera
150	V. 130 , <i>comma 2°</i>	158	112
151	135	159	139 , <i>comma 4°</i>
151-bis	135-bis	160	V. 113 , 114
152	133 , <i>commi 2°, 3° e 4°</i> . V. anche 130	161	115 , 116 V. anche 154 , <i>comma 2°</i>
153	134	162	140 , 141
154	136 , 137 , <i>comma 1°, 139</i> , <i>comma 1°, 139-bis</i> , <i>comma 1°</i>	163	142
155	137 , <i>commi 2° e 4°</i>	164	–
156	138 , <i>comma 1°</i> , 139 , <i>comma 3°</i>	165	66
156-bis	138-bis	166	67
157	110 , 111 , <i>comma 1°, 139</i> , <i>comma 1°, 139-bis</i> , <i>comma 1°</i>	167	16 , <i>commi 2°, 3°</i> , <i>3°-bis</i> , <i>3°-ter</i> , <i>4°</i> , <i>4°-bis e 5°</i>
		Disp. finale	151 152 153 153-bis

TAVOLE DI RAFFRONTO TRA GLI ARTICOLI DEI REGOLAMENTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO

(Aggiornamento al 15 marzo 2013)

Regola- mento della Camera	Regolamento del Senato	Regola- mento della Camera	Regolamento del Senato
1	1	18-bis	135-bis
2	2	18-ter	
3	3	18-quater	
4	4		
5	5. V. anche 12 , <i>comma 2°</i>	19	21, 31 , <i>comma 2°</i>
6	6	20	29 , <i>comma 1°</i> , 27 , 21 , <i>comma 7°</i>
7	7	21	V. 29 , <i>comma 1°</i> e 32
8	8	22	22, 24, 28. V. anche 43 , <i>comma</i> <i>2°</i>
9	9		
10	10	23	53, 54
11	11	24	55
12	12. V. anche 17 e 20	25	29 , <i>commi 2°,</i> <i>2°-bis e 6°</i> 53 , <i>comma 6°</i>
13	53 , <i>comma 3°</i> , 55 , <i>comma 1°</i>	26	56 , <i>commi 1° e 2°</i> , 29 , <i>comma 3°</i>
14	14	27	83, 56 , <i>comma 4°</i> . V. anche 84 , <i>comma 5°</i>
15	15, 16		
15-bis	14 , <i>comma 4°</i> , 15 , <i>comma 1°</i>	28	V. 45
15-ter	16-bis	29	52 , <i>commi 2°, 3° e</i> <i>4°</i>
16	17, 18, 167. V. anche 34 , <i>commi</i> <i>4° e 5°</i>	30	29 , <i>commi 1°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8°</i> . V. anche 46 , <i>comma 3°</i>
16-bis	–		
17	17, 19		
17-bis	135-ter		
18	17, 19, 135		

Regola- mento della Camera	Regolamento del Senato	Regola- mento della Camera	Regolamento del Senato
31	58	49	113, 114, 115, 116, 117, 118, comma 6°, 102- bis, 119, 120
32	56, comma 1°, 60, commi 2° e 3°		
33	61, 140, comma 2°	50	109, 110, 99, comma 2°
34	60, commi 1° e 4°, 32	51	113. V. anche 41, comma 1°
35	64, 65	52	113, comma 2°. V. anche 41, comma 1°
36	84, commi 1°, 2°, 3° e 4°, 85	53	114, 118. V. an- che 41, comma 1°
37	59, 63	54	115, 116, 118, comma 5°. V. an- che 41, comma 1°
38	31, commi 1° e 3°	55	117, comma 1°, 118, commi 2° e 6°
39	89, 90, 91. V. anche 84, comma 1°	56	25
40	93	57	118, comma 1°, 111
41	92	58	88
42	87	59	66
43	86	60	67. V. anche 12, comma 2°
44	99, commi 3° e 4°	61	68
45	V. 92, comma 2°	62	69
46	30, 107, comma 2°, 108, commi 2° e 3°, 113, comma 2°. V. anche 62, comma 1°	63	57, 60, comma 5°, 165, comma 2°
47	30, commi 2° e 3°, 108, commi 1°, 4° e 5°	64	70, 71, 72
48	107, comma 1°		
48-bis	1, comma 2°		

Regola- mento della Camera	Regolamento del Senato	Regola- mento della Camera	Regolamento del Senato
65	33, 31, comma 3°	83	V. 94, 99
66	165	85	100, commi 1°, 2°, 9° e 12°, 93, comma 7°, 102, 102-bis, 109, comma 2°
67	166		
68	73		
69	77, comma 1°		
70	75, 104		
71	136	85-bis	–
72	34, 76. V. anche 76-bis, comma 1°	86	100, 101, 102, comma 6°, 102-bis
73	38, 39. V. anche 43, comma 3°-bis	87	102, 102-bis, 120, comma 2°
74	40, commi 3°, 5°, 7°, 8°, 10°, 11° e 12°, 102-bis. V. anche 76-bis, comma 3°	88	95, 97
		89	97. V. anche 76-bis, comma 2°
75	40, commi 2°, 6° e 7°. V. anche 23, comma 4°	90	103
		91	120. V. anche 103, commi 2° e 3°
76	79, comma 1°. V. anche 53, comma 3°	92	35, 37
77	51, comma 1°	93	38, 40. V. anche 41, comma 5°
78	51, comma 3°	94	41, commi 1°, 2° e 5°
79	43, 44, comma 5°, 77, comma 2°	95	–
		96	36, 42
80	41, commi 3° e 4°	96-bis	78. V. anche 76-bis, comma 4°
81	44, commi 1°, 2° e 3°, 77, comma 1°, 78, comma 2°. V. anche 162, comma 2°	96-ter	V. 76-bis, comma 1°
		97	121. V. anche 120, comma 3°
82	94	98	122

Regola- mento della Camera	Regolamento del Senato	Regola- mento della Camera	Regolamento del Senato
99	123	120	126
100	124. V. anche 120 , <i>comma 3°</i>	121	128
101	(V. Capo XV)	122	127 , 129 , <i>comma 5°</i>
102	137 , 40 , <i>comma 9°</i>	123	129
103	–	123-bis	126-bis
104	–	124	125
105	–	125	143
106	–	126	23 , 34 , <i>comma 3°</i> , 40 , <i>comma 1°</i> . V. anche 142 , <i>comma 2°</i> , 144 , <i>commi 3°, 4° e 5°</i>
107	81 , 74 , <i>commi 2° e 3°</i>	126-bis	142 , <i>comma 1°</i>
108	139	126-ter	144-bis
109	140 , 141	127	144 , <i>commi 1°, 2° e 6°</i>
110	157 , <i>comma 1°</i>	127-bis	144-ter
111	157 , <i>commi 2° e 3°</i>	127-ter	144-quater
112	158	128	145
113	160	129	146 , 148 , <i>comma 2°</i>
114	160. V. anche 158 , <i>comma 3°</i>	130	150. V. anche 148 , <i>comma 1°</i>
115	161 , <i>commi 1°, 2° e 3°</i>	131	148 , <i>commi 3° e 4°</i>
116	V. 161 , <i>comma 4° e 116</i> , <i>comma 1°</i>	132	149
117	50 , <i>commi 2° e 3°</i>	133	147 , 152
118	105	134	145 , <i>comma 2°</i> , 153
118-bis	125-bis	135	151
119	125 , 126 , 129 , <i>comma 6°</i> , 130	135-bis	151-bis
		135-ter	–
		136	154

Regola- mento della Camera	Regolamento del Senato	Regola- mento della Camera	Regolamento del Senato
137	154 , <i>comma 2°</i> , 155 , 156 , <i>comma 1°</i>	143	50 , <i>comma 1°</i> , 46 , <i>commi 1° e 2°</i> , 47 , 48-bis , 139-bis
138	156 , <i>comma 2°</i>	144	48 , 48-bis
138-bis	156-bis	145	–
139	156 , <i>comma 3°</i> , 159 . V. anche 146 , 154 , <i>comma 2°</i> , 157 , <i>comma 1°</i>	146	49 , <i>commi 1° e 2°</i> , 98
139-bis	146 , 154 , <i>comma 2°</i> , 157 , <i>comma 1°</i> , 97	147	49 , <i>comma 5°</i>
140	162	148	133 . V. anche 76-bis , <i>comma 4°</i>
141	162 , <i>commi 3°, 4° e 5°</i>	149	131 . V. anche 125
142	163	150	132
		151 152 153 153-bis	} Disposizione finale
		154	

PROCEDIMENTO ELETTRONICO DI VOTAZIONE

Descrizione e istruzioni

*(Testo deliberato dal Consiglio di Presidenza
il 23 gennaio 2008)*

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO ELETTRONICO DI VOTAZIONE

Il sistema elettronico di votazione è composto:

- 1) da una rete di 356 terminali (seggi) distribuiti su tutti i banchi dell'Aula;
- 2) da due quadri sinottici e da un tabellone grafico;
- 3) da un sistema di elaborazione con stampante;
- 4) da due pannelli di comando dislocati sul banco della Presidenza.

1. Ad ogni senatore è assegnato un seggio fisso nell'emiciclo. I terminali installati in Aula sono in numero superiore al numero dei componenti l'Assemblea, al fine di garantire la disponibilità di seggi ulteriori per la votazione anche nel caso di avaria di alcuni terminali. I seggi muniti di terminale collocati sui banchi della Presidenza e delle Commissioni non sono di norma assegnati ad alcun senatore ma costituiscono un riserva di terminali di voto (di seguito detta «zona franca») disponibili a tutti i senatori. I seggi collocati sul banco del Governo sono utilizzabili (anche se non assegnati individualmente) dai soli membri di Governo.

I terminali sono muniti:

- di un dispositivo di lettura del *chip* contenuto nella tessera di votazione del senatore;

- di un riquadro grafico a colori nel quale sono visualizzate varie informazioni lette dalla tessera introdotta, come il nome del senatore, il n° di tessera, il tipo e il n° della votazione in corso. Sono inoltre esposti vari messaggi relativi alle condizioni di errato inserimento della tessera (tessera capovolta, errore di inserimento, etc.) con semplici indicazioni visuali su come ripristinare il corretto funzionamento;

- di una spia luminosa che assume diversi colori a seconda del tipo di votazione selezionato, colore verde (corrispondente al voto favorevole), colore rosso (corrispondente al voto contrario), colore giallo (attestante l'espressione del voto in caso di votazione segreta) che si accende di luce fissa per segnalare che il terminale ha rilevato il voto espresso (in caso di funzionamento «senza memoria» rimane quindi accesa, durante la votazione, soltanto se uno dei pulsanti di voto viene mantenuto premuto); in occasione delle operazioni di verifica del numero legale e delle votazioni qualificate, la luce gialla si accende ad intermittenza qualora si sia verificato il semplice inserimento della tessera, ma senza l'azionamento di un pulsante, per segnalare che il sistema ha rilevato la presenza del senatore;

- di tre pulsanti, situati all'interno del terminale ed accessibili attraverso l'apposita apertura. Ciascuno dei pulsanti corrisponde all'espressione di un voto: il pulsante a sinistra corrisponde all'a-

stensione, quello al centro al voto favorevole e quello a destra al voto contrario.

Nella fase di verifica dei richiedenti e nella verifica del numero legale l'accertamento avviene se viene premuto uno qualsiasi dei tre tasti. I pulsanti funzionano normalmente «con memoria» (funzione che consente al terminale di voto di memorizzare il voto espresso con la pressione di uno dei pulsanti, anche se questo non viene mantenuto premuto sino alla chiusura della votazione). Il Presidente dell'Assemblea, valutate le circostanze, può disporre l'attivazione della modalità «senza memoria», nella quale cioè i pulsanti debbono essere mantenuti premuti fino alla chiusura della votazione affinché il sistema possa acquisire il voto espresso dal senatore. In caso di funzionamento «senza memoria» il sistema espone una S sui quadri luminosi, accanto all'indicazione del tipo di votazione in corso.

2. I due quadri sinottici, posti ai due lati dell'emiciclo, rappresentano schematicamente tutti i terminali di votazione distribuiti nell'Aula. Le scritte luminose, poste al di sopra dei quadri, espongono informazioni relative al tipo di operazione in corso e alla modalità di funzionamento del sistema («con memoria» o «senza memoria»; nel secondo caso accanto alla scritta indicante il tipo di operazione in corso appare una «S»).

Ogni casella di ciascun quadro sinottico corrisponde ad un seggio; l'illuminazione della casella attesta l'esecuzione di una operazione di voto sul terminale corrispondente. Le caselle si illuminano di luce di colore bianco in caso di verifica del nu-

mero legale; bianco, verde o rosso a seconda del tipo di voto espresso (astensione, voto favorevole o contrario) in caso di votazione palese; giallo in caso di votazione segreta, ovvero in caso di registrazione dei richiedenti una verifica del numero legale o una votazione qualificata.

L'illuminazione delle caselle avviene:

- con l'inserimento della tessera e la pressione di un pulsante qualsiasi nel caso di verifica del numero legale ovvero di registrazione dei richiedenti verifiche del numero legale o votazioni qualificate;
- con l'espressione del voto, nel caso di votazioni.

Ovviamente, nel caso di funzionamento dei terminali «senza memoria», l'illuminazione delle caselle si verifica soltanto se i pulsanti vengono mantenuti premuti.

Il tabellone grafico posto sopra il seggio del Presidente reca scritte luminose concernenti i risultati numerici dell'operazione avvenuta.

L'accensione delle scritte luminose è comandata mediante il pannello disposto sul banco della Presidenza.

3. Il sistema di elaborazione provvede alla registrazione e al computo dei voti nonché alla stampa dei dati relativi ai diversi tipi di votazione. Esso provvede inoltre a controllare l'esistenza del numero legale nel caso di verifica dello stesso e nelle votazioni qualificate.

Il sistema di elaborazione provvede altresì alla registrazione della presenza in Aula dei senatori in occasione delle verifiche del numero legale e

delle votazioni qualificate, nonché alla trasmissione dei dati relativi all'ufficio competente per le successive elaborazioni e la produzione dei necessari tabulati a stampa.

Il sistema è composto da apparecchiature duplicate allo scopo di assicurare l'assoluta continuità di funzionamento del dispositivo, anche in caso di avaria di uno dei suoi componenti.

4. I pannelli di comando consentono al personale addetto, che opera sotto il controllo dei senatori Segretari, di selezionare – in esecuzione delle disposizioni di volta in volta impartite dal Presidente – il tipo di operazione da effettuare e la modalità di funzionamento del sistema («con memoria» o «senza memoria»), di registrare i senatori che richiedono la verifica del numero legale o una votazione qualificata, di aprire e chiudere le votazioni, di riceverne i risultati e, quando necessario, di comandare l'esposizione di questi sul tabellone grafico. Un'ulteriore funzione offerta dal pannello di comando consente lo sblocco della tessera del senatore ove questi non riesca a votare dal proprio seggio a causa di un'avaria del dispositivo.

ISTRUZIONI PER L'USO DEL DISPOSITIVO ELETTRONICO DI VOTAZIONE

I. TESSERA DI IDENTIFICAZIONE

La tessera, consegnata a ciascun senatore, reca il numero di identificazione del senatore stesso ed abilita al voto soltanto il terminale del seggio a lui assegnato. Il senatore quindi non può votare al seggio assegnato ad un altro senatore né presso uno degli eventuali seggi non assegnati presenti nell'emiciclo, salvo il caso di sblocco della tessera da parte della Presidenza. Può invece sempre votare da uno dei seggi (purché ovviamente libero) della «zona franca».

A fronte di malfunzionamenti del proprio terminale di voto, il senatore ha quindi due possibilità:

1. adoperare uno dei seggi disponibili della «zona franca»;
2. chiedere alla Presidenza lo sblocco della propria tessera; l'operazione di sblocco viene effettuata in tempo reale dal pannello di comando e consente al senatore per tutta la seduta in corso di votare presso qualunque posto libero dell'emiciclo, anche se assegnato stabilmente ad altro senatore.

La tessera può essere usata soltanto dal titolare.

In caso di smarrimento o di deterioramento, il senatore deve darne immediata comunicazione al Servizio di Questura, che provvederà a che sia rilasciata una nuova tessera, previa disabilitazione del codice di riconoscimento presente su quella smarrita o deteriorata.

Nel caso di temporanea indisponibilità della tessera da parte di un senatore, questi potrà ottenere una tessera provvisoria, che viene abilitata al funzionamento al momento del rilascio ed è valida solo per la seduta in corso. Il rilascio della tessera provvisoria comporta la disabilitazione della tessera originale sino al termine della seduta.

In considerazione dei tempi necessari ad eseguire l'operazione di rilascio ed abilitazione, i senatori che fossero sprovvisti della propria tessera sono pregati di richiedere la tessera provvisoria all'inizio della seduta, senza attendere l'indizione delle votazioni.

Le tessere possono essere periodicamente rinnovate mediante il rilascio di nuove tessere ed il ritiro delle precedenti.

Le tessere dovranno comunque essere riconsegnate alla scadenza del mandato parlamentare.

II. FUNZIONAMENTO DEI SEGGI E CONDIZIONI ANOMALE PREVISTE DAL SISTEMA

I terminali vengono attivati al momento dell'apertura delle operazioni di voto o di verifica; da tale momento il senatore con l'inserimento della tessera nell'apposita fessura viene riconosciuto

dal sistema ed abilitato ad effettuare le operazioni di voto.

La tessera deve essere inserita nel terminale con il *microchip* in vista e orientato verso il basso come segnalato dal *display* grafico.

L'estrazione, anche parziale, della tessera prima della chiusura della votazione azzerà il terminale, annullando ogni operazione effettuata. Anche la pressione contemporanea di due o più tasti prima della chiusura della votazione provoca la perdita del voto espresso.

Errori o malfunzionamenti vengono identificati e diagnosticati dal sistema in tempo reale, durante la votazione. Essi sono evidenziati mediante chiari messaggi visuali sul *display* del terminale. Qualora l'errore persista il senatore deve cambiare seggio, come specificato in precedenza, utilizzando un seggio della «zona franca» ovvero chiedendo alla Presidenza lo sblocco della tessera.

Nel caso in cui, al momento di chiusura della votazione, uno o più terminali evidenzino situazioni di errore e gli interessati non abbiano compiuto le operazioni in precedenza suggerite, i terminali sui quali si verificano le condizioni di errore verranno ignorati sia ai fini della rilevazione della presenza che ai fini del conteggio dei risultati della votazione.

Qualora si verifichi la presenza nel sistema di due tessere uguali, si ha lo spegnimento dei tabelloni luminosi ad eccezione di luci bianche fisse in corrispondenza delle sole caselle dei terminali sui quali sono stati rilevati gli stessi codici di riconoscimento. Sul pannello di comando posto sul banco della Presidenza la situazione viene segna-

lata con l'esposizione del nome del senatore titolare del codice corrispondente alla «tessera doppia».

In presenza della condizione di «tessera doppia» la votazione resta sospesa e può essere regolarmente ripresa e quindi chiusa solo dopo l'eliminazione dell'inconveniente. In caso di funzionamento con memoria, tutti i terminali di voto mantengono il voto già registrato tranne quelli contenenti «tessere doppie».

III. VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

Per la verifica del numero legale ciascun senatore, dopo che il Presidente ha dichiarato aperta l'operazione di verifica, deve introdurre la propria tessera di identificazione nell'apposita fessura, accertarsi del corretto funzionamento del seggio e premere un pulsante qualsiasi. Nel caso di funzionamento del sistema «senza memoria», il pulsante deve essere mantenuto premuto fino alla chiusura della verifica.

Coloro che introducono la tessera nell'apposita fessura del seggio e non premono alcun pulsante sono considerati presenti agli effetti amministrativi (corresponsione della diaria) ma non agli effetti del numero legale. La rilevazione della presenza ai soli fini amministrativi viene attestata dall'accensione sul seggio della luce gialla intermittente, mentre i tabelloni non riportano alcuna indicazione.

La registrazione da parte del sistema della presenza ai fini del numero legale, conseguente all'introduzione della tessera nel seggio ed alla pressione di un pulsante qualsiasi, è evidenziata dalla accensione della luce di colore bianco sul terminale e nella casella del tabellone luminoso corrispondente al seggio.

La tessera deve essere lasciata inserita nella fessura del seggio per tutta la durata dell'operazione di verifica e può essere estratta solo dopo la chiusura dell'operazione stessa, segnalata con la scritta «VOTAZIONE CHIUSA» sui quadri sinottici.

In caso di modalità «senza memoria», anche il pulsante deve essere rilasciato solo dopo la chiusura della operazione, cioè dopo che sia apparsa la segnalazione «VOTAZIONE CHIUSA» sui quadri sinottici.

Per tutta la durata dell'operazione, nella parte superiore dei quadri sinottici posti ai lati dell'emiciclo, appare la scritta «NUMERO LEGALE», seguita eventualmente dalla lettera «S» ove il sistema sia predisposto a funzionare «senza memoria».

A inizio seduta viene registrato nel sistema di voto l'elenco dei senatori dichiarati in congedo o in missione o che rivestono la carica di Presidente del Consiglio o di Ministro. Il sistema stesso controlla, quindi, se tra i presenti figura qualche nominativo del suddetto elenco; conseguentemente calcola il *quorum* richiesto per la presenza del numero legale in quella specifica occasione e lo espone insieme al risultato della verifica sui pannelli di comando del banco della Presidenza.

IV. VOTAZIONE ORDINARIA, CORRISPONDENTE ALLA VOTAZIONE PER ALZATA DI MANO E ALLA CONTROPROVA

Dopo l'apertura della votazione, ciascun senatore deve introdurre la propria tessera di identificazione nell'apposita fessura e – accertatosi del corretto funzionamento del seggio – esprimere il voto premendo uno dei tre pulsanti di votazione sino alla chiusura della votazione stessa. A seguito della pressione del pulsante la luce a fianco della fessura si accenderà del colore corrispondente al voto espresso. Il voto può essere modificato, prima che il presidente dichiari chiusa la votazione, mediante la pressione del pulsante corrispondente al diverso voto che si intende esprimere. Nel caso in cui sia stata attivata la modalità «senza memoria», è necessario che alla chiusura della votazione il sistema rilevi il mantenimento della pressione del pulsante prescelto. L'accensione della luce sul seggio attesta che il voto è stato recepito dal sistema. Il voto viene evidenziato anche dalla contestuale accensione, sul tabellone luminoso, della casella corrispondente al seggio, che si illuminerà con luce di colore corrispondente al voto espresso.

La tessera deve essere lasciata inserita nella fessura del seggio per tutta la durata della votazione e può essere estratta solo dopo la chiusura della votazione stessa, segnalata con la scritta «VOTAZIONE CHIUSA» sui quadri sinottici.

In caso di votazione «senza memoria», il pulsante corrispondente al voto espresso deve essere rilasciato solo dopo la chiusura della votazione, se-

gnalata con la scritta «VOTAZIONE CHIUSA» sui quadri sinottici.

In questo tipo di votazione il sistema di elaborazione stampa i soli risultati complessivi, senza l'elenco dei senatori con le rispettive espressioni di voto.

Durante tutta la votazione, nella parte superiore dei quadri sinottici posti ai lati dell'emiciclo, appare la scritta «VOTAZIONE PALESE», seguita eventualmente dalla lettera «S» ove il sistema sia predisposto a funzionare «senza memoria».

V. VOTAZIONE NOMINALE CON SCRUTINIO SIMULTANEO

Le modalità di votazione sono identiche a quelle della votazione ordinaria. Coloro che introducono la tessera nell'apposita fessura del seggio e non esprimono alcun voto sono considerati presenti agli effetti amministrativi (corresponsione della diaria) ma non agli effetti del numero legale.

La rilevazione della presenza ai soli fini amministrativi viene attestata dall'accensione sul seggio della luce gialla intermittente, mentre i quadri sinottici non riportano alcuna indicazione.

Alla chiusura della votazione nominale il sistema di voto esegue una verifica implicita del numero legale sottraendo dal numero complessivo dei componenti del Senato, ai fini della determinazione del *quorum*, i senatori in congedo che non abbiano partecipato ad alcuna votazione della seduta in corso, i senatori in missione che non abbiano partecipato a votazioni successivamente all'orario di

inizio della missione e i senatori che rivestono la carica di Presidente del Consiglio o di Ministro, se non partecipanti alla votazione stessa. La mancanza del numero legale viene segnalata sui pannelli di comando del banco della Presidenza all'inizio dei risultati della votazione.

Dopo la proclamazione da parte del Presidente i risultati della votazione appaiono sul tabellone grafico.

In questo tipo di votazione, il sistema di elaborazione stampa i risultati complessivi della votazione e l'elenco dei senatori che vi hanno preso parte esprimendo il voto, con l'indicazione del numero di identificazione di ciascun senatore e del gruppo politico di appartenenza.

Lo stampato deve essere controllato e firmato da due senatori Segretari e costituisce il verbale di votazione. I risultati della votazione sono esibiti su comando del senatore Segretario nel tabellone grafico centrale.

I quadri sinottici laterali funzionano come nella votazione ordinaria. Durante tutta la votazione, nella parte superiore dei quadri sinottici, appare la scritta «VOTAZIONE NOMINALE», seguita eventualmente dalla lettera «S» ove il sistema sia predisposto a funzionare «senza memoria».

VI. VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

Le modalità di votazione sono analoghe a quelle indicate per la votazione ordinaria. L'attestazione del recepimento del voto da parte del sistema è data dall'accensione fissa sul seggio della luce di

colore giallo. Anche la casella corrispondente sul quadro sinottico si illumina di luce di colore giallo.

Coloro che introducono la tessera nell'apposita fessura del seggio e non esprimono alcun voto sono considerati presenti agli effetti amministrativi (corresponsione della diaria) ma non agli effetti del numero legale. La rilevazione della presenza ai soli fini amministrativi viene attestata dall'accensione sul seggio della luce gialla intermittente, mentre i tabelloni non riportano alcuna indicazione.

Alla chiusura della votazione a scrutinio segreto il sistema di voto esegue una verifica implicita del numero legale sottraendo dal numero complessivo dei componenti del Senato, ai fini della determinazione del *quorum*, i senatori in congedo che non abbiano partecipato ad alcuna votazione della seduta in corso, i senatori in missione che non abbiano partecipato a votazioni successivamente all'orario di inizio della missione e i senatori che rivestono la carica di Presidente del Consiglio o di Ministro, se non partecipanti alla votazione stessa. La mancanza del numero legale viene segnalata sui pannelli di comando del banco della Presidenza all'invio dei risultati della votazione.

Dopo la proclamazione da parte del Presidente i risultati della votazione appaiono sul tabellone grafico.

In questo tipo di votazione, il sistema di elaborazione stampa i risultati complessivi della votazione e l'elenco dei senatori che vi hanno preso parte esprimendo il voto, con l'indicazione del numero di identificazione di ciascun senatore e del gruppo politico di appartenenza.

Lo stampato deve essere controllato e firmato da due senatori Segretari e costituisce il verbale di votazione. I risultati della votazione sono esibiti nel tabellone grafico centrale, su comando del senatore Segretario.

Durante tutta la votazione, nella parte superiore dei quadri sinottici, appare la scritta «VOTAZIONE SEGRETA», seguita eventualmente dalla lettera «S» ove il sistema sia predisposto a funzionare «senza memoria».

VII. REGISTRAZIONE DEI RICHIEDENTI VOTAZIONI QUALIFICATE O VERIFICHE DEL NUMERO LEGALE

I senatori Segretari possono controllare con l'ausilio del sistema di voto il numero dei senatori che appoggiano la richiesta della verifica del numero legale o di una votazione qualificata. Lo scopo è quello di accertare prima della verifica o della votazione il numero dei richiedenti rispetto ai *quorum* previsti dal Regolamento, e inoltre, a operazione conclusa, di includere comunque tra i presenti ai fini del numero legale anche i senatori che durante la verifica o la votazione non abbiano fatto constatare la loro partecipazione all'operazione, pur avendola richiesta.

L'operazione di registrazione dei richiedenti viene attivata dal pannello di comando del Presidente e deve essere effettuata dai senatori entro il termine di cinque secondi. Coloro che intendono appoggiare la richiesta di verifica del numero legale o di votazione qualificata devono introdurre

la tessera nell'apposita fessura del seggio e tenere premuto un qualunque tasto di voto. L'attestazione del recepimento dell'appoggio alla richiesta è data dall'accensione sul seggio della luce di colore giallo. Anche la casella corrispondente sui quadri sinottici si illumina di luce di colore giallo. Sui pannelli di comando del banco della Presidenza, per tutta la durata dell'operazione, compare il numero totale dei senatori richiedenti. Alla chiusura della votazione qualificata o della verifica del numero legale, il sistema di voto esegue una verifica automatica della partecipazione al voto dei senatori che hanno appoggiato la richiesta delle stesse. Coloro i quali, benché richiedenti, non abbiano partecipato alla votazione o alla verifica, vengono automaticamente aggiunti al numero dei presenti ai fini della constatazione dell'esistenza del numero legale. Il sistema stampa, in allegato al verbale, l'elenco dei senatori richiedenti la votazione qualificata o la verifica del numero legale evidenziando anche, con un'annotazione sulla prima pagina, i nominativi di coloro che non avessero partecipato al voto.

*Finito di stampare
nel mese di marzo 2013*

